

# Giornale di **Storia** costituzionale

SEMESTRALE DEL LABORATORIO DI STORIA COSTITUZIONALE "ANTOINE BARNAVE"

1 / 2001

## INTERSEZIONI

**Ornaghi** Scienza politica e storia costituzionale

**Pinelli** Diritto e storia costituzionale

## LEZIONI

**Baczko** Spazio democratico e scosse rivoluzionarie

**Benigno** La Sicilia del Seicento

**Calabrò** Le forme di governo in Giambattista Vico

**Meriggi** *Verfassung/Constitution*

## RICERCHE

**Mioni** John Adams prima della rivoluzione

**Ruocco** La Rivoluzione nelle parole

**Barbisan** La Corte Suprema americana

## VIRTUTE E CONOSCENZA

**Lucarini** Percorsi di storia costituzionale

## TESTI & PRETESTI

**Colombo** Sotto lo sguardo di Dickens

## CRONACHE ITALIANE

**Dobroljubov** Lettera da Torino

## LIBRIDO

**Ottantaquattro** proposte di lettura

## AGENDA BARNAVE















































































































# Le forme di governo in Giambattista Vico\*

GAETANO CALABRÒ

1. La tipologia delle forme di governo rappresenta uno di quei temi ricorrenti che sono stati proposti e discussi dalla maggior parte degli scrittori politici, in modo particolare da coloro che hanno elaborato o abbozzato teorie generali o parziali della politica. Non vi è quasi scrittore politico che non abbia proposto e difeso una certa tipologia delle forme di governo. È appena il caso di sottolineare l'importanza di queste tipologie o "classificazioni", sia perché mediante esse sono stati elaborati e a varie riprese discussi e dibattuti taluni concetti generali della politica, come oligarchia, democrazia, dispotismo, governo misto, ecc.; sia perché costituiscono uno degli aspetti a mezzo dei quali una teoria può essere meglio caratterizzata e confrontata con altre teorie.

Se si considera la società politica come la forma più intensa e vincolante di organizzazione della vita collettiva, la prima constatazione che si è indotti a fare è che vi sono vari modi, secondo i luoghi e i tempi, di dar forma a questa organizzazione. La domanda cui, in genere, risponde la tematica delle forme di governo è: «Quali e quanti sono questi

modi?». Tuttavia non si deve credere che vi sia una tipologia che abbia soltanto una funzione descrittiva, come ad esempio le diverse classificazioni delle specie botaniche, in cui il botanico non si pone altro problema che quello descrittivo, senza mostrare alcuna preferenza.

Non è così per lo scrittore politico, che è chiamato a indicare sulla base d'un determinato criterio di scelta, quale sia la buona o la cattiva o, eventualmente, la ottima ovvero la pessima tra tutte. In altre parole quest'ultimo non si limita, in via generale, a esprimere un giudizio di fatto ossia d'esistenza, ma – ne abbia o meno consapevolezza – svolge anche un'altra funzione, quella di prescrivere, d'orientare con i suoi giudizi cosiddetti di valore le scelte altrui, indirizzandole nel senso auspicato. Lo scrittore politico o, se si vuole, lo scienziato politico, accanto ad una funzione

\* Questo articolo riproduce il testo della lezione tenuta il 6 dicembre 2000 nell'ambito del corso di Diritto costituzionale italiano e comparato della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "La Sapienza", su invito del collega e amico prof. Antonio Cervati che qui si ringrazia.

conoscitiva, teorica, svolgerebbe così anche una funzione pratica. Su questo punto, molto controverso, che non è solo di metodo ma di sostanza, è in corso da decenni un ampio dibattito tra gli studiosi di politica allo scopo di determinare lo statuto teorico della scienza politica, dibattito che s'intreccia con quello riguardante le scienze sociali in genere. A questo proposito, l'esame del pensiero di Vico può essere particolarmente utile.

È opinione diffusa, o per lo meno lo era fino a pochi decenni fa, che il pensiero di Vico sarebbe come estraneo al suo secolo, a quel Settecento riformatore, i cui maggiori esponenti, occupandosi di legislazione o di economia, tendevano, ne fossero coscienti o no, alla trasformazione della politica pratica, influenzando l'azione dei governi. Nuove correnti storiografiche e nuovi indirizzi di ricerca hanno ormai ridimensionato quella veduta che vedeva nel Vico piuttosto il precorritore dell'età successiva romantica e storica, riportandola a proporzioni meglio fondate. Resta il fatto che Vico viene correntemente giudicato più uno storico che un teorico della politica, e quanto alla sua dottrina delle forme di governo si ritiene ch'esse siano giudicate tutte "buone", in quanto tutte, a seconda dei tempi, hanno di mira il risultato ultimo, che sarebbe, per Vico, il mantenimento, la conservazione, quale che ne sia il modo, della convivenza sociale, de «la pianta eterna delle repubbliche, sulla quale gli stati, quantunque acquistati con violenza e con frode, per durare, debbon fermarsi»<sup>1</sup>. Sembra così che questa convivenza sociale ordinata, o più semplicemente lo Stato, abbia il suo scopo e il suo valore nella sua stessa realizzazione. Sempre nello stesso luogo, per sottolineare tale principio, e cioè che quello che soprattutto importa è la conservazione, la durata dello Stato come convivenza ordinata, si legge che le città furono istituite e perman-

gono «per viver sicuri gli uomini dagli ingiusti violenti»<sup>2</sup>, che «la guerra cominciò al mondo per la propria difesa»<sup>3</sup>, ed è una «eterna proprietà: che le guerre si fanno perché i popoli vivano sicuri in pace»<sup>4</sup>. Quanto poi ai conflitti interni, anche questi rientrano nella natura delle cose, e il Vico parla di «due contrarie eterne proprietà», «dei plebei di voler sempre mutar gli stati e dei nobili di sempre conservarli»<sup>5</sup>.

Vi sono, per il Vico, «due grandi lumi d'ordine naturale: de' quali uno è che chi non può governarsi da sé, si lasci governare da altri che l'possa; l'altro è che governino il mondo sempre quelli che sono per natura migliori»<sup>6</sup>. Tutto ciò non vuol significare che questi «migliori» non possano essere (ed il Vico n'è ben conscio) carichi di «gravi, laidi e fieri vizi privati», ed esercitare sul popolo soggetto un'autorità tirannica, come fu il caso dei patrizi romani — esempio tipico di «governo eroico» — rispetto alla plebe<sup>7</sup>. Senonché questi vizi privati riescono in virtù pubbliche, rispetto a quel dato stadio della «repubblica eterna», dal momento che comunque assicurano il mantenimento dello Stato, inteso come il fine ultimo della politica.

2. Ciò premesso, sembrerebbe che Vico tenda a trascurare la differenza che passa, per quel che riguarda il benessere dei popoli, fra un governo e l'altro, e che la conclusione che

<sup>1</sup> G. Vico, *La Scienza Nuova*, a cura di Paolo Rossi, Milano, Rizzoli, 1977, *Idea dell'opera*, p. 101.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 100.

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. 106.

<sup>5</sup> *Ibidem*, Libro II, *Le Repubbliche tutte son nate da certi principi eterni dei feudi*, p. 436.

<sup>6</sup> *Ibidem*, *Conclusioni dell'Opera*, p. 703.

<sup>7</sup> *Ibidem*, *Idea dell'Opera*, p. 118; punto sviluppato nel Libro II, *Corollario d'intorno all'eroismo de' primi popoli*, p. 478.

può trarsi è che, per il Vico, ogni forma di governo è adatta alla situazione storica concreta che l'ha prodotta, e non poteva produrre un'altra diversa. In altri termini, secondo questa tesi, verrebbe meno la stessa possibilità di scelta tra forme di governo, a seconda dei fini particolari che si vogliono conseguire. Ma le cose non stanno proprio così. Non solo il Vico non ignora la differenza che passa tra una forma di governo e l'altra; anzi la natura del «corso», per cui ai governi «divini» succedono gli «eroici» ed a questi gli «umani», consiste – come dice anche il nome di questi ultimi – precisamente in un moto progressivo di umanità verso la sua meta finale. Nel terzo stadio suddetto, quello dei governi «umani» s'arriva a quella che Vico chiama la «ragione umana tutta dispiegata»: cioè ad un ordinamento fondato sull'uguaglianza di tutti nella ragione ragionevole, che è la vera natura umana, ed è ispirato all'equità naturale, per cui le leggi servono all'utilità comune che include il bene particolare dei singoli<sup>8</sup>.

Il risultato cui Vico perviene è la «interessantissima» – com'è stato scritto – contrapposizione della «ragion di Stato», fulcro della vecchia politica seicentesca e oggetto privilegiato di trattazione degli scrittori politici del tempo, come propria dell'età «eroica»<sup>9</sup>, e di questa equità naturale dei governi umani. L'umanità «spiegata» esclude quindi, per Vico, la «ragion di stato», con tutte le sue durezze contro gli individui. Non solo, ma il Vico afferma che negli Stati liberi (prima incarnazione dei governi umani) il bene pubblico si ripartisce «in minutissime parti quanti son essi cittadini»<sup>10</sup>. Qui il Vico sembra venire incontro alle tendenze nuove «con tanta risolutezza da essere disposto a oltrepassarle, e a deporre – nei primi decenni del Settecento – un lievito rivoluzionario nella società del tempo. Ed è certo che in questa edificazio-

ne del governo propriamente umano, con un ordinamento superante la ragion di Stato e identificante il bene pubblico con quello dei singoli cittadini, il Vico abbia inteso, anche senza avvedersene, il soffio dei tempi con narici più acute di tanti suoi contemporanei e successori trattatisti politici di mestiere».

Ma lo stesso autore, Luigi Salvatorelli, che s'è spinto fino a rivendicare il carattere riformistico, se non addirittura rivoluzionario, del pensiero di Vico, subito dopo riuscirà ad una sorta di ritrattazione, parlando, sulle tracce delle tesi di Croce, piuttosto d'una «simpatia umana» da parte del Vico per le idee del suo tempo che di una effettiva, sostanziale, adesione a queste. Il motivo di tante incertezze, non certo cancellate dalle ricerche più recenti, consiste, probabilmente, nel fatto che il Vico non mostra di considerare il movimento progressivo dell'umanità verso la «ragione tutta spiegata» come un processo irreversibile, senza possibilità di ricadute.

Il Vico rifiuta questa nota ottimistica che sembra sottendere il riformismo filosofico dell'età dei Lumi, anche se questo non significa cedimento da parte sua ai vari "catastrofismi", alle prognosi infauste di crisi della civiltà, che accompagnarono la lettura della *Scienza Nuova* negli anni Trenta, in cui le ombre del domani sembravano non lasciare scampo all'umanità europea, ai popoli d'Europa. S'inscrive a questo punto l'idea del «ricorso». Ovvero del possibile «rinselvatichimento» del genere umano, quale estremo rimedio all'anarchia cui si giunge attraverso «la sfrenata libertà de' popoli liberi», che il Vico giudica come la tirannide peggiore di tutte.

In altri termini, Vico considera il governo «umano» allo stesso modo in cui considera i

<sup>8</sup> *Ibidem*, p. 119; punto sviluppato nel libro IV.

<sup>9</sup> *Ibidem*, Libro IV, *Tre spezie di ragioni*, p. 603 sg.

<sup>10</sup> *Ibidem*, p. 605.

due precedenti, quello «divino» e quello «eroico». Ciascuno di questi, e il loro succedersi, trovano la loro spiegazione adeguata negli eventi umani, giudicati dalla Provvidenza. Lo stesso dicasi del governo «umano» quale punto d'arrivo dell'evoluzione politica, che, lungi dall'essere perfetto, contiene in sé, secondo il Vico, il germe fatale della decadenza peggiore. Accenneremo più avanti a questa questione; per ora va osservato che il succedersi del governo «umano, fondato sull'equità naturale e produttore l'utile di tutti e di ciascuno», al governo «eroico», fondato sulla «ragion di Stato», non è propriamente, nel concetto di Vico, un punto d'arrivo e un valore supremo a cui debba mirare consapevolmente la volontà degli uomini, ma piuttosto un risultato, una conseguenza quasi fatale, o, se si preferisce in accordo col Vico, «provvidenziale»: un risultato destinato a cancellarsi, a scomparire, in seguito al «ricorso».

In una seconda parte della *Conchiusione dell'Opera*, contenuta nella redazione del 1731, poi soppressa, il Vico accenna al problema politico-pratico (*Pratica della Scienza Nuova*) ma tutto sembra ridursi a dire che i governanti potranno, avendo l'occhio al corso delle nazioni, richiamare i popoli al loro stato perfetto, e che i filosofi dovranno conservare intatti i tre principi della Provvidenza, della moderazione delle passioni, dell'immortalità dell'anima.

Non è possibile in questa sede discutere se questa azione volontaria, riflessa, assegnata ai governanti e ai filosofi, sia in accordo o meno con la concezione generale che il Vico ci presenta nel processo storico. Quello che importa notare è che l'azione medesima nel concetto di Vico sembra destinata a preservare, da parte dei politici, i principi costitutivi del governo in ciascuna epoca o periodo del corso storico; da parte dei filosofi, i principi

morali che presiedono alla vita sociale in generale. Sembra così confermata la veduta secondo cui il solo punto che interessi veramente il Vico è che un'organizzazione e un'autorità governativa esistano e si eviti l'anarchia come la peggior tirannide. A questo ultimo, ch'è il peggiore dei governi, che si realizza attraverso quella che Vico definisce la «sfrenata libertà de' popoli liberi», la Provvidenza pone rimedio con il monarcato o con la conquista o con lo stesso «rinselvatichimento»<sup>11</sup>. È stato detto che la concezione del Vico circa l'origine e la ragion d'essere della monarchia era d'ostacolo a favorire l'incontro tra il suo pensiero e le tendenze del pensiero politico settecentesco. Conviene quindi accennare brevemente a questo problema, che, tra l'altro ci consente d'entrare nel vivo, in concreto, nella sua dottrina delle forme di governo.

3. Per orientarci conviene risalire a quell'«interessantissima» contrapposizione della «ragion di Stato», come propria dell'età «eroica»<sup>12</sup>, e questa equità naturale dei governi umani. Per Vico il governo umano, terzo stadio del corso, si suddivide a sua volta in due forme differenti che costituiscono altresì due periodi storici successivi. Repubblica aristocratica e repubblica popolare, che, a sua volta, finisce nella monarchia. Di queste tre forme Vico parla a lungo nel *Diritto universale* (1725):

Il governo aristocratico o di ottimati si fonda sopra la conservazione, la tutela dell'Ordine dei patrizi che lo ha costituito ed è massima essenziale di sua politica, che ai soli patrizi siano attribuiti gli auspici, i poteri, le gentilità, i connubi, i magistrati, i comandi, i sacer-

<sup>11</sup> *Ibidem*, *Conchiusione dell'opera*, pp. 702 sg.

<sup>12</sup> Libro IV, *Tre spezie di ragioni*, p. 604.

dozi [...]. Sono condizioni del popolare governo la parità dei suffragi, la libera espressione delle sentenze, il libero accesso di ognuno a tutti gli onori, senza esclusione dei supremi in ragione del censo, ossia del patrimonio [...]. Il carattere del Regno o della Monarchia è la signoria d'uno solo in cui sia riposto il sovrano e il liberissimo arbitrio di tutte le cose<sup>13</sup>.

Da queste definizioni si può desumere una prima considerazione: che il mondo storico che Vico fa oggetto delle sue riflessioni e da cui ricava principi e leggi è la storia di Roma. È dalla meditazione della storia di Roma che egli desume il principio della successione degli Stati, che inverte – come si è visto – quella tramandata dagli scrittori greci. Interpretato l'antico periodo regio di Roma come quello in cui si forma una repubblica aristocratica, quest'ultima si prolunga sino alla concessione dei diritti pubblici alla plebe, per cui sorge una repubblica popolare, che, a causa dei disordini delle fazioni e delle guerre civili finisce nel principato d'Augusto, cioè nella monarchia<sup>14</sup>.

Una riflessione particolare merita la seconda forma di governo: quella popolare o democratica, in cui il bene pubblico – come già s'è detto – s'identifica con quello dei singoli cittadini, e in tal modo si ripartisce e si particolarizza in tanti interessi e private "utilità". Sappiamo che Vico non considera questa prima forma di governo popolare, cioè lo Stato popolare o democratico, quale la forma perfetta, punto d'arrivo dell'evoluzione politica, e che anzi essa contiene in sé il germe della decadenza. Di fronte al disordine delle fazioni prodottosi nel governo umano, interviene quella che Vico chiama l' «eterna natural legge regia, per la quale le nazioni vanno a riposare sotto le monarchie». Per evitare di leggere in questa tesi solo l'impronta conser-

vatrice per cui il principio d'uguaglianza tra i cittadini, distintivo del governo umano, sarebbe indifferentemente tutelato, nella concezione teorica del Vico, anche dalla monarchia; in altri termini, per evitare di ridurre la monarchia ad una forma «statica, conservatrice della preesistente "ragione umana spiegata", cioè dell'uguaglianza e dell'equità naturali», occorre riesaminare più da vicino la tesi politica che è alla base della nuova scienza vichiana.

Questo ci porta sul terreno di quella che Vico chiama, con accezione assai larga, «filologia», il cui compito è, per il Vico, studiare come «l'umano arbitrio, di sua natura incertissimo, egli si accerta e determina col senso comune degli uomini d'intorno alle umane necessità e utilità, che sono i due fonti al diritto natural delle genti». Il richiamo al «senso comune» come il *commune hominum iudicium* «d'intorno alle umane necessità o utilità» indica il ruolo primario che tale nozione assume nella politica della scienza nuova. Sollecitato dalle stesse necessità e utilità, i popoli «tra esso loro non conosciuti» inventano arti e costruiscono strutture e ordinamenti sociali che presuppongono idee uniformi: l'esistenza di tali idee promuove il senso comune da esito concorde di un'esperienza pratica o intellettuale a metodo filologico di ricerca del «certo». Senza autorità, senza il «certo», non esiste società politica, non v'ha sviluppo storico. Sicché il senso comune è il modo di riconoscere, ad ognuno degli stadi successivi della società civile, la funzione del «certo», non solo in quanto limite dell'incertissimo arbitrio umano, ma anche come sua guida, come ricerca del fondamen-

<sup>13</sup> *Dell'unico principio e dell'unico fine del diritto universale*, trad. di C. Sarchi, Milano, 1866, pp. 134, 138.

<sup>14</sup> Cfr. N. Bobbio, *La teoria delle forme di governo*, Torino, Giappichelli, 1976, pp. 118 sg.

to dell'obbligazione politica che risponda al tipo e al grado di bisogni della società civile cui si riferisce.

Va anche detto che, specialmente nella *Scienza Nuova Prima* (1725), la nozione di «senso comune» ricorre in un'accezione ancora più complessa, che equivale a «comun desiderio della natura umana», che peraltro può richiamarsi al significato cui s'è accennato solo che si ponga mente alla sostanza della tesi politica che sottende la nuova scienza vichiana: determinare «uno stato di perfezione, dal quale se ne potessero (d'una nazione) misurare i gradi e gli estremi, per li quali e dentro li quali...deve essa umanità delle nazioni correre e terminare»<sup>15</sup>, e questo al fine di apprendere «le pratiche come l'umanità d'una nazione, surgendo, possa pervenire a tale stato perfetto, e come ella, quindi, decadendo, possa di nuovo ridurvisi»<sup>16</sup>.

Lo stato di perfezione è quello in cui le nazioni si fermano «in certe massime, così dimostrate per ragioni costanti come praticate co' costumi comuni»: qui «la sapienza riposta de' filosofi» non opera a corrodere col dubbio o a isolare col disprezzo «la sapienza volgare delle nazioni», anzi la interpreta e la regge. Cosicché «la scienza delle divine e umane cose civili», quella della religione e delle leggi, «che si acquista per abiti», è sostenuta e assistita «dalla scienza delle divine e umane cose naturali», che «si acquista per raziocinii». È evidente allora che il senso comune opera a costruire «la sapienza volgare delle nazioni» e quella scienza delle cose civili che s'acquista «per abiti».

L'importanza del ruolo che questo è chiamato a esplicare, e l'impegno del Vico nel definirne il carattere, sono in rapporto appunto alla tesi vichiana dello «stato perfetto delle nazioni»; il quale stato «si gode quando le scienze, le discipline e le arti... tut-

te servono alle leggi e alle religioni»; cosicché «quando elleno fanno diversamente da ciò, come gli epicurei e gli stoici, o con indifferenza a ciò, come gli scettici, o contro di ciò, come gli atei, le nazioni vanno a cadere e a perdere le proprie religioni dominanti e, con esse, le proprie leggi; e poiché non valsero a difendere le proprie religioni e leggi, vanno a perdere le proprie armi e le proprie lingue; e con la perdita di queste loro proprietà, vanno a spedere quell'altra de' propri nomi dentro quelli delle nazioni dominanti; e per tutto ciò, sperimentate naturalmente incapaci di governare esse se stesse, vanno a perdere i propri governi»<sup>17</sup>.

Il «senso comune», anche se inteso come «comun desiderio della natura umana»<sup>18</sup>, conserva – scrive Giuseppe Giarrizzo in talune pagine particolarmente felici – in qualche modo il ruolo originariamente attribuitogli dal Vico al tempo delle *Orazioni inaugurali*. Esso può assumere un significato ora più ampio ora più ristretto; intende però, in ogni caso, rivendicare la capacità e il diritto del *rudis*, dell'incolto, a progredire per vie naturali nella vita civile e nelle invenzioni meccaniche. La *ratio* del filosofo, dell'addottrinato, deve pertanto operare nel senso d'assistere e rinsaldare il *commune hominum iudicium*, anziché mirare a svuotarlo proclamandolo frutto di false opinioni, come avviene coi rappresentanti del "libertinismo erudito". Che non riescono pertanto ad uscire dalle strettezze della vecchia politica. Così la sapienza del filosofo concorrerà – tale è l'auspicio di Vico – con la prudenza e l'autorità del politico, e la ragion di Stato del tardo neomachia-vellismo potrà dirsi archiviata.

<sup>15</sup> *Scienza Nuova Prima*, 8, 19, 13 e *passim*.

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 11.

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 247.

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 8.

# Verfassung/Constitution: la “confusione babilonese” del medio Ottocento

MARCO MERIGGI

Prendiamo in prestito l'esordio delle nostre considerazioni dalle prime pagine di un classico della letteratura storico-costituzionale, il magistrale saggio di Charles H. McIlwain sul costituzionalismo antico e moderno<sup>1</sup>. Indugiamo, dunque, su quel confronto tra Arthur Young e Edmund Burke, da un lato, Thomas Paine dall'altro, da cui prende le mosse la riflessione di questo autore.

Negli anni Novanta del Settecento Young, atterrito come molti suoi contemporanei dagli eventi di Francia, giudicava con disgusto le verbosità lessicali che facevano da coro alla coeva temperie politica parigina e liquidava con una secca condanna la «formula magica» nella quale i rivoluzionari francesi si illudevano – a suo avviso – di aver trovato la chiave della felicità. Si erano appena dati una «costituzione», ovvero «un termine nuovo, che essi hanno adottato, e che usano come se la costituzione fosse una torta da preparare secondo una ricetta»<sup>2</sup>.

Burke non si mostrava, in proposito, meno drasticamente corrosivo, e irrideva «quella cosa mostruosa che i francesi, con

delicato eufemismo, chiamano costituzione»<sup>3</sup>.

Diametralmente opposta, come è noto, era invece la posizione di Tom Paine, apologeta delle costituzioni scritte – le sole da lui considerate tali – che le rivoluzioni americana e francese avevano formalizzato in seguito all'insediamento delle rispettive assemblee costituenti. Le «nuove» carte costituzionali – così Paine – erano da ritenersi «per la libertà quel che una grammatica è per una lingua». E ancora: «Una costituzione non è l'atto di un governo, ma l'atto di un popolo che crea un governo: un governo senza costituzione è un potere senza diritto»<sup>4</sup>.

Costituzione antica e costituzione moderna: il confronto/scontro tra questi due moduli di declinazione del rapporto tra pubblico potere e società proseguì, in tutta Europa, ben al di là degli anni ai quali appartengono le

<sup>1</sup> Ch. H. McIlwain, *Costituzionalismo antico e moderno* (1947), Bologna, Il Mulino, 1998.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 27.

<sup>3</sup> *Ibidem*, p. 28.

<sup>4</sup> *Ibidem*, pp. 27-28.

testimonianze poc'anzi evocate, e dopo l'età napoleonica si presentò particolarmente intenso e vibrante nell'area germanica. Qui, in ottemperanza alle disposizioni finali del Congresso di Vienna, quasi tutte le dinastie regnanti avevano infatti emanato costituzioni (*Verfassungen*) che, pur essendo scritte — come quella americana e quella francese — riproponevano, salvo qualche sporadica eccezione, i lineamenti corporati e preindividualistici caratteristici della rappresentanza territoriale cetuale di Antico regime e che in nessun caso, comunque, si presentavano come «l'atto di un popolo che crea un governo», derivando invece da una iniziativa unilaterale del potere regio.

Ora, se in lingua inglese — quella usata dai tre autori evocati in apertura di discorso — non si dava che un solo lemma per individuare tanto le nuove quanto le tradizionali forme di rappresentanza politica, in area tedesca viceversa quel medesimo lemma — *Constitution* — suonava come un neologismo inequivocabilmente qualificato in senso franco-rivoluzionario, cioè "moderno". Era perciò naturale che le carte costituzionali approntate dalle dinastie regnanti ai margini del Congresso di Vienna venissero chiamate come da sempre in Germania si era soliti definire il complesso di norme che regolava in sede territoriale il rapporto tra principe e ceti: *Verfassung(en)*<sup>5</sup>. E, tuttavia, se non altro per il fatto di operare ora in un contesto continentale nel quale, a differenza che nell'Antico regime, erano presenti moderne costituzioni (*Constitutionen*), e ancora per il fatto di essere, per la prima volta, come queste ultime, scritte in forma di testo unico, le *Verfassungen* tedesche redatte nel 1815 si presentavano inevitabilmente come un oggetto ambiguo.

*Verfassung* o *Constitution* (talvolta, *Konstitution*)? Il dilemma, evidentemente non

solo lessicale, dal momento che sotto le due distinte declinazioni della costituzione si celavano rispettivamente surrettizie aspettative di sopravvivenza della società organico-corporata o viceversa pulsioni di emersione di una moderna società liberal-individualistica, fu uno dei più dibattuti nella Germania prequarantottesca. Quello che qui si cercherà di proporre è un percorso di navigazione attorno a quel dilemma, ricavato all'interno di alcuni testi particolarmente significativi della pubblicistica giuridico-politica dell'epoca. L'obiettivo è quello di offrire un'illustrazione di alcuni aspetti specifici del così detto *Sonderweg* tedesco<sup>6</sup>, nella convinzione che quest'ultimo, lungi dal consistere meramente in un problema storico-sociale, possa essere ben spiegato anche e soprattutto a partire dalla prospettiva della cultura istituzionale e costituzionale.

Partiremo dal testo che è considerato per molti versi come la "Bibbia" del liberalismo tedesco della Restaurazione; i complessivi diciannove densi volumi dello *Staatslexicon oder Encyclopädie der Staatswissenschaften* pubblicati tra il 1835 e il 1848 da Karl Rotteck e Karl Welcker (morto il primo, a partire dal 1840 solo dal secondo)<sup>7</sup>.

È stato recentemente sottolineato, in capo a un percorso di lettura tra le diverse centi-

<sup>5</sup> Sul tema, W. Mager, *Das Problem der landständischen Verfassungen auf dem Wiener Kongress 1814-1815*, in «Historische Zeitschrift», CCXXII, 1973, pp. 296-346 e B. Wunder, *Landstände und Rechtsstaat. Zur Entstehung und Verwirklichung des Art. 13 DBA*, in «Zeitschrift für historische Forschung», V, 1978, pp. 139-185.

<sup>6</sup> Per un'illustrazione generale del tema cfr. J. Kocka, *Borghesia e società borghese nel XIX secolo. Sviluppi europei e peculiarità tedesche*, in Id. (a cura di), *Borghesie europee dell'Ottocento*, Venezia, Marsilio, 1989, pp. 3-68.

<sup>7</sup> Un buon profilo informativo tanto su quest'opera quanto sui curatori in R. Crawert, *Die Staatswissenschaft des Rotteck-Welcker'schen «Staatslexicon»*, in «Der Staat», 1992, fasc. 1, pp. 114-128.



Les Maitre Monarche

naia di voci di cui si compone il *Lexicon* che non coincide, se non in minima parte, con quello che cercheremo di portare a termine noi, come il concetto-chiave di quest'opera sia da riconoscere nell'idea di monarchia costituzionale (*Konstitutionelle o constitutionnelle Monarchie*), presentata come «giusto mezzo» tra la monarchia assoluta e la democrazia radicale<sup>8</sup>. Sarebbe lecito attendersi, in proposito, un'ovvia conferma di questa preminenza da un indugio nei luoghi dell'opera nei quali i due curatori della Bibbia liberale tematizzano il rapporto tra *Constitution* e *Verfassung*, immaginando che nella prima essi indichino senz'altro l'irradiazione istituzionale del concetto rivoluzionario e individualistico di cittadinanza, nella seconda il tardivo e ormai anacronistico riverbero di un passato cetuale. Ma, a ben vedere, le cose si rivelano più complesse.

Malgrado l'indubbio rilievo accordato nella loro opera alla figura della monarchia costituzionale, nel pensiero dei due grandi esponenti del liberalismo della *Suddeutschland* il rapporto tra *Verfassung* e *Constitution*

tende in realtà a presentarsi non tanto in chiave di secca antitesi, ma semmai di ambigua ed irrisolta coesistenza. Da un lato, infatti, non sempre il termine *Verfassung* risulta necessariamente associato a contesti di senso "tradizionalisti", né, dall'altro, *Constitution* e sue varianti aggettivali si presentano sistematicamente come cifre una volta per tutte alternative e conflittuali rispetto al campo semantico della *Verfassung*. In altre parole: la *Constitution* (con i suoi derivati) può in qualche caso essere letta come una semplice variante moderna della *Verfassung*, mentre a sua volta la *Verfassung* sembra rivelare talvolta potenzialità modernamente costituzionali.

Qualche esempio può aiutarci a meglio comprendere la natura del problema.

Se *Verfassung* significa soprattutto costituzione "antica" (nel senso apprezzato insomma da Young e da Burke e invece considerato inaccettabile da Paine), non stupirà naturalmente di vederla evocata in modo specifico in relazione a una entità come la

<sup>8</sup> *Ibidem*, p. 115.

Chiesa<sup>9</sup>, o ancora come atto di natura squisitamente sovrana<sup>10</sup>, oppure come formula neutra e generica nella sua accezione prevalentemente tecnico-istituzionale (costituzione come ossatura giuridico-strutturale di una società)<sup>11</sup>. Qualche stupore potrà invece già sollevarlo un concetto come *nordamerikanische Verfassung* (proprio la costituzione vantata da Tom Paine come esemplare battistrada del costituzionalismo moderno)<sup>12</sup> e così pure non del tutto pacifica risulterà l'attribuzione al campo delle *Verfassungen* di quella inglese e di quella spagnola<sup>13</sup>; anche se v'è naturalmente da considerare che, pur figurando agli occhi di molti liberali europei di quei decenni costretti a vivere nella condizione di sudditi in monarchie assolute come un perfetto e auspicabile modello di monarchia costituzionale, rispetto a quelle "novissime" americana e francese<sup>14</sup> la "precoce" costituzione inglese poteva a buon diritto essere percepita nell'Ottocento anche come antica (e questa era del resto, tornando al nostro esordio, l'opinione tanto di Young e di Burke da un lato, di Paine dall'altro); mentre, per altri versi, a dispetto della sua fruibilità in senso democratico, la stessa costituzione gaditana — lo ha di recente ben messo in luce José Maria Portillo — si articolava a partire da un nucleo concettuale fondamentalmente organicistico-corporato<sup>15</sup>.

Per converso, oltre che come concetto autonomo<sup>16</sup>, il lemma *Constitution* figurava nel *Lexicon* essenzialmente all'interno di combinazioni contestuali. Le seguenti: *Abgeordnete* (cioè, deputato)/*Volksabgeordnete im constitutionellem Staat* (nello stato costituzionale "moderno"); *Baden als constitutioneller Staat* (il Baden come stato dotato di costituzione moderna)<sup>17</sup>, *Repräsentatives, constitutionelles und landständisches System* (sistema rappresentativo, costituzionale

"moderno" e cetual-territoriale), dove, in particolare, la peculiarità moderno-costituzionale risultava dall'opposizione della seconda rispetto alla terza delle modalità considerate, fungendo la prima da contenitore connettivo generico delle due seguenti. Ovvero, all'interno di un sistema rappresentativo si potevano dare — secondo i curatori del *Lexicon* — modalità applicative tanto della seconda quanto della terza specie<sup>18</sup>.

Ma, soprattutto, per ricavare ulteriori concrete esemplificazioni relative al moderno concetto di *Constitution*, il lettore dell'opera avrebbe potuto utilmente concentrare la

<sup>9</sup> Cfr., in K. Rotteck-K. Welcker (Hrsg.), *Staats-lexicon oder Encyclopädie der Staatswissenschaften*, 15 voll. e 4 voll. di supplemento, Altona 1834-1848, la trattazione del tema *Kirchenverfassung (katholische)*; vol. IX, p. 310, vol. III, p. 613, vol. IV, p. 43.

<sup>10</sup> *Ibidem*, *Okroyierte Verfassungen*; XI, p. 751.

<sup>11</sup> *Ibidem*, *Bundesverfassung* (III, p. 76, I, p. 40, III, p. 523, VI, pp. 81, 87, 326), *Verfassungsprincip* (XV, p. 684), *Staatsverfassung* (XV, p. 21, III, p. 761).

<sup>12</sup> Cfr. *Ibidem*, vol. XI, pp. 381 e 465, III, pp. 81, 85, 344, XIII, p. 285.

<sup>13</sup> Cfr. rispettivamente *Englands Staatsverfassung* (IV, p. 51) e *Cortes e Cortesverfassung in Spanien* (III, p. 414, XIV, p. 643).

<sup>14</sup> Per un ampio quadro d'insieme in proposito cfr. R. Martucci (sous la direction de), *Constitution & Révolution aux Etats-Unis d'Amérique et en Europe (1776-1815)*, Macerata, Laboratorio di Storia costituzionale, 1995.

<sup>15</sup> Cfr. J.M. Portillo Valdés, *La nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna*, Manduria-Bari-Roma, Lacaíta, 1998 e *Idem, Revolucion de nación. Origenes de la cultura constitucional en España 1780-1812*, Madrid, Boletín Oficial del Estado. Centro de estudios políticos y constitucionales, 2000.

<sup>16</sup> *Constitution*, in Rotteck-Welcker, *Staats-lexicon*, cit., III, p. 761, *Vorwort*, p. 16, IV, p. 261, VI, p. 436, VII, p. 71.

<sup>17</sup> Sull'esperienza del Baden, unico Stato compiutamente costituzional-liberale nella Germania prequarantottesca, cfr. il volume di L. Gall, *Der Liberalismus als regierende Partei. Das Grossherzogtum Baden zwischen Restauration und Reichsgründung*, Wiesbaden, Steiner, 1968.

<sup>18</sup> Cfr. Rotteck-Welcker, *op. cit.*: I, p. 102, III, p. 768, VI, p. 628, XV, p. 642; II, pp. 105, 50, III, pp. 338, 386, 500, 628; IV, pp. 19, 376, 469; XIII, p. 681, III, p. 763, IV, pp. 327, 374, 435, VII, p. 643.

propria attenzione su alcuni concetti che svolgevano, per così dire, la materia pur senza esplicitamente nominarla in quanto tale: oltre, ovviamente, a *Freiheit* (libertà), *Demokratie* (democrazia), *Liberal/Liberalismus* (liberale, liberalismo)<sup>19</sup>, quelli relativi al dispositivo istituzionale caratteristico delle costituzioni moderne, come *Census*, *insbeson- dere Wahlcensus* (censo, in particolare censo elettorale), *Charte*, *insbesondere französische Chartre* (Carta, in particolare carta francese, sinonimo di costituzione non solo scritta, ma anche basata sull'idea del primato della cittadinanza), *Deputierten Kammer*, *französische* (Camera dei deputati, francese), *Minister- Verantwortlichkeit* (responsabilità ministeriale), *Pressefreiheit* (libertà di stampa), *Volks- herrschaft* (sovranità popolare), *Wahlcensus* (censo elettorale)<sup>20</sup>.

Per un verso, dunque, surrettizio inserimento della *Constitution* all'interno di voci dedicate a *Verfassungen*; per l'altro, trattazione del moderno costituzionalismo in forma indiretta. Forse, oltre che naturalmente una tutta nicodemica esigenza di far superare all'opera indenne gli scogli della censura, ciò che queste modalità di collocazione ci suggeriscono è il senso di una oggettiva vicinanza — quanto meno una parentela —, agli occhi dei liberali tedeschi del *Vormärz*, tra quelle modalità del costituzionalismo che, pur chiamandole con lo stesso nome, autori come Young, Burke, Paine avvertivano invece come irrimediabilmente conflittuali.

Ma in che cosa consisteva, per Welcker e Rotteck, lo scarto tra *Verfassung* e *Constitution*? Proveremo a rispondere a questo interrogativo passando, in particolare, al setaccio, due delle grandi voci del *Lexicon*: la lunga e densa prefazione — il *Vorwort* — stesa da entrambi i curatori nei primi anni '30 e, prima di tutto, la voce *Staatsverfassung*, redatta

per il XV volume dal solo Welcker, nell'immediata vigilia del '48<sup>21</sup>.

Ciò che qui preme all'autore è di delineare, al termine di una articolata ricostruzione storica dei tipi costituzionali europei, una stretta e cogente omologia tra sviluppo della ragione e moderna costituzione. Secondo Welcker la storia europea — dall'antichità fino al presente — ha prodotto tre diversi modelli di *Verfassung*: quella teocratica, dominata dalla prevalenza della cieca fede e dalla pervasività del «sentimento e della fantasia», caratteristica — salvo qualche rara, ma importante, eccezione — soprattutto del mondo antico e del Medioevo, intesi come «infanzia» dell'umanità, e contraddistinta dall'assenza di libertà — tanto religiosa quanto politica — per sudditi adusi percepirsi in primo luogo come «schiavi di Dio»; quella dispotica, che vien fatta coincidere a grandi linee con gli ordinamenti forgiatisi a partire dal tardo Medioevo nel corso del processo di graduale emancipazione dello Stato assoluto dalla società per ceti, ma poi protrattisi fino all'epoca corrente (al punto che l'esempio "massimo" di costituzione dispotica è quello rappresentato dallo Stato napoleonico); quella, infine, che va sotto il nome di *Rechtsstaat* e che è contraddistinta in primo luogo dalla centralità giuridica dell'individuo e della cittadinanza.

Non si tratta, in realtà, di tre fasi da intendersi necessariamente come poste in sequenza, tanto è vero che nelle sue esemplificazioni l'autore allude a casi di costituzioni teocratiche operanti ancora nel cuore dell'età moderna (quella dello Stato della Chiesa, per esempio), o, viceversa, a costituzioni

<sup>19</sup> *Ibidem*, VI, p. 60; III, p. 781; VII, p. 66.

<sup>20</sup> *Ibidem*, III, pp. 366, 317 I, p. 686; VII, p. 71; III, p. 402, *Vorwort*, p. 16, III, p. 765, IV, pp. 436, 546, V, pp. 751, 775, XIII, p. 437; III, pp. 389, 422.

<sup>21</sup> *Ibidem*, II, pp. 110, 114, 117, 123, III, pp. 521, 768, 777, 783; IV, p. 17, V, p. 113, XV, p. 639; I, p. 686, III, pp. 366, 425.

dispotiche per un verso radicate nel pieno del mondo antico (Tiberio), per l'altro tanto prossime nel tempo da identificarsi senz'altro con buona parte di quelle tedesche coeve; e, infine, isolati casi di *Rechtsstaat* risultano, secondo lui, riconoscibili anche nell'antichità. Ma, certamente, sono soprattutto il tempo presente e quello futuro a presentarsi come l'epoca di auspicabile inveramento dello Stato di diritto. Essa coincide con un processo guidato dalla ragione, al quale fa da riflesso lo slittamento dalla nozione di *Verfassung* — buona per tutti tempi e per tutte le latitudini — a quella di *Constitution*. In questa ultima fase al predominio del «sentimento e della fantasia» subentra l'egemonia spirituale della «ponderata riflessione» e dell'esercizio squisitamente logico del «pensare e sperimentare». Ora l'uomo «ormai cresciuto, è (...) finalmente capace di distinguere il sensoriale dallo spirituale e di concepire quest'ultimo a partire dal fondamento razionale che ad esso pertiene»<sup>22</sup>. A tal fine, si serve della ragione, ossia della «libera convinzione individuale derivante dall'esperienza», facendone il pilastro connettivo della convivenza associata. Il soggetto portatore della ragione è per l'appunto l'individuo, che si unisce ai propri simili nel nesso statale sulla base di rapporti squisitamente *vertragmässige*, cioè contrattuali.

Descrivere le caratteristiche della *Verfassung* ispirata al *Rechtsstaat* significa passare in rassegna i principi basilari del liberalismo politico: «la libertà privata o quella delle persone giuridiche, con i logici presupposti spirituali che le contraddistinguono: la libertà di credo, quella di pensiero (e di conseguenza anche quelle di lettura, di parola e di stampa)»; «la capacità di legiferare sul proprio destino», la libertà «nel diritto di proprietà e in quello di circolazione» e, infine — il pas-

saggio è, ai fini della nostra tematica, cruciale — la *Verfassungs- und constitutionelle Freiheit*; la libertà ricavabile — ci prendiamo la libertà di tradurre l'espressione interpretandola con qualche margine di arbitrio — dal godimento di un ordinamento costituzionale che garantisca «la corresponsabilizzazione dell'individuo nella fissazione dei rapporti legislativi fondamentali»<sup>23</sup>.


Insomma: una *Verfassung* priva di *constitutionelle Freiheit* non può più dirsi tale nell'epoca del trionfo della ragione e del *Rechtsstaat*. Ma questo, implicitamente, equivale anche a dire che i tempi moderni non sono più suscettibili di tollerare *Verfassungen* esemplate sui modelli della tradizione storica. Le costituzioni teocratiche o dispotiche risultano infatti, al termine della disamina di Welcker, forme istituzionali pertinenti sostanzialmente al passato, o, per altri versi, anacronisticamente sopravvissute nel tempo presente come tardivi riverberi di un diverso tempo storico. Si tratta, per altro, di un presente geograficamente assai prossimo all'autore e ai possibili lettori della voce che stiamo analizzando. Il *Rechtsstaat* è infatti sì edificio ormai realizzato «negli odierni stati liberi tedeschi»<sup>24</sup>; ma questi non rappresentano che una esigua minoranza. L'auspicio di Welcker è, dunque, che anche in Germania cominci a germogliare quella «attenzione per la libertà» che altrove, nell'Occidente, si configura già come pianta dalle solide radici, e che «i nostri uomini di governo e i nostri giuristi e scienziati della politica» si sforzino di intonare la legislazione al «principio filosofico soggettivo individuale» che alberga nell'anima degli «uomini liberi»<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> *Ibidem*, vol. XV, pp. 21-82, qui p.33.

<sup>23</sup> *Ibidem*, p.35.

<sup>24</sup> *Ibidem*, p. 33.

<sup>25</sup> *Ibidem*, p. 34.



Tutta giocata all'interno di un contesto discorsivo filosofico, certamente più propizio di quello direttamente politico ai fini di un aggiramento degli ostacoli della censura, l'argomentazione di Welcker si sostanzia di un dire e di un non-dire. L'autore tematizza infatti la *Verfassung*, ma sottintende la *Constitution* e alla fine, quasi di sfuggita, lascia trapelare l'idea che essa sia tutelata nel modo migliore dalla «libertà repubblicana», ovvero dalla «partecipazione al governo da parte della libera comunità»<sup>26</sup>.

La monarchia come concetto omologo alle *Verfassungen* teocratiche o dispotiche e la repubblica come scenario coerente della *Verfassung* del *Rechtsstaat*, ovvero della *Constitution*?

Può darsi che il Welcker dei mesi immediatamente anteriori al '48 si spinga davvero fino a questo approdo. Ma è più probabile che la sua riflessione resti in realtà dipendente da quella accezione "lieve" — cioè non necessariamente antitetica rispetto alla nozione di monarchia — del concetto di repubblica, che vediamo affiorare dalla *Vorwort* del 1834 ste-

sa a quattro mani con Carl Rotteck, e che si situa del resto in una linea di piena continuità con alcune correnti del pensiero politico europeo di Antico regime<sup>27</sup>.

Se nella voce pubblicata immediatamente prima del '48 è soprattutto l'"individuo razionante" a fungere da palinsesto del discorso intorno alla costituzione, nello scritto con il quale lo *Staatslexicon* si apre, il ruolo di principio-motore della moderna costituzione è svolto dall'opinione pubblica (*öffentliche Meinung*), grandezza storica che del resto non rappresenta che la traduzione dal singolare al plurale del medesimo soggetto. Nell'epoca attuale — così Rotteck e Welcker — l'opinione pubblica, l'esito derivante dalla combinazione delle razionalità individuali, è ogni giorno di più la forza che spicca per la sua

<sup>26</sup> *Ibidem*, p. 35.

<sup>27</sup> Indicazioni importanti su questo tema in F. Benigno, *Specchi della rivoluzione. Conflitto e identità politica nell'Europa moderna*, Roma, Donzelli, 1999 e in A. De Benedictis, *Governare con scienza. Istituzioni e politica nell'Europa moderna*, Bologna, Il Mulino, 2001.

«imponente supremazia»<sup>28</sup>. Il suo obiettivo generale è quello di rendere possibile la crescita di ciò che è ragionevole e umano; di intervenire sulla *Verfassung* e sull'amministrazione (*Verwaltung*) per dare vita a una idea razionale di Stato, ovvero lo Stato di diritto. Ma cos'è il diritto? Non quello vigente in gran parte della Germania, che è frutto di tradizione e di storia (locale), bensì quello che può vantare pretese di perenne universalità<sup>29</sup>.

Contro una lettura alla Savigny della nozione di diritto — e con un implicito aggancio all'universalismo filosofico di matrice franco-illuminista — la visione della costituzione proposta qui dai due autori si colloca evidentemente, *cum grano salis*, nel solco della opzione di campo percorsa da Tom Paine. Ma, come già si accennava, non è altrettanto radicale. Certo, tra opinione pubblica e Rivoluzione francese esiste un nesso stretto, se è vero che il carattere primario di quest'ultima è consistito in questo: «Una battaglia del diritto razionale contro le istituzioni o determinazioni rispetto ad esso conflittuali derivanti dal diritto storico e positivo»<sup>30</sup>. Ma, al tempo stesso, piuttosto che un assalto alla monarchia — istituto comunque capace di venire incontro alle aspirazioni dei cittadini sul piano dell'amministrazione (*Verwaltung*), anche se titubante in relazione a quel trapasso dalla *Verfassung* alla *Constitution* nel quale al meglio si rispecchia il nuovo primato dell'opinione pubblica — essa ha comportato in primo luogo una *damnatio* dell'aristocrazia e del clero; delle fattispecie corporative dell'Antico regime, dunque, più che del governo regio in quanto tale. In tal senso, nel suo percorso iniziale essa non si è discostata da quel campo di gravitazione monarchico nel quale anche i due curatori dell'opera dichiarano di voler restare saldamente radicati. Prima della deriva in direzione dispotica, con-

sumatasi tra il Terrore e la costruzione dello Stato napoleonico, la rivoluzione di Francia è stata insomma una rivoluzione della libertà nella monarchia, della *Constitution* nella *Verfassung*; e in quanto tale essa non solo si situa alle origini del costituzionalismo moderno, ma mostra anche di essere riuscita a irradiare con efficacia il proprio spirito genuino al di là della barriera del 1815. I principi di «libertà legislativa e di diritto razionale» nei quali secondo Rotteck e Welcker consiste l'essenziale patrimonio ideale della rivoluzione hanno trovato infatti il modo di riemergere nella *Charte*<sup>31</sup> accordata da Luigi XVIII ai francesi dopo il crollo di Napoleone. Accanto a quella di matrice assolutistica tuttora in vigore in gran parte della Germania nella forma della *Verfassung* dispotica, si è venuto così consolidando in Europa un «sistema *constitutionell*, vale a dire caratterizzato dalla rappresentanza popolare e dalla limitazione, da essa derivante, del potere del principe»<sup>32</sup>; esso è vigente non solo in Francia, ma anche in qualche Stato tedesco.

Al momento, quello cui secondo i due giuristi ci si trova davanti in Europa è dunque uno stato di pace armata, contraddistinto dalla coesistenza tra vecchie e nuove costituzioni, tra *Verfassungen* e *Constitutionen*; essa si esprime nel quotidiano contrasto tra due partiti, analogo per certi versi a quello che «si produsse un tempo tra i protestanti e i cattolici». Ora la lotta vede contrapporsi i *Constitutionell-gesinnnten* (i "moderni" costituzionali) e gli "assolutisti" (ovvero, i costituzio-

<sup>28</sup> Rotteck-Welcker, *op.cit.*, *Vorwort*, vol.I, p. X: «(.) die öffentliche Meinung, die tagtäglich in imponierender Hoheit erscheinende Macht».

<sup>29</sup> *Ibidem*, p. IX.

<sup>30</sup> *Ibidem*, p. XI.

<sup>31</sup> *Ibidem*, III, p. 402, *Vorwort*, p.16, III, p. 765, IV, pp. 436, 546, V, pp. 751, 775, XIII, p. 437.

<sup>32</sup> *Ibidem*, *Vorwort*, p. XVI.

nali in senso tradizionale); i "liberali" e i "servili", i partitanti della rivoluzione e i sostenitori della reazione. Durante gli anni '20 è parso che questi ultimi dovessero trionfare, dopo il ripristino dell'assolutismo da parte dell'esercito francese in Spagna e dopo il consolidamento del ministero Wellington in Inghilterra, eventi che han sortito l'effetto di ridurre per qualche tempo la costituzione rappresentativa – la *Constitution* – a vuota forma. Ma poi sono sopravvenute le «tre gloriose giornate» del luglio parigino e le speranze si son riaccese in tutta Europa. Ora la lotta è di nuovo dichiarata; da una parte «gli amici del diritto storico, ossia i privilegiati(...) e i (...) difensori del diritto divino dei principi», che si schierano per l'incondizionata repressione di «qualsiasi libertà che si presenti inconciliabile con tale diritto storico e divino»; dall'altra quanti, tra gli «amanti della libertà», sostengono posizioni più estreme: i repubblicani, pronti a rovesciare le stesse teste coronate più sensibili al "moderno" costituzionalismo.

Così, se fino a qualche tempo prima si tendeva soprattutto a discutere su quale fosse la versione più o meno fedele di «costituzione rappresentativa (*Repräsentativverfassung*) all'interno di un contesto monarchico» (nel senso del dilemma tra *Verfassung* e *Constitution*), ora i poli del conflitto si sono fatti più drasticamente antitetici: «tirannia contro libertà, assolutismo contro repubblica, repressione contro caos, "sultanismo" contro demagogia»<sup>33</sup>. La *Verfassung* pare insomma essersi ritratta tutta all'indietro, a ricalcare modelli di impronta schiettamente dispotica, di fronte alla fuoriuscita radicale della *Constitution* dalla cornice monarchica e al suo contestuale approdo a quella repubblicana.

Ma Rotteck e Welcker a una polarizzazione così netta e irrevocabile non guardano con

simpatia, tutt'altro. Per loro, infatti, la formula magica del costituzionalismo nello Stato di diritto consiste nella combinazione tra istituto monarchico e istituzioni partecipative, secondo uno schema analogo a quello evocato nelle prime fasi della Rivoluzione francese da Lafayette: «una monarchia con istituzioni repubblicane, cioè libertarie»<sup>34</sup>; una «*constitutionelle Monarchie*», intesa come migliore soluzione di compromesso tra «*vernünftiges und historisches Recht*», tra diritto razionale e diritto storico<sup>35</sup>.

E, tuttavia, pur restando collocate all'interno di un campo referenziale monarchico, le posizioni dei due curatori del *Lexicon* non costituiscono affatto l'espressione di un generico moderatismo liberale censitario. Esse danno voce, al contrario, a una istanza quasi democratica, che è tutta caratteristica di una parte del costituzionalismo tedesco del *Vormärz*, anche nelle sue correnti monarchiche. Ci si sbaglierebbe, insomma, se si pensasse di identificare nel moderatismo dei due giuristi della Germania meridionale una versione tedesca del *juste milieu* francese, nei confronti del quale il giudizio di Rotteck e Welcker è anzi senz'altro caustico e tagliente. «Non vogliamo quel *juste milieu* che, nel momento in cui proclama il principio della sovranità popolare, esclude tuttavia la stragrande maggioranza della nazione da qualsiasi partecipazione ai diritti politici, e concede ad appena la centesima parte della popolazione il diritto elettorale attivo e ad appena la millesima parte quello passivo»<sup>36</sup>.

Monarchica, ma democratica, tanto da accordare volentieri spazio di operatività a

<sup>33</sup> *Ibidem*, pp. XVIII-XX.

<sup>34</sup> «Eine Monarchie mit republikanischen, d.h. freiheitlichen Institutionen», *ibidem*, p. XXII.

<sup>35</sup> *Ibidem*, p. XXIV.

<sup>36</sup> *Ibidem*, p. XXX.

istituzioni pseudorepubblicane, ovvero «libertarie», all'interno di una forma, quale quella della monarchia, a pieno titolo inscritta nel segno del diritto storico: questa è la «costituzione costituzionale» (*constitutionelle Verfassung*, quando non *Constitution tout court*), evocata più che chiamata esplicitamente per nome, facendo riferimento alla *Charte* e ai suoi corollari, che la "Bibbia" del liberalismo tedesco della Restaurazione addita ad obiettivo perseguibile per una opinione pubblica non più irreggimentabile nell'ambito della *Verfassung* pura e semplice; quella che appartiene in gran parte al passato, alle epoche, cioè, teocratiche e dispotiche.

È una costituzione — va da sé — che, pur differenziandosi da questi, come abbiamo visto, sotto il profilo del tasso di democraticità, guarda esplicitamente ai modelli dell'Occidente in relazione specialmente a un punto nevralgico: la centralità dell'opinione pubblica (cioè, della società civile) e del potere legislativo, che da questa naturalmente deriva in virtù dei meccanismi elettorali, rispetto al ruolo del governo, dell'esecutivo, soprattutto della figura monarchica; rispetto, cioè, a quella costellazione di elementi nella quale — negli stessi anni in cui compaiono, uno dopo l'altro, i volumi del *Lexicon* — altri esponenti di primo rilievo della pubblicistica politico-giuridica tedesca riconoscono il tratto saliente di una specificità (e superiorità) del costituzionalismo germanico alla quale continuano a restare caparbiamente affezionati. Su questo, qualche rapsodica indicazione, prima di giungere alle conclusioni.

1835: F.Chr. Dahlmann pubblica un saggio, *Die Politik*, destinato a svolgere un ruolo di grande rilievo tanto nella formazione dell'opinione pubblica prequarantottesca, quanto direttamente in occasione della rivoluzione del 1848, quando esso verrà addirittura

utilizzato come fonte pratica per la legislazione nei dibattiti parlamentari<sup>37</sup>. Anche Dahlmann, come Welcker e Rotteck, riconosce il nuovo ruolo dell'opinione pubblica — il *gebildete Mittelstand* — e auspica la realizzazione di una *konstitutionelle Verfassung*; ma per lui essa consiste in qualcosa di diverso da quello che in questa espressione hanno inteso i due curatori del *Lexicon*. Mentre assegna, in tutta evidenza, valore al sostantivo assai più che all'aggettivo, Dahlmann sembra preoccuparsi di disinnescare il concetto dalle sue potenzialità eversive, riconducendo a pieno l'epifania *constitutionell* all'interno delle categorie della *Verfassung*. Nell'opera si cercheranno invano eventuali riferimenti ai modelli costituzionali tardo-settecenteschi (quello americano, quello francese), sui quali poggia il moderno costituzionalismo liberale ottocentesco. La *konstitutionelle Verfassung* che l'autore ha in mente è invece quella inglese, non solo meno radicale, ma anche confortata da un'esistenza già più che secolare e dunque legittimata dalla storia. Ed accade che questo autore, pur prendendo esplicitamente le distanze dal coevo pensiero politico reazionario (Bonald, Maistre, Adam Müller, Fr. Schlegel, Haller), sulla base di questo dato riesca a proporre un'alchimia a dir poco sorprendente. La costituzione «costituzionale»? Se si guarda all'Inghilterra essa si rivela come null'altro che un naturale sviluppo della *altgermanische Volksfreiheit*, dell'antica libertà tedesca. L'una e l'altra appartengono al medesimo *Volksgeist*<sup>38</sup>, allo stesso diritto storico, alla stessa miscela intrisa di densi toni cetuali; sono dunque entrambe estranee tanto all'ambito di irradiazione del così detto diritto di natura, quanto al contrattualismo

<sup>37</sup> Così M. Riedel, nella sua introduzione a F.Chr. Dahlmann, *Die Politik* (1835), Frankfurt, Suhrkamp, 1968.

<sup>38</sup> *Ibidem*, p. 16.









# John Adams prima della rivoluzione: le istituzioni del passato per i diritti delle colonie

FEDERICO MIONI

## 1. *Il ruolo delle istituzioni nell'America coloniale*

Il caso della rivoluzione americana si pone come un percorso diverso da molte altre esperienze rivoluzionarie. Per questo, forse, si è enfatizzata la particolarità, la atipicità della rivoluzione americana, scivolando spesso lungo il crinale della storiografia "eccezionalista". Pur prendendo le distanze dai registri consunti di questo filone interpretativo, resta un dato importante: quella americana è una rivoluzione fatta in nome non di un futuro ma di un consolidato passato, e in essa i coloni si collocano, per quasi un quindicennio e fino a meno di un anno dalla rottura (con la Dichiarazione d'indipendenza), su un versante "conservatore", nel senso che essi fanno appello ad istituzioni del passato, e sono mossi dall'idea che ci si stia semplicemente riappropriando di diritti consolidati da almeno un secolo e mezzo.

Questi rivoluzionari conservatori, però, non sono "restauratori", ma immersi, più o meno consapevolmente, in una dinamica che non si esaurisce nel passato, e che anzi

utilizza le istituzioni del passato per costruire un assetto diverso. Individuare il momento esatto in cui alla retrospezione si sostituisce la proiezione in una diversa concezione del patto politico e delle istituzioni non è facile. Possiamo però sostenere che, da un certo momento in poi, alla ri-affermazione dei diritti "storici" (spettanti cioè in quanto sudditi inglesi) si affianca l'affermazione dei diritti "naturali" (in quanto uomini), e alle istituzioni del periodo coloniale si sostituiscono quelle del periodo rivoluzionario. Ciò non avviene con un'improvvisa soluzione di continuità, ma, al contrario, va ricordato come la "scoperta" dei diritti naturali sia debitrice (forse più che alla lettura di Grozio, Locke e Rousseau) alla riscoperta delle «English liberties», e come le nuove istituzioni americane nascano a partire da un passato: se si considerano le istituzioni degli Stati negli anni rivoluzionari e perfino la costituzione del 1787, si vede come, ad esempio, le rivendicazioni a livello di rappresentanza poste nelle *General Assemblies* o nelle *Houses of Burgesses* coloniali si rifletta-

no nelle *Houses of Representatives* dell'epoca postrivoluzionaria (in alcune colonie, era già questo il nome della Camera bassa); o si possono cogliere, nel dibattito sulle Camere alte degli Stati e poi nel confronto sul personale politico che poteva accedere al Senato federale, gli echi ravvicinati del dibattito sul ruolo del *Council* del governatore e sulle insidie provenienti dai «*mandamus councillors*», i membri di questi consigli che avevano qualche funzione esecutiva a fianco del governatore, ma con un'indipendenza quasi nulla<sup>1</sup>.

In questi casi, come nella disputa sull'indipendenza dei giudici o nel confronto sui poteri dell'esecutivo monocratico, le lezioni istituzionali del passato costituiscono materiali vivi. In tale scenario, crediamo che il percorso di John Adams rappresenti il punto d'osservazione privilegiato, cioè il punto di congiunzione più lucido fra quelle lezioni del passato e il versante innovativo del costituzionalismo americano. Adams è il principale teorico delle due vere innovazioni che nascono nella nazione americana, vale a dire l'idea di costituzione scritta e quella di convenzione costituzionale, cioè di un potere costituente, e darà un contributo fra i maggiori anche alla teoria del federalismo; egli però è anche uno dei maggiori conoscitori di *common law*, ed è il giurista che più di ogni altro riesce a utilizzare nella disputa con la madrepatria precedenti storici e giudiziari, statuti del Parlamento inglese, carte coloniali e concessioni, sentenze delle *courts* e diritto internazionale, istituti feudali e tradizioni sassoni, diritto canonico e decreti regi, opere dei filosofi e testi della religiosità puritana. Adams ricorre a questi materiali per sostenere le ragioni dei coloni, e ciò sarà qui esaminato limitandosi agli anni prerivoluzionari.

Inoltre Adams costituisce, assieme a Tho-

mas Jefferson, l'uomo più colto di tutta la classe politica americana, ma a differenza del virginiano ha un atteggiamento attento alle particolarità storiche e istituzionali più che al razionalismo filosofico e al giusnaturalismo. D'altro canto, le immagini di Jefferson come esponente degli universalismi astratti, e di Adams come un conservatore legalista, sono collocate già da qualche decennio fra gli stereotipi. La stessa etichetta del "gradualismo" è riduttiva nel caso di Adams, perché la riflessione del bostoniano è molto ricca nella messa a confronto di illuminismo e scetticismo, ragione e debolezze umane, teorie e concreti istituti giuridici. Possiamo comunque dire che egli ha una profonda considerazione per il passato, inteso come patrimonio di lezioni sulla natura umana e sulle prove di vulnerabile socialità da essa fornite. Tali lezioni si riflettono nell'antropologia filosofica di Adams, ma anche nella sua scienza delle costituzioni.

Già nei testi degli anni prerivoluzionari si nota questo richiamo fra strutture istituzionali e componenti politico-antropologiche, in una dinamica che, nelle opere successive, si muoverà in modo ancor più esplicito in una duplice direzione: le istituzioni risentono fortemente delle rifrazioni di quelle componenti, ma hanno anche, se ben progettate, una capacità di disciplinamento di esse efficace. Da qui i temi del bicameralismo, del legislativo tripartito,


<sup>1</sup> Per il dibattito su «the Senatorial part of the society» v. ad esempio G. S. Wood, *The Creation of the American Republic, 1776-1787*, New York - London, Norton, 1972 (1969), pp. 206-214 (per il periodo qui preso in esame, v. in particolare pp. 210-212). Per un inquadramento istituzionale dei tre casi più interessanti (Massachusetts, Pennsylvania, Virginia), dalla fase coloniale a quella rivoluzionaria, v. J. R. Pole, *Political Representation in England and the Origins of the American Republic*, Berkeley - Los Angeles, University of California Press, 1971 (1966); sul Massachusetts coloniale v. pp. 33-75; su quello dell'epoca della rivoluzione e della fase federale pp. 169-249.

della indipendenza del potere giudiziario (fino al *judicial review* riconosciuto alla Corte Suprema), e altri ancora, sui quali, così come sull'elaborazione di Adams dalla rivoluzione in poi, ci sia consentito un rinvio<sup>2</sup>.

La riflessione di Adams fra il 1765 e la primavera del 1775 si situa in un contesto che presenta alcuni caratteri non riscontrabili nel Vecchio Continente: una ridotta presenza istituzionale, un livello considerevole di libertà religiosa e di pensiero, l'assenza di "ipoteche" europee come quelle terriere, feudali, nobiliari, spazi enormi a disposizione, una libertà economica cui non facevano riscontro forti squilibri sociali. Il mancato sviluppo, in America, di una forte presenza delle istituzioni aveva effetti a livello sia di apparato repressivo, estremamente ridotto, sia dell'assenza di significativi eserciti stanziati, utilizzati solo contro indiani e francesi: questo spiega perché Adams e altri leaders contestassero il *Quartering Act* del marzo 1765, non solo per il potere accordato ai soldati di requisire viveri e alloggi, ma per la semplice facoltà di accampare un esercito a Boston.

In secondo luogo, le sedi della decisione politica prevaricavano raramente su quello che oggi è definito il consenso sociale, e la dinamica rappresentativa era molto più avanzata che nel Vecchio mondo. Pur non volendo accreditare un quadro mitizzato dell'America, si può affermare che nella società coloniale, in cui si muove Adams, i conflitti vengono espressi più che repressi, e quindi le istituzioni diventano un elemento non di compressione ma di modernizzazione del sistema sociale, nel senso più ampio del termine.

Se i tratti ora delineati si riferiscono alle istituzioni come sedi decisionali o rappresentative, va detto che c'è un altro livello di istituzioni, che affonda le radici nella sedimen-



John Adams

tazione della costituzione britannica. I coloni cioè riescono ad ottenere istituzioni abbastanza rispettose dell'autonomia della società perché possono far leva su altre istituzioni, quelle che hanno fatto nascere e tutelano le «English liberties» e i diritti degli inglesi<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Cfr. la *Nota bibliografica* e, per le varie edizioni delle opere di Adams, la *Nota ai testi* in J. Adams, *Rivoluzioni e costituzioni*, a cura e con introduzione di F. Mioni, Napoli, A. Guida, 1997, pp. 187-189 e 185-186. In questo saggio citeremo dalla edizione più rigorosa, i *Papers of John Adams*, R. J. Taylor et als. (eds.), Cambridge (Mass.), The Belknap Press of Harvard University Press, 1977 ss.

<sup>3</sup> La ricerca in più volumi di J. P. Reid, *Constitutional History of the American Revolution*, Madison, Wisconsin University Press, 1986 ss., illustra molto bene sia le radici inglesi delle libertà rivendicate, sia gli elementi di superamento di quell'eredità. Per una raccolta di tutti i documenti principali degli anni della rivoluzione e di quelli precedenti, sempre col riferimento di fondo all'idea di diritti inglesi e poi americani, si veda il vol. I della rassegna *The Roots of the Bill of Rights*, B. Schwartz ed., New York, Chelsea House, 1980 (1971), 5 voll.

Queste istituzioni sono state messe in luce dall'interpretazione costituzionale della rivoluzione americana, che giustamente attribuisce il posto più importante a John Adams. Studiosi come Charles Howard Mc Ilwain, su un versante di storia del diritto, o come Randolph Adams, fra storia del pensiero politico e scienza politica, e nel nostro paese Nicola Matteucci e Giuseppe Buttà<sup>4</sup>, hanno riletto la parabola rivoluzionaria americana nell'ottica di una complessiva continuità fra la società coloniale e quella dei primi anni dopo l'indipendenza: in tale continuità giuridico-istituzionale, emerge la differenza di scenario con l'evento rivoluzionario francese<sup>5</sup>. Gli studiosi qui richiamati individuano alcuni istituti antecedenti la rivoluzione americana, e in questi vanno ravvisate quelle istituzioni cui ora accennavamo:

- i diritti acquisiti dagli inglesi col *common law* e coi vari documenti strappati al re, fino al *Bill of Rights* del 1689 (risalendo alle «Saxon liberties»);

- una «legge fondamentale» valida anche prima e al di là della tradizione britannica: l'idea cioè di una «legge superiore» posta come limite per il governo, un'idea già espressa in Cicerone e San Tommaso, nei grandi legisti Bracton e Fortescue, e nella teoria seicentesca di Coke sulla prevalenza della «higher law» sul diritto statutario, cioè sulle leggi del Parlamento<sup>6</sup>;

- la distinzione fra *iurisdictio* e *gubernaculum*, nel senso dell'indipendenza del potere giudiziario da quello politico, affermato fra gli altri già da Bracton;

- il governo misto come teorizzato fin da Polibio e come realizzato in Inghilterra (col «King in Parliament») e nelle colonie (con la combinazione governatore-*council*-Camera rappresentativa), fino a fare del governo

misto il complemento alla teoria di Montesquieu della separazione dei poteri.

Adams costruì i due strumenti per l'approdo di questi temi all'età moderna avanzata: l'idea di una costituzione scritta e l'idea delle convenzioni costituenti. Qui preme rilevare come i vari filoni argomentativi e gli autori richiamati siano stati unificati dagli storici di cui dicevamo nella grande tradizione del costituzionalismo, intesa come tradizione di esperienze storiche ma anche come dottrina delle tecniche per il controllo del potere. Naturalmente, non si devono far coincidere costituzionalismo e interpretazione costituzionale della rivoluzione americana, ma è necessario aver presente che la seconda nasce in quel solco. Inoltre, se è vero che l'Adams degli *Thoughts on Government* (1776) e delle opere successive rappresenta il ponte teorico verso il costituzionalismo

<sup>4</sup> C. H. Mc Ilwain, *The American Revolution: a Constitutional Interpretation*, New York, Macmillan, 1923 (tr. it. *La rivoluzione americana. Una interpretazione costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 1964); R. G. Adams, *Political Ideas of the American Revolution: Contributions to the Problem of Imperial Organization, 1765 to 1775*, Durham (N. C.), Trinity College Press, 1922; N. Matteucci, *La rivoluzione americana, una rivoluzione costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 1987; Id., *Dal costituzionalismo al liberalismo*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, diretta da L. Firpo, Torino, Utet, 1975, vol. IV, *L'età moderna*, tomo II, pp. 13-176; G. Buttà, *John Adams e gli inizi del costituzionalismo americano*, Milano, Giuffrè, 1988; Id., *Sovranità, diritto di voto e rappresentanza in Massachusetts e South Carolina, 1776-1860*, Milano, Giuffrè, 1988.

<sup>5</sup> Una raccolta molto ampia di studi su questi temi è costituita dal volume, diretto da R. Martucci, *Constitution & Révolution aux États-Unis d'Amérique et en Europe (1776-1815)*, Macerata, Laboratorio di storia costituzionale, 1995. Il pensiero del nostro autore sulle rivoluzioni in Francia e in America è approfondito in E. Handler, *America and Europe in the Political Thought of John Adams*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1964.

<sup>6</sup> Cfr. in particolare il saggio di E. S. Corwin, *The «Higher Law» Background of American Constitutional Law*, Cambridge (Mass.), *The Harvard Law Review*, vol. XLII, 1928-1929 (tr. it. *L'idea di «legge superiore» e il diritto costituzionale americano*, Vicenza, Neri Pozza, s. d.).

contemporaneo (assieme a Madison, Hamilton, e Marshall), l'Adams del decennio prerivoluzionario è l'esponente dall'elaborazione più matura e articolata del costituzionalismo americano di quel periodo, soprattutto nelle *Novanglus Letters*.

Vedremo più oltre quale sia il limite di una lettura che circoscriva l'elaborazione dell'Adams prerivoluzionario all'interno del costituzionalismo, una lettura che pure è fondata e feconda. Qui vorremmo passare a qualche spunto riguardante alcuni testi, non per riassumere tutti i rivoli delle prove storiche e giuridiche che il nostro autore adduce nelle *Novanglus Letters*, ma per formulare qualche rilievo in ordine a un'ipotesi. Vi è un perimetro di principi consolidati, nella prassi di governo inglese e nella letteratura politico-istituzionale dei due decenni prerivoluzionari, che appartengono alla tradizione *whig*. Nostro intento è capire come vi sia, in un esponente *whig* delle colonie quale Adams si definisce, un rovesciamento di quelle teorie almeno a tre importanti livelli, e in parallelo un oltrepassamento di altri cardini teorici di quella tradizione. Questo ci aiuterà a contestualizzare certi scritti, e a capire il paradosso di cui si diceva in apertura, quello di rivoluzionari "conservatori" e all'apparenza anti-moderni, per certi versi perfino "feudali".

## 2. Adams contro il primato del Parlamento: «dominions» del re versus «realm of England»

Il primo rovesciamento si pone a livello dell'equilibrio fra i poteri degli organi supremi previsti dalla costituzione inglese. Il percorso, iniziato in qualche modo già con la *Magna Charta*, con cui la nobiltà e poi la bor-

ghesia inglesi avevano strappato al re aree sempre maggiori di garanzie nei diritti, aveva avuto come finalizzazione una crescente autonomia del Parlamento dal re. Il Parlamento era il simbolo di questa conquista della tradizione *whig*, era la sede delle libertà inglesi. William Blackstone l'aveva posto al vertice del sistema britannico, dal momento che l'espressione massima della sovranità era nella legislazione, e dunque nell'organo titolare di questa funzione. D'altro canto, se è vero che la funzione legislativa era esercitata soprattutto dai Comuni, ciò richiedeva l'approvazione di Lords e re, e il potere d'iniziativa legislativa non era appannaggio esclusivo dei Comuni; inoltre, il corpo del regno era formato dai tre «estates», ma a capo di esso restava il re. La teoria di Blackstone, cioè quella *whig* classica, non può quindi essere definita una teoria repubblicana (nel senso settecentesco inglese del termine); era comunque uno strumento per affermare i diritti del popolo contro l'uso arbitrario del potere.

I coloni *whig*, sempre a partire dalla *Magna Charta*, contestano non solo la politica di quel Parlamento, ma il principio per cui il Parlamento può legiferare su tutti gli altri territori britannici. Essi si appellano al re, e si richiamano al *common law* e alla «higher law» che emerge dalla costituzione britannica: sono queste per loro le vie giuridiche per veder riconosciuti i diritti, e non certo gli «statutes» del Parlamento di Westminster. Quando Adams scrive la *Dissertation on the Canon and the Feudal Law*<sup>7</sup> si è già oltre la critica ai «writs of assistance» fatta da James Otis nel 1761, secondo il quale questi manda-

<sup>7</sup> Per una ricostruzione del clima intellettuale e politico in cui nasce la *Dissertation* rinviamo a L. Valtz Mannucci, *Le radici ideologiche degli Stati Uniti*, Lecce, Milella, 1981, pp. 153-186.

ti di perquisizione erano iniqui nel merito<sup>8</sup>; Adams contesta il diritto stesso del Parlamento a legiferare per le colonie, e ciò sulla base di diverse motivazioni, fra cui la teoria del «no taxation without representation», alla quale egli darà in quello stesso anno un contributo formale con le *Instructions to the Representative of Braintree*. Dieci anni dopo, Adams attacca nel modo più radicale quel diritto reclamato da Westminster, negando che abbia un fondamento nel diritto naturale o delle nazioni, o nel *common law*, e nemmeno nello *statute law*, perché «no statute was made before the settlement of the colonies for this purpose», e soprattutto perché «the Declaratory Act made in 1766, was made without our consent, by a Parliament which had no authority beyond the four seas»<sup>9</sup>.

Per questo, le colonie rigetteranno anche la Proposta di conciliazione di Lord North, che prevedeva l'impegno del Parlamento a non tassarle più se queste avessero provveduto a tutti i fondi necessari per l'amministrazione coloniale; il governo inglese infatti non rinunciava al diritto di imporre le tasse, e si rifiutava di concedere una legittimazione al Congresso Continentale. Le due sole concessioni che le colonie sono disposte a fare al Parlamento riguardano la giurisdizione sovrana sul cosiddetto mare aperto, in quanto le carte coloniali non prevedono alcun diritto in proposito<sup>10</sup>, e le «external taxes», quelle tasse cioè che attengono al funzionamento generale dell'Impero. Adams riconosce anche che non ci può essere all'interno di uno Stato una duplicità di organi legislativi sovrani, ma ritorce questa tesi (sostenuta sia dal governo *tory* che da vari esponenti *whig*) contro gli stessi inglesi:

I agree, that 'two supreme and independent authorities cannot exist in the same state', any more than two supream [sic] beings in one

universe. And therefore I contend, that our provincial legislatures are the only supream [sic] authorities in our colonies<sup>11</sup>.

Infine, si può arrivare come ultima mediazione a concordare alcuni provvedimenti con le colonie, ma il pensatore di Boston ricorda puntigliosamente che ciò avviene non per un principio di *common law*, ma soltanto se si acquisisce il consenso delle colonie<sup>12</sup>.

La base di questa strategia argomentativa è individuabile nel secondo rovesciamento, che avviene a livello di definizione costituzionale delle entità territoriali dell'Impero britannico. Le colonie non sono parte del «realm of England», e nemmeno di quello di Gran Bretagna; sono semplicemente «dominions» del re, unite a questo da un rapporto di fedeltà personale e non «political» nel senso del «King in Parliament»; quindi non sono neppure un dominion della Corona<sup>13</sup>.

<sup>8</sup> In questo discorso, Otis non negava in via di principio il diritto del Parlamento a legiferare per le colonie. Affermava però che un provvedimento del Parlamento in contrasto con la costituzione inglese era nullo, e che i tribunali dovevano disapplicarlo, in quanto i principi del *common law* potevano prevalere su una legge del Parlamento.

<sup>9</sup> *Novanglus*, III, in *Papers of John Adams*, cit., vol. II, pp. 250-251.

<sup>10</sup> *Novanglus*, VII, p. 313.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> *Novanglus*, III, p. 246.

<sup>13</sup> A volte si ricorreva a un'ulteriore distinzione, quella fra *dominions* del re (come la Scozia) e *dominions* della Corona (come l'Irlanda): questa seconda categoria aveva conseguenze analoghe a quelle derivanti dall'appartenenza al «realm of England», perché l'idea di Corona rimandava già a una configurazione istituzionale del re, con un legame quindi col Parlamento e le sue leggi. E infatti, mentre le colonie erano considerate dagli inglesi *dominions* della Corona, gli americani rifiutavano questa collocazione, ribadendo di appartenere a un *dominion* personale del re. Alcuni di loro avrebbero contestato la consistenza stessa dell'idea di Corona, sostenendo che questo era un concetto già ricompreso o in quello di dinastia (sul piano familiare-personale) o nell'idea di «King in Parliament» (sul piano istituzionale).

I coloni, cioè, prima si disimpegnano dall'autorità del Parlamento in nome della fedeltà al re, e poi si sottraggono alla versione inglese del governo misto, quella formula che riassumeva l'equilibrio fra Corona, Lords e Comuni. Adams distingue la «capacity» del re in quanto rappresentante di una dinastia cui si è giurata fedeltà dalla «political capacity» di esso in quanto incardinato nella costituzione britannica, e precisa che anche la capacità politica del re non prevede necessariamente il collegamento con i Lords e i Comuni<sup>14</sup>. Inoltre Adams si appella al «Calvin's Case», riguardo al quale sir Edward Coke e in seguito altre giurie inglesi avevano ribadito l'obbligo dei sudditi solo alla fedeltà personale al re<sup>15</sup>.

Con queste premesse sulle due capacità del re, e sulla natura delle colonie come semplici *dominions*, Adams può smontare tutti i paralleli con entità territoriali proposti dai *tory*:

- non si può invocare come entità «imperiale» la Gran Bretagna, perché quando questo regno fu costituito, con l'Atto di Unione fra Inghilterra e Scozia del 1707, le colonie esistevano già da settanta o ottant'anni, e perché «there is not one word about America in that act»<sup>16</sup>;

- non si può invocare come parallelo il Galles, perché il potere del Parlamento di Westminster di legiferare su questo principato risulta da un atto espresso del Parlamento, mentre un atto analogo non si è mai registrato per l'America;

- l'Irlanda, nonostante gli sforzi del Parlamento per sottometterla in ogni materia, si configura come regno a sé<sup>17</sup>; e se si volesse insistere nel parallelo fra questa e le colonie, allora si dovrebbe dire che anche il Massachusetts o la Pennsylvania sono regni, tutti facenti capo al re;

- le Isole Normanne, secondo l'avversario di Novanglus, *Massachusettensis*, non



*Un patriota americano scalpella lo stemma inglese*

sono parte del regno d'Inghilterra e non sono rappresentate a Westminster, eppure soggiacciono ugualmente all'autorità di questo. Adams ribatte che ciò è accaduto sia perché lì il re è assoluto e può legiferare a piacere per quelle isole, sia perché vi è stato un atto di usurpazione. Ciò quindi non si applica alle

<sup>14</sup> *Novanglus*, VIII, p. 345.

<sup>15</sup> Il *Calvin's Case* è un famoso processo del 1608, in cui era in discussione la possibilità per un suddito scozzese di godere in Inghilterra dei diritti di un inglese: prevalse la soluzione positiva motivata con un richiamo alla concezione feudale, secondo cui il rapporto era personale col re e tale restava in qualunque posto il suddito si trovasse.

<sup>16</sup> *Novanglus*, VIII, p. 329 (cfr. anche la VII lettera, a p. 309, in riferimento alla fondazione delle colonie durante i regni dei quattro sovrani Stuart del XVII secolo, e all'Atto di Unione con la Scozia, che è successivo a quella fondazione).

<sup>17</sup> Dell'Irlanda si parla in varie lettere del *Novanglus*; fra queste segnaliamo la X (pp. 355-363).

colonie, perché le carte coloniali escludono quel potere assoluto, mentre l'ipotesi di un'usurpazione non può valere come precedente, e va anzi sanata<sup>18</sup>.

La conclusione è la non attivabilità dei casi delle varie entità dell'Impero in sede di creazione di analogie giuridiche con le colonie. Queste non sono un paese annesso, o un territorio incorporato con una pronuncia giuridica o sottomesso, e non sono neanche un paese conquistato dal re o pervenuto a lui per discendenza ereditaria: sono un paese scoperto e conquistato solo dal sangue e dalle fatiche dei coloni, e spesso acquistato dai selvaggi nativi. Questa interpretazione conduce Adams a negare anche la natura di paese concesso dal re con un atto di grazia, e lo spinge a una conclusione molto radicale: l'America non ha altra base giuridica o politica che non sia quella rinvenibile nel diritto di natura, nei contratti coi coloni esplicitati nelle carte regie, e nei contratti che questi definirono implicitamente riguardo all'incarico dei governatori e alle clausole di occupazione dei luoghi da colonizzare<sup>19</sup>.

Vedremo più avanti l'ispirazione giusnaturalista e contrattualista, e le conseguenze di uno strappo così netto. Qui vorremmo accennare alla modalità con cui secondo Adams si pone il rapporto complessivo fra tutte le entità territoriali indicate. I coloni non contestano l'idea in sé di British Empire, ma ne sottolineano il carattere confederale e fondato su legami plurimi di fedeltà personale al re: questi è a capo di più regni, da quello d'Inghilterra a quello che Adams chiama provvocatorialmente il regno del Rhode Island, connotati (almeno nel caso delle colonie) da un'autonomia legislativa<sup>20</sup>. Nel *Novanglus* Adams arriva a contestare la stessa idea di impero, prima nel senso della non ascrivibilità al *common law* di questo termine o di

quello di Corona imperiale di Gran Bretagna<sup>21</sup>, poi con l'equiparazione di impero e dispotismo, cosa che non può essere nel caso della costituzione inglese. Infatti,

We are not a part of the British Empire. Because the British government is not an empire. The governments of France, Spain, and c. are not empires, but monarchies, supposed to be governed by fixed fundamental laws, tho' not really. The British government is still less intitled to the style of an empire: it is a limited monarchy<sup>22</sup>.

Anzi, dal momento che la vera definizione di repubblica (una teoria, questa, tipica di tutto il successivo pensiero di Adams) è basata non tanto sulla non ereditarietà delle cariche ma sul fatto di essere «a government of laws, and not of men», il pensatore bostoniano afferma che «the British constitution is nothing more nor less than a republic, in which the king is first magistrate»<sup>23</sup>. Un impero, al contrario, è un sistema che va al di là della stessa monarchia assoluta, perché in esso la volontà del re non deve osservare neppure quel minimo di registrazione formale in parlamento, che si verifica nelle monarchie assolute<sup>24</sup>.

<sup>18</sup> *Novanglus*, XII, p. 373.

<sup>19</sup> *Ibidem*, pp. 373-374.

<sup>20</sup> Cfr. anche J. G. A. Pocock, *La ricostruzione di un impero. Sovranità britannica e federalismo americano*, Manduria, Lacaita, 1996.

<sup>21</sup> *Novanglus*, III, p. 251.

<sup>22</sup> *Novanglus*, VII, p. 314.

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> Adams scrive che vi è un altro senso del termine impero, come «synonymous with government, rule or dominion»: in quest'accezione impero va dalla repubblica di Ginevra ai dispotismi, e si può dire che le colonie rientrano nella sfera di sovranità del re di Gran Bretagna (*ibidem*, p. 315).

### 3. Diritto feudale, diritto canonico, e istituti sassoni

Nel passo del *Novanglus* ora citato, va notata la definizione dei monarchi come semplici procuratori o primi magistrati agenti nell'interesse del popolo. Una posizione presente già nella *Dissertation*, ed espressa anche da Jefferson in *A Summary View*<sup>25</sup>. È una teoria *whig*, o forse meglio, per la sua radicalità, *real whig*. Di certo però non è una teoria riconducibile alle istituzioni feudali, così come percepite da Adams. Il diritto feudale era per lui sinonimo di oscurantismo, e costituiva, assieme al diritto canonico, il duplice strumento della tirannide che si voleva imporre in America, attraverso i governatori e la Chiesa episcopaliana<sup>26</sup>. D'altro canto, la fedeltà personale al re sostenuta contro le pretese del Parlamento era una fedeltà tipicamente feudale, la fedeltà al proprio signore a prescindere dalla mediazione di un organo assembleare. Questa incoerenza si spiega nell'ambito del terzo rovesciamento operato da Adams, che avviene su un piano ideologico più generale: al Parlamento inglese, in cui si teorizzava un'accezione più "moderna" della rappresentanza (quella «virtual representation» che nascondeva un'ingiustizia verso le colonie e le maggiori città inglesi), gli americani contrapponevano il mito del "passato" inglese, nel senso di entità anteriori all'età moderna. In realtà Adams, nonostante alcune contraddizioni nell'uso del termine «feudal», intendeva riferirsi a un passato ancor più remoto, a quell'età delle «Saxon liberties» cui gli inglesi non meno degli americani facevano risalire le radici delle «English liberties» e in parte del *common law*: una ricostruzione storica mostra la notevole componente di mito non sorretto da riscontri, ma resta il fat-

to del richiamo a quell'embrionale sistema rappresentativo che le tribù sassoni avevano (col *witenagemot* annuale e un sistema di votazione), e alle libertà e ai diritti a un processo equo che i re sassoni accordavano ai propri sudditi<sup>27</sup>. Questi istituti erano stati travolti dal «Norman Yoke», che incarnava la versione deteriorata del feudalesimo inglese; un giogo normanno anch'esso riattualizzato, collegando questo i coloni al nuovo giogo che il Parlamento voleva imporre loro.

Questa terza modalità di rovesciamento fu sul piano politico non meno efficace degli altri argomenti utilizzati da Adams: del resto, il mito sassone e il mito negativo del giogo normanno erano molto diffusi nella letteratura sia religiosa che politico-giuridica di quegli anni. Esaminato a freddo, però, l'appello mitico-ideologico al passato è l'argomento meno convincente, traendo alimento da un immaginario collettivo non sempre definito, e conducendo Adams anche a quelle incoerenze sul passato feudale di cui si diceva. Più convincente è l'Adams degli strumenti giuridici, e infatti su questo terreno egli recupera la limpidezza e la coerenza dell'analisi. Basti pensare al fatto che, dopo aver rivendicato la natura per così dire feudale (cioè personale) della fedeltà al re, egli precisa che il diritto dei

<sup>25</sup> *A Summary View of the Rights of British America*, in *The Papers of Thomas Jefferson*, J. P. Boyd et al. eds., Princeton, Princeton University Press, 1950 ss., vol. I, pp. 121-137.

<sup>26</sup> *A Dissertation on the Canon and the Feudal Law*, in *Papers of John Adams*, vol. I, pp. 103-128 (cfr. soprattutto pp. 112-113); d'ora in poi citata come *Dissertation*.

<sup>27</sup> Ampi richiami alle istituzioni sassoni, ad esempio, in *An Inquiry into the Rights of the British Colonies* di Richard Bland (Williamsburg, 1766), e in *The Genuine Principles of the Ancient Saxons, or the English Constitution* (Philadelphia, 1776), firmato da un anonimo «Demophilus» dietro il quale forse vi era George Bryan: v. questi due pamphlets in *American Political Writing during the Founding Era, 1760-1805*, C. S. Hyneman - D. S. Lutz eds., Indianapolis, Liberty Press, 1983, pp. 67-87 e 340-363.

primi coloni all'acquisto delle terre non era feudale ma allodiale. Rifacendosi al senso sassone del termine (*all* = intera e *ead* = proprietà), egli rivendicava la proprietà piena delle terre, senza far discendere questa da una concessione regia-feudale<sup>28</sup>.

In ogni caso, tornando al rovesciamento a più livelli di posizioni o pratiche istituzionali, tipiche di buona parte della tradizione *whig*, che Adams compie, possiamo dire come tutto ciò dimostri l'irriducibilità di questo pensatore sia alla categoria del rivoluzionario classico, sia a quella del conservatore. Da queste varie strategie argomentative emerge il rovesciamento che le unifica tutte, quello che attiene alla prospettiva strategica di Adams: fare delle istituzioni del passato le basi per una nazione nuova. Egli però non si muove solo all'interno della tradizione *whig*, o sulla base delle lezioni del costituzionalismo classico, ma va oltre quel perimetro. Adams aveva assunto la tradizione *whig*, ad esempio, nell'affermare che «not religion alone, as is commonly supposed, but it was a love of universal liberty» a progettare e colonizzare l'America<sup>29</sup>; o nella disputa contro le *Courts of Admiralty*, cioè quegli organi giudicanti senza giuria, con un giudice unico dell'Ammiragliato a decidere di cause o condanne in materia civile; o, ancora, nella battaglia per l'indipendenza dei giudici ordinari, il cui sistema di retribuzione venne sottratto alle Camere coloniali e avvocato dal Parlamento inglese, un argomento su cui Adams scrisse sette ampi saggi sulla «Boston Gazette»<sup>30</sup>. Questi ultimi provvedimenti, peraltro, erano stati approvati anche da esponenti *whig*, e ciò conferma il fatto che in America non era stata recepita un'accezione di *whig* e *tory* coincidente con l'inquadramento parlamentare in uno di quei partiti, ma un'idea più trasversale: per i coloni, i *tory* non erano solo

gli uomini del *leader* (Frederick North) che resse il governo inglese dal 1770 al 1782, ma tutti coloro che condividevano una politica prevaricatrice verso le colonie, o che propugnavano una normalizzazione religiosa da parte della Chiesa d'Inghilterra. I *tory* erano coloro che, anche se non aderenti a quel partito, volevano limitare la libertà di stampa, ed eliminare le spese per l'educazione popolare che costituiva per gli *whig* il primo strumento per alimentare la libertà<sup>31</sup>.

A livello di scelte politiche, Adams si era mosso fin dall'inizio della disputa con la madrepatria in modo molto nitido, anche se non col radicalismo del cugino Samuel Adams. Era stato fra i primi a percepire la necessità di una rottura con l'Inghilterra, era stato estensore della *Declaration of Rights and Grievances* uscita dal Primo Congresso Continentale (ottobre 1774)<sup>32</sup>, e aveva già nella

<sup>28</sup> *Dissertation*, p. 118.

<sup>29</sup> *Dissertation*, pp. 113-114 (corsivi di Adams).

<sup>30</sup> I sette saggi di Adams uscirono sulla «Boston Gazette», sotto forma di lettere e senza titolo, fra l'11 gennaio e il 22 febbraio 1773. I testi completi, col titolo con cui Adams si sarebbe in seguito riferito ad essi, *On the Independence of the Judges*, sono nei *Papers of John Adams*, vol. I, pp. 252-309; si tratta dei saggi che, nell'edizione curata da Charles Francis Adams (*The Works of John Adams*, Boston, Little, Brown, and Co., 1850-1856, 10 voll.), sono proposti col titolo *On the Independence of the Judiciary*, scelto dal curatore (vol. III, pp. 519-574). Troviamo anche (*Papers*, vol. I, pp. 268-273) l'unico intervento di William Brattle, che aveva sfidato Adams, Otis e Josiah Quincy a un contraddittorio in pubblico o sulla stampa su quel tema. Brattle sosteneva che l'indipendenza del giudice era garantita già dalla sua nomina a vita, che restava naturalmente *quandiu se bene gesserit*.

<sup>31</sup> Cfr. *Dissertation*, pp. 118-120.

<sup>32</sup> Questo documento in realtà fu chiamato dai contemporanei *The Bill of Rights; a List of Grievances*, e così è stato riproposto nei *Papers of John Adams* (vol. II, pp. 159-163). La stesura dei documenti del Primo Congresso Continentale fu complessa, avendosi singoli estensori, comitati e sottocomitati, oltre all'approvazione in plenaria, ma Adams è giustamente considerato l'estensore del documento che in seguito rimase noto come *Declaration of Rights and Grievances*.

primavera 1775 esortato le colonie a dotarsi di costituzioni autonome, indicando ai propri interlocutori le modalità di un processo costituente che non si era mai visto nella storia<sup>33</sup>.

#### 4. *La teoria whig e la critica di Adams alla «virtual representation»*

Le posizioni di Adams erano state molto nette anche a livello teorico, al punto da poter ipotizzare un oltrepassamento delle stesse teorie whig. Anche questo rilievo crediamo di poterlo riferire a una pluralità di livelli, a partire dalla concezione religiosa di Adams. È un'ispirazione che nasce nella sensibilità del «dissenting» protestante, che è orgoglioso delle proprie radici di minoranza perseguitata, e rifiuta ogni compromesso col papato, ma anche ogni normalizzazione da parte della Chiesa d'Inghilterra; lo stesso congregazionalismo di Adams si colloca sul versante non ortodosso di questa denominazione religiosa.

Nella doppia tirannide ecclesiastica e civile, che secondo Adams nasce dall'alleanza fra diritto canonico e feudale, ci sono la prova e insieme l'obiettivo del complotto che a suo avviso si sta preparando ai danni delle colonie: l'allargamento delle prerogative del governatore e degli ufficiali inviati dal Parlamento, le tasse per il sostentamento del clero anglicano in America, e la legge che impone il bollo con l'intento di colpire il commercio ma anche l'accesso ai materiali pubblicati, sono parti di un'unica manovra a tenaglia, che si aggiungono alla *Proclamation Line* (1763), allo *Sugar Act* e al *Currency Act* (1764), fino al già citato *Quartering Act* del 24 marzo 1765. I lineamenti di questo disegno sono chiarissimi ad Adams fin dalla *Dissertation*, anche se vi è di sicuro una componente di suggestione tipica della reli-

giosità del New England, incentrata sul legame fra persecuzione umana e protezione divina.

La tesi dell'alleanza fra le due tirannidi emerge negli attacchi al governatore del Massachusetts Francis Bernard e al suo successore Thomas Hutchinson, il grande avversario lealista di Adams<sup>34</sup>. Un complotto che quest'ultimo riportava agli anni Quaranta e Cinquanta del secolo, quand'era iniziata la politica d'indebitamento dell'Inghilterra, scaricata sulle colonie. In tale ottica anche la controversia religiosa fra Jonathan Mayhew e East Apthorp del 1763 aveva assunto, per tutto il fronte whig di Boston, una forte valenza politica<sup>35</sup>. Gli whig del New England erano in gran parte *real whig*, avevano inteso cioè collegarsi a quelli che si erano definiti "veri" whig, in una sorta di accusa all'omonimo partito di aver affievolito l'ispirazione originaria. Questo filone oltrepassava la linea tradizionale del governo misto, sottolineando i temi della sovranità che risiedeva nel popolo e i diritti di questo; un filone manifestatosi nel Seicento con Harrington e soprattutto con Milton e Sidney, sulla cui eredità, anche attraverso la *country ideology* del

<sup>33</sup> *Diary and Autobiography of John Adams*, L. H. Butterfield ed., Cambridge (Mass.), The Belknap Press of Harvard University Press, 1961, vol.III, pp. 314-315 e 358-359 (maggio e novembre 1775).

<sup>34</sup> Un passaggio interessante di questa lunga polemica fu *The Constitutional Debate between Thomas Hutchinson and the House of Representatives (26 January - 2 March 1773)*, in *Papers of John Adams*, vol. I, pp. 309-346. In quel dibattito Adams aveva già sostenuto che gli americani non fanno parte del «realm of England», e quindi sono sottratti alla giurisdizione del Parlamento.

<sup>35</sup> East Apthorp era l'inviato della Chiesa d'Inghilterra per diffondere la presenza episcopaliana, attraverso la *Society for the Propagation of the Gospel*, nella quale i coloni vedevano uno strumento per creare un episcopato americano e arrivare a una religione privilegiata. Il predicatore Mayhew, come molti altri fra cui Adams, si oppose; cfr. B. Bailyn, *The Ideological Origins of the American Revolution*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, Enlarged Edition, 1992 (1967), pp. 96-97 e 254-258.

primo Settecento inglese, si era costruita la cultura repubblicana degli americani.

Nel panorama che è stato delineato, con diversità di interpretazioni, nei noti studi di Caroline Robbins, Bernard Bailyn, John Pocock e Gordon Wood, si inserisce anche John Adams. Un tratto decisivo della cultura *real whig* americana era rappresentato dalla costante preoccupazione per la autoespansività del potere, una realtà paragonata nei *pamphlets* dell'età della rivoluzione a un'oceano incontenibile, a una mano gigante che schiaccia i sudditi, o al faraone in cui gli americani vedranno il Parlamento e poi il re inglese. Questa cultura ha importanti riflessi nelle soluzioni istituzionali adottate durante e dopo la rivoluzione, con le costituzioni degli Stati che prevedono esecutivi deboli, legislature brevi (in genere uno o due anni), mandati rinnovabili un numero molto ridotto di volte, e un controllo serrato sull'imposizione di nuove tasse.

Adams in questi anni condivide questa cultura a livello di sensibilità politica, come emerge da vari dei suoi scritti: ad esempio, si parla delle fauci del potere sempre aperte per divorare e del suo braccio pronto a distruggere la libertà di pensiero e di stampa, e si propone una lettura analogica fra la corruzione della Roma repubblicana e quella dell'Inghilterra<sup>36</sup>. Adams condivide pure le soluzioni istituzionali qui sopra richiamate, iniziando con la rivoluzione a porre il problema del rafforzamento dell'esecutivo e del reperimento di altre forme di «checks and balances». Un terreno su cui invece Adams non si sbilancia quanto altri *real whig* americani è quello del superamento del governo misto, una formula che lui già condivideva. E naturalmente, Adams non poteva sottoscrivere la visione istituzionale di un famoso *pamphlet* anonimo del 1776, *The People the best Governors*, che si con-

notava per posizioni democratiche molto accentuate<sup>37</sup>.

Adams quindi è "radicale" nella percezione dei rischi di autoespansività del potere, ma non lo è sul piano delle proposte istituzionali. Anche sul piano dei principi, però, ha una posizione molto nitida: già nel 1765 parla del re, abbiamo visto, come di un semplice magistrato che agisce per il bene del popolo, e formula chiaramente il diritto di resistenza attiva a un governo tirannico<sup>38</sup>. Due posizioni che gli *whig* "classici" dello stesso periodo, in Inghilterra, non potevano accettare in una formulazione così netta.

Un terreno su cui vi è un apparente arretramento della posizione di Adams e dei coloni, rispetto al whiggismo inglese, a fronte invece di un sostanziale "oltrepassamento", è quello della rappresentanza. Quando si apre il problema dello *Stamp Act*, in Inghilterra si è già compiuta la transizione da un'idea di rappresentanza come contenimento delle prerogative del re e del suo governo a una visione propulsiva, in cui le Camere (in realtà, i Comuni) sono il soggetto politico del sistema, assieme al governo che esse esprimono. Va però detto che, anche rispetto alla natura di rappresentanza parlamentare (e

<sup>36</sup> *Dissertation*, p. 121; *Novanglus*, IV, p. 266. Adams contrapponeva libertà-virtù-indipendenza a lussuria-effeminatezza-venalità, e citava la frase attribuita da Sallustio a Giugurta, secondo cui Roma era una città venale, matura per la distruzione, se solo avesse trovato uno che fosse riuscito a comprarla (*Guerra contro Giugurta*, XXXV, 12-13).

<sup>37</sup> *The People the Best Governors: or a Plan of Government Founded on the Just Principles of Natural Freedom*, oggi in *American Political Writing during the Founding Era*, cit., pp. 390-400. L'ipotesi più probabile è che l'autore fosse un esponente rivoluzionario del New Hampshire.

<sup>38</sup> Adams sostiene che i primi coloni tenevano nel più completo disprezzo la «dark ribaldry» di un diritto ereditario imprescrittibile a governare, e che avevano considerato l'obbedienza passiva e la non resistenza «the most mischievous of all doctrines» (*Dissertation*, p. 117).

non più cetuale e meramente consultiva-garantista), acquisita dalla Gran Bretagna nelle prime sei decadi del Settecento, la soluzione americana non è certamente arretrata:

- a fronte di una rappresentanza parlamentare, nelle colonie si sta già attuando una rappresentanza fondata sulla sovranità popolare, con un suffragio non universale, ma comunque più ampio che in qualsiasi altro grande paese del mondo di allora;

- a fronte di una rappresentanza nazionale e «virtual», come descritta nel discorso di Burke agli elettori di Bristol, e quasi dieci anni prima da Thomas Whately proprio a proposito dello *Stamp Act*<sup>39</sup>, in America si rivendica una rappresentanza più di tipo "locale" (in cui il rappresentante era visto come una sorta di mandatario vincolato, per il timore degli atti *ultra vires* tipico della cultura *real whig*), che però è sicuramente una rappresentanza «actual», nel senso che gli americani condizionano la legittimità di un'assemblea sia alla presenza in essa dei propri rappresentanti, sia al rispetto di un rapporto numerico con la popolazione. Si evitavano così gli squilibri della rappresentanza avutisi coi «rotten boroughs» inglesi, e non si aveva una concezione della rappresentanza rivolta al passato, perché gran parte di tutta la dinamica si reggeva su una cultura democratica, e anche le direttive più strette cui dovevano attenersi gli eletti scaturivano da un processo elettivo reale. Inoltre l'America si sarebbe presto agganciata, almeno fin dalla Convenzione di Annapolis del 1786, a una visione nazionale della rappresentanza, e avrebbe prodotto nell'estate successiva il più grande documento sulla rappresentanza dell'epoca, la costituzione federale;

- infine, mentre nel dibattito costituzionale inglese ancora ai primi decenni dell'Ottocento echeggia spesso l'idea di una rappre-

sentanza dei «corpi» o degli «estates» (anche se organizzati in partiti), nell'America coloniale ci si riferisce già alla rappresentanza dei singoli, portatori di diritti originari all'autogoverno.

John Adams si colloca all'interno di questi vari livelli di una nuova visione della rappresentanza. All'estensore dello *Stamp Act*, Thomas Whately, che costruisce la teoria della rappresentanza virtuale per legittimare la tassazione del Parlamento anche senza la presenza dei coloni a Westminster, Adams contrappone la necessità di quel legame col «no taxation without representation», un principio di rappresentanza reale che, dalle prime formulazioni di Otis e Dickinson, arriva in una delle Risoluzioni del Primo Congresso Continentale, scritte da Adams, a essere posto come il fondamento della libertà inglese e di ogni governo libero<sup>40</sup>. Nelle *Braintree Instructions* Adams giudica la tassa dello *Stamp Act* iniqua ma anche «unconstitutional», perché «no Freeman should be subjected to any tax, to which he has not given his own consent, in Person or by Proxy»<sup>41</sup>. La violazione di quel principio è in contrasto anche col *common law*, e i coloni sono rappresentati a Westminster sulla base di una semplice finzione giuridica, tanto

<sup>39</sup> Questo funzionario inglese scriveva che «ogni membro del Parlamento siede alla Camera non come rappresentante del suo collegio, ma come appartenente a quell'augusta assemblea che rappresenta tutti i Comuni di Gran Bretagna. I loro diritti e i loro interessi, quali che possano essere le conseguenze per il loro collegio di norme generali, debbono essere i grandi obbiettivi della sua attenzione e le sole regole della sua condotta» (T. Whately, *The Regulations Lately Made concerning the Colonies and the Taxes Imposed upon Them, Considered*, London, 1765, p. 109, citato in *Pamphlets of the American Revolution, 1750-1776*, B. Bailyn ed., Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1965, p. 94.

<sup>40</sup> V. la Risoluzione n. 4, in *The Bill of Rights; a List of Grievances*, in *Papers of John Adams*, vol. II, pp. 160-161.

<sup>41</sup> *Papers*, vol. I, pp. 140-143 (la citazione a p. 141).

inconsistente in teoria quanto dannosa nella pratica<sup>42</sup>.

Nel *Novanglus* queste teorie saranno sviluppate, e se l'Adams che denuncia che con la rappresentanza virtuale verrebbe meno la stessa costituzione inglese è un *whig*, quello che rilancia il problema con una proposta di stretta correlazione numerica è un *real whig*: egli, infatti, è disposto ad accettare l'autorità del Parlamento inglese a patto che vi sia una rappresentanza effettiva in esso, per cui se l'Inghilterra ha sei milioni di abitanti e l'America tre, si possono ipotizzare cinquecento rappresentanti inglesi affiancati da duecentocinquanta americani (non escludendo neppure che, per lo sviluppo demografico in corso in America, dopo qualche decennio ci sia un'equiparazione e poi uno spostamento della sede del Parlamento in America)<sup>43</sup>; un Parlamento che, aggiungiamo noi, potrebbe essere concepito dai coloni solo come l'assemblea di un impero confederale. Questa proposta di Adams è in buona parte provocatoria, ma rivela come sia netta in lui la concezione di una rappresentanza effettiva; significativo che Adams nel *Novanglus*, per indicare la componente rappresentativa della costituzione inglese (i Comuni, ma anche le assemblee coloniali), ricorra ai termini di «democratical part of our constitution», o di «American share of the democracy of the constitution», e, sempre in riferimento all'assetto inglese, definisca il «third estate» come «the democratical branch of the constitution»<sup>44</sup>.

Chi ha operato qualche incursione nel pensiero di Adams sa che il termine democrazia sarebbe stato usato con sempre maggior diffidenza, e a volte con avversione. L'uso dei termini da noi sottolineato è allora indicativo di come, almeno in questa fase, vi sia in Adams una posizione molto avvanza-


ta. Allo stesso modo, è noto il favore del nostro autore per una Camera intermedia che faccia da intercapedine fra la «middling sort» e l'esecutivo, una Camera in cui collocare la «better sort». Prima della rivoluzione, però, egli si opporrà sia ai tentativi del governatore del Massachusetts Bernard di fare del *Council* una Camera per una specie di «nobility for life» americana, o a quelli di Andrew Oliver (1773, anno in cui questi era il *Lieutenant* di Hutchinson) di porvi uomini «of character and reputation», sia alla proposta di chi come William Drayton, pur non essendo schierato sulle posizioni degli inglesi, si poneva il problema di come rafforzare i governi delle colonie con una rappresentanza diversificata: quest'uomo politico del South Carolina proponeva (con l'approvazione dell'avversario di Novanglus, Daniel Leonard) di affiancare al governatore ufficiali regi «appointed for life» ma tratti dalle famiglie americane<sup>45</sup>; Adams si pronunciò anche contro tale ultima proposta di mediazione. Gli sforzi di Bernard e Oliver, comunque, condussero a trasformare il *Council* del Massachusetts in un organo a nomina discrezionale del re, mentre in precedenza era stato nelle colonie pressoché l'unico caso di *Council* elettivo (espresso anno per anno dalla *General Court*).

<sup>42</sup> *Ibidem*.

<sup>43</sup> *Novanglus*, VII, pp. 309-310.

<sup>44</sup> *Ibidem*, pp. 309 e 311.

<sup>45</sup> W. H. Drayton. *A Letter from a Freeman of South Carolina to the Deputies of North America, assembled in the High Court of Congress at Philadelphia*, pubblicato a Charleston (S. C.) nel 1774, da P. Timothy. Leonard, in uno dei saggi firmati *Massachusettensis*, sottoscriveva la proposta di Drayton per ragioni tattiche, e perché «the infant state of the colonies does not admit of a peerage» (citiamo dall'edizione del 1819 di *Novanglus and Massachusettensis*, stampata a Boston da A. Hews e S. Goss: cfr. p. 194).



*Primo Congresso Continentale: i deputati in preghiera*

##### 5. *Costituzionalismo e principi giusnaturalistici in John Adams*

L'ultimo versante su cui si registra un oltrepassamento della cultura *whig* è quello della fondazione giusnaturalista delle ragioni dei coloni. Le ragioni esposte nelle pagine precedenti erano basate su motivazioni storiche, o giuridiche, o consuetudinarie, e i principi giusnaturalistici, nei casi in cui entravano nell'argomentazione, erano un supporto aggiuntivo. Vi è un livello invece in cui subentrano ragioni teoriche, basate su una ragione universale, anche se non astorica. Adams, già nella *Dissertation* e poi nel *Novanglus*, enuncia quattro grandi principi:

- ogni popolo è depositario di diritti naturali, e questi sono conservati anche in caso di emigrazione, o nel caso in cui solo una parte di quel popolo emigri;

- ogni popolo governato non da despoti stringe un patto col proprio re, ma conserva il diritto a rovesciare quel re se esso viola gravemente gli obblighi discendenti dal contratto. Adams parla di giustificazione di una «*revolution*», ed esprime questo principio in termini radicali<sup>46</sup>;

- un paese scoperto è una cosa diversa da un paese conquistato, e i frutti della colonizzazione spettano a un popolo non per con-

<sup>46</sup> Cfr. *Novanglus*, I, pp. 230-231.

cessione del proprio sovrano, ma per il sangue versato e i costi sostenuti da chi ha compiuto la colonizzazione<sup>47</sup>. Il sistema giuridico di riferimento di tale paese è il diritto naturale, cui si affiancano i contratti contenuti nelle carte coloniali e le clausole di occupazione dei luoghi da colonizzare, carte e clausole che sono valide solo se hanno una base pattizia e non imposta. Da ciò discende la inutilizzabilità relativa del *common law*, al quale peraltro i coloni si erano rivolti nella fase "difensiva" della disputa, quella tesa a confutare col *common law* la produzione legislativa operata dal Parlamento tramite i propri *statute*. A questo punto il *common law* non è più l'arma decisiva, perché *Novanglus* scrive: «How then do we New Englandmen derive our laws? I say, not from parliament, not from common law, but from the law of nature and the compact made with the king in our charters. Our ancestors ... were not bound or obliged to submit to it [al common law], unless they chose it»; e tale utilizzo secondario del *common law* vale perfino nella giurisdizione penale<sup>48</sup>.

Infine, già nella *Dissertation* si afferma la natura originaria e universale di tutti i diritti qui richiamati e delle libertà fondamentali di un uomo: «I say Rights, for such they have, undoubtedly, antecedent to all earthly government – *Rights* that cannot be repealed or restrained by human laws – *Rights* derived from the great legislator of the universe»<sup>49</sup>.

Che sul piano politico Adams e i coloni fossero disposti a trarre le conseguenze di tale universalismo dei diritti (e dunque verso i neri e gli altri popoli del mondo) è più che lecito dubitare; così pure, va ricordato che più oltre si fa un'affermazione meno universalistica, quando si dice che le «British liberties» sono diritti originari, innati e fondamentali, preesistenti all'atto di qualsiasi par-

lamento<sup>50</sup>. Si ribadiva però che le basi delle leggi e del governo inglesi andavano cercate «in the frame of human nature, in the constitution of the intellectual and moral world»<sup>51</sup>, e resta il fatto che la *Dissertation* esprimeva, per il tempo in cui fu scritta, una grande fede nella lotta per la libertà dell'uomo, e non solo per i diritti dei coloni. Inoltre, nel *Novanglus* Adams si sarebbe riferito a un elenco di affermazioni sulla libertà e su un governo fondato sul contratto col popolo come a «the principles of nature and eternal reason», citando Livio e Cicerone, Sidney, Harrington e Locke, Aristotele e Platone (con una collocazione un po' frettolosa di quest'ultimo fra i filosofi della libertà)<sup>52</sup>.

Adams prevale sui saggi di *Massachusettsensis* (più agili e meno colti) già con gli argomenti e sul terreno del passato, ma *in fieri* c'è un processo dirompente costituito dalla nascita di una nazione, una nascita che avviene per separazione dall'impero più potente del mondo. Questo processo è troppo radicale, perché non si entri sul terreno delle motivazioni giusnaturalistiche. Il fatto poi che queste teorie contrattualistiche siano presenti in Adams già negli anni Sessanta del Settecento dimostra i due limiti della grande sintesi di Mc Ilwain. Il primo limite consiste

<sup>47</sup> Inoltre, ammesso che la prassi internazionale possa essere assunta a questo livello di motivazioni teoriche-universali, può affermarsi che solo la prassi dei casi di colonizzazione operata da nazioni libere può essere utilizzata, in via analogica, per i problemi che si presentino nelle nazioni che godano anch'esse della libertà (*Novanglus*, VII, pp. 311 e 313).

<sup>48</sup> *Novanglus*, VIII, pp. 327-328.

<sup>49</sup> *Dissertation*, p. 112 (il maiuscolo e i corsivi sono di Adams).

<sup>50</sup> *Ibidem*, p. 127.

<sup>51</sup> Nella *Dissertation* si parla anche di «the inherent rights of mankind», difesi dagli antichi Britanni ma con una sorta di proiezione storica universale, nella retorica di un leader del New England che vuole unire particolarità di un popolo e universalità di una missione (*Ibidem*, p. 126).

nel fatto che, dopo aver giustamente sottolineato il ruolo dei materiali storici e giuridici come "armi" dei coloni, egli cade in una lettura troppo riduttiva delle "armi" del giusnaturalismo, viste come un espediente dell'ultimissima fase per "parlare al mondo" col linguaggio illuminista, di presa ben maggiore di quello legalistico del *common law*. Allo stesso modo, viene operata una lettura che comprime eccessivamente la carica di discontinuità che cresce, quantomeno, già nel quinquennio antecedente al 1776. Secondo Mc Ilwain, infatti, una «opposizione rivoluzionaria» iniziò solo con le Risoluzioni del Congresso del 15 maggio 1776, e più precisamente con il *Bill of Rights* della Virginia del 29 giugno, mentre vi fu per quasi tutta la disputa una «opposizione costituzionale», basata sulla distinzione fra i due tipi di «capacity» del re e su quella fra *realm* e *dominions*, e su tutti i loro corollari<sup>53</sup>. In realtà, gli argomenti del giusnaturalismo furono utili per accreditarsi in Europa ma anche per costruire consenso fra i coloni, e su quegli argomenti vi fu una condivisione diffusa e sostanziale, che iniziò a mobilitare energie ben prima della fase immediatamente precedente lo scoppio della guerra. Inoltre, come ha notato Nicola Matteucci, lo stesso Mc Ilwain in vari passaggi non può fare a meno di attingere a materiali etici e politici (e non solo costituzionali, come si era proposto), e non può evitare il ricorso a «un principio meta-giuridico», il diritto naturale, come emerge nella trattazione della imprescrittibilità dei diritti invocata dai coloni<sup>54</sup>.

Il secondo limite consiste in una lettura di Adams tutta interna al filone del costituzionalismo<sup>55</sup>. Da parte nostra si è cercato di mostrare come anche nel pensatore di Brantree fosse avvenuta quella contaminazione fra giusnaturalismo e costituzionalismo, diritti

dell'uomo e diritti degli inglesi, e come vi fosse stato un concorso di motivazioni attinte da entrambi questi livelli. Con altri argomenti, e nell'ambito di una ricerca più ampia, sembra arrivare a una conclusione vicina a questa anche uno studioso del costituzionalismo come Giuseppe Buttà: egli sottolinea, accanto alle motivazioni costituzionali avanzate dai coloni, il ruolo giocato dal ricorso al diritto naturale (un ruolo che portò alla radicalizzazione della disputa), e scrive che lo smarrimento delle ultimissime lettere di *Novanglus* non pregiudica la possibilità di cogliere l'esito di quella riflessione; la parola definitiva era infatti chiarissima ad Adams già nei primi mesi del 1775, e questa parola era indipendenza<sup>56</sup>.

In definitiva, possiamo dire che quella americana non è stata una rivoluzione prevalentemente economica o sociale, ma che

<sup>52</sup> *Novanglus*, I, p. 230. Da notare che, anche all'interno del Comitato del Primo Congresso Continentale che doveva scrivere il documento che definiva i fondamenti dei diritti dei coloni, Adams si pronunciò a favore dell'inclusione esplicita in esso del «natural law»; altri membri di quel comitato, infatti, preferirono richiamarsi solo alla costituzione britannica (come Joseph Calloway della Pennsylvania e John Rutledge del South Carolina), o a questa e alle carte coloniali, come il delegato del New York James Duane. Il diritto naturale fu incluso a fianco delle altre due «foundations» dei diritti dei coloni, e la posizione di Adams è richiamata da lui stesso in alcune pagine scritte più tardi (*Diary and Autobiography*, cit., vol. II, pp. 128-130, e vol. III, pp. 309-310).

<sup>53</sup> C. H. Mc Ilwain, *La rivoluzione americana*, cit., pp. 5-11.

<sup>54</sup> N. Matteucci, *Charles Howard Mc Ilwain e la storiografia sulla Rivoluzione americana*, introduzione a C. H. Mc Ilwain, *La rivoluzione americana*, cit., p. LXXXVIII.

<sup>55</sup> Concordiamo invece con Mc Ilwain quando sottolinea la non riconducibilità di Adams al filone del whiggismo inglese, e l'opposizione a questo su certi principi. Rinviamo a quelli che abbiamo definito un triplice rovesciamento e un triplice oltrepassamento della cultura *whig*.

<sup>56</sup> G. Buttà, *John Adams e gli inizi del costituzionalismo americano*, cit., pp. 89-90, 92, 94 e 111. Cfr. anche E. S. Morgan, *The Meaning of Independence: John Adams, George Washington, and Thomas Jefferson*, New York, Norton, 1979.

non è stata neppure una semplice «rivoluzione costituzionale». È stata anche una rivoluzione con una carica ideologica, pur se in un senso molto diverso da quello che ciò avrebbe significato nell'analogo moto francese e poi nel secolo successivo. Ideologia soprattutto nel senso del repubblicanesimo settecentesco, nel senso di una cifra di radicalità che coinvolse perfino chi, come Adams, neanche nella fase rivoluzionaria fu un pensatore radicale. Quella radicalità penetrò anche all'interno di un involucro giuridico e storico-istituzionale come quello che Adams aveva predisposto, e, poiché materiali dirompenti conducono ad esiti teorici dirompenti,

si arrivò alla rivendicazione dei diritti naturali, fra cui quelli all'autogoverno e alla rivoluzione. Il grande senso della continuità storica, oltre alla sua originalità teorica, permisero ad Adams di prefigurare con istituzioni del passato il futuro delle colonie, e gli consentirono di porre queste, come Adams diceva già nel 1775, come Stati liberi e indipendenti<sup>57</sup>.

<sup>57</sup> Sul ruolo di Adams si può vedere anche S. J. Adamski, *Unequal Influence: the Revolutionary Ideas, Prophecies and Solutions of John Adams*, Tiburon (Cal.), Printed Voice, 1995.

































# Alle origini del successo della Corte Suprema americana

BENEDETTA BARBISAN

## 1. *Il più debole fra i tre poteri*

Quando i Padri fondatori si trovarono a redigere l'articolo III della costituzione americana<sup>1</sup>, avevano già dato il loro meglio nei primi due: il fatto è che avevano molta più familiarità con i poteri meramente politici piuttosto che con quello giudiziario. I legislatori delle colonie, infatti, erano stati tra i primi e più solerti apostati del governo inglese, e meritavano ogni accuratezza: 2279 parole per dettagliare con assoluta precisione le funzioni e le prerogative del Congresso.

Quanto alla figura del presidente, già è chiaro un calo d'attenzione – 1012 lemmi –, ma al tempo tutti erano perfettamente consapevoli – tranne probabilmente l'interessato – che George Washington sarebbe stato il primo a ricoprire la carica, e certo avrebbe saputo colmare le lacune con scrupolo e saggezza<sup>2</sup>.

Fu così che all'articolo III restò lo spazio per 365 parole e niente più: questo a proposito dei tre «equal branches of government»<sup>3</sup>.

Nel testo così concepito nella sua versione definitiva, non un solo accenno venne riservato al sindacato di costituzionalità ed ai

<sup>1</sup> La traduzione della costituzione americana è quella tratta da P. Biscaretti di Ruffia (a cura di), *Costituzioni straniere contemporanee. Gli Stati di democrazia classica*, vol. 1, Milano, Giuffrè, 1980.

<sup>2</sup> A questo proposito, si ricordino le parole di Benjamin Franklin: «L'articolo più pericoloso è quello relativo al potere accordato al presidente del Congresso di comandare di persona gli eserciti, e più ancora la facoltà di continuare senza limiti di tempo. Se questa parte della costituzione non fosse presto riformata, i nostri discendenti potrebbero avere un motivo di lamentarsi di noi. [...] Per rimediarmi come si deve, ci vuole un'efficacia più che ordinaria. Questa idea è conforme all'esperienza generale. La nostra buona stella ci conserva un uomo la cui prudenza e virtù meritano la nostra fiducia. Il generale Washington è sano e robusto, e non ha più di cinquantacinque anni. Sarà difficile trovare negli Stati Uniti un solo voto che non sia per lui», in F. Mazzei, *Ricerche storiche e politiche sugli Stati Uniti dell'America Settentrionale* [1788] (trad. it. di B. Bagnato, E. Bellocchi, M. Candusio, S. De Vico, M.C. Lisi), Firenze, Ponte alle Grazie, 1991, p. 612.

<sup>3</sup> La sollecitazione a considerare "statisticamente" il peso dei tre poteri dell'ordinamento americano viene da D.O. Dewey, *Truly the Weakest Branch: the United States Supreme Court, 1789-1803*, in R. Martucci (a cura di), *Constitution & Revolution aux Etats-Unis d'Amérique et en Europe (1776/1815)*, Macerata, Laboratorio di Storia costituzionale "Antoine Barnave", 1995, pp. 107 ss.

## ARTICOLO III

*Sezione 1.* Il potere giudiziario degli Stati Uniti sarà affidato ad una Corte Suprema e a quelle Corti di grado inferiore che il Congresso potrà di volta in volta creare e costruire. I giudici della Corte Suprema e quelli delle Corti di grado inferiore conserveranno il loro ufficio finché non se ne renderanno indegni con la loro condotta (*during good behaviour*), e ad epoche fisse riceveranno per i loro servizi un'indennità, che non potrà essere diminuita finché essi rimarranno in carica.

*Sezione 2.* Il potere giudiziario si estenderà a tutti i casi, di diritto e di equità, che si presenteranno nell'ambito della presente Costituzione, delle leggi degli Stati Uniti e dei trattati stipulati o da stipulare, sotto la loro autorità; a tutti i casi concernenti gli ambasciatori, gli altri rappresentanti diplomatici ed i consoli; a tutti i casi che riguardino l'ammiragliato e la giurisdizione marittima; alle controversie tra due o più Stati, tra uno Stato e i cittadini di un altro Stato, tra cittadini di Stati diversi, tra cittadini di uno stesso Stato che reclamino terre in base a concessioni di altri Stati, e tra uno Stato o i suoi cittadini e Stati, cittadini o sudditi stranieri.

In tutti i casi che riguardino ambasciatori, altri rappresentanti diplomatici, o consoli e in quelli in cui uno Stato sia parte in causa, la Corte Suprema avrà giurisdizione d'appello, sia in diritto che in fatto, con le eccezioni e le norme che verranno fissate dal Congresso.

Il giudizio per tutti i crimini, salvo nei casi di accusa mossa dalla Camera dei Rappresentanti, dovrà avvenire mediante giuria; e tale giudizio sarà tenuto nello Stato dove detti crimini siano stati commessi; quando il crimine non sia stato commesso in alcuno degli Stati, il giudizio si terrà nel luogo o nei luoghi che saranno stati designati per legge dal Congresso.

[*omissis*].

contestuali rapporti che la Corte Suprema avrebbe dovuto intrattenere con gli altri poteri. Quanto l'Articolo III prevede riguarda la giurisdizione delle corti inferiori che il Congresso di volta in volta istituisce ed organizza e quella della Corte Suprema, la quale, eccezion fatta per i casi relativi ad ambasciatori, ad alti rappresentanti diplomatici o a consoli, o a quelli in cui uno Stato sia parte in causa, è sempre giurisdizione d'appello. In questa prospettiva, accadde che, nel mentre se ne meditavano le prerogative, la Corte Suprema venisse pensata già come un'istituzione debole, del tutto residuale nel nuovo panorama costituzionale.

Malgrado la concisione del testo, però, e l'assenza in esso di ogni riferimento al sindacato di costituzionalità, un sistema di giustizia costituzionale è stata sin dal principio logica implicazione dell'intero impianto istituzionale: «è inevitabile supporre [...] che debba esistere in qualche luogo l'autorità di interpretare questo strumento capace in quattromila parole – a cui un secolo e mezzo di storia, in via di emendamento, ne ha aggiunte solamente una metà – di sostenere l'intera struttura costituzionale e di definire i poteri delle istituzioni federali. È difficile immaginare come le norme contenute in un documento vecchio di centocinquanta anni avrebbero potuto essere ancora vive in mancanza di una istituzione permanentemente volta all'aggiornamento delle disposizioni costituzionali e al controllo della loro applicazione odierna»<sup>4</sup>.

La tacita previsione di un meccanismo di giustizia costituzionale non rispondeva solo all'esigenza di un aggiornamento del testo che, fisiologicamente, si fa vecchio a cospet-

<sup>4</sup> R.H. Jackson, *The Supreme Court in the American System of Government*, Cambridge (Boston Ma.), Harvard University Press, 1955, p. 23, p. 26.

to delle rivendicazioni da parte delle nuove generazioni. Se, al principio, i fondatori dubitarono dell'effettiva utilità di un catalogo dei diritti da accludere alla costituzione, era perché sapevano che non sarebbe bastato di per sé a garantire per davvero il rispetto delle libertà individuali: nessuno poteva assicurare, mediante la sola elencazione dei diritti riconosciuti ai cittadini, che il governo avrebbe realmente tenuto fede alle disposizioni ratificate e si sarebbe tenuto lontano da ogni potenziale deriva illiberale. In fondo, si può condurre il mulo alla fonte, ma chi lo costringerà a bere?

Ecco perché «la separazione dei poteri come ordine costituzionale sembra essere stata concepita precisamente perché attendersi che un qualsiasi catalogo di diritti individuali potesse bastare di per sé a garantirne il rispetto da parte del governo, fino a scongiurare ciò che i costituenti definirono "tiranìa", era ritenuto del tutto irrealistico»<sup>5</sup>.

In questo stato di cose, l'autentica forza della Corte Suprema stava, dunque, proprio nell'indispensabilità di un sistema di giustizia costituzionale che, seppur non espressamente dettagliato, si dava per presunto a fronte di una lettura sistematica della costituzione. Diversamente, «senza un sistema di giustizia costituzionale qualsiasi catalogo dei diritti sarebbe rimasto un semplice pezzo di carta»<sup>6</sup>. Come ebbe modo di notare William Brennan, giudice dimissionario della Corte Suprema, «per più di centocinquanta anni la Corte [...] si è defilata dalla applicazione dei diritti tutelati dalla costituzione, e dunque un catalogo dei diritti non rappresenta di per sé una garanzia sufficiente per la libertà e per gli stessi diritti»<sup>7</sup>.

In ogni caso, l'incuranza con cui venne compilato l'articolo III tradisce non solo il maggior credito istituzionale riservato agli

altri poteri dello Stato a detrimento del terzo, ma il placido assunto per cui dal potere giudiziario, e segnatamente dalla Corte Suprema federale, mai sarebbero potute giungere serie minacce all'agile equilibrio teso fra i tre poteri costituzionali<sup>8</sup>: in effetti, la Corte Suprema ha impiegato i suoi più intensi sforzi, almeno nei primi decenni, a difendere la propria indipendenza e l'integrità delle sue funzioni dagli assalti di Congresso, presidente e Stati nazionali, anziché ad affondare i modesti ramponi nei corpi altrui.

Ma certo è che niente si è allontanato di più da questo disegno primordiale, da questo esordio in sordina, del cammino condotto dalla Corte Suprema da allora in avanti: la sua attività si è così costantemente intensificata, articolandosi come i Costituenti mai avrebbero immaginato, da capovolgere quasi il gioco dei pesi e contrappesi a garanzia della separazione dei poteri. Tanto che, piuttosto che quelli della balena bianca, in molti casi oggi la Corte Suprema veste forse meglio i panni del capitano Achab. Come ebbe modo di notare il presidente

<sup>5</sup> A. Rapaczynski, *From Sovereignty to Process: the Jurisprudence of Federalism after Garcia*, «The Supreme Court Review», 1985, pp. 373-74.

<sup>6</sup> G. Buttà, *The Idea of Natural Law in America at the Time of the Revolution*, in R. Martucci (a cura di), *Constitution & Revolution*, cit., p. 46.

<sup>7</sup> W. Brennan, *The Supreme Court and First Ten Amendments*, in «Dialogue», vol. 88, 2, 1990 (ripreso da G. Buttà, cit., p. 47).

<sup>8</sup> A questo proposito, A. Hamilton, J. Madison, J. Jay, *Il Federalista* [1788] (trad. it. di M. D'Addio e G. Negri), Bologna, Il Mulino, 1997, n. 78, p. 623: «il potere giudiziario è, senza paragone alcuno, il più debole dei tre poteri dello Stato: [...] esso non potrà mai attaccare con qualche successo uno degli altri due; [...] è invece necessario prendere ogni possibile precauzione affinché esso sia messo in grado di difendersi contro i possibili attacchi. Ne discende inoltre che, anche se talora le Corti di giustizia potessero ledere i diritti di singoli cittadini, esse non potrebbero mai, comunque mettere a repentaglio la libertà del popolo tutto».

Truman in merito alla netta emancipazione della Corte dagli altri poteri. «ingabbiare la Corte Suprema, semplicemente non si può fare [...]. Ci ho provato e non funziona [...]. Quando metti un uomo alla Corte Suprema, smette di essere tuo amico»<sup>9</sup>.

Uno dei conduttori di tanta inesausta energia è stato senza dubbio il XIV Emendamento, ratificato nel 1868 a conclusione della Guerra Civile: le interpretazioni che la Corte ha reso nel tempo del valore di «liberty» della *Due Process Clause* ne hanno sensibilmente accresciuto il potere di censurare atti normativi federali e statali, vincolando strettamente ai suoi responsi l'attività legislativa del Congresso e soprattutto dei parlamenti statali.

Attraverso questo lavoro, la Corte è riuscita a scrivere pagine fondamentali della storia degli Stati Uniti: in tanto il XIV Emendamento ha consentito che «i più importanti principi di libertà riconosciuti in una parte del paese [venissero] rispettati anche in tutte le altre parti»<sup>10</sup>, in quanto la Corte Suprema ha dato voce ad una clausola di principio che, diversamente, sarebbe rimasta muta — tantomeno sarebbe bastata a cambiare il volto del paese —, edificando strato su strato un concetto di «liberty» ricco, duttile e moderno, in grado di tener fede alla promessa di libertà che la costituzione incarna<sup>11</sup>, mantenendola giovane<sup>12</sup>, avviandola ad accostarsi all'immortalità<sup>13</sup>. Nel contempo, tale lungo processo di formazione ha plasmato il profilo di una istituzione finalmente matura, consapevole del proprio ruolo, certo molto meno debole nel contesto costituzionale di come la si fosse originariamente prefigurata.

Nei paragrafi che seguiranno, tenderemo di mostrare per brevi cenni come, oltre alla laconicità del testo costituzionale, la cultura

del tempo, la struttura ed il *modus operandi* della Corte Suprema ne decretarono, almeno agli esordi, il carattere fragile e, nel complesso, un debutto in tono minore nella vita istituzionale del paese appena avviata. Come vedremo, però, trascorsi i primi decenni più incerti, la storia della Corte Suprema prese l'abbrivio, riservandole una considerevole correzione di rotta ed un contestuale potenziamento delle competenze.

## 2. *Padri fondatori e sindacato di costituzionalità*

Si è già notato che il testo costituzionale non contempla per nulla il sindacato di costituzionalità. Tuttavia, questo non significa che la cultura politica del tempo non avesse mai riflettuto sulla necessità di un sistema di giustizia in difesa dei valori cristallizzati nella costituzione: il dibattito costituente e l'opinionistica in materia, infatti, non furono del tutto digiuni del concetto di giustizia costituzionale.

Basterebbe ricordare quanto sul punto ebbe modo di scrivere ai cittadini di New York Alexander Hamilton: «una costituzione rigida richiede in modo particolarissimo che le Corti di giustizia siano indipendenti in maniera assoluta. Per costituzione rigida intendo riferirmi a quel tipo di costituzione che prevede delle specifiche limitazioni al


<sup>9</sup> H. Truman, *Lecture at Columbia University*, 28 aprile 1959 (cit. da P. Bianchi, *Giustizia costituzionale negli Stati Uniti*, in J. Luther, R. Romboli, R. Tarchi (a cura di), *Esperienze di giustizia costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2000, I.p. 27).

<sup>10</sup> R. Dworkin, *Il dominio della vita. Aborto, eutanasia e libertà individuale* (trad. it. di C. Bagnoli), Milano, Edizioni di Comunità, 1994, pp. 83-84.

<sup>11</sup> *Bowers v. Hardwick*, 478 U.S. 186 (1986).

<sup>12</sup> S.D. Warren, L.D. Brandeis, *The Right to Privacy*, 6 «Harvard Law Review» 5, dicembre 1890, pp. 193 ss.

<sup>13</sup> *Olmstead v. USA*, 277 U.S. 438 (1928).



La Corte Suprema degli Stati Uniti

potere legislativo quali, ad esempio, che esso non possa deliberare *bills of attainder* [leggi restrittive dei diritti civili], né leggi *ex post facto* [leggi retroattive] ed altre consimili. Le limitazioni del genere non possono in pratica ottenersi che facendo uso delle Corti di giustizia, il cui compito sarà quello di dichiarare nulli tutti gli atti contrari all'evidente intendimento della costituzione. Senza di ciò tutte le riserve di particolari diritti o privilegi non avrebbero più alcun valore»<sup>14</sup>.

A favore di questa argomentazione, peraltro, si impone alla nostra analisi anche un altro forte elemento di prova. Si tratta della proposta avanzata alla Convenzione costituzionale

<sup>14</sup> A. Hamilton, J. Madison, J. Jay, *Il Federalista*, cit., n. 78, p. 624. Inoltre vi si legge: «l'interpretazione delle leggi è compito preciso e specifico delle Corti. Una costituzione è, in effetti, e così deve essere considerata dai giudici, una legge fondamentale. Spetta pertanto a loro precisarne i veri significati, così come le conseguenze specifiche di ogni atto che provenga dagli organi legislativi» (p. 625).

di Philadelphia per mano di James Madison e, in particolare, delle considerazioni opposte durante il dibattito alla sua ratifica.

Madison suggerì l'istituzione di una consulta — detta *Council of revision* — in cui potere esecutivo e potere giudiziario amministrassero congiuntamente un relativo potere di veto sulla legislazione federale ed un'azione di consulenza nell'adozione di leggi statali. Il problema era che, una volta liberatisi della Corona, la più seria minaccia alle proporzioni istituzionali garantite dalla separazione dei poteri non si incarnava più nella potenziale invadenza di quello esecutivo nelle competenze degli altri poteri, bensì nell'esuberanza del legislatore. Non che dovesse essere l'esito della perversa gestione del potere da parte degli eletti al Congresso, ma proprio in ragione della loro investitura a parlare in nome del popolo, della rappresentanza dalla cui attribuzione esecutivo e giudiziario erano di fatto esclusi, la prima apprensione doveva tradursi in un confinamento delle prerogative del potere legislativo. A questo scopo, apparire le armi sembrava un brillante rimedio.

I delegati, però, non furono tutti così incondizionatamente entusiasti: oltre alle perplessità intorno al contributo scarsamente decisivo che, per sua natura, il potere giudiziario avrebbe potuto versare al procedimento di formazione della legge, sospettavano che, una volta coinvolto nell'adozione dei testi normativi, quello giudiziario non sarebbe più stato in grado di sindacarne la costituzionalità. «I giudici dovrebbero rimanere liberi di "interpretare la legge quando dovesse essere sottoposta al loro sindacato, sciolti dal pregiudizio di aver partecipato alla sua formazione"»<sup>15</sup>.

Contrariamente ad una accreditata mitologia invalsa nella storia costituzionale ame-

ricana, è dunque possibile riconoscere già durante i lavori della Convenzione di Philadelphia una sorta di teoria della giustizia costituzionale condivisa almeno da una parte dei delegati. Tuttavia, se mai i Padri fondatori avevano pensato di attribuire alle corti un sindacato costituzionale, di certo lasciarono che i giudici lo scoprissero da soli. Nel testo non restò traccia di come i giudici avrebbero potuto dichiarare l'incostituzionalità delle leggi, né se ne tornò a parlare dopo la ratifica della costituzione da parte degli Stati membri.

### 3. *Parole che forgiarono le istituzioni*

Con il varo della costituzione alla fine del Settecento, gli americani credettero di assistere ad una sorta di autentico miracolo, cui, pare, tributarono un incondizionato entusiasmo<sup>16</sup>. Per la prima volta nella storia moderna, infatti, le parole forgiavano le istituzioni, pagine vergate di pugno da uomini davano forma al governo, come una promessa parlavano alle generazioni future: «dopo che la nostra costituzione prese a funzionare a pieno regime, sembrava come se avessimo inventato una macchina in grado di procedere per conto suo»<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> J.N. Rakove, *Separated Powers in the American Federal System*, in R. Martucci (a cura di), *Constitution & Revolution*, cit., p. 104.

<sup>16</sup> Sul punto, si veda E.S. Corwin, *The "Higher Law" Background of American Constitutional Law*, in «Harvard Law Review», vol. 42, n.2, 1928, pp. 149 ss.: «La Riforma pose in luogo di un Papa infallibile una Bibbia infallibile; la rivoluzione americana ha sostituito il dominio di un re con quello di un documento scritto».

<sup>17</sup> L. H. Tribe, M.C. Dorf, *On Reading the Constitution*, Cambridge, Ma., Londra, Harvard University Press, 1991, p. 9 (la citazione è a sua volta tratta da M. Kammen, *A Machine That Would Go of Itself: The Constitution in American Culture*, New York, Knopf, 1986, p. 125).

L'idea di un governo davvero libero solo nella misura in cui conosca i limiti imposti da una legge superiore, in definitiva la supremazia del diritto sul potere<sup>18</sup>, si presentava certamente agli occhi dei contemporanei come la conquista più rivoluzionaria dell'impresa costituzionale americana:

il popolo, dopo aver esercitato la sovranità, si assoggettava al governo; dopo aver fatto la legge, si sottometteva ad essa; di propria volontà accettava certe limitazioni, ma, nello stesso tempo, ne imponeva al governo. Ogni governo era limitato, ogni pubblica autorità doveva essere esercitata nei limiti consentiti dalla costituzione e dai diritti dichiarati<sup>19</sup>.

Nella stessa codificazione dei diritti fondamentali soffiava il respiro di profonda innovazione. Al tempo in cui erano ancora colonie, gli americani erano persuasi che i diritti dei cittadini inglesi fossero i diritti dell'umanità. Ma, dopo l'abiura al re, cessando per sempre di essere inglesi, «furono costretti a trovare un'altra giustificazione teorica meno etnocentrica o puramente storica. Chiamarono quindi i loro diritti i diritti dell'uomo [...]. I diritti erano rivendicati appellandosi alla condizione di esseri umani [...]. Anche la forma divenne più concreta, meno speculativa e metafisica, più precisa e puramente legale»<sup>20</sup>.

Agli albori della stagione costituzionale, dunque, si riconosceva nella costituzione appena inaugurata un universo di valori compiutamente espressi ed indefettibilmente custoditi, un congegno cui non occorre alcuna manutenzione per funzionare nel tempo. Del resto, «una caratteristica fondamentale dell'America è di tendere a un ideale esistenziale probabilmente irraggiungibi-

le, ma altresì irrinunciabile [...]. L'America è una costruzione della mente»<sup>21</sup>.

È assai verosimile che questa sensibilità capillarmente avvertita nel paese a leggere nella nuova costituzione quasi il segno di un prodigio, l'alta stima nelle sue qualità, abbiano sin da subito riservato alla Corte Suprema un ruolo comprimario nel panorama istituzionale: a che cosa dovrebbe servire un Dio dei giorni feriali pronto ad intervenire ripetutamente di fronte alle irregolarità della sua creatura per ricalibrarne i congegni, se si tratta di un meccanismo che regolarmente va da sé? In qualche misura, alla Corte Suprema sembrava spiegarsi davanti un lungo giorno di riposo...

Non si riposavano granché, però, i giudici della Corte Suprema: benché raramente convocati all'espletamento della loro funzione e sostanzialmente inattivi — non fu per accidente che, nei primi tre anni di lavoro, la Corte non decise neppure un caso — erano tuttavia uomini davvero molto occupati. Con il *Judiciary Act*<sup>22</sup> del 1789, infatti, il Congres-

<sup>18</sup> In questo senso, G. Abbattista, *La rivoluzione americana*, Roma-Bari, Laterza, 1998, p. 61: «Il fatto è che il concetto stesso di "governo della legge" aveva ormai assunto due diversi significati sulle opposte sponde dell'Atlantico. In Inghilterra, con una metamorfosi semantica rispetto alla tradizione seicentesca del *common law*, esso era finito per coincidere con l'idea di "adesione al comando del potere legislativo", divenuta poi corrente nella Gran Bretagna ottocentesca. In America, invece, quel concetto, coerentemente con l'antico costituzionalismo dei *common lawyers*, continuava a indicare piuttosto la supremazia del diritto sul potere: da questo punto di vista la rivoluzione americana fu una lotta in difesa della supremazia del diritto e della sua piena assunzione all'interno della tradizione politico-costituzionale americana».

<sup>19</sup> R.R. Palmer, *L'era delle rivoluzioni democratiche* (trad. it. di A. Castelnovo Tedesco), Milano, Rizzoli, 1971, p. 239.

<sup>20</sup> *Ibidem*, pp. 261-62.

<sup>21</sup> R. Hughes, *La cultura del piagnisteo. La saga del politicamente corretto* (trad. it. di M. Antonielli), Milano, Adelphi, 1994, p. 28.

<sup>22</sup> 1 Stat. 73 (1789).

so aveva istituito le corti inferiori, strutturando il sistema su tre livelli. Il territorio dell'Unione venne diviso in tre circuiti giudiziari, complessivamente articolati in tredici distretti, per ognuno dei quali era prevista una *circuit court*. La legge imponeva che ciascuna di esse fosse presieduta da un giudice distrettuale e da due giudici della Corte Suprema, obbligati a riunirsi almeno due volte l'anno.

In questo stato di cose, non è probabilmente troppo difficile immaginarsi il *ménage* dei giudici: viaggiare da New York o da Philadelphia o da Washington fino agli estremi della Georgia o del Maine significava al tempo percorrere zone ancora selvagge; alcuni giudici impiegavano fino a nove mesi all'anno per gli spostamenti da una corte all'altra, ridotti ad uno stile di vita tipico più di un postiglione che di un funzionario di Stato. Assorbiti quasi totalmente dalle trasferte presso le corti locali, come avrebbero potuto evitare di lasciare per così tanto tempo vuoto il proprio sedile alla Corte Suprema?

Dunque, al di là della fragilità che le derivava dal clima culturale e dagli elementi testuali, la Corte Suprema soffriva di un limite strutturale, rigidamente relato alla sua composizione ed alle modalità di riunione dei suoi giudici: semplicemente erano logisticamente impediti. Se, per un verso, il servizio prestato dai giudici della Corte Suprema favorì la reale condivisione della costituzione come legge fondamentale in tutto il territorio americano – risultato che mai si sarebbe raggiunto attraverso un'amministrazione della giustizia da parte dei soli giudici locali, privi del supporto di un'autorità federale – tuttavia il seggio alla Corte Suprema non poteva certo dirsi troppo ambito da giovani *leaders* politici e da rampanti uomini di legge.

#### 4. Corte Suprema come giudice d'appello

La prima pronuncia davvero significativa nella storia della giurisprudenza della Corte Suprema come giurisdizione d'appello – non ancora come giudice costituzionale – risale al 1793. Si trattò di un'esperienza altamente istruttiva, non foss'altro perché di lì a breve la decisione si rivelò uno dei più cocenti errori di autovalutazione compiuti nella sua ancor breve vicenda: aveva, infatti, la Corte Suprema il potere di sancire un diritto, se non era contestualmente in grado di renderne efficaci i mezzi di tutela?

Nella sentenza *Chisholm v. Georgia*<sup>23</sup>, un cittadino della Carolina del Sud portò in giudizio lo Stato della Georgia per il pagamento di un debito di settantamila dollari a seguito della vendita di suppellettili belliche, con riferimento alla previsione costituzionale per la quale «il potere giudiziario si estenderà [...] alle controversie [...] tra uno Stato e i cittadini di un altro Stato»<sup>24</sup>.

Al tempo, a tre anni dal suo insediamento, la Corte Suprema era composta da cinque giudici: John Jay, William Cushing, James Wilson, John Blair e James Iredell.

Secondo la tradizione inglese, nel decidere il caso i giudici esposero le loro opinioni *seriatim*, ossia uno alla volta. Non era ancora venuta in uso presso la Corte, infatti, la convenzione di rendere note le decisioni mediante un'opinione corale ed un unico dispositivo cui avesse aderito la maggioranza dei giudici. Questo sistema, sebbene accordasse in ogni caso agli attori ed ai convenuti di conoscere l'esito della controversia, non consentiva una apprezzabile forma di pubblicità delle sentenze della

<sup>23</sup> 2 U.S. 419 (1793).

<sup>24</sup> Articolo III, Sezione 2.

Corte, tantomeno delle logiche argomentative di norma applicate nella risoluzione dei casi. Non può certo dirsi, quindi, che tale prassi agevolasse i tentativi della Corte di definire la propria identità istituzionale, né che ne accrescesse l'autorevolezza nella percezione comune.

Iredell, il primo a parlare, negò che la Corte avesse giurisdizione nei casi in cui una delle parti convocate fosse uno Stato federato: senza un'esplicita autorizzazione da parte del Congresso, riteneva contestabile e pericoloso l'esercizio di tale competenza. Solamente «con l'appoggio del legislatore il potere giudiziario [avrebbe potuto] rischiare senza tema di incorrere nella collera di uno Stato»<sup>25</sup>.

In generale, tutti gli altri si volsero in altra direzione, fino a mettere in minoranza Iredell. Wilson concluse che uno Stato rimane sempre un'entità artificiale: è in grado di acquisire proprietà, di contrarre debiti, di vincolarsi attraverso la stipula di contratti, ma resta in ogni caso un ente astratto, non una creatura viva che goda di speciali franchigie di fronte alla giustizia.

Infine Cushing, che riconobbe nella costituzione il potere della Corte di dirimere controversie tra privati e Stati, invitò il Congresso ad emendare la costituzione nel caso giudicasse troppo ardita la sentenza.

Ma l'opinione più interessante si rivela, a posteriori, quella del *Chief Justice* Jay: l'idea che gli Stati federati potessero sottrarsi dall'onore di debiti contratti con singoli cittadini avrebbe creato dal suo punto di vista un malaugurato precedente, finendo per deteriorare anche i rapporti con i paesi esteri creditori. L'insolvenza rischiava di valicare le frontiere del paese, pregiudicando il prestigio internazionale che gli Stati Uniti cercavano di consolidare.

Se la *raison d'état* costituiva il tema più persuasivo dell'opinione di Jay, le sue argomentazioni erano afflitte da un'incongruenza di fondo. Secondo l'articolo III della costituzione, la giurisdizione della Corte Suprema si estende «alle controversie in cui gli Stati Uniti siano parte in causa». Secondo Jay, avallare il ricorso di privati cittadini contro Stati membri non significava, però, ammettere anche quello contro gli Stati Uniti, dal momento che, in tal caso, sarebbe mancata la capacità di portare ad esecuzione le decisioni della stessa Corte Suprema, necessariamente affidate ad organi federali.

Sulla stessa onda di Jay, nelle critiche alla *Chisholm* vennero spesso ricordati perplessità e dubbi espressi a suo tempo da Hamilton a proposito della reale forza delle decisioni della Corte Suprema:

a che scopo autorizzare la celebrazione di processi contro gli Stati inadempienti in materia di debiti pubblici? Come costringerli a pagare tali debiti? È ovvio che ciò non potrebbe avvenire altrimenti che dichiarando guerra allo Stato inadempiente. Ora l'ascrivere, implicitamente, alle Corti federali, in piena deroga di un diritto già acquisito dagli Stati, un potere che potrebbe portare a simili conseguenze, mi sembra una supposizione forzata e degna di poca fede<sup>26</sup>.

Ancora, in un passo diverso del *Federalist*, Hamilton aveva scritto che, a differenza sia del legislativo che dell'esecutivo, «il giudiziario [...] non può influire né sulla spada né sulla borsa, non può dirigere né la forza né la ricchezza della società e non può addivenire

<sup>25</sup> J.V. Orth, *The Judicial Power of the United States. The Eleventh Amendment in American History*, New York, Oxford, Oxford University Press, 1987, p. 14.

<sup>26</sup> A. Hamilton, J. Madison, J. Jay, *Il Federalista*, cit., n. 82, p. 649.

ad alcuna decisione veramente risolutiva. Si può, a ragione, dire che esso non ha *forza né volontà*, ma soltanto giudizio e dovrà ricorrere all'aiuto del governo perfino per dare esecuzione ai propri giudizi»<sup>27</sup>.

In conclusione, la sentenza stabilì il diritto di privati cittadini a ricorrere davanti alla Corte Suprema contro Stati membri diversi dal proprio, ma non anche contro lo Stato federale. Il Congresso reagì approvando immediatamente l'XI Emendamento, secondo cui solamente agli Stati era concesso di condurre in giudizio i cittadini di Stati diversi, senza alcuna reciprocità. Fu così dimostrato che le armi squisitamente dialettiche della Corte Suprema erano davvero spuntate, una volta private del contributo degli altri poteri a rendere efficaci le sue decisioni.

##### 5. *Marbury v. Madison*.

Il caso *Marbury v. Madison*<sup>28</sup> è comunemente noto come l'atto di nascita della giustizia costituzionale statunitense.

Accadde che, tre settimane prima della scadenza del suo mandato, nel tentativo di rendere più appetibili le cariche giudiziarie e, nel contempo, di riuscire a collocare i federalisti sconfitti alle elezioni del 1800, il presidente John Adams mettesse mano ad una riforma giudiziaria per l'instaurazione di nuovi giudici federali distrettuali di prima istanza. Il progetto intendeva istituire sei nuove *circuit courts* e, contestualmente, sedici nuovi giudici accompagnati dal rispettivo staff. Ma alcuni degli atti di nomina, firmati poco prima della mezzanotte dell'ultimo giorno di permanenza in carica, non riuscirono mai a giungere a destinazione.

Quando Thomas Jefferson succedette ad Adams, tentò di ostacolare l'informata di giu-

#### XI EMENDAMENTO

Il potere giudiziario federale degli Stati Uniti non potrà essere chiamato a decidere in qualsivoglia processo, di diritto o di equità, iniziato o perseguito contro uno degli Stati Uniti da cittadini di un altro Stato o da sudditi di un qualsiasi Stato estero.

dici programmata dal suo predecessore. I democratici eletti al Congresso nell'autunno del 1800 si insediarono solo nel dicembre del 1801, giungendo all'abrogazione del *Judiciary Act* federalista del 1801 solo nel marzo 1802. Nel frattempo, allo scopo di ritardare eventuali ricorsi presso la Corte Suprema, mediante il *Circuit Court Act*, adottato nell'aprile successivo, tramutarono le due sessioni annuali di lavori della Corte Suprema in un'unica sessione di quattro settimane. Il provvedimento avrebbe così assicurato al Congresso un vantaggio di quasi un anno, almeno fino alla riunione della sessione seguente, nel febbraio 1803.

Il giudice William Marbury era tra coloro cui la notifica di nomina, firmata (*signed*) dal Presidente e sigillata (*sealed*) dal Segretario di Stato, non era mai pervenuta (*delivered*). Egli inoltrò presso la Corte Suprema, presieduta da John Marshall, la richiesta per un *writ of mandamus*, ossia per un'ingiunzione volta ad obbligare il Segretario di Stato in carica, John Madison, a perfezionarne l'atto di nomina e a consentirne l'insediamento.

I giudici della Corte Suprema si trovavano al cospetto di un'alternativa assai scomoda: nel caso in cui avessero intimato al Segretario di Stato di procedere, come avrebbero

<sup>27</sup> *Ibidem*, p. 623.

<sup>28</sup> Cranch 137, 2 L.Ed. 60 (1803).

potuto costringerlo ad eseguire l'ordine? «Non ci sarebbe modo di far valere il comando [impartito dalla Corte Suprema]. Imporre [le sue decisioni] era compito del potere esecutivo»<sup>29</sup>. Per converso, se avessero respinto le ragioni di Marbury, sarebbe serpeggiato il sospetto di prona condiscendenza al regime del presidente, cui il *Chief Justice* era peraltro legato dalla comune militanza nel partito democratico.

L'abilità del giudice Marshall stette, per così dire, nel congegnare salomonicamente una terza via, disobbligandosi dall'ingerenza politica degli altri poteri: poiché la costituzione prevedeva che, salve le eccezioni elencate all'articolo III, la Corte Suprema avesse sempre giurisdizione d'appello, affiorava un'antinomia con quanto disposto dalla Sezione 13 del *Judiciary Act* in merito alla competenza della Corte a spiccare *writ of mandamus* in prima istanza. Al cospetto di tale incongruenza, mediante una pronuncia che raccoglieva l'unanimità dei consensi dei giudici, Marshall dichiarò che

è compito e dovere rigoroso del potere giudiziario dichiarare la volontà della legge. Coloro che applicano una norma legislativa a casi particolari debbono necessariamente esaminarla ed interpretarla. [...] Se allora le Corti debbono tenere conto della costituzione, e se la costituzione è superiore ad ogni atto ordinario del potere legislativo, la costituzione, e non l'atto ordinario, deve essere applicata nei riguardi del caso cui entrambi si riferiscono<sup>30</sup>.

Così, nella fedeltà alla costituzione, la Corte negò che il caso rientrasse nella sua giurisdizione e si astenne dal decidere.

La soluzione con la quale Marshall si trasse d'impaccio coincise con la primigenia codificazione del concetto di *judicial restraint*:

«quando si è fuori della giurisdizione della Corte, la procedura normale è di dichiararlo sin dal principio e di non aggiungere nulla nel merito del caso»<sup>31</sup>. Egli comprese che solo in questa maniera – liberando delle contaminazioni di natura politica l'attività giurisdizionale, enfatizzando le peculiarità di un giudizio che, diversamente, avrebbe rischiato con estrema facilità di confondersi con altre prerogative attinenti l'esercizio di poteri diversi da quello giudiziario – si sarebbe rinvigorito il prestigio di una istituzione che, capace appunto di controllare «neither the purse nor the sword», si lega strettamente all'autorevolezza in prospettiva delle proprie decisioni<sup>32</sup>.

In questa direzione, peraltro, è da segnalare l'assoluta novità, almeno sino a quel momento, dell'unanimità con cui la decisione della Corte fu assunta, e, in particolare, della forma che essa rivestì: si trattava, infatti, di un'unica «*opinion of the Court*», mediante la quale la Corte, o una sua maggioranza, poteva vantare verso l'esterno l'inedito carisma di un organo istituzionale che, una volta in grado di esprimersi ad una sola voce, si dimostrava qualcosa di più che un insieme di giudici<sup>33</sup>.

<sup>29</sup> J.V. Orth, *The Judicial Power*, cit., p. 33.

<sup>30</sup> La traduzione è tratta da P. Bianchi, *Giustizia costituzionale negli Stati Uniti*, cit., p. 9.

<sup>31</sup> D. O. Dewey, *Truly the Weakest Branch*, cit., p. 118.

<sup>32</sup> A questo proposito, si veda A. Cox, *The Role of the Supreme Court in the American Government*, Oxford, Clarendon Press, 1976, p. 103: «quando amministra la giustizia costituzionale, il potere giudiziario dipende esclusivamente dal potere della sua autorevolezza; ed il convincimento sulla legittimità delle sue decisioni è pertanto questione primaria. Le sue pronunce si scontrano con interessi forti. Gli argomenti trattati ridestano le più radicate passioni politiche. Benché le corti non abbiano il controllo della borsa né della spada, le loro decisioni spesso contrastano con l'esecutivo, mettono da parte il volere del Congresso, ed impartiscono ordini ad uno Stato membro».

<sup>33</sup> Così U. Mattei, *Il modello di «common law»*, Torino, Giapichelli, 1996, p. 71.

A partire da questa sentenza, inoltre, nella quale fu elaborata la dottrina della supremazia della costituzione, prese avvio il sistema di giustizia costituzionale americano, caratterizzato a tutt'oggi, diversamente dalla gran parte delle esperienze europee contemporanee, da un controllo diffuso: come è noto, infatti, esso in primo luogo comporta la disapplicazione della legge ritenuta incostituzionale da parte di tutti i giudici nell'ambito di giudizi comuni. Secondo tale modello, la dichiarazione di incostituzionalità ha valore solo *inter partes*, vale a dire limitatamente alla risoluzione della controversia in corso. Dal momento che nei giudizi comuni si dirimono questioni attinenti i diritti delle parti in conflitto, la disapplicazione della legge per vizio di costituzionalità e la contestuale dichiarazione di nullità (*void*) si traduce nella difesa di uno dei diritti individuali coinvolti. In queste circostanze, sarà la stessa costituzione ad essere direttamente applicata, prevedendone una efficacia diretta, quale vera e propria legge<sup>34</sup>.

## 6. Il XIV Emendamento

Il catalogo dei diritti annessi alla costituzione nel 1791 attraverso il *Bill of Rights* aveva avuto lo scopo di scongiurare che le libertà dei cittadini – i quali, sino al momento del varo di quella federale, avevano vissuto all'ombra sicura delle sole costituzioni statali – potessero essere significativamente ridimensionate sotto i colpi arbitrariamente inferti dalle istituzioni federali<sup>35</sup>.

A Guerra Civile conclusa, gli americani compresero che la minaccia ai diritti individuali non si nascondeva solamente tra gli scranni del Congresso: gli Stati ribelli del Sud avevano dato prova che uguaglianza e libertà

### XIV EMENDAMENTO

Sezione 1. Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato emanerà o darà vigore ad alcuna legge che restringa i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; così pure nessuno Stato priverà alcuna persona della vita, della libertà, o della proprietà se non in seguito a regolare procedimento legale (*without due process of law*), né rifiuterà a chicchessia nei limiti della sua giurisdizione l'eguale protezione delle leggi (*the equal protection of law*).  
[omissis].

non erano patrimonio comune in tutti i territori dell'Unione.

La ratifica del XIV Emendamento, avvenuta nel 1868 al termine dei sanguinosi combattimenti interni, ebbe il senso di condizionare al rispetto della vita, della libertà e della proprietà dei cittadini e alla tutela equanime della legge la riammissione entro l'Unione degli Stati secessionisti. La Sezione 1 dell'emendamento dispone che gli Stati membri non limiteranno il godimento di questi diritti individuali se non mediante atti rigidamente adottati secondo un dovuto procedimento formale, nel rispetto delle costituzionali garanzie in esso contemplate.

Sia da parte del Congresso che la approvò, che della Corte Suprema che si trovò a doverla applicare, in principio tale clausola

<sup>34</sup> A tal riguardo, si veda G. Zagrebelsky, *La giustizia costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 167 ss.

<sup>35</sup> Valga per tutti l'esempio del I Emendamento, in cui si legge che: «Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione, o per proibirne il libero culto; o per limitare la libertà di parola o di stampa; o il diritto che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni al governo per la riparazione di torti subiti».

non aveva che un significato meramente formale, e il *due process of law* non era che un vincolo di natura strettamente procedurale: era sufficiente che, nel limitarne il godimento, il legislatore condizionasse l'esercizio dei diritti dei cittadini in maniera ragionevole, ossia in nome del perseguimento di un fine legittimo, e non arbitrariamente o secondo capriccio. Nel rispetto formale di una procedura, dunque, la ragionevolezza del legislatore era data per assunta.

Gradualmente, però, il sindacato della Corte Suprema abbandonò la censura dei soli vizi formali, elaborando una lettura sostanziale del XIV Emendamento: in questo senso, la *Due Process Clause* ha funzionato come una sorta di "clausola aperta" della costituzione americana, consentendo di estendere la tutela costituzionale ad una serie di nuovi diritti neppure menzionati nella carta e tuttavia ricondotti in un'accezione ampia del valore di «liberty».

Di questo passo, attraverso un articolato lavoro ermeneutico diluito in qualche decennio, la Corte Suprema ha moltiplicato il numero di diritti costituzionali specifici compresi nella *Due Process Clause*, i quali impongono, come tali, l'applicazione di un test di costituzionalità più rigoroso del generico *due process*: infatti, il godimento delle libertà che, secondo interpretazione, sarebbero contemplate dal XIV Emendamento può essere limitato solo a condizione che ricorra una "ragione cogente" (*compelling state interest*), vale a dire che la misura restrittiva adottata sia assolutamente necessaria e funzionale alla promozione dell'interesse pubblico fissato dal legislatore. Il cosiddetto *substantive due process*, insomma, obbliga il legislatore a dimostrare attivamente la ragionevolezza del provvedimento al fine di giustificare il sacrificio imposto ai cittadini.

Va da sé che il sindacato di costituzionalità esercitato secondo queste modalità da parte della Corte Suprema vincoli in maniera assai consistente la potestà legislativa, specie dei parlamenti statali. In questo prevalentemente si riconosce il concreto potenziamento delle prerogative della Corte nei rapporti con gli altri soggetti istituzionali.

### 7. Il successo della Corte Suprema

La ragguardevole impresa compiuta dalla Corte Suprema nell'interpretazione offerta del XIV Emendamento significa oggi per gli americani vivere in un paese nel quale i neri non sono più costretti a sedere in tavoli segregati ai ristoranti, le donne non devono rinunciare al loro diritto ad abortire, ed in cui i poliziotti non possono buttare giù le porte dei cittadini per scorrerie nel cuore della notte<sup>36</sup>.

A partire dal secolo scorso, ed in misura crescente durante storiche presidenze della Corte come quella del giudice Warren negli ultimi anni Sessanta, sono stati condotti entro la tutela costituzionale del XIV Emendamento il diritto a contrarre liberamente matrimonio con persone di diverso colore<sup>37</sup>, quello ad avere figli<sup>38</sup> e a crescerli e ad educarli secondo i privati convincimenti della famiglia d'origine<sup>39</sup>, quello alla *privacy* matrimoniale<sup>40</sup> e all'uso dei contraccettivi<sup>41</sup>,

<sup>36</sup> In questo senso, si veda E. Bronner, *Battle for Justice: How the Bork Nomination Shook America*, New York, W.W. Norton, 1989, p. 98.

<sup>37</sup> *Loving v. Virginia*, 388 U.S. 1 (1967).

<sup>38</sup> *Skinner v. Oklahoma ex Rel. Williamson*, 316 U.S. 535 (1942).

<sup>39</sup> *Meyer v. State of Nebraska*, 262 U.S. 390 (1923) e *Pierce v. Society of the Sisters of the Holy Name of Jesus*, 268 U.S. 510 (1925).

<sup>40</sup> *Griswold v. Connecticut*, 381 U.S. 479 (1965).

<sup>41</sup> *Eisenstadt v. Baird*, 405 U.S. 438 (1972).

infine quello all'aborto<sup>42</sup> e all'interruzione dei trattamenti medici vitali<sup>43</sup>. Grazie alla lettura sistematica del XIV Emendamento condotta dalla Corte Suprema, il concetto di «liberty» si è così arricchito nel tempo di un ampio corollario di nuovi significati, consentendo di superare pagine buie della storia degli Stati Uniti. Tuttavia, l'irrobustimento delle prerogative della Corte Suprema che ne è derivato ha sicuramente lasciato il segno sull'intero equilibrio istituzionale.

In particolare, questo può essere detto per le dinamiche tra Corte Suprema e legislatori statali: «il sindacato di costituzionalità percorre assai spesso l'asse che idealmente attraversa i confini degli Stati, con i giudici federali impegnati a censurare disposizioni statali e locali»<sup>44</sup>.

Aver acquisito, soprattutto tramite l'applicazione del XIV Emendamento, il potere di censurare atti legislativi statali ha significato per la Corte Suprema versare un contributo decisivo alla reale attuazione del principio federalista negli Stati Uniti:

il paradosso di fondo della storia costituzionale americana è che un potere giudiziario federale indipendente ha di fatto assunto la funzione che Madison auspicava facesse capo più genericamente al governo nazionale. Sotto l'egida del XIV Emendamento e la moderna dottrina dell'incorporazione [dei diritti sanciti nel *Bill of Rights* entro il principio di "liberty" del XIV Emendamento<sup>45</sup>], le corti federali hanno preso di norma a sindacare e a censurare le azioni statali, rispondendo in definitiva alle stesse questioni che turbavano sensibilmente Madison al tempo della Convenzione. [...] L'indipendenza del giudiziario ed il sindacato di costituzionalità divennero la soluzione ottimale alla basilare questione dello stesso federalismo<sup>46</sup>.

In tutto questo, perché d'un tratto i legislatori soprattutto statali presero ad accettare le decisioni della Corte contro i propri atti normativi dichiarati incostituzionali? Da dove proviene la legittimazione delle sentenze della Corte Suprema, priva di un criterio di rappresentanza del popolo da parte dei suoi giudici? Come si è conquistata il consenso dei governati al fine di rendere efficaci le sue decisioni? Non c'è esercizio o incentivo economico che spinga al rispetto di quanto decretato dalla Corte: da dove viene il suo potere?

Secondo alcuni, quella della Corte Suprema – o, meglio, in generale di ogni sistema di giustizia costituzionale in grado di censurare l'operato del legislatore – sarebbe una legittimazione "da funzione": «è [...] in relazione all'esigenza di controllo che si accetta la diversità e si consolida una legittimazione fondata sul riconoscimento della necessità della funzione. Se è necessario questo intervento di controllo, allora è necessario che l'organo sia composto diversamente, perché, se fosse formato con gli stessi criteri degli organi attivi, il controllo non potrebbe aver luogo, sarebbe in radice un non-controllo»<sup>47</sup>.

In un certo senso, l'esigenza di un sindacato costituzionale si fa più intensa conside-

<sup>42</sup> *Roe v. Wade*, 410 U.S. 113 (1973) e, successivamente, *Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey*, 505 U.S. 833 (1992).

<sup>43</sup> *Cruzan v. Director, Missouri Dept. of Health*, 497 U.S. 261 (1990).

<sup>44</sup> J.N. Rakove, *Separated Powers*, cit., p. 105.

<sup>45</sup> Per incorporazione si intende che i diritti individuali garantiti nel *Bill of Rights* contro i potenziali abusi del governo federale sono fatti valere anche contro gli Stati membri, convenendo che il concetto di *liberty* li richiami tutti.

<sup>46</sup> J.N. Rakove, *Separated Powers*, cit., p. 106.

<sup>47</sup> L. Elia, *Giustizia costituzionale e diritto comparato (appunti di ricerca)*, in «Quaderni costituzionali», n. 1, aprile 1984, p. 9.

rando l'attitudine decisamente più spiccata dei giudici, piuttosto che dei legislatori, a cogliere i mutamenti di una società in radicale trasformazione. È stato osservato che

viviamo in un'epoca di radicali cambiamenti tanto culturali quanto economici e politici. Laddove i fisici stanno scrivendo da nuovo le leggi di Newton ed i sociologi mutano la nostra comprensione dell'uomo – nel mentre che anche la condizione dell'uomo è soggetta a rivoluzione – i giudici saranno inevitabilmente spinti a riconsiderare i presupposti del diritto. È legittimo interrogarsi, infatti, se ciò che misura la distanza tra la Corte Suprema ed il Congresso non sia, almeno in parte, la conseguenza di una più stretta consanguineità che i giudici vantano con la comunità intellettuale ben più che il legislatore<sup>48</sup>.

Essere in grado di avvertire la necessità di adeguare il senso della legge alle nuove istanze di un mondo che cambia, la sensibilità peculiare della comunità scientifica ed intellettuale, condivisa dai giudici prima ancora che dai legislatori, avrebbe fatto della giurisprudenza costituzionale uno strumento privilegiato di attualizzazione del diritto e di riforma, riscrivendo in buona misura il catalogo dei diritti individuali contemplati dalla costituzione: in fondo, «la logica giuridica non ha alcun valore per sé. Il diritto è uno strumento in dotazione agli uomini allo scopo di rispondere ai loro bisogni. Gli obiettivi finali del diritto non sono diversi da quelli di un Concilio di Uomini Saggi»<sup>49</sup>.

In tale prospettiva, allora, si comprende perché, nel commentare la scarsità di pronunce rese dalla Corte Suprema in materia di federalismo, ossia in merito alla ripartizione e distribuzione di competenze istituzionali, assai spesso la dottrina ha giustificato il feno-



John Marshall,  
presidente della Corte Suprema

meno spiegando che tali questioni necessariamente implicherebbero valutazioni politiche che mal si accordano con il *modus operandi* di chi amministra la giustizia costituzionale<sup>50</sup>.

La versione più decisa in questo senso riterrebbe che alla Corte Suprema sia richiesto di spendersi più intensamente nella garanzia dei diritti fondamentali contro i potenziali abusi e soprusi dei pubblici poteri, e che, nel condurre tale attività, sia di fatto in grado di raggiungere i risultati più efficaci, dal momento che, se intervenisse in settori in realtà così poco «justiciable», finirebbe con l'erosere gravemente il suo «reservoir of legitimacy»<sup>51</sup>.

<sup>48</sup> A. Cox, *The Warren Court. Constitutional Decision as an Instrument of Reform*. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1968, p. 12.

<sup>49</sup> *Ibidem*, p. 22.

<sup>50</sup> A. Rapaczynski, *From the Sovereignty*, cit., p. 343.

<sup>51</sup> J.H. Choper, *Judicial Review and the National Political Process*. Chicago, University of Chicago Press, 1980.

Questo, però, non spiega ancora tutto.

In una certa prospettiva, quanto più una costituzione si articoli in disposizioni vaghe ma essenziali, tanto più è in grado di rivelarsi duttile e potenzialmente consona alla trasformazione dei bisogni e delle sensibilità sociali. D'altro canto, nella accertata laconicità delle sue clausole, la costituzione americana sarebbe per taluni «tutta vele e niente ancora», vale a dire troppo ben disposta a gonfiarsi ed a prendere il largo secondo i cangianti venti dell'opportunità politica, senza possibilità di frenarne la deriva impressa dall'arbitrio interpretativo dei giudici<sup>52</sup>.

In questa direzione, le tecniche ermeneutiche elaborate intorno al XIV Emendamento al fine di emancipare una nazione viziata ancora in tempi recenti da una guasta eredità oscurantista sollevano a tutt'oggi polemiche per nulla destinate a soprirsi entro breve. Infatti, dei molti diritti cui è stata accordata in questo secolo tutela costituzionale attraverso una lettura gradualmente espansiva del valore di «liberty» della *Due Process Clause*, non si ritrova traccia espressa nel testo della costituzione, essendo prevalentemente l'esito di un percorso interpretativo ad opera esclusiva della Corte Suprema.

Di norma, nello svolgimento delle sue funzioni, il giudice costituzionale deve alternare i suoi favori ora al suffragio delle scelte di valore dei fondatori ratificate nel testo della costituzione, ora alle istanze di aggiornamento di una società che cambia. Ma quali principi dovrebbero guidare i giudici nella difficile impresa di adeguamento della Costituzione all'avvicinarsi dei tempi?

L'accusa che alcuni dei giudici attualmente in carica alla Corte muovono ai colleghi di ispirazione liberale è di essere guardiani della costituzione troppo miti e troppo indulgenti, del tutto irriguardosi dell'auten-

tico significato del testo, avvezzi ad ammantare di candore le proprie preferenze politiche mediante una spregiudicata attività ermeneutica. In questo modo, dal loro punto di vista finiranno per minare irrimediabilmente il prestigio dell'istituzione, svincolando le decisioni della Corte da una gestione neutrale dei suoi valori.

Ora, è fin troppo facile obiettare che «ogni riferimento a principi neutrali o impersonali è [...] qualcosa di più di un invito a tornare ad un'amministrazione meccanica della giustizia, ad una giurisprudenza senza rivelazioni così come ad un diniego dei risvolti teleologici delle decisioni, in qualunque sede assunte. I componenti d'alto rango [del potere giudiziario] non hanno mai invocato la teoria meccanicistica nel processo di giustizia costituzionale, a dispetto di qualunque cosa possa essere stata detta sul punto»<sup>53</sup>.

Nulla può dimostrare che, attenendosi ad una lettura rigorosamente testuale della costituzione, richiamando la volontà dei costituenti ed il significato presuntamente autentico delle disposizioni costituzionali, i giudici rispettino di più il senso dei valori costituzionali e perseguano meno i propri orientamenti politici: come osservò il giudice Holmes quasi un secolo fa, «è rivoltante che, per sostenere la validità di un principio, ci si debba appellare al fatto che è stato enunciato ai tempi di Enrico IV. È ancora più rivoltante nel caso in cui i presupposti sui quali giaceva l'enunciazione di quel principio abbiano perso nel frattempo ogni pregnanza,

<sup>52</sup> Su questo punto, si veda R. Dworkin, *The Moral Reading of the Constitution*, in «The New York Review of Books», 21 marzo 1996, p. 48.

<sup>53</sup> A.S. Miller, R.F. Howell, *The Myth of Neutrality in Constitutional Adjudication*, in «The University of Chicago Law Review», vol. 27, 1960, p. 671.

ed il principio abbia ancora valore solo a causa di una cieca imitazione del passato»<sup>54</sup>.

In verità, il segreto dell'autorevolezza delle decisioni della Corte Suprema prescinde da tutto questo, e sta, invece, nell'esercitare le sue competenze in maniera da conquistarsi il consenso ed il rispetto dei governati:

Le decisioni della Corte non derivano la loro autorità dalla partecipazione popolare. Il loro potere di conquistare consenso dipende non tanto dalla consuetudine o dal meritato prestigio dei giudici. Esso proviene, in gran parte, dalla immutata forza della *rule of law* – dal convincimento che la maggiore influenza esercitata nelle decisioni non è dettata dal comando ma dai principi che, applicati tra gli uomini oggi come lo erano ieri e lo saranno domani, vincolano tanto i giudici quanto le parti in causa. [...] La questione è quanto e quanto rapidamente una corte possa sancire quelli che intende come gli obiettivi della società senza per questo indebolire la credibilità di lungo corso della sua giurisprudenza<sup>55</sup>.

I difensori più ortodossi della costituzione darebbero in cambio senza esitazione la vocazione riformista della Corte per un ossequio assoluto alla dottrina dell'*original intent* e del significato testualmente autentico della costituzione, pensando in questo modo di scansare ogni pericolo di deriva personalistica nell'amministrazione della giustizia costituzionale.

Recentemente, il *Chief Justice* attualmente in carica, William Rehnquist – sulla cui ispirazione conservatrice non è dato di dubitare – è stato estensore di una decisione della Corte Suprema che ha di fatto infranto la solida consuetudine interpretativa intorno al valore di «liberty» del XIV Emendamento<sup>56</sup>. Nel negare che quello al suicidio medico-

assistito sia un diritto costituzionale, egli ha argomentato sostenendo che, anche laddove si accetti che il concetto di «liberty» sottenda sempre a diritti che hanno a che vedere con l'autonomia personale, con le scelte più intime per ogni individuo, non si può meccanicamente accogliere che tutte le decisioni inerenti le sfere più delicate dell'esistenza umana possano godere della tutela costituzionale garantita dal XIV Emendamento.

Si tratta certo di una premessa avveduta, che parrebbe preludere ad una esaustiva trattazione metodologica sui criteri ermeneutici cui la Corte dovrebbe attenersi almeno nella lettura della *Due Process Clause*. Eppure, nell'economia della sentenza, resta solamente una premessa: il giudice Rehnquist si riduce a constatare che, davanti al silenzio della costituzione sull'eutanasia, è dovere della Corte astenersi da ogni impresa interpretativa e semplicemente restare fedele al testo, in ciò che esso dica ed in ciò che manchi di dire.

Va detto che già con la presidenza Burger, precedente a quella di Rehnquist e immediatamente successiva a quella di Warren, si era riconosciuta questa virata conservatrice. Nel 1986, ad esempio, dovendosi pronunciare sulla costituzionalità del diritto degli omosessuali a realizzare la propria identità sessuale nel privato della loro casa – vale a dire sulla questione se la «liberty» del XIV Emendamento comprendesse anche questo diritto –, la maggioranza della Corte sentenziò che

non era affatto propensa a potenziare le proprie competenze al fine di condurre nuovi

<sup>54</sup> O.W. Holmes, *The Path of the Law*, in 10 «Harvard Law Review» 457, 1897, p. 469.

<sup>55</sup> A. Cox, *The Warren Court*, cit., pp. 21-22.

<sup>56</sup> Si tratta della sentenza *Washington v. Glucksberg*, 117 U.S. 2258 (1997).

diritti fondamentali entro la garanzia apprestata dalla *Due Process Clause*. La Corte è di per sé assai vulnerabile e corre il rischio di incorrere in atti illegittimi qualora il diritto costituzionale come interpretato dai suoi giudici abbia un modesto se non inconsistente aggancio con il testo o l'intento della costituzione. [...]. Dovrebbe pertanto opporsi strenua resistenza ad espandere la portata di clausole simili, in particolare se ciò richiede di rivedere il catalogo dei diritti ritenuti fondamentali. Diversamente, il potere giudiziario di fatto si investirebbe di un potere nel governare il paese più grande di quello costituzionalmente previsto. Il diritto rivendicato oggi in questo caso non riesce nell'intento di vincere questa resistenza<sup>57</sup>.

Eppure, non è tanto pacifico che, emendando le tendenze ermeneutiche dei giudici liberali, il nuovo corso conservatore nella giurisprudenza della Corte Suprema renda più giustizia ai valori della costituzione. È importante osservare che, in entrambe le sentenze ricordate, la Corte ha difeso la costituzionalità delle leggi contestate: sono infatti rimasti penalmente perseguibili il suicidio medico-assistito nel primo caso e la pratica dell'omosessualità nel secondo. Ora, qualche volta, come nei casi citati, si ha l'impressione che la vocazione restauratrice della Corte miri, anziché ad una difesa più rigida della costituzione, al presidio delle scelte dei legislatori, alla custodia della volontà della maggioranza cristallizzata nella legge, quando il suo ruolo dovrebbe essere di stemperare il dominio dei più sui pochi.

Inoltre, una sentenza che apertamente infranga una consolidata convenzione interpretativa, riformista o restauratrice che sia, non offre mai un buon servizio alla causa autorevole della Corte Suprema: se uno dei segreti della sua longeva autorevolezza sta nel saper sposare novità e continuità, vale ricor-

dare che un principio come quello della «liberty» è qualcosa di più che la asistemica, frammentaria selezione ed aggregazione di un certo numero di diritti.

È quello che la Corte ha dichiarato in una sentenza recente, con la quale ha rifiutato di rivedere le sue posizioni in materia di diritto all'aborto sancite con la nota *Roe v. Wade*<sup>58</sup>:

capovolgere la tesi argomentativa centrale della *Roe* non solamente procurerebbe un ingiustificabile danno al principio dello *stare decisis*, ma indebolirebbe seriamente la capacità della Corte Suprema di esercitare il potere che le è stato assegnato [...]. Laddove la Corte con la *Roe* si è impegnata a ricomporre un'aspra frattura nel paese, la sentenza riveste un peso non comune e deve essere caricata di una specialissima forza al fine di tenere testa ai tentativi di rovesciarla e di pregiudicarne l'efficacia. Solamente mediante gli argomenti più persuasivi, nel rispetto degli standard fissati nei precedenti, la Corte potrebbe dimostrare che una decisione volta a rovesciare un precedente non è segno di resa rispetto alle pressioni politiche e ripudio di quei principi che la ispirarono allora. Di più, nella condanna per aver mancato alla parola data a coloro che sostennero quella decisione, si riconosce la perdita di fiducia del paese nel potere giudiziario. Capovolgere la *Roe* a circostanze sostanzialmente immutate procurerebbe alla Corte un gravissimo ed inutile pregiudizio in termini di legittimazione agli occhi della Nazione<sup>59</sup>.

Insomma, «la libertà trova modesto asilo in una giurisprudenza afflitta dai ripensamenti»<sup>60</sup>.


<sup>57</sup> *Bowers v. Hardwick*, 478 U.S. 186 (1986), 194-95.

<sup>58</sup> 410 U.S. 113 (1973).

<sup>59</sup> *Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Carey*, 505 U.S. 833 (1992), 836.

<sup>60</sup> *Casey*, 844.

Virtute e conoscenza





# Sfogliando i manuali: percorsi di storia costituzionale

FEDERICO LUCARINI

## 1. *Premessa: un settore carente*

Nel nostro paese – nonostante una maggiore vivacità dimostrata nel corso dell'ultimo decennio – la produzione storiografica dedicata ai problemi costituzionali manca ancora di opere di ricostruzione generale e di taglio manualistico. Come ricordava Piero Aimo sulle colonne dell'annale *Isap* «Storia Amministrazione Costituzione» non più tardi del 1998, in Francia e in Inghilterra, in Germania come in Spagna le ricerche hanno proceduto a ritmo spedito, fornendo ormai da diversi anni risultati decisamente più rilevanti rispetto all'Italia.

In sostanza, ciò di cui ancora non disponiamo è un lavoro che, partendo da due fattori ineludibili come il quadro legislativo e il contributo della scienza giuridica, sia capace di valorizzare alcuni aspetti altrettanto fondamentali nell'esperienza costituzionale di un paese come l'Italia. Anzitutto, si tratta di operare un collegamento piuttosto stretto con lo sviluppo e l'evoluzione dell'amministrazione pubblica, nel suo

duplice profilo funzionale (a livello centrale, periferico e locale) e di regolazione dei conflitti tra l'amministrazione stessa e i cittadini. In secondo luogo, il dato di cui tenere conto, assieme agli svolgimenti normativi e alle costruzioni dei "dottori", appare quello determinato dai concreti assetti istituzionali: i rapporti tra governo e parlamento e tra ognuno di quei due poteri e la figura del capo dello Stato (re e presidente della repubblica).

Perché la tendenza alla comparazione – che si è comunque affermata decisamente in diversi studi e contributi monografici degli anni Novanta del Novecento – si traduca in lavori di carattere generale è però necessario fare il punto sulla produzione caratterizzata da un arco cronologico di lungo periodo e da un impianto di fondo per certi versi manualistico.

Il senso di una rassegna che si proponga non come pura osservazione di tipo nominalistico-formale, né come minuziosa catalogazione risiede forse proprio nella possibilità di individuare in rapida sintesi i moti-

vi per i quali tali opere non possono aspirare a pieno titolo al rango di storia costituzionale concepita e praticata nel modo che abbiamo indicato. Con l'obiettivo per un verso di premunirsi contro una declinazione troppo rigida e schematica della storia costituzionale; di valorizzare, per un altro verso, le implicazioni metodologiche e le categorie interpretative che quei lavori contengono e che rappresentano parte integrante del dibattito culturale e scientifico dell'ultimo periodo sull'evoluzione storica e le esigenze riformatrici del nostro ordinamento costituzionale.

2. *Il cinquantenario dello Statuto Albertino e il suo manuale.*

Non è necessario ricostruire la brillante carriera accademica o la produzione scientifica del suo autore – il costituzionalista siciliano Gaetano Arangio-Ruiz – per apprezzare la cifra stilistica della *Storia costituzionale del Regno d'Italia*, apparsa per la prima volta nel 1898, giusto alla vigilia di quei moti che provocarono una delle più gravi crisi costituzionali e istituzionali nella storia del nostro paese. Infatti, l'autore non considera le vicende del primo cinquantennio unitario con un taglio prettamente specialistico, preferendo invece osservarle in un'ottica civile e politica.

Certo, una scelta di questo tipo può avere risentito di due fattori: prima di tutto della circostanza – tutt'altro che casuale – che il volume uscisse in concomitanza con la celebrazione del cinquantenario dello Statuto Albertino; in secondo luogo della contiguità a molti degli avvenimenti narrati, che l'autore (allora quarantenne) aveva vissuto in prima persona.

Tuttavia, va detto subito che, al di là del tono forse in qualche punto eccessivamente moralistico, Arangio-Ruiz non si lascia mai condizionare da questa prossimità, non consente alle vicende di sovrapporsi alla necessità di una indagine alta, di una visione ampia che, nonostante muova dalla descrizione puntuale degli avvenimenti, non finisce mai per esaurirsi in una cronaca fine a se stessa. Anzi, formazione e sensibilità personale consentono all'autore di avvertire quanto profonda sia la distanza, in Italia, tra istituzioni politiche e società civile e, di conseguenza, quale sia la difficoltà di dovere, di continuo, trascorrere da un piano all'altro. Al riguardo basta ricordare una delle tante pagine che egli dedica all'argomento: «... anche le istituzioni non ispirano più fiducia alcuna, perché all'elevatezza del carattere non risponde la elevatezza intellettuale che sappia cogliere il nesso tra le condizioni generali della società italiana e la forma di governo ad esse rispondente» (p. 434).

Da quando Arangio-Ruiz scriveva, molte cose sono cambiate, ma è pur vero che nella sua prosa essenziale e asciutta ritroviamo le antiche radici di questioni che stanno sotto i nostri occhi di uomini del terzo millennio e che si accumulano sul tavolo degli studiosi e dei politici. Anzi tutto la Questione meridionale e il problema del brigantaggio, alla cui soluzione la classe dirigente italiana sembrava apprestare soltanto inutili commissioni e spedizioni militari. E proprio allo stato d'assedio l'autore dedica considerazioni significative, constatando come ci si limitasse a reprimere la sintomatologia senza prima avere indagato per ricercarne le cause più profonde.

Una mancanza di analisi alla quale egli imputa anche il «carattere evanescente»

(come rileva la stessa Carlassare a p. XII dell'Introduzione) della responsabilità politica; le divisioni interne alla Destra come alla Sinistra; la tentazione, in quelli che non sono ancora partiti, ma, tutt'al più movimenti politici, al frazionamento in correnti; l'instabilità dei governi. Da qui il rammarrico di fondo per l'assenza di schieramenti che potessero presentarsi al paese come due realtà veramente alternative e la tendenza a ricercare la soluzione ai problemi molto più a parole che nella concreta attività politica e istituzionale. Nonostante questo atteggiamento di forte critica, nella complessa trama che Arangio-Ruiz ordisce si intravede sempre – a prescindere dalla sua adesione convinta al liberalismo e alla forma unitaria dello Stato – la capacità di esprimere giudizi propri, senza alterare l'esposizione il più possibile obiettiva degli eventi.

Per quanto riguarda il quadro normativo e costituzionale l'autore sottolinea come lo Statuto Albertino contenesse principi non secondari di un governo rappresentativo ma non ancora del tutto parlamentare e, dopo aver citato l'Editto sulla stampa del 1848 e trattato della libertà di riunione, considera con particolare attenzione la politica religiosa che – allora come oggi – si riassumeva essenzialmente nei rapporti fra Stato e Chiesa.

Arangio-Ruiz ha una propria visione, che si delinea come propensa ad una conciliazione fra i due poteri per il bene del regno: «Non è lecito per i governanti prescindere dalla religione che la grande maggioranza del popolo professa, senza pericoli pel retto andamento della vita sociale e politica» (p. 202). Ma, al tempo stesso, definisce la caduta del potere temporale dei Papi come «la più alta conquista della odierna civiltà» (p. 251) e denuncia le responsabilità della Chie-

sa senza mai diventare anticlericale. Si augura, anzi, che possa costituirsi un partito cattolico che riconosca il dato di fatto dell'unificazione, fornendo il proprio contributo allo sviluppo e al progresso del paese.

Il tema viene ripreso in molti passi del volume, sia quando – ancora con la Destra – vengono emanati provvedimenti limitativi del potere della Chiesa, sia durante gli anni di governo di Crispi, i cui strali anticlericali, lanciati solo in presenza di difficoltà momentanee, vengono impiegati in maniera strumentale, solo per garantirsi i favori della maggioranza parlamentare.

L'autore esamina con estrema attenzione le leggi e i decreti-legge (dilaganti allora come oggi) approvati dalla Destra dopo le cocenti vicende della Prima guerra di indipendenza, alla quale era seguita la cosiddetta politica di raccoglimento, caratterizzata da notevoli riforme. La definizione del sistema elettorale con l'introduzione del collegio uninominale e del ballottaggio; le leggi Siccardi per l'abolizione del foro ecclesiastico; l'approvazione dei trattati commerciali di libero scambio; l'introduzione dell'inamovibilità dei magistrati, che segna un primo avvio sulla strada della loro indipendenza; il riconoscimento del matrimonio civile; la legge sul riordino dell'amministrazione centrale e comunale.

Nel 1853 si svolgono elezioni politiche importanti non tanto per il loro risultato quanto perché – sottolinea l'autore – si ebbe, proprio allora, il primo caso di pesante ingerenza del governo, il quale «si mescolò con le elezioni più che non convenisse» (p. 77). Parallelamente, Arangio-Ruiz dedica molto spazio alle vicende che videro protagonista Cavour, in particolare al Congresso di Parigi, seguito alla guerra di Crimea. La narrazione si dipana qui molto fitta, dalla tessitu-

ra diplomatica del presidente del Consiglio sardo e la reazione dei vari Stati europei, fino all'accettazione del *memorandum* Cavour, con cui il parlamento subalpino fece propria ufficialmente la causa italiana.

Un problema di enorme rilievo che l'autore pone trasversalmente al centro della propria indagine è quello finanziario. Prima, con la Destra, vi era l'ossessione del pareggio a qualsiasi costo; in seguito, con la Sinistra, la questione si aggravò, poiché si trattava, addirittura, di allontanarsi dal baratro del deficit pubblico. Tutte le possibili strategie vennero messe in atto, ma al di là dei singoli provvedimenti la politica costantemente attuata fu una sola: ricorrere ad un inasprimento del carico fiscale.

Emblematica la vicenda della tassa sul macinato, ora istituita, ora cancellata, per venire ripristinata, infine, nuovamente; ma anche quella della crescita dei dazi doganali o dell'aumento del prezzo degli zuccheri e del sale, considerati generi di lusso; per non dire del fallimento delle imprese coloniali in Africa che prosciugarono le finanze dello Stato.

A tutto ciò si aggiunsero l'istituzione dei tre anni di scuola elementare obbligatoria che oltre a rappresentare – e Arangio-Ruiz lo dice apertamente – una notevole riforma sociale e un investimento per il futuro della società italiana, significavano nell'immediato un onere finanziario aggiuntivo per i comuni, tenuti a sopperire alle spese di impianto.

Fu con l'avvento della Sinistra (verso la quale l'autore non pare nutrire eccessive simpatie, specie nei confronti di Depretis e Crispi) che si dette nuovo impulso allo «sviluppo storico e politico, schiettamente parlamentare della costituzione italiana...» (p. 329).

Intanto, però, andava prendendo sempre più campo il trasformismo, una malattia politica che – afferma l'autore – sotto Cavour e i suoi successori si era soltanto affacciata all'orizzonte, quasi che il connubio Cavour-Rattazzi non avesse introdotto una ipoteca degenerativa sul nascente sistema rappresentativo.

Non è il caso qui di soffermarsi sui molteplici esempi forniti da Arangio-Ruiz riguardo al trasformismo. Mi preme, se mai, sottolineare due punti. Prima di tutto che i guasti successivi sarebbero nati dalla riforma elettorale del 1882, caratterizzata dall'allargamento del suffragio (da circa seicentomila a oltre due milioni di elettori) e dall'introduzione del voto di lista. In secondo luogo, che il trasformismo «aveva bisogno di un uomo energico perché fosse duraturo, essendo necessario tanto di maggior forza a guidare un'assemblea quanto minore è la coesione delle sue parti, quanto minori sono le idee rappresentate» (p. 417). Lo trovò in Crispi, il quale non intendeva sottostare alla volontà del Legislativo e con la sua condotta politica finì per dare una fisionomia nuova allo stesso regime parlamentare.

A questo risultato concorreva un altro elemento, di notevole gravità: l'autoritarismo, l'arroganza, e il governo personale dell'uomo politico siciliano. Tuttavia – e ciò testimonia dell'onestà intellettuale di Arangio-Ruiz – il bilancio della fervida produzione legislativa di Crispi è tutt'altro che negativo, tanto da fargli concludere: «L'agitazione e la megalomania del Crispi, davano una vita al paese..., il programma casalingo e modesto di Rudini quasi spegneva ogni energia e ogni vitalità» (p. 478).

Le pagine finali del volume (corredato da due indici alfabetici dei nomi, dei luoghi, degli avvenimenti e delle leggi più impor-

tanti, nonché da un'appendice sulla vita e le opere dell'autore) sono dedicate al terzo e ultimo Ministero Crispi, caduto nel marzo del 1896, e alla momentanea ripresa della Destra con la formazione del governo Rudinì e la sua provvisoria collaborazione con la Sinistra guidata da Zanardelli. In queste ultime combinazioni parlamentari l'autore intravede ancora una volta i vizi originari del sistema politico italiano e sembra quasi presagire, nonostante «l'indiscutibile progresso civile» compiuto dal paese, i moti che percorreranno la penisola di lì a poche settimane. La libertà, afferma infatti Arangio-Ruiz, «diventa vana parola quando non procede insieme col benessere: oppresso dalle imposte e stretto dalla fame, il popolo potrebbe anche dimenticare i benefici acquistati con l'indipendenza e con la libertà» (p. 543).

### 3. *Luci ed ombre di una ricostruzione puntuale.*

Una prima osservazione che ci suggerisce la lettura dell'opera di Michele La Torre — *Cento anni di vita politica e amministrativa italiana 1848-1948* — è quella concernente lo spazio relativamente limitato che egli dedica a tratteggiare il ritratto dei singoli personaggi nell'economia complessiva del lavoro. Infatti, i tre volumi, pur ricostruendo puntualmente gli specifici eventi di quel lungo arco secolare, evidenziano al tempo stesso come l'autore riservi all'operato dei protagonisti — ad eccezione di alcune figure come quelle di Depretis e Giolitti — giudizi piuttosto prudenti e assai defilati.

La seconda considerazione concerne l'attenzione che l'autore accorda all'organizzazione amministrativa del nuovo Stato,

e certo egli coglie bene alcuni passaggi inerenti l'evoluzione dell'apparato statale, senza però attribuire uno spazio specifico a questa tematica. Un terzo dato di fatto riguarda lo stile adottato da La Torre, che procede in una analisi minuziosa, quasi certosina, in qualche punto persino ostica a chi — da non addetto ai lavori — tentasse di enucleare da un tessuto narrativo vivace ma assai denso le tendenze di fondo degli eventi che si succedono a ritmo incalzante.

Del resto, per l'autore — segretario presso il Ministero dell'Interno e libero docente di diritto amministrativo, presidente di sezione del Consiglio di Stato e direttore dell'«Amministrazione italiana» — gli studi storici rappresentavano un'attività importante ma parallela rispetto al lavoro di funzionario, di magistrato e di giurista.

Da questi primi rilievi — e anticipando fin da adesso alcuni giudizi — significative appaiono le differenze tra l'opera di La Torre e quelle di Giuseppe Maranini (*Storia del potere in Italia 1848-1967*) e Carlo Ghisalberti (*Storia costituzionale d'Italia 1848/1948*). I due lavori appena citati — prima ancora di entrare nel vivo del dibattito costituzionale italiano precedente la proclamazione dello Statuto — ci guidano all'esplorazione del quadro costituzionale europeo di fine Settecento.

Questa disamina non appare e in effetti non è una concessione di circostanza nei confronti del lettore, si rivela, semmai, piuttosto un'analisi senza la quale risulterebbe difficile comprendere che lo Statuto non costituisce un evento a se stante, un gesto isolato di Carlo Alberto. Per La Torre, invece, esso rappresenta esclusivamente l'esito dei rapporti di forza contingenti e in particolare della decisione del sovrano che — spinto dall'idea che prima o poi la Carta gli sarebbe stata estorta — preferì agi-

re in prima persona, in consonanza, del resto, con quanto stava accadendo in altri Stati italiani.

Fino a qui abbiamo esaminato le carenze presenti nell'opera di La Torre e quello che non possiamo trovare (e forse non sarebbe neppure giusto pretendere) nelle sue pagine. Passando, invece, agli aspetti positivi che i tre volumi offrono al lettore, dobbiamo rilevare come questi presentino un quadro ampio e ricco di notizie interessanti che difficilmente potremmo trovare altrove, e non solo nel lavoro di Arangio-Ruiz, che si arresta mezzo secolo prima, ma anche nei manuali di storia italiana più recenti.

Vari temi si snodano con andamento orizzontale nel lungo periodo che scorre tra la carta costituzionale concessa da re Carlo Alberto nel 1848 e quella approvata nel 1947: i rapporti fra il capo dello Stato, le Camere, i ministeri e il paese; le vicende legislative in tema di giustizia; l'evoluzione dell'ordinamento centrale, periferico e locale; il varo delle riforme tributarie; la costruzione di opere pubbliche e l'applicazione di una politica sociale che andava di pari passo — pur all'interno di una dinamica istituzionale che vede l'alternarsi di un sistema liberale con un regime totalitario e che conosce le forti limitazioni insite nella Carta del lavoro — con il riconoscimento di soggetti collettivi come i sindacati.

Uno spazio particolare l'autore riserva al ruolo del parlamento, costantemente in bilico tra il dettato statutario e la concreta pratica istituzionale. Egli si domanda — e si tratta di un quesito al quale la storiografia non ha fornito ancora risposte univoche — se il costituente piemontese abbia voluto introdurre un regime costituzionale puro oppure davvero parlamentare e propende (come

già Arangio-Ruiz) decisamente per quest'ultima tesi. Soprattutto nel corso del primo volume si ritrova spesso l'opinione che il parlamento abbia svolto effettivamente il suo ruolo di controllo e di legiferazione.

Tuttavia, muovendo dall'assunto della flessibilità e adattabilità dell'istituto, anche La Torre non può negare i tanti, fin troppi, momenti di eclisse conosciuti dal Legislativo: il continuo e invadente ricorso alla prerogativa regia, il potere sovente assoluto del presidente del Consiglio, le crisi extra-parlamentari, i pieni poteri concessi alla Corona, le riforme elettorali che variano a seconda della momentanea convenienza di chi si trova al governo, i ripetuti stati d'assedio, le manipolazioni del voto, la corruzione dei parlamentari, lo scioglimento frequentissimo della Camera elettiva.

Anzi, l'autore rileva come — a pochi anni dalla promulgazione dello Statuto — cominci a farsi strada un altro aspetto che caratterizzò la vita politica italiana per molto tempo e che avrebbe dovuto, fin da quel momento, mettere in guardia quanti sostenevano la superiorità del parlamento e lo spirito di libertà che doveva improntarne le funzioni. Infatti, già con il connubio, Cavour si era creato una maggioranza politica solida, che gli permetteva di tenere sotto il proprio controllo gran parte della Camera. E ciò costituì fin da allora un modello per molti dei suoi successori (e non solo Depretis e Giolitti), che accoppiarono il ricorso sistematico a combinazioni trasversali con la frequente proroga delle sessioni parlamentari.

Il 1876 e l'ascesa al governo della Sinistra rappresentano un passaggio significativo nell'argomentazione di La Torre. Depretis col discorso di Stradella tracciò un abile e, in parte, pregevole programma di governo, imperniato su punti di rilevante moder-



*Carlo Alberto di Savoia - Carignano  
promulga lo Statuto sardo*

nità. La Destra, scrive l'autore (ricalcando il giudizio di Arangio-Ruiz su Crispi e sulla sua capacità di sollecitare l'emotività di larga parte del paese) non aveva mai saputo galvanizzare se stessa e l'Italia con un piano di governo. Aveva proceduto più alla giornata, affrontando questioni anche cruciali, ma senza riuscire a darsi una visione complessiva e strategica dei problemi da risolvere.

Meno spazio egli riserva, invece, all'esperienza di governo crispina, preferendo approdare — per passaggi rapidi — alla crisi di fine secolo, al fallimento dei progetti autoritari di Pelloux e Sonnino, fino alla costituzione del governo Zanardelli-Giolitti. Sappiamo dell'attenzione particolare di quest'ultimo per i problemi economici e sociali; della sua volontà di agganciare, in vista di una forte e stabile maggioranza parlamentare, il partito cattoli-

co e quello socialista; dell'intenzione di introdurre il suffragio universale maschile. E si potrebbe continuare.

Non di rado lo statista piemontese fece ricorso a metodi di condotta tali da far rimpiangere persino Depretis, ma La Torre, pur non negando certi limiti del personaggio, scrive: «è necessario riconoscere che, in molti periodi storici, il governo parlamentare non ha modo di vivere, per il fatto di una incompiuta politica delle masse e dei suoi rappresentanti, senza un notevole impiego di corruzione, o almeno di seduzione» (p. 140).

Il volume iniziale ha il suo epilogo con il primo dopoguerra e l'ascesa del fascismo al potere e qui, di nuovo, l'autore manifesta una lettura peculiare di quegli avvenimenti. I fascisti e i partiti di massa loro avversari — socialisti e comunisti su tutti — vengono mes-

si sullo stesso piano, come se due violenze di differente colore, contrapponendosi, finissero per alimentarsi a vicenda. In appendice troviamo — in riferimento al periodo 1848-1923 — un elenco delle leggi e dei decreti-legge più importanti, una tabella indicante le successive legislature e una ricostruzione delle crisi di gabinetto con le loro cause.

Il secondo volume analizza l'affermazione della nuova organizzazione statale fascista fino alla sua improvvisa disintegrazione, il 25 luglio del 1943, per opera di quello che l'autore definisce un «colpo di stato» del re e di Badoglio, quasi che le prerogative regie non prevedessero il licenziamento del presidente del Consiglio in qualsiasi momento. Questo è comunque un punto tutt'altro che risolto nella storiografia, per anni dominata dall'idea che la figura del Duce finisse per riassumere in sé ogni potere. Ma negli ultimi anni indubbiamente più attenta a considerare i sottili equilibri di potere raggiunti nelle differenti fasi del lungo ventennio fascista.

Comunque, in questo caso la posizione dell'autore non diminuisce l'efficacia della narrazione, che offre il resoconto puntuale delle varie tappe di quel ventennio. Particolare cura egli dedica a due momenti: l'eliminazione sistematica degli avversari dopo il discorso del 3 gennaio 1925 e soprattutto l'atteggiamento della classe dirigente fascista di fronte alla guerra. La Torre passa in rassegna l'incapacità di decidere e le errate valutazioni sul potenziale bellico del paese, le tattiche speculative, volte all'ottenimento di vantaggi considerevoli senza l'impiego dei mezzi necessari, le ipotesi irreali sulla durata del conflitto e il suo probabile vincitore. La catastrofe è totale.

Sul fronte interno la situazione va deteriorandosi di giorno in giorno: l'andamen-

to dello spirito pubblico peggiora, non pochi gerarchi cominciano ad allontanarsi dal Duce e a pensare a una soluzione di ricambio, senza neppure immaginare che ciò avrebbe condotto al disfacciamento del regime. E attraverso il 25 e il 28 luglio 1943 (restaurazione dei poteri del sovrano e scioglimento del PNF) si giunge all'8 settembre 1943, con il quale si chiude questo secondo volume (a cui l'autore fa seguire un'utilissima appendice, che permette di seguire le variazioni e i rimpasti dei governi presieduti da Mussolini, nonché un elenco delle leggi e dei decreti-legge citati).

Ciò che caratterizza il terzo volume è la costante linea di difesa del governo Badoglio, una scelta che conduce La Torre ad affermare che quello presieduto dal Maresciallo piemontese non era un esecutivo incolore, ma aveva, al contrario, uno scopo essenziale: firmare l'armistizio anche in una condizione di netta inferiorità, tenuto conto dell'atteggiamento degli alleati, che non prevedeva deroghe alla resa incondizionata.

Secondo l'autore un altro fondamentale compito del governo era quello di affrontare e risolvere la delicata questione istituzionale. Badoglio tendeva a porre fuori discussione la continuità monarchica, in aperto contrasto con il Comitato di liberazione nazionale (CLN), il quale insisteva sulla necessità di convocare un'Assemblea Costituente (p. 41), giacché non sarebbe stata possibile una reale unità del paese sotto la Casa regnante che aveva condotto alla catastrofe della guerra. Tutto questo mentre si apriva il capitolo della resistenza attiva all'esercito tedesco e al governo di Salò, la nascita delle prime formazioni partigiane, il manifestarsi delle loro diverse matrici ideali e politiche.

Nel frattempo, dopo quelli presieduti da Badoglio e Bonomi, alla fine del 1945, cadde anche il governo Parri e gli succedette il primo gabinetto De Gasperi. Fra i punti programmatici del nuovo governo vi era anche l'introduzione del sistema elettorale proporzionale che si sarebbe dimostrato «vantaggioso per i partiti di massa; comodo per rafforzare il potere dei capipartito e alquanto dannoso per la libertà degli eletti» (p. 95).

Il referendum istituzionale e le elezioni politiche rappresentarono una dura sconfitta per la monarchia e per il partito liberale, che non sarà più in grado di ritornare ai livelli del periodo precedente alla Grande guerra. Molteplici le ragioni che concorsero a tale esito; tra queste, certo, l'enorme allargamento del suffragio — per la prima volta davvero universale con l'estensione del voto anche alle donne — un evento capace di spostare l'asse della vita politica italiana, subordinandola alla «organizzazione degli interessi», manipolati, spesso, da professionisti della politica (p. 113).

Riguardo alla costituzione La Torre manifesta un certo riduttivismo, considerandola un semplice strumento tecnico, qualcosa di mediano e di amorfo, che oltre a risultare poco soddisfacente per i diversi schieramenti, non appare in grado di risolvere i gravi problemi che si presentano al paese. Salvo affermare, poco dopo, che i partiti di estrema sinistra tentarono di utilizzare quella carta come il cavallo di Troia per l'instaurazione di una dittatura (pp. 150-151).

Probabilmente, questa finale è la parte dove le opinioni politiche espresse sugli avvenimenti — che pure continuano ad essere ricostruiti con estrema accuratezza — paiono fare aggio alla obiettività dello scrit-

tore, influenzato dal clima passionale e di duro scontro tipico dell'epoca. E forse ancora intimamente convinto della bontà del sistema liberale pre-fascista (a suffragio ristretto e collegio uninominale) di fronte alle prime, quasi inevitabili sbavature che la giovane repubblica rivelava nel tentativo di governare con strumenti democratici la società italiana uscita dal conflitto.

Il volume si chiude con altrettante tabelle: la prima riguarda la successione dei vari governi dal 1943 al 1947 e i provvedimenti da questi adottati; la seconda i risultati del referendum istituzionale e delle elezioni politiche che si svolsero nel giugno del 1946; l'ultima, infine, l'esito delle differenti tornate amministrative.

#### 4. *Una storia costituzionale di ampio respiro*

In quello che è, probabilmente, il lavoro più completo nel panorama editoriale italiano (*Storia del potere in Italia 1848-1967*), Maranini si avvale delle sue multiformi competenze storiche, giuridiche e politologiche per comporre un quadro scientifico e documentato — ma al tempo stesso ricco di spunti polemici — dei problemi legati all'affermazione della democrazia nel nostro paese. Certo, l'autore non ci ha dato quella «storia sistematica delle libertà italiane» che auspicava potesse venire scritta da altri. Eppure, egli si distingue dagli autori precedenti e da quelli successivi per la capacità di rispondere ai requisiti di una storia costituzionale concepita a tutto tondo, incrociando la dimensione costituzionale, la storia delle istituzioni e la scienza della politica fino a spingersi oltre i confini dell'esperienza nazionale italiana.

Maranini trae spunto dall'approvazione della costituzione federale statunitense nel 1787, considerandola come svolta decisiva in virtù della quale possiamo affermare che quanti detengono il potere sono condizionati dalla osservanza della legge scritta (p. 64). È in quel momento che venne decretata la fine anche della sola idea di una legittimità ereditaria di diritto divino, sostituita dal concetto e dalla pratica della sovranità popolare. In effetti, diversamente dalle travagliate vicende costituzionali della Francia durante l'epoca rivoluzionaria, soprattutto dopo l'affermazione del Comitato di salute pubblica (p. 63), la costituzione federale americana ci offre l'esempio di una stabile e vitalissima carta scritta, entro la quale non è possibile ridurre a sudditi gli uomini in nome di qualsivoglia utopia o ideologia (p. 65).

Per quanto riguarda l'Italia, fu a partire dalla Restaurazione che il problema nazionale e costituzionale andò maturando con una riflessione che, però, non era giunta ancora al livello del pensiero politico europeo. E questo soprattutto per l'ostacolo rappresentato dalla secolare presenza della Chiesa cattolica, che finì per deprimere le ipotesi formulate da pensatori provenienti dal suo stesso seno, come Tommaseo, Gioberti e Rosmini (pp. 83-84). Comunque, i pur limitati contributi del pensiero italiano furono utilizzati dai redattori dello Statuto Albertino, anche se Maranini ci fa notare che, dopo la sconfitta militare del 1849, il dibattito teorico attorno ai problemi costituzionali si spense e, per circa un secolo, tutto si ridusse alla sopravvivenza e all'interpretazione dello Statuto stesso.

Parlando dei contenuti di questa carta *octroyée*, l'autore fa un'osservazione che ci sembra di capitale importanza, in quanto

essa viene assunta come categoria interpretativa delle vicende storiche non solo del pensiero liberale ma anche di quelle successive alla promulgazione della costituzione repubblicana. Egli afferma, infatti, che nello Statuto, si trova il germe del regime che definisce come «pseudo-parlamentare», sistema attorno al quale ruotò la storia costituzionale e politica d'Italia per più di un secolo e che, secondo quell'originale giudizio, potremmo prolungare fino ai nostri giorni e proiettare forse anche oltre.

Certo, lo Statuto tendeva a realizzare, sia pure imperfettamente (p. 123) il classico schema della tripartizione dei poteri, con implicito riferimento alle tradizioni inglesi e alle costituzioni francesi del 1814 e del 1830, nonché a quella belga del 1831. Prevedeva, inoltre, l'esistenza di una Camera eletta, sia pure a suffragio ristretto e sanciva garanzie importanti, quali la libertà individuale, l'uguaglianza e il diritto di proprietà. Ciò rispondeva alle esigenze liberali della borghesia e proprio per questo creava i presupposti di una trasformazione sociale che costituiva, in parte non piccola, la sostanza stessa del Risorgimento.

Lo Statuto conteneva, però, anche l'articolo 5, che ammetteva la prerogativa regia come interferenza nelle decisioni parlamentari. Per Maranini tale prerogativa si spinse sovente fino a determinare la centralità assoluta della Corona, limitando e mortificando il cosiddetto governo parlamentare dualista (che altrove rappresentò una delle maggiori acquisizioni dell'epoca liberale) e comportando pesanti responsabilità della Corona nelle crisi extraparlamentari, nei pieni poteri conferiti all'esecutivo, nel ricorso allo stato d'assedio.

A pregiudicare in misura decisiva l'ispirazione liberale è insomma — secondo l'au-

tore — il fatto che quello che ci troviamo dinanzi non è un parlamento veramente operante in piena autonomia, ma un parlamento virtuale rispetto alla realtà concreta dello pseudo-parlamentarismo. Ne nasce una visione della storia d'Italia, tutta o quasi al negativo, oscillante tra l'autoritarismo dell'esecutivo e le invasioni di campo della monarchia.

Forse, si sarebbe anche potuta tentare un'applicazione diversa dello Statuto e una sua interpretazione più aperta e, dunque, parlamentare, ma ciò era reso difficile dallo scontro con la Chiesa e dal timore di eventuali scoppi rivoluzionari. In fondo il connubio Cavour-Rattazzi, con il confluire dei rispettivi seguaci, da Destra e da Sinistra, in una formazione parlamentare di Centro, rimase pur sempre un accordo politico, mentre lo pseudo-parlamentarismo si consolidò con l'andare del tempo nella ricerca sistematica di una maggioranza qualunque, di cui si serviva l'esecutivo e, *in primis*, il presidente del Consiglio.

Maranini sottolinea che il fenomeno non fu estraneo ai governi della Destra — a cominciare dallo stesso Cavour — ma l'apice venne raggiunto con la Sinistra, specialmente con alcuni suoi esponenti come Depretis e Crispi, per proseguire fino a tutto il decennio giolittiano.

Un simile giudizio non impedisce, però, all'autore di valutare positivamente l'operato di alcuni Ministeri. È il caso, ad esempio, del largo programma di riforme attuato da Crispi, che con la propria energia diede impulso in breve tempo ad una legislazione così vasta da far credere all'opinione pubblica di potere risolvere tutte le debolezze e le insufficienze del vecchio liberalismo.

Ma, ancora una volta, se qualche progetto poté essere attuato, non fu per l'autorità

del parlamento e di una sua maggioranza omogenea e riconosciuta, bensì in virtù del potere personale dell'esecutivo che affermò, spesso con la connivenza della Corona, una prassi di governo non molto lontana da una vera e propria dittatura.

Lo stesso giudizio viene espresso su Giolitti che, comunque, ebbe intuizioni politiche nuove e ardite: rompere l'isolamento sempre più stretto e pericoloso del regime liberale rispetto alla società; ristabilire un contatto tra paese reale e paese legale; svuotare le rivendicazioni proletarie del loro potenziale rivoluzionario con una coraggiosa politica sociale; richiamare dentro la città politica le forze che ne erano rimaste fuori, quelle controllate dalla protesta cattolica e quelle indirizzate dalle sorgenti organizzazioni sindacali e socialiste. Tuttavia, anche per Maranini i governi giolittiani sono quelli nei quali si manifestò — in maniera addirittura patologica — lo pseudo-parlamentarismo, con il seguito di corrotte, di uso spregiudicato degli organi periferici dello Stato, di controllo e di manipolazione del voto che esso si portava dietro.

Si può dire che gli uomini migliori della Destra e, dopo di loro, quelli della Sinistra, e poi gli uni e gli altri insieme, avevano mantenuta viva la funzione del governo parlamentare con difficoltà crescenti, perché diveniva sempre più arduo stabilire quale fosse la sede nella quale prendevano corpo gli indirizzi politici. Ragione per cui, alla vigilia del primo conflitto mondiale, alcuni elementi esterni al sistema — su tutti l'introduzione del suffragio universale maschile — non fecero che accelerare lo sgretolamento della faticosa e labile costruzione liberale. Anzi, visto che all'avvento del fascismo l'intero edificio era già compromesso e non restava che il problema

della sua liquidazione pratica, Maranini si meraviglia di come, afflitto da una malattia che lo aveva colpito fin dalla nascita, il regime liberale fosse stato capace di durare così a lungo (p. 289).

Neppure l'esperienza fascista (che nell'economia dell'opera rappresenta davvero una parentesi) riuscì a incidere sulle costanti di lungo periodo dell'anomalia italiana. E del resto, come ricorda Maranini, le modalità stesse con le quali il fascismo cadde rimandano ad una persistenza della prerogativa regia che, «sia pur stremata e mortificata» (p. 301), fu in grado di sopravvivere fino al 25 luglio.

Dopo quella data l'Italia si ritrovò nelle stesse condizioni di carenza dello Stato che avevano facilitato l'avvento della dittatura, per cui il problema della riorganizzazione della democrazia liberale non si poneva in termini di restaurazione, di «ritorno allo Statuto», richiedeva invece la creazione di nuovi istituti entro una radicale riforma costituzionale. L'Assemblea Costituente, eletta il 2 giugno 1946, doveva, pertanto, provvedere a un ordinato sistema di pubblici poteri e di libertà politiche, di garanzie economiche e sociali. Il compito si rivelava di difficile attuazione, prima di tutto per l'esigenza, fino a quel momento inedita, di contemperare tre tradizioni culturali, prima che ideologiche e politiche: la liberale, la cattolica, la socialista.

È con quest'ottica che Maranini guarda alle vicende politiche italiane dopo la conclusione dell'esperienza di governo degasperiana, la quale aveva, sostanzialmente, espresso un'opinione ancora spontanea dell'elettorato. Che accade da quel momento in poi? In che termini si può parlare di un nuovo pseudo-parlamentarismo che, per quanto diverso, è allineato in una continuità di

fatto con quello che ha imperato nella storia politica d'Italia nel corso di un secolo? Quali ne sono i protagonisti e in che modo provvedono ad attuarlo?

La parola chiave, per Maranini, (se non andiamo errati, è il primo ad usarla) è quella di «partitocrazia», un termine con cui egli qualifica una situazione nella quale il parlamento, al di là degli assetti formali, nella sostanza si limita a registrare le decisioni prese dalle segreterie di ciascun partito e, spesso, tra i vertici dei partiti, i quali divengono detentori sezionali della sovranità effettiva (p. 410). Da qui le contraddizioni stridenti tra la costituzione scritta e quella di fatto, il potere che si sposta per intero dalla sfera dello Stato alle organizzazioni partitiche.

Un regime politico che, dopo De Gasperi e con la nomina di Amintore Fanfani a segretario della Democrazia cristiana, ancor meno di quello pre-fascista può, forse, legittimamente definirsi parlamentare. E nel quale la triade esecutivo-parlamento-partiti, tipica delle moderne democrazie industriali, risulta incapace di funzionare, anche perché, conclude Maranini, l'antico problema di una selezione elettorale incapace di esprimere una maggioranza omogenea si aggrava con l'adozione del sistema proporzionale.

Una interpretazione (anche nei punti meno condivisibili) fondata su solidi richiami documentari e densa di implicazioni, che fornisce al lettore i tratti essenziali per valutare ciò che avverrà, in rapida successione, nel ventennio successivo alla fine degli anni Sessanta del Novecento: crisi progressiva della partitocrazia, crescente delegittimazione delle forze politiche, collasso finale dell'equilibrio fondato sulla Democrazia cristiana in quanto perno fondamentale delle

coalizioni di governo e del Partito comunista italiano come elemento egemone e ormai riconosciuto dell'opposizione di sinistra pienamente integrata nel sistema.

5. *Quando l'interprete privilegia la continuità*

Il primo volume dell'opera di Carlo Ghisalberti (*Storia costituzionale d'Italia 1848/1948*) si apre con l'asserzione (opposta alla tesi di Maranini) secondo la quale ancora prima della Rivoluzione francese, e cioè già verso la metà del Settecento, nei maggiori Stati italiani si era venuto costituendo un ceto borghese pronto — per cultura, pensiero filosofico e economico — ad accogliere il processo di espansione ideologica e politica della rivoluzione stessa (p. 22). Del resto — prosegue l'autore — non si sarebbe verificata nessuna soluzione di continuità, se non nei mezzi di esercizio del potere, tra il periodo rivoluzionario e quello napoleonico, in quanto il collante sociale di quei due momenti fu per l'appunto la borghesia. Ed anzi, proprio fra il 1800 ed il 1815 anche nel nostro paese sarebbe emersa fino ad imporsi una visione centralizzata e statalistica della cosa pubblica.

Con lo sviluppo del pensiero costituzionale successivo a quel quindicennio, lo Statuto Albertino si legava, inscindibilmente, alla grande evoluzione del costituzionalismo europeo, diventando il punto di riferimento delle speranze e delle idealità di coloro che aspiravano a un'Italia unificata su base costituzionale e liberale. Pur ammettendo che si trattava di una carta concessa dal sovrano e che quest'ultimo conservava, comunque, larghi spazi di iniziativa, Ghisalberti privilegia l'elemento di

novità rappresentato dall'introduzione del regime parlamentare, con una Camera elettiva accanto a un Senato vitalizio di nomina regia (pp. 49-50).

Di più, il punto di vista di Ghisalberti è che lo Statuto non solo introdusse un effettivo regime parlamentare, ma che questo funzionò egregiamente fino dai primi anni della sua applicazione. L'autore, d'altro canto, mostra di approvare anche la decisione di Cavour che ridimensionava la proposta (avanzata nelle file democratiche all'indomani dell'unità) di demandare a un'Assemblea Costituente la definizione di un ordinamento diverso del nuovo Stato rispetto all'ordinamento statutario. Condividendone, di conseguenza, anche l'opinione secondo la quale l'unificazione altro non era stata che un naturale ampliamento territoriale e politico del Regno di Sardegna.

In sostanza, Ghisalberti riscontra una sostanziale continuità della vita parlamentare fino alla costituzione del 1948, quasi un processo lineare interrotto soltanto dal ventennio fascista. E anche quando egli rileva particolari momenti di limitazione dell'organo legislativo, dovuti all'iniziativa della Corona o del presidente del Consiglio, sembra prevalere un eccesso di giustificazionismo.

Si prenda l'esempio del trasformismo, una delle rotture più marcate nella prassi istituzionale del liberalismo europeo e che come tale viene chiaramente denunciata. L'autore la imputa a carico esclusivo della Sinistra (pp. 191-193) e, comunque sia, vede le sue ricorrenti manifestazioni come semplici incidenti di percorso che non interrompono il regolare svolgimento della prassi parlamentare.

Se mai, c'è da rilevare che l'accentuato trasformismo nacque da un programma

politico che prevedeva una serie di riforme, a sostegno delle quali appariva necessaria una larga e sicura maggioranza, che tendeva a dilatarsi attraverso il recupero di quanti, fra gli esponenti della vecchia Destra, o per opportunismo personale o per costante vocazione ministeriale, erano disposti a entrare nelle file della Sinistra. Le crisi extra-parlamentari si moltiplicavano, il controllo del voto — soprattutto dopo la riforma elettorale del 1882 — diveniva spasmodico, la corruzione dilagante, l'impronta paternalista dominante.

Ciò significava nella sostanza, al di là delle proclamazioni verbali, una politica conservatrice e opportunistica che limitava — secondo Ghisalberti — la vita pubblica alla semplice gestione del potere, riducendo le scelte politiche alla quotidiana ricerca del compromesso. Il solo fatto nuovo fu, nel 1892, l'ascesa al potere di Giolitti il quale, fin da questo suo primo incarico ministeriale, manifestò l'esigenza di un allargamento della base sociale dello Stato che si esprimeva con il tentativo di coinvolgimento di cattolici e socialisti nelle responsabilità di governo e in una politica di spiccata attenzione alle questioni sociali.

Del resto, anche Giolitti (al cui operato l'autore riserva lo spazio maggiore) non era disposto ad allentare l'accentramento burocratico e amministrativo, ritenendolo il solo strumento che gli consentisse di realizzare il suo vasto programma. Comunque sia, Ghisalberti invita a riflettere su almeno due circostanze decisive: prima di tutto sul fatto che l'uomo politico di Dronero non aveva di fronte a sé «valide alternative» a tale condotta (p. 319); in secondo luogo — e questa volta a proposito della perdurante degenerazione parlamentaristica — sulle responsabilità che, almeno in parte, andavano impu-

tate anche alla dottrina giuspubblicistica, essenzialmente improntata a un formalismo che allontanava i giuristi «dai veri e reali problemi dello Stato e della costituzione nel senso pragmatico e funzionale» (p. 318).

In una situazione del genere, lo scoppio della guerra contribuì ad acuire tutti i problemi che non potevano essere risolti con i mezzi consueti, tipici del trasformismo, portando ad un'emanazione massiccia di decreti-legge e ad una conseguente decadenza dell'organo legislativo, a tutto vantaggio dell'esecutivo e della Corona, vero e proprio fulcro del sistema (p. 323).

Al termine del conflitto, il quadro istituzionale risultava ormai profondamente modificato, anche per l'atteggiamento della classe dirigente, quasi in preda ad una smania suicida. Al punto che — sottolinea Ghisalberti — l'introduzione del sistema proporzionale nelle elezioni del novembre 1919 non significò soltanto un gravissimo errore politico, ma una vera e propria catastrofe del regime parlamentare. Il fascismo, battute le residuali resistenze socialiste, non trovò infatti più alcun ostacolo; anzi, esponenti liberali e popolari entrarono nelle file del nuovo movimento, sperando forse di costituzionalizzarlo attraverso i blocchi nazionali. Si giunse, invece, all'instaurazione della dittatura, che eliminò — a partire dalle «leggi fascistissime» — le ultime vestigia del costituzionalismo parlamentare e attuò, di fatto, la messa in mora dello Statuto e delle sue garanzie.

Con il 25 luglio 1943 (i cui avvenimenti l'autore considera — pur lasciando spazio ad altre interpretazioni — pienamente conformi con le prerogative statutarie del sovrano e con le funzioni costituzionali proprie del Gran Consiglio) la monarchia aveva sperato di poter chiudere in una parentesi l'intero

ventennio, ripristinando le vecchie istituzioni come se niente fosse accaduto.

Così non la pensavano le forze antifasciste, che si pronunciarono per un regime repubblicano, pur demandandone la decisione a un referendum popolare, da tenersi, assieme alla nomina di un'Assemblea Costituente, alla fine della guerra. Col primo governo Bonomi (giugno 1944), per quanto esso si impegnasse a non compiere nessun atto pregiudiziale verso l'una o l'altra soluzione costituzionale, la monarchia ricevette un duro colpo: il presidente del Consiglio e i suoi ministri non giuravano più la propria fedeltà al re, ma si impegnavano solamente a servire il paese.

Era la conclusione di un'epoca, anche per l'affermazione dei moderni partiti di massa, sancita nella stessa costituzione del 1948. Ma di questo processo Ghisalberti ribadisce piuttosto la continuità con il passato, sia perché la Resistenza si era autodefinita «nuovo Risorgimento», sia perché i nuovi partiti, pur avendo fortemente contrastato il vecchio regime liberale, avevano comunque riconosciuto nello Statuto albertino le basi e l'essenza di ogni democrazia moderna.

Da segnalare, al termine del secondo volume, una serie di tavole nelle quali sono riportati i risultati dei plebisciti dal 1860 al 1870, le elezioni generali politiche dal 1848 al 1946, la forza dei vari partiti alla Camera dal 1876 al 1913 (con la parentesi decennale — dal 1882 al 1892 — per l'adozione dello scrutinio di lista) e poi, con l'adozione del proporzionale, dal 1919 al 1924 e, infine, i risultati del referendum istituzionale e delle elezioni per l'Assemblea Costituente del 1946.

## 6. *Se l'ermeneuta s'aggroviglia*

Quello di Umberto Allegretti (*Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello stato liberale*) è, indubbiamente, un lavoro di forte impianto e di largo respiro, laddove elaborazione di pensiero e ricostruzione storica si intrecciano in un rapporto di vicendevole necessità. Lavoro le cui linee di ricerca erano state avviate fin dal 1978, per confluire in un primo, provvisorio sbocco, cinque anni più tardi.

Già nella prefazione, l'autore afferma che, per capire il nostro presente repubblicano, bisogna rifarsi alla sua storia e riconoscere le caratteristiche limitative dell'esperienza statale italiana, che risalgono a un difetto di fondazione teorica tipico delle origini, collocate fra '700 e '800 (p. 11). Due le insufficienze comuni all'intera storia del nostro liberalismo: l'essere — e continuare ad essere — costretto nelle contraddizioni derivanti dall'assetto proprietario e capitalistico che ne è alla base e che respinge le pur grandi conquiste civili e politiche; i guasti prodotti dalla concezione della sovranità assoluta dello Stato.

Ma prima di entrare nel merito particolare dell'esperienza italiana, Allegretti affronta un compito ben più impegnativo, quello, cioè, di definire un modello generale, unitario del liberalismo, per poi confrontarlo con la specificità del nostro paese. In quest'ottica egli precisa subito che il liberalismo è stato un grande fenomeno storico, ma anche un prodotto della teoria, ha avuto dei presupposti ideali che, della storia, sono ad un tempo il risultato e la premessa. In particolare, la nozione e il ruolo dell'individuo sono il punto qualificante del modello liberale, ne costituiscono il valore irriducibile.

Quindi un uomo e una visione del mondo che divengono soggettivi e stanno all'origine di un concetto dell'individuo che solo a misura di se stesso valuta e desidera, rapportandosi con il mondo in termini di dominio, di possesso e di una propria finalizzazione nella proprietà. Ma — avverte l'autore — egli deve fare i conti con l'individuo-altro, che esiste in quanto proprietario e ciò gli impone la necessità del patto sociale. Se liberalismo vuol dire autonomia rispetto ai vincoli imposti dal potere politico, esso si qualifica anche come soggetto che, proprio per le sue finalità economiche, può avere grande bisogno di statualità. Naturalmente, c'è un rapporto più generale dell'uomo-individuo col mondo esterno, un rapporto che non investe più i beni materiali, ma quelli morali, culturali, filosofici e proprio per questo un'indagine che, come questa, si proponga di ritrovare gli elementi di una «comunalità» generale richiede un'analisi interdisciplinare.

È sulla base di tale analisi che Allegretti formula alcune annotazioni che sembrano, tuttavia, incrinare le sue precedenti costruzioni concettuali: l'esperienza storica ci dice che il modello generale del liberalismo, puramente teorico, non ha mai luogo; certi suoi caratteri sono enfatizzati o depressi al variare di fasi temporali e di peculiarità nazionali. È il caso del liberalismo italiano, che si presenta marginale o «secondario».

Alla individuazione dei vari contenuti — positivi o negativi — del liberalismo, si perviene adottando lo schema classico delle tre fasi: assolutismo (tesi), rivoluzione (antitesi), liberalismo (sintesi). In quest'ultimo, però, resta incorporato qualcosa della tesi, e allora può accadere che esso contenga in sé germi del fascismo (p. 27), il che contraddice la sostanza stessa del liberalismo che, per

definizione, implica il concetto di libertà. Un ragionamento che — a dispetto di una sintassi fin troppo complessa e di una struttura narrativa ambiziosa e al tempo stesso aggrovigliata — finisce per risultare (o, forse, per apparire) schematico e riduttivo.

Se si considerano i punti di partenza e gli esiti raggiunti dall'Europa, l'Italia, alle origini (ma anche negli approdi finali) manifesta solo «deficienze»: «manca un modello metafisico ed epistemologico» (p. 53); c'è il vizio del particolarismo; il pensiero illuminista vi giunge tardi e di riflesso; la Rivoluzione francese vi è importata come mito; si manifestano carenze di teoria e tendenze empiriche (p. 163). Il grave poi — secondo l'autore — è che questi caratteri del liberalismo italiano non solo pesano negativamente perché condizionano l'opera di formazione del nuovo Stato, ma (e questo è il peggio) tendono a trasmettersi al futuro Stato liberale e unitario.

La filosofia dei moderati — in tale veste si presenta in Italia il liberalismo — ha paura di quanto prodotto dal razionalismo illuminista e dalla rivoluzione e, per questo, è frenata da un bisogno di restaurazione (ritorna la triade dialettica). Il punto critico è che il liberalismo italiano non riesce a produrre un'interpretazione specifica della propria realtà storica, restando a mezza strada: lontano dall'Europa e incapace di capire se stesso.

Certo, Allegretti sottolinea come al di là di questi limiti, forte fu nei liberali italiani il senso dell'indipendenza e dell'unità nazionale. Tuttavia, nella visione del nostro liberalismo rientrava anche — secondo l'autore — un capitalismo timido, pauroso della rivoluzione e del proletariato e, dunque, corporativo, dominato dal privatismo economico, dall'esigenza della libertà di impre-

sa e di profitto, ma sostenuto e sostanziato anche dal contrario, dalla protezione dello Stato e dalla rendita parassitaria; un capitalismo di ineguale sviluppo nelle varie parti del paese; che non ha avuto e non ha — né a Destra né a Sinistra — un progetto (p. 218) e tutto ciò aiuterebbe a capire i caratteri negativi del parlamentarismo, della corruzione, del trasformismo a partire dal connubio Cavour-Rattazzi.

Un ruolo dello Stato che tende a farsi sempre più dominante, sempre più vicino, a scapito dell'autonomia della società civile e dei poteri locali; una questione dello Stato che, per come esso fu immaginato e costruito, si presenta paradossale e drammatica. Questo Stato idolatrato, cui si affidavano compiti decisivi e nel quale si riponevano tante speranze, alla prova dei fatti si rivelava inefficiente, debole, isolato.

L'Italia, per citare un solo esempio, giunse in ritardo — alla metà degli anni '90 dell'Ottocento — anche all'appuntamento con la seconda rivoluzione industriale e pertanto risultò una componente debole, ancora periferica, del sistema mondiale, di cui, però, conosceva ormai tutte le ripercussioni indotte dalla novità dei cambiamenti in corso. Da questo momento la crisi divenne irreversibile e in essa — ricorda l'autore — erano insiti i meccanismi (capitalismo di monopolio, tendenze imperialistiche) che avrebbero condotto alla dittatura fascista (p. 423).

Il volume si conclude con un giudizio finale su quella ventennale esperienza, che appare contrassegnata da tre linee non pienamente convergenti ma, tuttavia, incrociantisì, nel definirne il modo di essere: l'innovazione in senso totalitario, la continuità negli aspetti statalisticì con l'esperienza liberale e una certa modernizzazione tecnica.

Vale la pena di sottolineare che l'argomento dei «valori e pesi» della tradizione nell'esperienza repubblicana e le presunte, «molteplici» continuità di quest'ultima con l'esperienza liberale — costretta nelle poche pagine dell'ultimo paragrafo (pp. 567-575) — avrebbe meritato ben altro sviluppo, per almeno due motivi. La possibilità per il lettore di confrontare il punto di vista continuista di Allegretti con quello delineato — con molta più forza — da Maranini; ma anche l'occasione di usufruire a pieno (e il rilievo vale per l'intero impianto dell'opera) di un apparato bibliografico che spazia su uno spettro davvero ampio, soprattutto se paragonato con le rigidità disciplinari tipiche, purtroppo, di una lunga tradizione di studi.

#### 7. *Fra costituzione formale e costituzione materiale*

Fin dalla Premessa al suo volume sulla *Storia della costituzione italiana* Labriola individua chiaramente alcuni punti che ricorrono con insistenza nella trama dell'opera. Lo Statuto non è definibile come liberale, oltre che per il suo contenuto intrinseco, anche e soprattutto perché Carlo Alberto manifestò un'accentuata opposizione alla concessione di ordinamenti liberali e, solo per necessità, alla fine vi acconsentì (p. 5). La carta del 1848 rivelava un impianto flessibile, il che consentì di prolungarne la durata almeno fino al colpo di Stato del 1922 e, attraverso gli avvenimenti del luglio del 1943, fino alla promulgazione della costituzione repubblicana.

Al riguardo l'autore asserisce che una costituzione flessibile «è tale in rapporto alla sua capacità di assumere più agevol-

mente in forma scritta o consuetudinaria i mutamenti che intervengono nelle trasformazioni sociali della comunità di riferimento, nelle modificazioni ed integrazioni della propria disciplina normativa» (p. 8).

Questo procedere, che diventa la presa d'atto di una costituzione materiale, può discostarsi anche molto dall'ordinamento scritto. Tale perentoria affermazione ci dice che, da un punto di vista dell'evolversi delle forme istituzionali — stando all'autore — si può ritenere che il testo letterale dello Statuto «altro non sia che una fragile copertura sovrainposta a un edificio ordinamentale ben diverso» (p. 11). E dunque il costituirsi di quella che Labriola sulla falsariga di Mortati definisce «costituzione materiale» si sarebbe svolto all'esterno dello Statuto e nonostante esso. Quindi, non si può parlare di continuità, bisogna semmai ricostruire il succedersi di distinti regimi costituzionali.

È su queste premesse che l'autore fonda la struttura narrativa del volume: si possono distinguere due ordinamenti rappresentativi, che vanno, l'uno dalla proclamazione del Regno d'Italia alla legge istitutiva del suffragio universale maschile (1912); l'altro, da quest'ultimo evento fino a quello che egli considera come il colpo di Stato del 1922, che introduce alla terza costituzione — l'«autoritaria» — senza che si possa escludere che elementi propri di una carta si riflettano, temporaneamente, in una costituzione successiva (tesi, più che ipotesi, sostenuta anche da Allegretti, ma per ben diverse ragioni).

Non è vero, dunque, che siamo in presenza, con lo Statuto, di un regime parlamentare e nemmeno possiamo accogliere l'opinione opposta, secondo la quale ricorrerebbe il regime costituzionale puro, con una netta separazione tra potere esecutivo e potere legislativo. Tra il 1848 e il 1861 non si dette

nessuna forma di governo parlamentare, mentre dalla unificazione daterebbe l'affermarsi della costituzione materiale e la soluzione di continuità rispetto al regime sardo.

La costituzione materiale si è evoluta investendo in pieno i lineamenti della forma di governo: un nuovo sistema di relazioni tra Corona, governo e Camera elettiva non tardò ad insediarsi con una diversa qualificazione della Camera elettiva; si assistette al rafforzamento del principio di rappresentanza; venne imponendosi l'esigenza dell'unificazione amministrativa e della codificazione del diritto civile e penale.

Ma si cercava ancora di limitare i poteri del parlamento attraverso le deleghe al governo. Da cui il «parlamento limitato», come limitata appariva la stessa monarchia. L'organo legislativo si rafforzava solo con la prima costituzione rappresentativa (p. 135), minando, in alcuni casi anche radicalmente, principi ed istituti che si erano formati nel precedente regime. E siamo alla seconda costituzione rappresentativa che si fa, vieppiù, materiale. Naturalmente c'è di mezzo una crisi. Infatti, Labriola (p. 173) parla della crisi della costituzione materiale nel regime rappresentativo, crisi che trae origine dai mutamenti intervenuti a causa del sorgere e dell'affermarsi di nuovi soggetti all'interno della costituzione materiale stessa: il movimento socialista e i gruppi cattolici. Rimane, tuttavia, il distacco delle istituzioni rappresentative e resta, essenziale e critico, il tema della rappresentanza, che riassume in sé il punto di rottura della costituzione materiale e, al tempo stesso, il punto della sua possibile sutura (p. 184).

La seconda costituzione rappresentativa si apre con l'introduzione del suffragio universale maschile e si manifesta come dissolvenza della base su cui si è retto fino ad allora l'equilibrio convenzionale della costituzione

materiale. Dal punto di vista istituzionale, la crisi dell'ottobre 1922, con la nomina di Mussolini a presidente del Consiglio, segna l'instaurarsi della costituzione autoritaria (1922-1943). Non vi è nessuna continuità — insiste l'autore — con la carta albertina: anche la Corona è costretta a un processo di svuotamento dei suoi residui poteri.

Il passaggio dal sistema autoritario a quello «provvisorio», interviene con gli avvenimenti del 25 luglio 1943, allorché si individuò nella Corona l'organo a cui devolvere la funzione di commissariamento della crisi. Nell'aprile del 1944 si formò un secondo governo Badoglio, ma in questa occasione, furono i partiti — tramite il Comitato di liberazione nazionale (CLN) — a farsi avanti; e con la rinuncia del re, che affidò la Luogotenenza al figlio Umberto, si realizzava un'intesa tra forze politiche e Corona. Restava aperta la questione istituzionale, che si concordò di rinviare a guerra conclusa. Nasceva, pertanto, l'esigenza di una costituzione provvisoria, la quale vide la luce, nel suo nucleo essenziale, con il decreto legislativo luogotenenziale del 3 luglio 1944.

A prescindere dal taglio interpretativo adottato — il ruolo dello Statuto, la dialettica tra regole scritte e concreta attività istituzionale ed altre questioni ancora — il volume di Labriola evidenzia il mancato intreccio tra i differenti piani (cui accennavamo all'inizio) che danno vita ad una vera storia costituzionale.

Ciò che fa difetto — si tratta però di una lacuna comune anche agli altri manuali esaminati, anche se appare qui accentuata — è

soprattutto una considerazione attenta del ruolo dell'amministrazione pubblica nel corso dell'ultimo secolo e mezzo. E, cioè, proprio quando questa diventa uno degli elementi portanti delle dinamiche costituzionali anche nel nostro paese. Finendo per imporsi, assieme alla ricostruzione puntuale dell'affermarsi dei concreti soggetti istituzionali (partiti, sindacati, gruppi di pressione), come il dato ineludibile per una storia costituzionale — monografica o di carattere generale — intesa non soltanto come teoria, ma anche come prassi dell'organizzazione e del governo della comunità.

#### Bibliografia

Gaetano Arangio-Ruiz, *Storia costituzionale del Regno d'Italia*, ristampa, presentazione di Leopoldo Elia, introduzione di Lorenza Carlassare, Napoli, Jovene, 1985, pp. VI-XXII-582.

Michele La Torre, *Cento anni di vita politica e amministrativa italiana 1848-1948*, vol. I 1848-1922, Firenze, Nocchioli, 1952, pp. VII-243; vol. II 1922-1943, Firenze, Nocchioli, 1953, pp. 194; vol. III 1943-1948, Firenze, Nocchioli, 1954, pp. 200.

Giuseppe Maranini, *Storia del potere in Italia 1848-1967*, Firenze, Vallecchi, 1967, pp. 540; riedito con prefazione di Angelo Panebianco: Milano, Corbaccio, 1995, pp. X-540.

Carlo Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia 1848/1948*, Bari, Laterza, 1977, voll. 2, pp. XIII-460.

Umberto Allegretti, *Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello stato liberale*, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 613.

Silvano Labriola, *Storia della costituzione italiana*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995, pp. 306.







## *Sketches by the Polls*

# La politica e il sistema elettorale inglese sotto lo sguardo di Charles Dickens

PAOLO COLOMBO

...Ho visto elezioni di ogni genere e non mi sono mai sentito spinto (qualunque fosse il partito vincitore) a danneggiare il mio cappello gettandolo per aria in segno di trionfo o a farmi venire la voce fioca per inneggiare alla nostra gloriosa costituzione, al nobile disinteresse dei nostri liberi elettori...

(C. Dickens, *American Notes*, 1842)

“Non credo che nessuno tra Lorsignori, convenuti deliberatamente in questa sala per ascoltarmi, dopo aver eroicamente traversato una serata londinese accogliente ed invitante quanto solo può essere una serata londinese di pioggia gelata e nebbia fitta (due fenomeni meteorologici ovunque inconciliabili fra loro ma che quello straordinario sensale incarnato dal clima della nostra isola sa sposare armoniosamente l’uno con l’altro) e dopo essersi lasciati alle spalle la noia del focolare scoppiettante e il rito abusato del vino speziato raccolto nella tazza prediletta, vorrà farmi il torto di cre-

dere che io possa anche solo per un momento intrattenerLi con alcunché di diverso dal frutto delle mie dirette e sincere esperienze in qualità di osservatore della politica inglese.

Lorsignori sanno infatti per certo – perché così recita la nota biografica del modesto relatore che Vi sta ora parlando distribuita a ciascuno di Voi all’ingresso, col fine essenziale di alleviare il disappunto per i 12 *pennies* richiestiVi in esborso al momento di oltrepassare la soglia – che ho avuto la fortuna, in un non breve periodo della mia gioventù, di impegnare le mie energie retribuite nel compito di redattore parlamentare: allo svolgimento del quale compito venivo incessantemente sollecitato dal mio principale con l’invito a tenere gli occhi bene aperti. Peccherei certamente di eccesso di riservatezza e modestia, se non rivelassi che con immediata e lucida intuizione mi risultò luminosamente chiaro – pochissimo tempo dopo aver messo piede all’interno di quelle nobili Camere che con almeno altrettanta lumi-

nosità il fuoco si incaricò di incenerire di lì a non molto\* — che proprio in ciò, nel tenere gli occhi aperti, risiedeva la ragione principale della retribuzione che mi veniva corrisposta: compito, infatti, devo ammetterlo con un certo orgoglio, non da tutti. Mi sono sempre disposto, quindi, all'inizio di ogni seduta tanto dei Comuni quanto dei *Lords*, ad evitare che le palpebre mi calassero sulle pupille: e l'ho fatto con caparbieta e devozione professionale, per quanto non sempre con pieno successo.

Ho maturato in quei giorni di estenuante lavoro una opinione assai elevata della politica del nostro Paese e del comportamento tenuto dai nostri disinteressati e leali rappresentanti, opinione che non mi sono impedito di trasporre nelle pagine in seguito da me pubblicate e che alcuni fra Voi mi avranno forse fatto l'onore di leggere. Ciò non di meno, non ho mai mancato di provare un genuino e fresco stupore di fronte alla considerazione e all'apprezzamento che l'intero mondo europeo rivolge da secoli, e non smette di rivolgere tutt'oggi, verso il nostro sistema di istituzioni, felicemente associandolo alle idee di maturità ed equilibrio. Ma il Sommo Creatore non poteva sbilanciare a tal punto il risultato della propria opera dispensatrice: a noi inglesi ha dato il clima; ai francesi, agli italiani, agli spagnoli altri curiosi fenomeni, come quel ricorrente senso di inferiorità politica capace di accoppiare nella loro percezione cose lontanissime l'una dall'altra quali il carattere del popolo inglese e la sobria padronanza di un sopraffino sistema di pesi e contrappesi politici...”

Se Charles Dickens avesse dedicato, poniamo nell'inverno del 1867, uno dei dis-

corsi pubblici che gli capitò ripetutamente di tenere presso la *Freemasons' Tavern* di Londra alla sua visione della politica inglese e al modo in cui l'aveva trasposta nei suoi romanzi di maggior successo, non risulta difficile credere che l'avrebbe introdotto con parole abbastanza simili a quelle che sono state immaginate qui sopra.

È ben noto, infatti, che Dickens aveva lavorato per un giornale londinese — il «*Mirror of Parliament*», fondato dallo zio John Henry Barrow — in qualità di cronista politico negli anni precedenti il raggiungimento della fama e del successo economico come romanziere. La vita politica del suo Paese gli era dunque passata sotto gli occhi in presa diretta per un intero biennio. Il suo impegno presso il «*Mirror*» dura infatti dal 1832 al 1834: un periodo di grandissima importanza per la storia politica inglese, vale subito la pena di sottolinearlo. Non c'è neppure bisogno, invece, di ricordare quanto il giovane Charles fosse già dotato di acuto spirito di osservazione (che non per nulla, proprio in quei tempi, cominciò a mettere indiscutibilmente a frutto nei suoi *Sketches by Boz*) e basta scorrere anche la più concisa delle sue biografie postume per avere la misura di quanto fosse allora squattrinato (al punto da non riuscire a mettere insieme lo stretto indispensabile per sposarsi): se consideriamo che i periodici del tempo non pagavano i loro giornalisti parlamentari a *forfait*, ma solo per le prestazioni effettivamente svolte e solo nei periodi in cui le Camere erano aperte, potremmo scommettere sul fatto che Dickens si sforzò di non perdere neppure una

\* Si fa riferimento al vecchio edificio del parlamento — nel quale l'oratore aveva svolto anni addietro la propria professione di giornalista politico — distrutto da un incendio nel 1834; la nuova sede parlamentare, iniziata nel 1837, venne a termine più di vent'anni dopo, nel 1860.



*Charles Dickens  
in una caricatura dell'epoca*

seduta di *Lords* e deputati per non perdere, insieme ad essa, il salario corrispostogli. Insomma, la sua esperienza dell'ambiente politico del tempo non è da ritenersi né estemporanea, né saltuaria. E non si dimentichi che, in qualche modo, l'aria parlamentare si era già respirata in Casa Dickens: i nonni paterni di Charles erano entrambi a

servizio presso Lord John Crewe, deputato di Chester.

Altrettanto noto è però che Dickens maturò un'avversione spiccatissima per la politica britannica: avversione che si guardava bene dal mettere a tacere quando intingeva la penna nel calamaio per trarne caustiche e mai indulgenti descrizioni degli "usi e

costumi” dei propri conterranei. E proprio qui sta un primo punto, che sicuramente non dovette smettere mai di sorprendere lo stesso Dickens: che quei famigerati usi e quei costumi, osservati sotto la lente della grossolana e precoce storia costituzionale ottocentesca, apparivano con poche eccezioni e da lungo tempo agli altri popoli europei quanto di meglio l’evoluzione e il genio umano avessero saputo produrre nel campo dell’organizzazione della vita collettiva.

Tutto comincia con il barone di Montesquieu che, sull’onda di una contrastata ma già evidente devozione filiale tipica dell’illuminismo francese verso la patria dei suoi progenitori liberalisti inglesi, decide di affidarsi anche ad altre onde e si scomoda a traversare la Manica per andare da Lord Bolingbroke a farsi spiegare il funzionamento delle istituzioni britanniche, che vuole vedere in funzione con i propri occhi. Ne viene, come si sa, lo straordinario successo dell’*Esprit des lois*, la divulgazione della teoria della separazione dei poteri e il conficcarsi nel patrimonio dottrinario europeo dell’idea fissa, mai più del tutto rimossa da quel momento fino ad oggi, che si dovesse trasporre sul continente un sistema di pesi e contrappesi istituzionali modellato più o meno fedelmente su quello anglosassone: un’idea – sia detto per inciso – che Montesquieu, con la sua teoria del fondamento geoclimatico dei regimi, non avrebbe neppure lontanamente avallato. Ma quel che pensa intorno al senso di un libro l’autore che l’ha scritto, notoriamente, è cosa di scarsissima rilevanza, incapace di impedire ai lettori di trovare nelle pagine che sfogliano ciò che più loro aggrada: “pagano per questo”, avrebbe di certo fatto osservare lo stesso Dickens, mai distratto rispetto al lato finanziario delle questioni... In ogni caso, ci penseranno

poi altri volumi di enorme diffusione, come il *Constitution de l’Angleterre* pubblicato nel 1774, da Jean-Louis de Lolme, a consolidare il mito del buon governo anglosassone.

Così, dagli *anglomanes* (che nel pieno fervore di quell’esplosivo laboratorio di invenzioni costituzionali rappresentato dalla Rivoluzione francese sostengono la necessità di ispirarsi all’esempio d’Oltremarica) fino ai teorici della monarchia moderata ottocentesca (che rispondono prima alle istanze di recupero del passato poste dalla Restaurazione, poi alle richieste di stabilità e ordine di una economia borghese in irreversibile sviluppo con il rinvio al graduale e apparentemente mai traumatico evolversi del governo misto inglese) è tutto un fiorire di correnti di pensiero e di progetti costituzionali che idealizzano l’afflato libertario già medievale della *Magna Charta*, il bilanciamento legislativo del *King in Parliament*, il buon senso della cooperazione tra organi rappresentativi delle diverse istanze sociali, l’ascolto prestato al trasformarsi incessante dello spirito del popolo attraverso l’ispirazione consuetudinaria della funzione giudiziaria, la civile consapevolezza dei diritti altrui instillata in cittadini visceralmente attaccati alle proprie istituzioni e alla casa regnante.

In sostanza, la fitta schiera degli storici, dei giuristi e dei commentatori politici ottocenteschi costruiscono un’immagine fortemente positiva del *parliamentary system*, verso la quale siamo in fondo ancora tributari oggi: si tratta però di una immagine formatasi più a partire dall’idea – non di rado preconcepita – di come si supponeva quel sistema dovesse funzionare che dalla constatazione empirica di come funzionava realmente. Una immagine, in definitiva, molto idealizzata e, probabilmente,

in deficit di veridicità: eppure, a lungo contrabbandata come affidabile, in quasi totale assenza di ricostruzioni che ne fornissero contorni meglio aderenti alla realtà.

È ben possibile – deve aver pensato Dickens – che guardando per così dire alla “grana grossa”, con la miopia obbligata di chi vede di lontano, di chi scorge le bianche scogliere dal di là dell’inquieto braccio di mare che garantisce lo splendido isolamento, si colgano della comunità inglese solo le caratteristiche più evidenti, che possono anche motivare giudizi tanto lusinghieri. Ma osservati da vicino, addirittura dal di dentro, nei dettagli del loro concreto manifestarsi, i tratti del carattere politico inglese si rivelano piuttosto diversi da quel che ci si sarebbe aspettato. Questo, allora, ci consente la lettura di alcune pagine di Dickens: uscire da una astrazione teorica per certi versi ottusa ed entrare nella realtà storica più minuta e più vera, appena distorta dal sarcasmo impietoso e dall’acido divertimento con cui il narratore la mette alla berlina. Ma quasi mai il sarcasmo e l’acidità di Dickens sono gratuiti: se c’è una ragione per l’avversione che il giovane cronista parlamentare finisce col provare verso la politica, essa sta presumibilmente e principalmente proprio nella distanza enorme misurabile tra la nobile maschera che quella politica ipocritamente indossa e i lineamenti deformi (ma anche profondamente umani) che in tale modo cela.

Osservare le cose da vicino, guardarle dal di dentro, registrarne minuziosamente e magari un poco pedantemente i dettagli: chi meglio di Mr. Samuel Pickwick, Esquire, PGMCP (Presidente Generale – Membro del Circolo Pickwick) può farsi carico di un tale compito?

Dickens dedica nei suoi romanzi ampio spazio a diverse componenti della società

vittoriana aventi rilievo per lo studioso di fenomeni politici: soprattutto il sistema penale, le critiche verso il quale sono disseminate un po’ ovunque nei suoi scritti, e l’impianto normativo ad esso collegato, al punto che si è provato significativamente a descriverlo come storico del diritto (in un ormai datato volume di William S. Holdsworth: *Charles Dickens as a legal historian*, New Haven, Yale University Press, 1929). Ma su questi generali punti focali dell’attenzione dickensiana si è ormai detto forse anche troppo, e ci sarebbe davvero poco da aggiungere. Più interessante è allora soffermarsi su poche pagine in particolare, concepite da Charles Dickens per descrivere, appunto “dal di dentro”, la procedura elettorale e le consuetudini che la accompagnano: pagine particolarmente brillanti, vergate in punta di penna ma senza risparmiare cinici affondo sul reale comportamento politico dei suoi concittadini.

Ecco allora Mr. Pickwick, nel primo mattino di un giorno a cavallo tra la primavera e l’estate del 1827, salire sulla diligenza diretta dal villaggio di Cobham a Eatonsville, dove si stanno per tenere le elezioni...

Dickens inizia a scrivere *The Posthumous Papers of Pickwick Club* nel 1836; ma, appunto, l’artificio narrativo del rinvio alla “postuma” documentazione del Club impone di retrodatare l’ambientazione di qualche anno. Il fatto non è irrilevante, perché nel 1832 è finalmente passata una importantissima riforma che ha ampliato il suffragio ma soprattutto ha messo mano a correggere alcuni clamorosi difetti che viziavano ormai da tempo in maniera determinante il sistema elettorale inglese.

E il 1832 è proprio l’anno in cui Dickens prende servizio come redattore parlamentare: segue quindi per filo e per segno in pri-

ma persona uno dei dibattiti più importanti della storia parlamentare britannica sulla questione del voto, della quale viene sicuramente a conoscere tutti i risvolti. Sa perciò che ci si è infine risolti — e non è stato facile — a fare piazza pulita dei cosiddetti “borghi putridi”, i *rotten o pocket boroughs* che, sulla base di antiche leggi, consuetudini e privilegi vantano il diritto di inviare rappresentanti in parlamento pur sulla base di una popolazione numericamente ridottissima, a volte addirittura risibile se si guarda alla sua parte votante (non si dimentichi che i diritti attivi sono fortemente limitati in senso censitario).

Così, un borgo come Old Sarum conta solamente sette elettori (presumibilmente controllati dal signorotto locale) ed elegge ben due deputati. Anche al di là dell'assurda logica rappresentativa sottostante ad un simile sistema, non è difficile immaginare quali spudorati giochi di corruzione e pressione fossero possibili a queste condizioni. Del pari, poi, centri urbani e industriali come Leeds, Manchester o Birmingham, che avevano conosciuto negli ultimi decenni — seguendo una direttrice tipica della prima rivoluzione industriale — uno sviluppo straordinario e un vero e proprio boom di crescita demografica, risultavano completamente ignorati sulla mappa elettorale inglese.

Non ci si può stupire che il problema fosse inserito, come diremmo oggi, ai primi posti dell'agenda politica ormai da tempo: almeno dal 1793 e dalla proposta di riforma avanzata dal leader *whig* Charles Grey, anche se si riscontrano già pressioni in tal senso negli anni '60 di quel secolo. Ma la vischiosità che i privilegi consolidati oppongono al passaggio delle idee di rinnovamento, per definizione altissima ovunque, si manifesta al suo massimo grado nella società britanni-

ca, a sua volta per definizione ad altissimo tasso di tradizionalismo. Così falliscono non solo i precoci tentativi settecenteschi di rivedere le circoscrizioni elettorali, ma anche quelli successivi, fino ancora alla bocciatura con esiguo ma sufficiente margine di un *Reform Bill* nel 1830. E non è probabilmente un caso che giusto sul terreno della riforma elettorale la storia costituzionale anglosassone registri i primi, embrionali, fenomeni di ostruzionismo parlamentare.

Quando Grey vince infine la sua più che trentennale battaglia e riesce a far approvare il *Reform Act*, è ormai, appunto, il 1832: e perché i *whigs* la spuntino ci vogliono comunque un forte moto d'opinione e una serie di reiterati scontri e disordini nelle strade, oltre a un ostentato gioco di astensione dei lords *tories* (più di duecento tra loro devono assentarsi dall'aula perché la nuova legge riesca ad aggirare l'ostacolo della Camera alta). Ma possiamo dire che la caparbia di Grey è ben ricompensata. Benché il nuovo sistema possa apparire all'occhio odierno ancora abbastanza moderato (rimane marcatamente censitario e fondario nell'ispirazione, finendo col far salire il numero degli aventi diritto al voto a un numero tutto sommato modesto, oscillante tra i 450.000 e i 600.000), il quadro d'insieme è difatti rivoluzionato. L'estensione del corpo elettorale, misurata non in assoluto ma relativamente al contesto storico, si traduce in un raddoppio del valore precedente alla riforma (compreso tra 200.000 e 300.000): dopo il 1832, in sostanza, circa un cittadino maschio su cinque si trova in condizione di votare. Ma non è tanto in questa comparazione di cifre che si può percepire il vero rinnovamento.

Ciò che è importante è che venga scardinato lo scandaloso macchinario selettivo dei

“borghi putridi”: 56 *rotten boroughs* perdono i loro 111 rappresentanti; 30 centri con meno di 4.000 abitanti vedono ridotto di un deputato ciascuno il loro “patrimonio parlamentare”; centri come Weymouth e Melcombe Regis se lo trovano dimezzato, da 4 a 2. Per converso, una quota dei seggi resisi così disponibili (non tutti saranno impiegati, infatti, e il numero dei parlamentari ne risulterà ridotto) sono distribuiti in parte a Scozia e Irlanda e in parte tra Contee e piccole città; ma, soprattutto, 44 deputati saranno ora eleggibili da 22 grandi città industriali e dai nuovi distretti metropolitani della capitale. Le trasformazioni socio-economiche in atto da tempo si vedono finalmente riflesse a livello istituzionale e le *middle classes* di più recente estrazione acquistano voce nel capitolo politico. Verrà un secondo *Reform Act*, nel 1867, ad estendere ulteriormente verso il basso il diritto di voto, duplicando l’elettorato e aprendone l’accesso a molti operai; un *Bill* del 1884 e un *Redistribution Act* del 1885 completeranno provvisoriamente l’opera, triplicando gli elettori con l’inserimento della maggior parte delle classi di lavoratori agrari (mentre bisognerà attendere due *Acts* del 1918 e del 1928 per vedere prima parzialmente affrontata e poi definitivamente risolta la questione del voto femminile).

Ciò che qui più interessa, in ogni caso, accade nel 1832: abbiamo però lasciato, poche righe sopra e all’inizio della tredicesima puntata delle sue avventure, il signor Pickwick in partenza per Eatansville in pieno 1827. Bisognerebbe supporre che Dickens si stia accingendo a dipingere per i suoi lettori un affresco della situazione precedente alla riforma. Ma, nonostante tutto e per buona sorte di quella parte considerevole del genere umano sensibile alla letteratura di qualità, Dickens non è uno storico: non c’è da

esser sicuri che si preoccupi oltre una certa misura della coerenza cronologica e fattuale di ciò che scrive rispetto alla realtà. Gli è già successo di distrarsi e di inserire un anacronistico richiamo alla rivoluzione francese di Luglio tra le primissime pagine del suo romanzo, dimenticandosi di averlo ambientato tre anni prima del 1830 e vedendosi poi costretto a inserire in una successiva edizione economica una nota giustificativa. E ancora metterà tra le mani di Mr. Pickwick – nel corso della serata trascorsa ad Eatansville – l’intera annata 1828 della «Gazzetta»: scrive sotto pressione, Dickens, quasi come certi accademici di oggi, schiacciati dalle scadenze d’uscita delle riviste, e l’attenzione ai particolari capita ne faccia le spese.

Così, quando avverte il bisogno di far dire alla voce fuori campo del narratore qualcosa di più circa la fantomatica destinazione del protagonista del suo romanzo e ammette di non aver trovato nessuna traccia di Eatansville sulle mappe politiche dell’Inghilterra, né nel Gruppo A né nel Gruppo B, non è chiarissimo cosa se ne possa dedurre. Ora, la riforma del 1832 aveva diviso le circoscrizioni minori in due raggruppamenti: appunto quello A (privo di rappresentanti in parlamento) e quello B (legittimato a inviare a Londra un deputato). Possiamo limitarci ad accettare l’annotazione di Dickens quale semplice espediente narrativo, come suggerisce la stessa voce fuori campo nel rinviare alla discrezione e alla delicatezza di Pickwick (e dunque del suo creatore), che avrebbe voluto mantenere segreta, avvalendosi di una toponomastica immaginaria, la località oggetto degli eventi descritti nei *Posthumous Papers*. Si tratta però, appunto, di un espediente fortemente anacronistico perché ai fini dell’esposizione di fatti avvenuti alla fine degli anni ’20 appare assoluta-

mente irrilevante richiamarsi al quadro disegnato dalla riforma del '32.

Forse, allora, dietro quell'artificio narrativo c'è nascosto anche un più arguto messaggio. Eatansville non è sulla mappa tracciata dal *Reform Act* per il semplice fatto che non può esserci: il nome della cittadina — per quanto inventato, d'accordo — si riferirebbe cioè idealmente ad uno dei "borghi putridi" volontariamente cancellati da quella stessa mappa. Le elezioni di Eatansville ci racconterebbero quindi una di quelle esecrabili vicende che fino a qualche anno prima alimentavano il glorioso sistema rappresentativo britannico.

Ma non dimentichiamo un altro dato storico rilevante: Dickens, nel 1835, è stato impegnato dalla cronaca giornalistica delle elezioni parlamentari. Quelle, con ogni probabilità, ha in mente quando butta giù il capitolo XIII del *Circolo Pickwick*. Tutto questo ci suggerisce che la descrizione che sta per cominciare metta insieme il vecchio e il "presunto" nuovo mondo elettorale: anche perché, forse, dal punto di vista di chi scrive non c'è tra i due così tanta differenza. Dickens ha voglia di divertirsi a svelare e schernire i comportamenti politici del popolo più civile e libero del mondo, e lo fa scegliendo il momento topico: quello che Rousseau aveva addirittura associato, seppur in senso fortemente critico verso l'idea rappresentativa, con l'unica, effettiva, manifestazione della libertà nella patria d'Albione. «Gli inglesi sono veramente liberi solo nel momento in cui votano i loro deputati». Chissà se Dickens si trovava d'accordo con l'illustre predecessore ginevrino: tutto sta — avrebbe presumibilmente puntualizzato — ad intendersi sul significato esatto di "essere liberi"...

Vediamoli un po', allora, questi inglesi nel pieno sfolgorio della loro libertà.

Cosa colpisce maggiormente l'immaginazione degli osservatori contemporanei agli eventi che stiamo descrivendo? La flemmatica capacità anglosassone di schierarsi su due fronti partitici contrapposti per dar luogo a un misurato e costruttivo confronto intorno ai temi decisivi per il benessere della società. Il mito della costituzione britannica sarà alimentato da una infinità di commenti analoghi al seguente, che Attilio Brunialti — resistendo senza alcun cedimento alle lusinghe della concisione — scrive nell'introdurre per mezzo di una novantina di pagine intitolate con appena accennata ridondanza *Il Governo parlamentare in Inghilterra ed in Italia* la traduzione italiana della già di per sé ponderosa opera di Alfeo Todd su *Il Governo parlamentare in Inghilterra* (Torino, UTET, 1886):

Queste abitudini di una libertà attiva ed ordinata hanno improntato il carattere del popolo inglese di due preziose qualità: la calma e il rispetto. Non una calma vile e pigra, ma costante, operosa, intelligente; la calma del forte, il quale sa bene che dipende da lui l'attendere, ma l'attendere a lui giova. Innanzitutto egli è abituato dal libero esame e dalla discussione a veder sempre i due lati d'ogni questione...

E appena Samuel Pickwick sbarca dalla diligenza, si trova immerso nel pieno della calma operosa e intelligente descritta da Brunialti: un gruppo di sostenitori del partito Blu lo attornia alzando ritmate ovazioni di sostegno al proprio candidato: la folla circostante, senza alcuna ragione, le fa immediatamente proprie trasformandole in un «possente ruggito di trionfo». Dickens anticipa di gran lunga le teorie di Gustave Le Bon sulla *Psicologia delle folle* (Parigi, 1895), commentando che «la folla non sente affat-

to il bisogno di sapere perché acclama», ma ci mostra anche come la prassi politica di quei tempi preannunciasse a propria volta il fenomeno oggi tristemente noto degli applausi televisivi a comando: l'assembramento è infatti diretto da un omino che si sbraccia e si sgola per segnalare ai presenti quando battere le mani e quando acclamare, cosa che tutti fanno con grande ed ottuso entusiasmo. Catapultato in questo bailamme, *Pickwick* si uniforma diligentemente alle grida che lo attorniano:

«In queste occasioni la cosa migliore è comportarsi come gli altri».

«E se le folle sono due: che fare?»

«Urlare con la maggioranza».

Volendo, Dickens avrebbe potuto anche fermarsi qui: il civile bipartitismo inglese è già sulle ginocchia.

Ma Dickens è un romanziere, non un epigrammista: così veniamo a sapere che l'appartenenza ai Gialli o ai Blu è una sorta di droga che consente agli abitanti di Eatansville di sentirsi importanti come individui ed è – forse conseguentemente – la fonte di perpetui scontri, battibecchi, alterchi. Dall'esistenza dei due partiti deriva la complicazione di ogni più piccolo affare, perché esiste sempre una opposizione pronta ad ostacolare pregiudizialmente qualunque progetto avanzato dalla fazione avversa, così come si trova inevitabilmente qualcuno disposto a trasformare anche il meno rilevante dei problemi in una vitale questione politica. Il bipartitismo viene così a scandire la stessa vita sociale, disegnano all'interno della comunità una geografia "blu" e una geografia "gialla": i negozi dei blu, i negozi dei gialli; le locande dei blu, le locande dei gialli; la navata gialla della chiesa, e quella blu; ma, soprattutto, il giornale blu e il giornale giallo, «L'indipendente» e «La Gaz-

zetta». Attorno alla polemica tra i due organi di stampa di Eatansville fiorisce buona parte del XIII capitolo di *Pickwick*. Il Dickens giornalista conosce troppo bene il mondo dei *newspapers* per resistere alla tentazione di rappresentarcelo così come gli appare: un variopinto *patchwork* di meschina partigianeria, di deliberate calunnie, di vanagloria personale, di topolini che pretendono di partorire montagne.

In fondo, però, non è questo che qui interessa. Ci importa maggiormente notare come Dickens rovesci, con una noncurante spallata, la monumentale costruzione eretta sulla famigerata libertà di stampa e di manifestazione del pensiero inglese. «L'Indipendente» e «La Gazzetta» non nascono infatti quali frutti di due diverse visioni della vita radicate nella cultura della popolazione (visioni che, manifestate attraverso gli organi di stampa, dovrebbero innervare l'opinione pubblica e tradursi in espressione partitica delle istanze politiche che alimentano): i due giornali originano invece esclusivamente dai due partiti e dalle loro piccine aspirazioni di potere: dunque si riducono a sterile terminale di un processo del quale avrebbero dovuto essere vivificante parte costitutiva. *Et voilà*, quel monumento alla civiltà che è la stampa d'oltremarina viene messo sotto in su: e in tale condizione non c'è monumento che non perderebbe l'austerità che voleva conferirgli chi lo ha creato.

Ma veniamo al procedimento elettorale vero e proprio. Non può essere casuale che Dickens accompagni ossessivamente la propria descrizione con botte, urla, clamori, rullii di tamburi, strepiti, frastuoni di ogni genere: insomma, la «calma intelligente» è una pia illusione di chi non ha mai presenziato a una elezione di Eatansville. E il chias-

so assume sicuramente valore metaforico, giacché impedisce ripetutamente di intendere i discorsi programmatici degli oratori (sui quali dovrebbe teoricamente esercitarsi il libero discernimento dei votanti per arrivare ad una scelta consapevole). Non che ci si perda molto, lascia peraltro intendere più di una volta Dickens: le parole rivolte dai candidati ai loro potenziali elettori sono quanto di più vuoto e sconnesso si possa immaginare.

Dickens si eserciterà altre volte su questo tema, raggiungendo risultati esilaranti nel discorso che Mr. Veneering – futuro deputato – tiene nel capitolo III del secondo libro de *Il nostro comune amico* e ancor più nella IV parte di *Holiday Romance*, intitolata *Mrs. Orange*, dove – entro un mondo immaginario nel quale tutto funziona al contrario perché gli adulti stanno al posto dei bimbi e viceversa – mette in piedi una squisita parodia degli adulti/bambini intenti a giocare pomposamente “al Parlamento”.

Nonostante la vacuità oratoria che si preannuncia, comunque, la folla si assiepa attorno al palco sul quale saliranno i due candidati e il loro più stretto *entourage*; molti osservatori trovano posto fin sui tetti delle case circostanti. L'uso ricorrente è quello di qualificare la propria appartenenza politica con una coccarda del colore del partito prescelto. Ma esistono modi meno discreti per esprimere il proprio sostegno a una fazione: si sventolano così bandiere, cartelli e vessilli ora blu, ora gialli, decorati con motti e slogan.

Ciascun candidato parte dal proprio quartier generale, accompagnato dal suo comitato elettorale, dagli elettori già convinti e più fedeli, da una banda e da una nutrita scorta di guardie. A confermare la sovrana regolarità per la quale la politica è

sempre uguale a se stessa, poi, compare a fianco dell'aspirante deputato una figura che avremmo potuto credere molto più recente: una sorta di esperto di marketing politico, responsabile delle relazioni del candidato verso l'esterno, della sua campagna elettorale e della sua immagine presso il pubblico. L'“agente” blu si è comprato tutte le locande, ma ha “perso” le birrerie, controllate dai gialli; ha distribuito in omaggio graziosi ombrellini verdi a quarantacinque signore per accalciarsi il voto di mariti e fratelli; è a conoscenza delle corrispondenti strategie avversarie e tenta di controbatterle. Spiega al proprio “datore di lavoro”, ancora pochi minuti prima dell'atto finale, il comportamento più efficace da tenere, comprese le strette di mano, i buffetti ai bambini e almeno un bacio a uno di questi. Il candidato è riluttante.

«Non farebbe lo stesso se a baciario fosse uno dei miei collaboratori?»

«No, no. Se lo fate voi in persona, la vostra popolarità andrà alle stelle, ne sono certo».

«Bene. Il dovere è dovere». Samuel Slumkey, già onorevole e aspirante al rinnovo del mandato, non bacerà un bimbetto, e neppure due o tre. Bacerà tutti quelli presenti. Cosa non si arriva a fare per un seggio in parlamento.

Tra un bacio e una stretta di mano, tra saluti ed esclamazioni di giubilo, il corteo si mette in moto alla volta del palco elettorale, non mancando di incrociare per strada il corteo avversario. La signorile gioia di trovarsi di fronte i leali antagonisti è tale che l'incontro si risolve in una caotica e furente zuffa destinata a sciogliersi parzialmente solo con la salita dei candidati alla tribuna. Una tribuna suddivisa (come tutto) in due parti. A sinistra, i blu; a destra, i gialli; al

centro, il sindaco e i suoi funzionari, uno dei quali armato di nulla più che un campanello tenta stoicamente di svolgere il proprio ruolo moderatore facendo fronte al "terremoto" di urla, tafferugli, fischi e battute – più e meno spiritose, più e meno pesanti – che agita gli astanti.

La procedura elettorale prevede infatti l'alternarsi di oratori delle due parti, poi il discorso dei candidati: in seguito, la votazione per alzata di mano, sottoposta alla verifica del voto segreto solo su eventuale ed esplicita richiesta di uno dei contendenti (inevitabilmente, quello sconfitto in prima battuta); infine, la proclamazione del vincitore. Dunque, in prima istanza, spazio agli oratori. Ma "oratori" è termine da impiegare con circospezione, giacché per lo più costoro finiscono con l'esprimersi a gesti, nell'impossibilità di superare il baccano che li attornia, ingigantito dal fatto che, ogni volta, la banda musicale rivale si premura di accompagnare con una delle proprie più balanzose esecuzioni il discorso di chi vorrebbe arringare l'uditorio. La prevaricazione sonora è talmente sfacciata che ne nasce un nuovo parapiglia e gli stessi due candidati sfiorano lo scontro fisico, finendo per sfidarsi a duello. Ci vuole l'intervento arbitrare del sindaco perché un fittizio e sommario scambio di saluti tra i due in segno di riconciliazione riporti il minimo di ordine che consente loro di blandire gli elettori con due demagogici discorsi dettagliatamente identici l'un l'altro.

La votazione palese che segue viene decifrata dal sindaco, sempre aderente al suo compito *super partes*, come favorevole al candidato dei Blu: al candidato dei Gialli non passa nemmeno per la testa di esercitare l'anglosassone *fair play* accettando il risultato e chiede immediatamente lo scrutinio

segreto. Si installa un seggio e le operazioni di voto, necessariamente, si protraggono. I due partiti si trovano così a disporre di un lasso di tempo che non è riempito solo dalla ansiosa e meditata attesa dei risultati, ma – e ben più – da una spietata caccia all'uomo che ancora deve votare.

L'ultima pagina dedicata da Dickens a Eatansville (in misura ancora maggiore delle precedenti, dove già si incontrano diversi riferimenti al fenomeno) gira crudelmente il coltello nella purulenta piaga britannica della corruzione. Era infatti del tutto scontata e diffusissima, negli elettori, l'aspettativa di vedersi offerti cibi e bevande (o addirittura beni molto più distanti dalle prime necessità, come per esempio le cavalcate significativamente ricordate da Asa Briggs nel suo ottimo volume su *L'età del progresso*, tradotto in Italia da il Mulino nel 1987, p. 300). Ma la ricerca del "voto di scambio" spingeva gli aspiranti deputati anche molto oltre questi conviviali tentativi di ingraziarsi i votanti, motivando un frequentissimo e cinico intrecciarsi di calcoli personali e strategie politiche: un intreccio che Dickens non perde l'occasione di raccontare, con pochi tratti di penna, appunto come si trattasse di uno "schizzo".

Gli alcolici scorrono a fiumi; gli elettori ubriachi vengono portati di peso a votare nelle più impresentabili condizioni. Un piccolo gruppo di cittadini, però, si è tenuto ai margini di tutta la rutilante vicenda fin lì svoltasi; non si è mai schierato per l'uno o l'altro dei contendenti; ha atteso freddamente l'ultimo minuto per mettere il peso del proprio voto sulla bilancia elettorale; la sua scelta acquista a quel punto un valore (in tutti i sensi) altissimo, perché non ci saranno prove d'appello. L'agente elettorale dei Blu ottiene l'onore di incontrarsi con que-

sti "attenti e riflessivi" elettori appena un'ora prima della chiusura delle urne ed offre loro "efficacissimi" argomenti per orientarne il voto. Voto che, non a caso, viene espresso come quello di "un sol uomo". A favore dei Blu. Ovviamente.

Questo, nella breve e parodistica sintesi offerta dal capitolo di un romanzo a dispende mensili, ciò che si sarebbe visto della decantata politica inglese ottocentesca prendendosi la briga di andare ad osservarla dal vero invece che accontentarsi di vederla riflessa nello specchio troppo spesso deformante delle ampollose opere accademiche. Non ci si può stupire che Dickens, testimone diretto di eventi analoghi a quelli che narra nei *Pickwick Papers*, declini per ben tre volte – nel 1841, nel 1852 e nel 1869 – l'invito a candidarsi per un seggio nella *House of Commons*. La riluttanza cresciuta precocemente nel suo animo verso i luoghi della ricerca e dell'esercizio del potere, così come verso le astruse e bieche regole che occorre seguire per frequentarli, non si affievolirà mai: ma al tempo stesso non si trasformerà neppure nella cieca repulsione che obbliga a distogliere lo sguardo da quel che si odia.

Forse, anzi, sta proprio lì la molla principale della sua insaziabile curiosità umana e della sua creatività letteraria: il mondo appare a Charles Dickens davvero diviso in due, come nel più conclamato bipartitismo anglosassone. Ma non si tratta dei Blu e dei

Gialli, dei *Wighs* e dei *Tories*: da un lato stanno i governanti e dall'altro i governati, da un lato c'è chi esercita il potere e dall'altro chi lo subisce. Niente di ingenuo, in tutto questo: gli elitisti come Roberto Michels o Gaetano Mosca non l'avrebbero pensata in fondo diversamente. Ma le simpatie di Dickens vanno in direzione differente dalla loro.

Siamo a Birmingham, nel settembre 1869: il giorno 27, per la precisione. Dickens è invitato a tenere il discorso inaugurale della sessione invernale del *Birmingham and Midland Institute*. Parla a braccio, come è nel suo stile, senza aiutarsi con appunti scritti: il resocontista dell'occasione lo nota esplicitamente, così come si premura di sottolineare il caldo successo ottenuto dall'oratore presso il pubblico. In chiusura, Dickens ringrazia i presenti e replica alla sollecitazione di una qualche precedente domanda con poche, lapidarie parole:

I will now discharge my conscience of my political creed, which is contained in two articles, and has no reference to any party or persons. My faith in the people governing is, on the whole, infinitesimal; my faith in the people governed is, on the whole, illimitable.

E chi non è d'accordo dovrebbe essere lasciato a bollire nel suo brodo, avrebbe certo commentato dalle pagine di *A Christmas Carol* quel vecchio burbero di Ebenezer Scrooge.





# Lettera da Torino

*Dalla vivacissima corrispondenza politica inviata dallo scrittore russo Nikolaj Aleksandrovich Dobroljubov alla rivista «Sovremennik» (Il Contemporaneo), proponiamo alcuni brani che tracciano un affresco delle prime sedute del Parlamento italiano nel marzo 1861 \**

NIKOLAJ DOBROLJUBOV

*«In mezzo all'aula, un banco ricoperto di carte...»*

Il giorno dopo mi recai al Parlamento: i deputati si riuniscono nella nuova aula, costruita appositamente nel palazzo Caringano, in occasione dell'imprevisto ingrandimento della famiglia. Del resto l'aula è meno grande di quanto ci si potrebbe aspettare. L'anfiteatro contiene 500 persone; poi ci sono le gallerie; subito dietro agli ultimi banchi, quelle per il corpo diplomatico, le autorità amministrative e i giornalisti; un po' più in su i posti a pagamento, e separatamente quelli per le donne; ancora più in su la "tribuna pubblica", e ci vada chi vuole, perché di lassù non si vede e non si sente più nulla. L'aula, s'intende, è decorata con gli stemmi di tutte le province italiane e col ritratto di Vittorio Emanuele, in tutta la sua imponente grazia, così nota ovunque in Europa. Osserverò che in quel ritratto, che essendo ufficiale dev'essere fedele, i baffi di Vittorio Emanuele sono meno arricciati di quanto non lo siano di solito negli

altri ritratti. Ai lati del ritratto, due iscrizioni: a destra «4 marzo 1848»; a sinistra «18 febbraio 1861». Breve, ma puntuale, eloquente e assai significativo!... In mezzo all'aula, un banco ricoperto di carte, penne, buste ed altre forniture di cancelleria. Chiesi con un po' di stupore perché mai ci fosse lì quella bottega: ma il mio vicino mi spiegò piuttosto severamente che quella non era affatto una "bottega", bensì il posto dei ministri, del presidente, del vice-presidente e dei segretari. Davanti ai loro posti ci sono dei tavoli con montagne di carte, buste, penne, sigilli e tutto quello che costituisce la fornitura di una cancelleria ben arredata.

\* Brani tratti dal volume tradotto e curato da Cesare G. De Michelis, *Conti preti briganti. Cronache italiane*, Milano, Giordano editore, 1966, pp. 11-33. I brani omessi sono segnalati in base alle vigenti convenzioni — [...] — mentre i tre punti — ... — sono già presenti nell'edizione De Michelis. Viceversa, i tioletti sono redazionali ma posti tra virgolette quando utilizzano frasi dell'autore.

*Cavour e il suo doppio*

Mi capitò di sedere a sinistra, per cui vedevo meglio i deputati della destra e del centro. Prima ancora che s'aprisse la seduta, mi misi ad osservare le fisionomie: una mi parve conosciuta, guardai meglio, sembrava proprio Cavour, come lo dipingono nei ritratti, ma più giovane. M'informai: è possibile che Cavour sia così giovane? Il mio vicino mi sorrise e disse: «Somiglia infatti a Cavour, e qualche volta per scherzo lo chiamano il figlio di Cavour. È l'avvocato Boggio... Parla molto bene...» Ricordai che Boggio era uno di coloro che avevano maggiormente attaccato Garibaldi al tempo dei dibattiti parlamentari sulla questione di Nizza; e ricordai anche che Boggio aveva scritto un *pamphlet* intitolato: *Cavour o Garibaldi?*, in cui, col pretesto di esaltare l'eroismo di Garibaldi, lo dichiarava inetto alla politica e diceva che non valeva il mignolo del conte Cavour. Questo fu il primo rappresentante del popolo italiano, con la cui personalità feci conoscenza. Personalità, a dire il vero, non simpatica: piccolo, grassoccio, dal viso floscio, con una costante espressione di cinica, impudente presunzione, e con quella disinvoltura nei gesti, negli sguardi, nei sorrisi, che fa venire voglia di pigliare uno a schiaffi... Del resto, molto probabilmente, egli avrà una parte importante, se non nelle sorti d'Italia, almeno nei corridoi ministeriali e diplomatici.

La seconda personalità che richiamò la mia attenzione fu, come avrete indovinato, lo stesso Cavour, quello vero. Non occorre descriverlo [...]. Ma non posso non rilevare un fatto noto a tutti: anche a me parve, dapprima, che Cavour avesse l'abitudine di strofinarsi continuamente le mani, in segno di soddisfazione. Invece non è giusto: per lo più tiene le mani in tasca, oppure maneg-

gia le buste e le carte che gli stanno davanti... Ma il suo aspetto è tale che a chiunque, che solo gli dia un'occhiata, sembra subito che si stropicci le mani in segno di contentezza. Sarà perché è un giovalone, favorito dalla fortuna!...

«*Si fece avanti un tale, e cominciò a leggere...*»

Aspettavo con una certa impazienza, lo riconosco, di vedere che cosa avrebbe fatto l'illustre consesso degli "uomini di consiglio". Di fatto, la situazione dell'Italia è difficile: all'interno come all'estero ci sono tante esigenze, tanti problemi da risolvere, che chi ha voglia di discutere, ha pane per i suoi denti! Tutti hanno fiducia nel Parlamento, attendono le sue decisioni... Che cosa deciderà?...

Si fece avanti un tale, e cominciò a leggere: il tal comune è costituito... hanno votato tanti... per il tale tanti voti..., e così via. Davanti a quel signore c'era un mucchio di carte, e quando egli ebbe finito di scorrerle, si fece avanti un altro, davanti al quale ne misero un mucchio ancora più alto... Poi ci fu un terzo, un quarto, e così via... Era la verifica delle elezioni... «Ma il Parlamento è già aperto da una settimana intera (era il 25) — osservai al mio vicino — che cosa hanno fatto in tutto questo tempo?» — «Ci sono stati molti lavori preliminari, ed anche la verifica non è una cosa facile. Dica lei: quattrocento deputati, a cinquanta il giorno, ci vogliono già otto sedute. Quando poi riferiranno sulle elezioni controverse, Dio voglia che se ne possano fare una decina per seduta!». È dunque così, pensai. E noi che ci agitiamo: s'è aperto il Parlamento, a giorni discuteranno delle sorti dell'I-



*Nikolaj Aleksandrovich Dobroljubov (1836-1861) è una delle figure più rappresentative della cultura russa e dell'Ottocento democratico europeo. Legato a Nikolaj Černišëvskij, collabora per quattro anni alla rivista «Sovremennik» (Il Contemporaneo), con saggi, articoli e recensioni di taglio filosofico-pedagogico. Malato ai polmoni, si trasferisce in Italia nel 1859 su consiglio dei suoi medici. Vive in prima persona la crisi d'indipendenza che segna la nascita dell'Italia moderna, unificata dalle annessioni di Cavour, ed ha modo di visitare e soggiornare nelle principali città del nuovo regno: dalla capitale Torino, fino a Milano e Napoli. In lingua italiana sono stati pubblicati gli scritti Lettere dall'Italia, Padre Gavazzi e le sue prediche, Vita e morte del conte Camillo di Cavour (tutti ricompresi nella raccolta curata da Cesare G. De Michelis, Conti preti briganti. Cronache italiane, da cui sono stati tratti i brani da noi riproposti) e i saggi Che cos'è l'Oblomovismo e Quando verrà il vero giorno, curati da Ignazio Ambrogio, Milano, Universale Economica, 1952.*

talia... Alcuni s'illudevano perfino che dalla piega dei dibattiti parlamentari potesse dipendere la decisione o il rinvio della spedizione garibaldina di marzo. Ma i rappresentanti del popolo evidentemente non si affannano per decidere la questione, o anche soltanto per discuterla... Vanno ogni giorno alla Camera ed ascoltano il resocon-

to di come il conte Camillo Cavour sia stato eletto nel tale collegio da tanti elettori, il marchese Gustavo Cavour nel tal'altro con tanti voti, e così via. Mi prese la malinconia e mi misi di nuovo ad osservare gli "onorevoli". Una per una, c'erano poche figure notevoli, ma nel complesso la Camera rappresenta realmente qualcosa d'imponente:

non avevo mai visto un simile convegno di calvizie e di teste bianche! per distrarmi, mi misi a contare le zucche pelate, e nella sola destra ne contai 63, mentre in tutto ci saranno state un 200 persone, in quella seduta. Eppure non avevo contato nel numero dei pelati quelli come Cavour, per esempio, prendendo in considerazione soltanto quelli veri, assolutamente calvi, e quelli cui unico rimedio è la parrucca...

«*Elezioni controverse...*»

La verifica delle elezioni controverse, nelle sedute seguenti, fu per me ancora più interessante dal punto di vista fisiologico. Ma per parlarne sarà forse meglio fare alcune osservazioni sulle recenti elezioni in Italia. Secondo le affermazioni dei giornali benpensanti, italiani e francesi,

il paese ha dato una prova insigne della propria fiducia nel Ministero, eleggendo al Parlamento quasi dappertutto dei candidati ministeriali e dando l'assenso appena alla decima parte dei candidati dell'opposizione. Né i talenti oratori, né l'audacia delle idee, né l'abilità di condotta, e nemmeno l'influsso di Garibaldi han potuto salvare l'opposizione; Guerrazzi e Montanelli, dopo avere per tanti anni destato la meraviglia della Camera con la loro eloquenza; Mordini, comportatosi così abilmente in Sicilia; Bertani, il più intimo amico di Garibaldi, sono tutti crollati, perché il popolo sente il bisogno non di questo partito stravagante, ma di uomini saggi, capaci di fondare saldamente e durevolmente l'unità e la libertà dell'Italia, capaci di affermarsi di fronte a tutta l'Europa.

Così si esprimono il "Constitutionnel" e la "Patrie"; così scrivono l'"Opinione", la "Gazzetta di Torino", la "Perseveranza" ed altri giornali benpensanti e "moderati".

Gli organi dell'opposizione gridano invece di corruzione, di inganno, di intimidazione e di altri provvedimenti amministrativi usati durante le elezioni. Io naturalmente non credo mai all'opposizione: essa fa sempre di una mosca un elefante, e smania per dei fatti assolutamente naturali, che sono la conseguenza inevitabile di un dato ordine di cose. Per esempio, non sono ancora passati tre giorni da quando sui giornali dell'opposizione è apparsa un'invettiva contro la vendita di Nizza e della Savoia; ma innanzitutto, un opuscolo composto da un tale, del genere di Boggio (*Il ministro Cavour dinanzi al Parlamento*), obietta molto giustamente che Nizza e la Savoia «non sono state vendute, ma si sono cedute da sé»; in secondo luogo, che cos'ha di straordinario una convenzione diplomatica sulla cessione di una regione in cambio di un'altra?... Così anche in questo caso: che c'è di straordinario che il ministro abbia cercato di scegliere dei deputati che avrebbero sostenuto la sua politica? Il problema potrebbe essere in che misura il popolo sia stato favorevole ai candidati dell'una e dell'altra parte, ed ecco che qui l'opposizione cade in un'illusione, perdonabile soltanto in considerazione della sua giovane età. Essa immagina che il popolo sia più favorevole a lei che al Ministero! Nel dicembre dell'anno scorso ed ancora all'inizio di gennaio furono espresse sulla stampa le speranze dell'opposizione di ottenere la maggioranza nelle province meridionali; e soltanto a febbraio, verso la fine delle elezioni, si convinsero di essere definitivamente sconfitti e allora incominciarono a gridare contro i metodi disonesti del Ministero. E invece il

Ministero aveva agito esattamente come era suo dovere: si adoperava a favore dei propri candidati, che naturalmente si adoperavano per se stessi, e metteva in guardia l'elettore contro le persone che gli sembravano pericolose. Ci furono, è vero, alcune località dove i funzionari manifestarono uno zelo eccessivo. Per esempio, ad Acerenza benché la maggioranza fosse stata ottenuta da Saffi, triumviro romano, l'"uffizio" dichiarò eletto il suo avversario. Tuttavia il Parlamento non riconobbe valide le elezioni e ordinò di procedere ad ulteriori votazioni. È vero che in alcuni comuni o "collegi" la minoranza dei votanti aveva sollevato delle proteste, provando che c'era stata corruzione. Ma anche qui il Parlamento corresse, nella misura del possibile, gli errori dei suoi fidi: quando la faccenda era troppo scandalosa, ordinava un'inchiesta. Così accadde col banchiere Gennaro (soprannominato dai giornali francesi Guerrero), il quale promise 40.000 franchi per scopi di beneficenza, faceva circolare fra gli elettori dei biglietti da visita con certi titoli altisonanti, ed una lettera di Cavour, favorevole alla sua elezione, senza parlare, naturalmente, degli inviti a pranzo e degli altri soliti mezzi. Benché anche questa faccenda si fosse potuta mettere a tacere, il Parlamento propose un'inchiesta giudiziaria, che è attualmente in corso. In tutti gli altri casi la colpa del Ministero consisteva nel fatto che le autorità locali per lo più tiravano in lungo o addirittura rifiutavano l'autorizzazione di appendere per le vie o distribuire dei manifesti che sostenevano i deputati dell'opposizione, mentre i manifesti in favore dei candidati ministeriali venivano diffusi con tutti i mezzi, senza alcuna difficoltà. [...]

«Se, passando, Cavour tendeva la mano a un deputato...»

Mi divertivo ad osservare come il conte Cavour passeggiava per l'aula, sedendosi un po' qua e un po' là, e degnando di pochi momenti di conversazione questo o quel deputato (naturalmente della destra o del centro). Mi sembrava di vedere un munifico ospite che avesse invitato nella sua proprietà di campagna molti piccoli proprietari! Se, passando, Cavour tendeva la mano a un deputato, quello s'inclinava tutto ossessivo, alle volte si alzava perfino dal suo posto! Se si sedeva per un minuto sull'orlo di un banco, per dire qualche parola a un deputato, come s'affrettavano, gli "onorevoli", a stringersi per fargli posto! Come s'illumina il volto del fortunato, al quale il conte rivolgeva una parola benigna! Quale attenzione, quali applausi coronavano ogni sua parola! Gli altri membri del Parlamento, dopo la solita formula: "domando la parola", attendevano il campanello del presidente, per non iniziare il discorso nel generale baccano. Ma se appena Cavour accennava a volersi alzare, la Camera faceva subito silenzio, e il "domando la parola" del conte si confondeva sempre con l'inizio del suo discorso. Egli parla male, molto male, e gli italiani dicono che non si esprime nemmeno in buon italiano, ma tutti lo ascoltano con la massima attenzione, e spesso mi è sembrato che durante il suo discorso le orecchie di molti deputati si facessero più lunghe. Guardando meglio, tale strano fenomeno si spiegava col fatto che molti deputati per sentire meglio le preziose parole applicavano il palmo della mano all'orecchio, a mo' di tromba. Il silenzio generale veniva interrotto solo di tanto in tanto da un Massari, o Cordova, o Bonghi, che uscivano

in un "benissimo, bravo!", accompagnato da battimani. Alla fine del discorso scoppiavano di solito applausi frenetici. Il conte si sedeva al suo posto, e rideva, tenendo abbracciata una gamba, accavallata sull'altra.

«*Nonostante la sua apparente bonomia...*»

Ci sono dei soggetti che non ispirano a nessuno speciale simpatia, ma che non sono nemmeno ripugnanti, così così, né sì né no. Di questi se ne incontrano molti, ad ogni passo. Altre persone invece riescono simpatiche a tutti, indipendentemente dalle differenze di mentalità o di carattere: di queste non è concesso a tutti d'incontrarne... Ma c'è poi una terza categoria di persone, simpatiche alla propria parte, ma insopportabili agli avversari politici. A questa categoria mi sembra appartenga il conte Camillo Benso di Cavour. Per me, in fondo, che cosa rappresentava? Non ho avuto nulla a che fare con lui, non gli ho mai parlato e molto probabilmente non gli parlerò mai, quindi posso giudicarlo da perfetto estraneo. Ma avendolo visto e udito parlare alcune volte, capisco che quest'uomo, nonostante la sua apparente bonomia e dolcezza, può mettere il furore addosso ai suoi avversari. Ogni suo sguardo, ogni suo gesto, gradevoli agli amici come segni di familiarità, risultano supremamente offensivi per il partito avversario.

Quando, tenendosi un ginocchio, o con le mani in tasca, spingendo in avanti la sua grossa pancia, abbraccia con uno sguardo ironico tutta l'assemblea, ai suoi amici questa posa e questo sguardo devono riuscire assai simpatici; ma che impressione produrranno su un oratore della "sinistra" che

sta lottando con tutte le sue forze per contestare una qualche mossa del Ministero!... E questo è ancora niente: Cavour ascolta per un po', dà un'occhiata all'oratore, come per dirgli: «Beh, cosa ti prende? Vuoi buttar giù un muro con la testa?»; poi fa una strizzatina d'occhio ai suoi amici o ai ministri che gli siedono accanto, e scoppia in una risata. Quando lo vidi far ciò per la prima volta, pensai che forse qualcuno gli aveva mostrato un dito, come a quell'alfiere cui bastava tale gesto, secondo il tenente Zevakin<sup>1</sup>, per farlo ridere tutto il giorno. Mi spiegarono invece che quello era il "sistema" del conte Camillo. [...]

«*Pensai di andarmene da Torino...*»

Visto che la verifica delle elezioni si prolungava all'infinito, pensai di andarmene da Torino, perché è decisamente una città scarsa di attrattive per il forestiero. Le vie regolari, senza la minima curva, cosicché da ogni crocicchio si vedono i quattro limiti della città; le case tutte eguali, come caserme; le ampie piazze quadrate, deserte; tutto, insomma, fa venire la malinconia e uno non sa come distrarsi. Non ci sono né gallerie d'arte interessanti, né bei palazzi, né dintorni piacevoli, né luoghi di pubblico ricovero, nemmeno una sala di lettura, niente. Cioè, se si vuole, c'è tutto: ma in un solo giorno potete esaurire tutte le risorse di Torino, e il giorno dopo non avrete più voglia di ritornerci. Vi condurranno, forse, a vedere una galleria di quadri, dove il guardiano, fermandosi davanti al quadro di un qualche

<sup>1</sup> Personaggio di una commedia (*Il matrimonio*) del romanziere Nikolaj V. Gogol.

Gaudenzio Ferrari, vi dirà con voce piena di commossa venerazione: «Piemontese». Vi condurranno anche al museo delle antichità, dove vedrete curiosità come sfingi, mummie e vasi etruschi. Vi trascineranno a vedere le armature dei vari principi di casa Savoia, e la Sacra Sindone, e il manoscritto di Arona dell'opera *L'imitazione di Cristo*, notevole non so più per che cosa. Ma sono pochi i caratteri felici, ai quali simili rarità bastino per addolcire l'esistenza. Io non appartengo comunque al loro numero: perciò dopo aver girato cinque giorni per Torino, decisi di andare a Milano e a Venezia, mentre si procedeva alla verifica delle elezioni.

Non so che cosa avvenisse alla Camera dal 12 al 14 marzo: in quei giorni ebbi rare notizie sugli affari torinesi. A Venezia poi non seppi assolutamente nulla, poiché non era ammesso nessun giornale italiano, né quelli ministeriali, né quelli dell'opposizione liberale, e nemmeno quelli clericali. Dei giornali francesi erano autorizzati il "Débats" e l'"Indépendance", ma con certe limitazioni: si poteva contare che su tre numeri ne arrivassero a Venezia due, all'ingrosso. Proprio mentre c'ero io, vennero fermati due numeri consecutivi del "Débats" [...].

«Milano, tipica città di provincia, impazziva...»

Ero a Milano, e ci stavo tanto bene che ci sarei rimasto un secolo. [...]. Dirò soltanto che Milano, tipica città di provincia, impazziva nei preparativi della festa che doveva aver luogo in tutta l'Italia per il 14 marzo, genetliaco di Vittorio Emanuele e giorno della proclamazione del nuovo regno italiano. Il Municipio preparava un manifesto

rivolto ai cittadini, le sarte erano intente a cucire le nuove bandiere tricolori, il Duomo, all'interno, era decorato con i tre colori, mentre alle pareti esterne erano applicati dei tubi di gas illuminante, alti 250 piedi... Ma tutti dicevano: «Cosa succederà a Torino? La vera festa sarà là! Là c'è il re, ci sarà una gran parata militare, c'è il Parlamento, ci sono i forestieri, aspettano il principe Napoleone»... Mi lasciai tentare e tornai a Torino. Arrivai; in sei alberghi non trovai una camera, e nel settimo ottenni a stento qualcosa a carissimo prezzo. Era il 13, la sera tardi. Beh, pensai, la festa sarà in grande...

«Si voleva fare il minor chiasso possibile...»

Il giorno dopo andai direttamente al Palazzo reale: nulla; per la strada, ci fosse stata una bandiera, da qualche parte; andai al Parlamento, la seduta era per mezzogiorno. Immaginai che probabilmente la celebrazione avrebbe avuto luogo dopo la votazione al Parlamento, e mi recai da un mio amico, insieme al quale avrei potuto trovare posto più facilmente.

L'amico mi spiegò che non ci sarebbe stata nessuna festa, che la parata era rinviata, che la celebrazione si sarebbe fatta per Pasqua, o forse anche più in là, a maggio. Il fatto era, dovete sapere, che da Parigi erano giunte importanti comunicazioni: il principe Napoleone non sarebbe venuto a Torino, e per la proclamazione del regno d'Italia si voleva fare il minor chiasso possibile e, con rispetto parlando, il minimo di pubblicità. Al Parlamento la questione era ormai decisa, nelle provincie era difficile fermare i preparativi per la festa, ma almeno la capitale doveva astenersi da qualsiasi

manifestazione e trascorrere la giornata con discrezione. Così "là" non si sarebbero arrabbiati tanto...

Ponderando le spiegazioni datemi, pensai involontariamente: e allora perché vogliono affrettarsi col loro regno d'Italia? O forse temono che un po' più tardi non potrà più venire proclamato? O veramente vogliono offrire un dono a Vittorio Emanuele per il suo compleanno? Una simile attenzione, s'intende, è assai lodevole in una monarchia costituzionale; ma allora avrebbero dovuto far sul serio e organizzare una vera celebrazione. Entrai alla Camera, col triste presentimento che lo spettacolo sarebbe stato un'innocente commedia. Ma la vista dell'assemblea nel suo insieme mi rinfrancò. Questa volta i deputati si erano riuniti in gran numero, sicché rimanevano pochi posti vuoti. Le gallerie per il pubblico erano anch'esse piene... In genere a Torino le discussioni parlamentari interessano poco; il pubblico non si affolla all'ingresso, e nessuno manda delle delegazioni ai membri influenti per ottenere dei biglietti, come a Parigi. Ma si vede che questa volta s'era diffusa la voce che si stava preparando una cosa grossa, e nell'aula si era riunito un pubblico numerosissimo. Perfino la "tribuna delle signore" era al completo. Cavour non passeggiava da un banco all'altro, ma stava seduto nella sua poltrona ministeriale: era chiaro che non si trattava di uno scherzo.

*«Un signore imponente, di nome Giorgini...»*

Dopo alcune formalità, la lettura del protocollo della seduta precedente, delle lettere sull'assenza di alcuni deputati, e cose del

genere, montò sulla tribuna un signore imponente, di nome Giorgini, che si mise a declamare le righe di un quadernetto, secondo cui l'Italia era ormai una nazione, e che i diritti di casa Savoia su di essa erano incontestabili. Era la relazione della commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per la proclamazione di Vittorio Emanuele a re d'Italia.

Il signor Giorgini osservò acutamente che non si trattava di una legge come tutte le altre, ma di «un grido d'entusiasmo trasformato in legge». E per dimostrarlo concretamente, vociferava realmente con grande entusiasmo. Mi dispiacque soltanto che non avesse imparato a memoria la sua relazione: se avesse recitato senza libretto, declamando e battendosi il petto come faceva, avrebbe prodotto molto maggior effetto.

Nondimeno la lettura finì bene e fu coronata da molti applausi. Venne il momento della discussione. Il presidente propose come tema un progetto di legge formato da un solo articolo: «Vittorio Emanuele II assume per sé e per i suoi successori il titolo di re d'Italia». Cosa c'era da discutere? penserete. Assumesse pure, tanto meglio. Forse era un po' troppo presto; forse sarebbe stato meglio che si fosse pensato a Roma e Venezia, alle regioni meridionali, a sistemare la situazione dei volontari, a migliorare le condizioni dei lavoratori, a prelevare l'imposta per la copertura delle spese militari in Lombardia, ad elaborare un codice comune a tutte le province, ecc., ecc. Pensavo infatti che gli oratori parlassero pressappoco così: «Che l'Italia sia pure un regno, ma vediamo un po' come organizzarlo».

Ma mi ero sbagliato assai nelle mie previsioni: gli oratori e gli uomini di stato si distinguono per la facoltà di vedere quei lati

delle cose, cui noi mortali non facciamo caso. Risultò che il nuovo titolo era stato oggetto di lunghe e tormentose discussioni, prima in riunioni private, poi al Senato, poi sui giornali, poi fra deputati influenti, prima di essere portato alla pubblica discussione in Parlamento. Innanzitutto a "successori" si voleva sostituire "discendenti", ed un giornale era arrivato a pubblicare un attacco contro coloro che sollevavano delle obiezioni contro i "discendenti", dicendo che volevano contestare il principio stesso della monarchia ereditaria... Poi fu discusso se era meglio dire "re d'Italia" o "re degli italiani". Si cercò di risolvere la questione col "buon senso": alcuni dicevano che l'espressione "re d'Italia" implicava una maggiore libertà personale dei cittadini, in quanto si riferiva al paese, e non ai suoi abitanti; altri invece ribattevano che "re d'Italia" sottintendeva quasi che il paese fosse di sua proprietà, mentre "re degli italiani" significava soltanto che il re era stato scelto dagli italiani per governarli... Non essendo giunti ad una conclusione col "buon senso", ci si mise a discutere "politicamente": che ci siano al mondo gli italiani, nessuno l'ha mai messo in dubbio, dicevano gli uni; ma qui si tratta di proclamare di fronte all'Europa l'esistenza dell'*Italia*, come nazione, come Stato; ecco perché bisogna dire "re d'Italia". Ma veniva loro obiettato che non si trattava del territorio, bensì degli abitanti; se diremo "re degli italiani", dimostreremo all'Europa che ci siamo costituiti in una nazione, con un unico re, senza divisioni tra di noi... Visto che anche qui gli argomenti si equivalevano, si decise di risolvere la questione in base ai "precedenti": in Francia l'imperatore era "imperatore dei francesi", dunque anche noi diremo "re degli italiani"... Ma c'era d'altra parte l'esempio inglese: Vittoria si chiamava regina di Gran Bretagna, e non dei britanni-

ci... La questione si andava avviluppando sempre di più...

«*Girovagando tutto il giorno da un caffè all'altro...*»

Quel che è strano è che la discussione sulla formula — "d'Italia" o "degli italiani", come anche se il re fosse primo o secondo — occupava non solo le conferenze fra uomini di Stato (che non hanno nient'altro da fare), ma perfino le semplici conversazioni dei comuni mortali. Girovagando tutto il giorno da un caffè all'altro senza far nulla, ebbi occasione di osservare che sulla formula si discuteva con particolare piacere. Non che le si desse importanza, anzi, le discussioni si iniziavano quasi in tono ironico, e si concludevano spesso in una battuta di spirito; ma insensibilmente la conversazione si faceva più vivace, e dopo qualche minuto le persone che vi prendevano parte discutevano e bisticciavano — guarda un po'! — come se qualcuno li minacciasse di bancarotta. Una volta osservai per scherzo che non si poteva dire "re degli italiani" perché allora si sarebbero dovuti cambiare anche gli altri titoli: "di Gerusalemme e Cipro" in "dei gerusalemmitani e ciprioti": e chissà se Vittorio Emanuele avrebbe accettato di essere re dei "gerusalemmitani"? Un italiano prese l'osservazione sul serio. «Ma davvero — disse — come si fa per Gerusalemme?...». Un suo compagno osservò che Gerusalemme bisognava lasciarla da parte; ma nell'altro era nato il dubbio se si potesse tralasciare Gerusalemme... Anche le discussioni sul primo o secondo erano molto animate, ma meno lunghe, perché quasi tutti — bisogna render giustizia ai torinesi — erano favorevoli al "primo". Trovavano che era semplicemente ridicolo dire:

Vittorio Emanuele *secondo*, *primo* re d'Italia; aggiungevano poi che il titolo di "secondo" era collegato a tradizioni feudali e che implicava quasi una tendenza a piemontizzare il

nuovo regno d'Italia, legandolo al passato del Piemonte. C'era chi difendeva il Piemonte, dicendo apertamente che andava bene così, ma erano in pochi...





# Ottantaquattro proposte di lettura

A CURA DI M. FIORAVANTI, F. LUCARINI, A. MACRÌ,  
P. MANDILLO, P. PERSANO, G. RUOCCO, L. SCUCCIMARRA

## A

Guido ABBATTISTA

*La rivoluzione americana*

Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 159  
ISBN 88-420-5619-7 £. 14.000

Corredato da un utilissimo indice dei nomi e da una ricca bibliografia, il volume ha il merito di concentrare in pagine essenziali uno degli eventi fondativi della modernità. Prima di approdare alla crisi d'indipendenza che avrebbe segnato la nascita degli Stati Uniti, l'America inglese è inquadrata nel contesto dell'impero britannico fino al grande dibattito sulla tassazione negli anni Sessanta del Settecento. L'autore dedica spazio adeguato al dibattito politico-costituzionale che accompagnò l'adozione delle costituzioni statali e gli Articoli di Confederazione (1778) che sancivano sovranità e

supremazia dei singoli Stati nord-americani sul Congresso confederale. Un ampio capitolo finale è dedicato alla costituzione federale del 1787 e alle coeve posizioni anti-federaliste.

Piero AIMO

*Stato e poteri locali in Italia  
1848-1995*

Roma, Carocci, 1999, pp. 176  
ISBN 88-430-0525-1 £. 29.000

Da qualche tempo, in Italia, è in corso un dibattito (di recente sfociato in una legge approvata dal Parlamento) sul federalismo, ma l'asprezza della discussione, le differenti, quanto spesso contrapposte opinioni, pur sfondate di una scontata polemica politico-propagandistica, stanno a testimoniare che la questione delle autonomie è un problema ancora irrisolto per carenza di indagine storica e riflessione teorica.

Con il suo lavoro (uscito in prima edizione nel 1997) Aimo, partendo — nell'Introduzione — dall'epoca rivoluzionaria e napoleonica in Francia, ci conduce alla riscoperta delle origini e degli sviluppi di quel dibattito e di quella storia, contestualizzandoli rispetto alle tematiche politico-istituzionali e giuridico-amministrative di circa un secolo e mezzo. Il volume, sintetico nel contenuto e agile nella esposizione formale, attenua la carenza di ricostruzioni generali e, ad un tempo, spinge verso un rinnovato interesse per l'argomento trattato. Da segnalare la pregevole bibliografia generale e quella per capitoli.

Piero AIMO

*La giustizia nell'amministrazione  
dall'Ottocento a oggi*

Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 147  
ISBN 88-420-6079-8 £. 28.000

Il lavoro — che inaugura la serie "Istituzioni dell'Europa con-

temporanea”, affidata alla direzione di Fabio Rugge — si apre con un denso capitolo che ricostruisce il formarsi e l’evoluzione dei modelli inglese, francese e tedesco. L’obiettivo dell’autore è infatti quello di valutare quanto quegli esempi e quei riferimenti abbiano condizionato la genesi e lo sviluppo del “sistema” italiano a partire dal periodo della Restaurazione fino e oltre l’Unità.

Di rilievo notevole ci sembra il IV e ultimo capitolo, dedicato all’amministrazione pubblica e ai suoi rapporti con il cittadino nell’Italia repubblicana. Il volume non è così ponderoso come solitamente sono quelli che trattano di simili argomenti, ma non perde niente della sostanza risultando, essa, chiara e di immediata intelligenza, grazie anche alla prosa asciutta ed essenziale. Prezioso risulta l’apparato di note, con rimandi che arricchiscono la comprensione senza appesantire o rendere dispersiva la lettura.

Guido ALPA

*La cultura delle regole*  
*Storia del diritto civile italiano*

Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 486  
ISBN 88-420-6172-7 L. 80.000

Inserito nella “Collezione storica”, questo nuovo contributo alla storia del diritto civile italiano è dovuto alle fatiche di un giuscivileta dalla particolare sensibilità storica. Rielaborando ed ampliando una ricostru-

zione sintetica della materia già redatta per il *Trattato di diritto civile* (Milano, Giuffrè), l’autore elabora un ricco quadro espositivo, solcato dalle principali linee direttrici di sviluppo di una disciplina in continua evoluzione.

Attraverso la complessità di un percorso storico caratterizzato dalle serrate e non lineari scansioni temporali, attraverso un gioco di rimandi a ritroso, lungo il corso della storia delle codificazioni, il lettore può cogliere tutte le sfumature dello svolgersi concreto del diritto civile, da quel monumento giuridico che è il *Code Napoléon* sino all’attuale configurazione della legislazione civilistica nazionale. Molteplici sono i possibili piani di lettura di questo processo: storia degli istituti giuridici, storia delle realizzazioni in campo codificatorio, storia delle correnti dottrinali, storia degli indirizzi giurisprudenziali, storia dei contesti socio-economici che favoriscono il progresso della disciplina.

Tutti questi aspetti, capaci insieme di restituirci la cifra unitaria di una secolare evoluzione, si intersecano secondo proporzioni variabili, concorrendo ad arricchire il bel profilo tracciato da Alpa; profilo utile in misura maggiore proprio oggi che la disciplina, in virtù del processo di osmosi che la lega al diritto costituzionale e comunitario, si invola verso nuovi ed incerti confini.

Paolo ALVAZZI DEL FRATE  
*Fonti di storia costituzionale*  
*Raccolta di testi legislativi*  
*ad uso didattico*

Roma, EUROMA Editrice Universitaria di  
Roma - La Goliardica, 2000, pp. 408,  
ISBN 88-8066-202-3, L. 35.000

Il volume, come specificato in premessa, costituisce un’agile silloge a scopo didattico delle «fonti legislative fondamentali della storia costituzionale moderna e contemporanea». In aderenza a tale ottica, la raccolta si snoda lungo un percorso che include le principali tappe testuali attraverso le quali si è estrinsecata la volontà di limitazione dei poteri pubblici nell’esercizio delle loro prerogative.

A partire dai contributi più risalenti di matrice anglosassone — quali la *Magna Charta* del 1215, la *Petition of Rights* del 1628, l’*Habeas Corpus Act* del 1679, il *Bill of Rights* del 1689 — lo studente si troverà condotto lungo un itinerario di materializzazione normativa entro la cui cornice compaiono i frutti costituzionali più rilevanti della stagione rivoluzionaria americana e francese, nonché le produzioni più recenti della prima metà del XIX secolo (la costituzione spagnola del 1812, le Carte francesi del 1814 e del 1830, la costituzione belga del 1831, lo Statuto Albertino del 1848).

Con questo ausilio didattico — che costituisce prima di tutto un invito concreto alla lettura dei testi costituzionali, attività troppo spesso tralasciata dagli studenti — sarà più facile per il

## Ottantaquattro proposte di lettura

discente cogliere le sfumature di un secolare processo creativo che «ha contribuito a formare il corpus dottrinario e normativo del costituzionalismo liberal-democratico».

Sergio AMATO  
*Gli scrittori politici tedeschi e la  
Rivoluzione francese  
(1789-1792)*

Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1999,  
pp. 539  
ISBN 88-7957-138-9, L. 60.000

Evento cruciale della modernità, la Rivoluzione francese attirò su di sé l'attenzione dell'intero mondo intellettuale europeo, innescando dibattiti e scambi di opinioni serrati. A tale discussione non si sottrasse larga fascia degli esponenti del pensiero politico tedesco del '700.

Oggetto di questa monografia è proprio la ricostruzione del clima e dei contenuti di tale fermento dialettico, nel torno di tempo che va dalla seconda metà del 1789 agli inizi del 1792. Proprio l'arco temporale prescelto si rivela l'arma vincente di questo volume; esso ci restituisce, nella vivacità delle loro riflessioni e contrapposizioni, tutta una costellazione di pensatori sinora tralasciati o non posti nella dovuta luce in buona parte dei contributi storiografici.

Forse l'accavallarsi di avvenimenti cruciali, quali l'occupazione francese di Magonza dell'ottobre 1792 o l'esecuzione di Luigi XVI nel 1793, hanno fatto polarizzare l'attenzione sulle

reazioni di «letterati ed esponenti della filosofia classica tedesca» posteriori a tali accadimenti; tuttavia non si può tralasciare di analizzare le anticipazioni tematiche del dibattito successivo fornite da pensatori come Wieland, Klein, Brandes, Moser, Clauer; Biester, Garve per giungere a nomi più famosi quali quelli di Gentz e del giovane Humboldt.

# B

Bronislaw BACZKO

*Giobbe, amico mio. Promesse di  
felicità e fatalità del male*

Roma, Manifestolibri, 1999, pp. 375  
ISBN 88-7285-175-0, L. 55.000

Approfondita ricostruzione di uno dei temi più scottanti dell'illuminismo: il male, il dolore, l'infelicità. Il volume prende spunto dalla reazione di Voltaire al terremoto di Lisbona del 1755, un «terremoto filosofico» che sconvolge l'ottimismo dell'autore del *Candide*; prosegue con la ricostruzione dell'universo utopico che caratterizza il pensiero del XVIII secolo, da Fontenelle a Diderot fino ad arrivare nella parte centrale del volume, forse la migliore, dedicata a Rousseau, «marginale o grand'uomo» in cui l'autore ripercorre la vita vagabonda del Ginevrino e la sua fama postuma.

L'ultima parte, infine, è dedicata al rapporto tra i Lumi e

la Rivoluzione in cui emergono le nuove concezioni sulla legislazione, sulla rappresentanza (attraverso lo scontro virtuale tra Rousseau e Sieyès), sulla pedagogia giacobina e l'idea di Condorcet della rivoluzione come acceleratore della storia («un solo istante ha posto un secolo di distanza tra l'uomo di oggi e quello di domani»).

Bronislaw BACZKO  
*Une éducation pour la démocratie. Textes et projets de l'époque  
révolutionnaire*

Genève, Droz, 2000, pp. 526  
ISBN 2-600-00517-X, 132FF

Già apparso nel 1982, all'interno della collezione parigina "Les classiques de la Politique", il libro raccoglie insieme progetti e discorsi sull'istruzione e l'educazione pubblica in epoca rivoluzionaria.

L'idea di fondo dell'insigne curatore è che — come già sostenuto da Condorcet — vi sia un rapporto di continuità, se non proprio di derivazione diretta, fra Illuminismo e Rivoluzione francese, nell'ambito del quale la seconda riprende l'eredità ideale dei Lumi e modella «les rêves anciens sur son propre imaginaire social».

Un sogno fra i tanti, dunque, quello di istituire un sistema di educazione pubblica «qui traduit le projet global d'une société régénérée», e dimostra come la pedagogia sia per i rivoluzionari «le déterminant et le déterminé» della politica. L'e-

ducazione pubblica libera il popolo nella misura in cui trasmette determinati valori politici — *liberté, égalité, fraternité* — ed è pertanto condizionata dal potere, del quale è però a sua volta condizione legittimante.

Pier Luigi BALLINI (a cura di)  
*Costituente costituzione.*  
*Immagini nella stampa toscana*  
 Firenze, Edizioni Polistampa, 2000,  
 pp. XIII-391  
 ISBN 88-8304-272-7 £. 45.000

In occasione del 50° anniversario della Costituzione repubblicana un volume dedicato al dibattito, sviluppatosi all'interno dei quotidiani e dei periodici toscani, sul processo di ricostruzione della democrazia italiana, nel periodo compreso tra la Liberazione e l'Assemblea Costituente.

In quel breve lasso di tempo la stampa toscana diviene il luogo di confronto di personaggi del calibro di Piero Calamandrei, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Gaetano Salvemini, Vittore Branca su temi di assoluto rilievo quali, tra gli altri, i poteri dei CLN e della Costituente, i principi ispiratori della costituzione repubblicana e il nuovo assetto istituzionale.

In particolare, risultano fondamentali i contributi presenti all'interno dei periodici toscani, che, approfondendo in modo lucido e penetrante i rapporti tra l'ordinamento repubblicano e gli ordinamen-

ti fascista e liberale, consentono, a più di cinquant'anni di distanza, di individuare le coordinate della fase di transizione costituzionale italiana.

Pier Luigi BALLINI (a cura di)  
*Idee di rappresentanza*  
*e sistemi elettorali in Italia*  
*tra Otto e Novecento*  
 Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 1997, pp. 470  
 ISBN 88-86166-44-3 £. 48.000

Sulla scia di un tema che trova anche nei tempi odierni nuovi motivi di approfondimento e discussione, troviamo consegnati all'attenzione dei lettori gli Atti della terza giornata di studio "Luigi Luzzatti" per la storia dell'Italia contemporanea, sessione di studio tenuta nel 1995 sotto gli auspici dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.

Immerso in una dimensione temporale che abbraccia periodi di intenso fermento intellettuale, il volume raccoglie le riflessioni di noti studiosi sulle varie articolazioni del dibattito accesi, tra Otto e Novecento, sulla rappresentanza e sui sistemi elettorali.

Le diverse teorizzazioni diffuse sul tema nella cultura giuridica, le leggi ed i sistemi elettorali dal Risorgimento al primo dopoguerra, le campagne elettorali nell'Italia liberale, le connessioni tra paradigmi politici e riforma sulla modalità di voto sono solo alcune delle tematiche trattate in questa ricca ricostruzione che, ripresentando gli antecedenti

prossimi della nostra storia politica, offre nuovi spunti per l'elaborazione di soluzioni future a problemi antichi.

Juan Francisco BALTAR RODRÍGUEZ  
*Las Juntas de Gobierno en la*  
*Monarquía Hispánica*  
*(Siglos XVI-XVII)*  
 Madrid, Centro de estudios políticos y constitucionales, 1998, pp. 815  
 ISBN 84-259-1059-5 4.000 ptas

Ampio studio sulle Giunte di governo in Spagna ai tempi della dominazione asburgica, condotto con una spiccata sensibilità per i profili istituzionali.

Baltar Rodríguez mostra di trattare in modo finalmente sistematico un tema quantitativamente rilevante e qualitativamente imprescindibile per la comprensione storica della realtà spagnola tra XVI e XVII secolo. Saranno, infatti, tali organismi ad acquisire una gamma vastissima di competenze — dalla difesa nazionale alla politica commerciale nelle Indie, passando attraverso la gestione finanziaria e monetaria — ed a «convertirse por etapas en instrumento principal del sistema administrativo de la Monarquía».

Alberto M. BANTI  
*La nazione del Risorgimento.*  
*Parentela, santità e onore*  
*alle origini dell'Italia unita*  
 Torino, Einaudi, 2000, pp. 214  
 ISBN 88-06-15276-9, £. 36.000

All'interno di un filone storiografico negli ultimi anni sempre

## Ottantaquattro proposte di lettura

più attento al problema dell'identità italiana, il libro di Banti emerge indubbiamente per originalità di approccio; anche se, talora, il testo risulta appesantito dalle continue citazioni.

Al centro del libro vi è l'ipotesi che la nazione italiana non avesse alcuna radice nell'esperienza di coloro che vivevano nelle più diverse parti della penisola, ma fu una costruzione retorica fatta da un pugno di intellettuali.

L'idea di nazione comincia ad emergere, secondo l'autore, attraverso il cosiddetto «canone», cioè una serie di letture di libri e di *pamphlets* comune a tutta la generazione che ha contribuito alla costruzione dell'Italia unita. Basato soprattutto sull'analisi di memorie, carteggi e testi letterari, il volume approfondisce la fase originaria di formazione dell'identità nazionale, considerata come l'esperienza fondante dei successivi centoquarant'anni di storia unitaria.

Da segnalare, al centro del libro, un interessante apparato di illustrazioni, che vanno dalle incisioni del Triennio giacobino in Italia, fino al ritratto di Garibaldi trasfigurato in Cristo-Redentore per eludere la censura.

Maurizio BARBATO

*Thomas Jefferson o della felicità*  
con

*Autobiografia*  
di Thomas Jefferson

Palermo, Sellerio, 1999, pp. 257  
ISBN 88-389-1556-3, L. 15.000

L'intelligente volume che Barbato ha voluto dedicare a uno dei

più affascinanti padri dell'Indipendenza nordamericana (autore, tra l'altro, della *Dichiarazione* omonima), viene segnalato in questa sede soprattutto per il merito di aver pubblicato integralmente il diario politico dell'insigne statista.

L'*Autobiografia* jeffersoniana (che occupa le pp. 93-257), dopo poche, iniziali, pagine sulla formazione del protagonista introduce il lettore nel Settecento costituzionale americano, offrendo un interessante punto di vista sui lavori del Congresso Continentale.

Di pari interesse risultano le pagine dedicate alla missione francese di Jefferson, inviato dal Congresso a Versailles per prendere il posto di Benjamin Franklin.

Augusto BARBERA (a cura di)

*Le basi filosofiche*  
del costituzionalismo

Roma-Bari Laterza, 1998, pp. 319  
ISBN 88-420-5398-8, L. 48.000

Come specifica il sottotitolo, il volume propone «Lineamenti di filosofia del diritto costituzionale» coordinati da Augusto Barbera e Gianfrancesco Zanetti. Il testo è concepito come strumento didattico, soprattutto per gli studenti di giurisprudenza, l'attenzione del libro si concentra sulle correnti filosofiche che hanno contribuito a formare le radici del moderno costituzionalismo liberaldemocratico.

Dopo un ampio capitolo

dello stesso Barbera dedicato alle varie forme di costituzionalismo, i contributi successivi riguardano temi fondamentali come l'eguaglianza, i diritti inviolabili, la cittadinanza, la sovranità, ecc.

Infine, il volume contiene una selezione delle parti più significative di alcuni testi costituzionali di maggior rilievo, dalla *Magna Charta* fino alle costituzioni rivoluzionarie francesi. Contiene anche un *Glossario minimo* dei concetti e dei personaggi più rilevanti in questo ambito tematico.

Francesco BENIGNO

*Specchi della Rivoluzione*  
*Conflitto e identità politica*  
nell'Europa moderna

Roma, Donzelli, 1999, pp. 302  
ISBN 88-7889-458-7, L. 38.000

Nel volume inserito nella collana "Saggi. Storia e scienze sociali" della Donzelli, l'autore ripropone scritti, in parte già pubblicati, sul riconoscimento e la valorizzazione dell'idea di rivoluzione come «alterazione radicale di un regime politico» fin dalla metà del Seicento.

Intento del libro è di smentire quanti associano la rivoluzione esclusivamente all'ideale di progresso tardo-settecentesco, restituendo invece dignità alla «rivoluzione prima della Rivoluzione», cioè all'opera di trasformazione conflittuale del presente nell'Europa di Antico regime: la Fronda anti-mazzariniana in Francia (1648-53) e

«la rivoluzione detta di Masaniello» a Napoli.

Jean-Paul BERTAUD

*La Francia*

*al tempo della Rivoluzione*

Milano, Rizzoli, 2000, pp. 322  
ISBN 88-17-86571-0, L. 16.900

All'interno della nuova serie della Bur "Vita quotidiana" viene ripubblicato un importante testo sulla Francia, e in particolare sulla Parigi del periodo rivoluzionario (1789-1795).

I principi di libertà, eguaglianza e fraternità vengono applicati alla vita di tutti i giorni: dal modo di vestire al modo di fare politica, dalla partecipazione delle donne, «nuove penelope della rivoluzione» durante le sommosse o le feste popolari fino alle grandi "giornate", dai dibattiti al Palais Royal a Parigi all'innalzamento degli alberi della libertà in tutta la Francia.

Al di là dell'aspetto prettamente descrittivo della realtà francese del periodo, il libro va segnalato per la profonda analisi di alcuni aspetti della Rivoluzione francese di imprescindibile importanza, come l'istruzione repubblicana, la rivolta delle campagne contro i "senza Dio", e, infine, la violenza popolare e il Terrore.

Norberto BOBBIO

*Teoria generale della politica*

a cura di Michelangelo Bovero

Torino, Einaudi, 1999, pp. LXIX-684  
ISBN 88-06-14553-3, L. 58.000

Attraverso una lunga introduzione di Michelangelo Bovero,

che ripropone il percorso dell'autore verso una elaborazione coerente di teoria generale della politica, vengono riuniti in questo volume saggi (voci di enciclopedie, articoli apparsi in riviste, interventi in convegni), degli ultimi trent'anni.

Il volume è diviso in sei significative parti: la prima è dedicata alla lezione dei classici (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Marx, Weber, ecc.) e alla filosofia politica. La seconda parte al rapporto, privilegiato sempre da Bobbio, tra politica, morale e diritto. La terza parte, tipica del filosofo militante, è dedicata ai valori e alle ideologie (da segnalare un ricco saggio sul liberalsocialismo). Nella quarta e nella quinta parte rispettivamente dedicate alla democrazia e alla pace, Bobbio analizza i limiti della regola della maggioranza e risponde a Galvano della Volpe sul rapporto tra democrazia, sovranità e governo. L'ultima parte è dedicata alla filosofia della storia e al comunismo, visto come utopia capovolta.

Giovanni BOGNETTI

*Lo spirito del costituzionalismo americano. Breve profilo del diritto costituzionale degli Stati Uniti*

*I. La Costituzione liberale*

Torino, Giappichelli, 1998, pp. 287  
ISBN: 88-348-8213-X, L. 37.000

Questo volume, molto opportunamente, non si limita a seguire il filo degli eventi della Rivoluzione americana, ma ne inse-

risce gli aspetti costituzionali in un quadro più ampio e completo, che parte dalla ricostruzione dello scenario politico britannico e coloniale per arrivare alla descrizione del funzionamento novecentesco del regime statunitense.

Con l'intento di rendere percepibile al lettore la ricchezza del costituzionalismo liberale americano, tra centralizzazione e federalismo, i diversi capitoli stagliano la genesi della costituzione, i suoi contenuti istituzionali, la fase iniziale di attuazione, il suo funzionamento durante il periodo della Guerra civile (di fronte al problema della Secessione), il suo affermarsi nella versione matura (tra fine '800 e inizi del '900).

Il volume ha, tra gli altri, il pregio di richiamare l'attenzione su passaggi della storia costituzionale statunitense spesso eclissati dalla straordinaria attenzione da sempre riservata al periodo strettamente rivoluzionario.

Giovanni BOGNETTI

*Lo spirito del costituzionalismo americano*

*II. La Costituzione democratica*

Torino, Giappichelli, 2000, pp. 363  
ISBN 88-348-0554-2, L. 49.000

Questo secondo volume analizza l'applicazione e le diverse interpretazioni della costituzione degli Stati Uniti fino ai giorni nostri, chiamando era della «costituzione democratica», la fase che parte dal *New Deal* del presidente F. D. Roosevelt.

## Ottantaquattro proposte di lettura

Secondo l'interpretazione dell'autore, nell'era della «costituzione democratica», si assiste ad un crescente intervento dello Stato in ambito economico e ad un'attenzione di tipo nuovo della classe politica nei confronti dell'individuo. In particolare, si mira a garantire le concrete possibilità di partecipazione politica dei cittadini, salvaguardando il pluralismo culturale e l'intangibilità della sfera personalissima del soggetto.

Tiziano BONAZZI (a cura di)  
*La Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America*  
con testo a fronte

Venezia, Marsilio, 1999, pp. 105  
ISBN 88-317-7006-3 L. 18.000

Inserito all'interno della collana "Frece" dedicata ai classici americani, il testo è preceduto da una lunga introduzione in cui Bonazzi traccia un'analisi storica, giuridica e filosofica della *Dichiarazione*.

Il curatore ribadisce che essa rientra in una tradizione inglese di protesta e di rivoluzione il cui linguaggio trova le sue radici nella filosofia del senso comune scozzese (di cui Jefferson era seguace), ben nota in America attraverso la lettura soprattutto di John Locke.

Questo testo, «epifania mitica del popolo», assurge a mito politico, a *mytho-moteur* della modernità, in cui convergono tensioni terribili, e con cui l'Occidente dovrà in qualche modo fare i conti.

Giorgio BONGIOVANNI  
*Reine Rechtslehre e dottrina giuridica dello Stato. H. Kelsen e la costituzione austriaca del 1920*

Milano, Giuffrè, 1998, pp. 289  
ISBN 88-14-07100-4, L. 40.000

Inserendosi in un filone di ricerca in continua evoluzione, questa monografia getta un ulteriore raggio di luce sulla complessa struttura della riflessione giuridico-costituzionale di uno dei massimi giuristi del Novecento: Hans Kelsen. Ben raccordato su una struttura binaria, il volume sviluppa la tesi secondo la quale «gli aspetti pubblicistico-costituzionali» sarebbero «alla base della stessa elaborazione teorico-giuridica kelseniana, al punto che la sua teoria del diritto come norma può essere vista quale necessità teorica per superare la dogmatica ottocentesca».

In aderenza a tale impostazione, nella prima parte l'autore si sofferma ampiamente sul processo di revisione critica cui il giurista della Scuola viennese sottopone la teoria ottocentesca dello Stato-persona: molti sono i bersagli presi di mira in una prospettiva funzionale ad una rielaborazione del concetto di Stato di diritto nonché prodromica rispetto agli ultimi esiti ricostruttivi insiti nella *Stufenbaulehre*, con lo sviluppo di una teoria giuridica orientata verso i sistemi democratico-rappresentativi del Novecento.

Non meno importante la seconda parte del volume, in cui si analizza la concretizzazione

delle precedenti teorizzazioni, le quali si inverano nel contributo di Kelsen alla redazione della costituzione austriaca del 1920.

Ladan BOROUMAND  
*La guerre des principes*  
*Les assemblées révolutionnaires face aux droits de l'homme et à la souveraineté de la nation*  
(mai 1789 - juillet 1794)  
Préface de Mona Ozouf

Paris, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1999, pp. 583  
ISBN 27-13-21311-8, 200 FF

Opera importante e complessa, di cui si raccomanda la lettura. Ma essa è al tempo stesso ambiziosa e, a tratti, confusa, dato che l'autore, pur dichiarandosi tributario dei dibattiti parlamentari, persegue un approccio fortemente ideologico, alla ricerca delle matrici di un totalitarismo novecentesco ancorato saldamente al 1789 e alle sue derive.

Molti sono i passaggi in cui, malgrado il mosaico di citazioni appropriate, l'operazione di forzatura ermeneutica rimane tanto evidente, quanto fortemente deficitaria sotto il profilo argomentativo. Sono al riguardo paradigmatiche le pagine dedicate dall'autore a due istituti-chiave della storia parlamentare, quali la verifica in comune dei poteri (11 giugno 1789) e l'avvicendamento dei supplenti ai deputati-titolari: pagine costellate qua e là di piccole inesattezze fattuali gravi di implicazioni ermeneutiche.

## C

Camera dei Deputati  
*Le Carte della Camera dei deputati del Regno di Sardegna (1848-1861)*

Quaderni dell'Archivio storico della Camera dei deputati, n. 3  
 Roma, 1995, pp. 491, L. 45.000.

Il volume costituisce un prezioso strumento per orientarsi nello studio dell'attività legislativa della Camera dei deputati del Regno sardo (1848-1861).

Due opere hanno permesso questo importante lavoro di riordino: l'inventario dell'Archivio della Camera del 1882 e l'inventario generale dell'Archivio storico della Camera dei deputati, redatto nel 1962. Attraverso il confronto tra i due inventari è stato possibile ricostruire l'effettiva consistenza della documentazione dell'Archivio della Camera sabauda, così come comprendere il modo nel quale tale materiale documentario fu ordinato in serie. Le denominazioni delle serie dell'inventario del 1962 sono state in gran parte conservate, tranne alcune che sono state modificate perché giudicate inesatte o incomplete per definire la documentazione in esse contenuta.

Da segnalare la serie "Registri dei progetti e delle proposte di legge", nella quale, per ciascuna delle «proposizioni» presentate alla Camera, sono riportati l'indicazione del numero progressivo, il nome

del proponente, l'oggetto, la data di presentazione e l'esito e data della deliberazione assembleare.

Paolo CAMMAROSANO  
*Nobili e re*

*L'Italia politica dell'alto medioevo*

Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 392  
 ISBN 88-420-5542-5, L. 45.000

Sintesi storico politica di un arco temporale di quasi cinquecento anni — dal VI al X secolo — in un'area geograficamente limitata all'Italia, e sulla scorta di un complesso di fonti scritte che spaziano dall'ambito letterario a quello legislativo e, più in generale, giuridico.

Il tratto comune ad un periodo di tempo, pur così lungo, pare consistere agli occhi dell'autore nella «costante preminenza aristocratica e [nel] costante disfarsi e riformarsi di élites nobiliari sempre nuove». Processo, quest'ultimo, che si interrompe solo intorno all'anno Mille, quando le aristocrazie fino ad allora *in fieri* sia per identità sociale che per continuità dinastica, consolideranno la propria posizione, a condizione di riuscire a «contemperare [il proprio ruolo] con quello di altre componenti sociali» emergenti.

Mario CARVALE  
*La monarchia meridionale Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*

Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 330  
 ISBN 88-420-5631-6, L. 48.000

Il volume, inserito nella "Collana di fonti e studi" del Centro Euro-

peo di Studi Normanni, raccoglie una serie di saggi ed interventi congressuali già pubblicati, cui si aggiunge uno studio inedito intitolato *Alle origini di un mito: la dottrina giuridica della Restaurazione e la monarchia normanna*.

Dal mosaico espositivo risultante dall'unione dell'insieme dei contributi, emerge l'immagine di un penetrante spaccato su peculiari profili dell'esperienza giuridica ed istituzionale della Sicilia e dell'Italia meridionale, lungo un arco temporale che si distende dall'epoca normanna fino all'assolutismo borbonico.

La ricchezza e varietà delle tematiche affrontate — che spaziano dallo studio delle Assise di Ariano, alle istituzioni giurisdizionali in Inghilterra ed in Sicilia nel secolo XII, all'opera legislativa di Federico II, alla legislazione statutaria dell'Italia meridionale e della Sicilia, per citare solo alcuni dei saggi — consolidano un suggestivo panorama d'indagine. Esso trova il suo sbocco finale in una rivisitazione critica — quasi una sorta di conclusivo sguardo retrospettivo sulle precedenti riflessioni — del mito della monarchia normanna come «precoce esempio di potestà regia assoluta».

Anthony L. CARDOZA  
*Patrizi di un mondo plebeo La nobiltà piemontese nell'Italia liberale*

Roma, Donzelli, 1999, pp. 263  
 ISBN 88-7989-499-4, L. 60.000

Frutto di un lungo soggiorno di studio a Torino, questo libro esa-

## Ottantaquattro proposte di lettura

mina l'evoluzione della nobiltà piemontese al di fuori degli schemi classici del marxismo (riconducibile agli scritti di Antonio Gramsci e Emilio Seregni), così come al di fuori delle nuove interpretazioni revisionistiche.

L'autore focalizza l'attenzione sulla nobiltà piemontese per il ruolo che il Piemonte ha giocato nella vita italiana nel corso dell'Ottocento, e per il suo legame stretto con la casa regnante dei Savoia. Il libro si sofferma in maniera originale sul ruolo dei valori culturali e sulle pratiche simboliche, sui meccanismi informali di influenza e di prestigio che servono a rafforzare i legami di un mondo per sua natura basato su «relazioni socialmente gerarchiche e ineguali».

Sabino CASSESE  
*Lo Stato introvabile*  
*Modernità e arretratezza delle*  
*istituzioni italiane*

Roma, Donzelli, 1998, pp. 91  
ISBN 88-7989-378-5, L. 16.000

All'interno dell'agile collana della Donzelli "Saggine" compare questo breve volume sul modello statale italiano visto in rapporto al modello *étatiste* francese e a quello *stateless societies* anglosassone.

La chiave di lettura dell'autore sottolinea il dualismo e l'ambivalenza dello Stato italiano, per metà sviluppato, per metà arretrato, insieme autoritario e liberale, uno Stato onni-

potente e introvabile. L'autore svolge una critica acuta nei confronti del cosiddetto Stato paterno anteposto ai cittadini e titolare effettivo della sovranità; uno Stato insofferente nei confronti della presenza di corpi intermedi tra sé e il cittadino.

*L'insigne faiblesse*, di cui parla Braudel a proposito dello Stato italiano è ripresa da Cassese come caratteristica dell'Italia anche dopo l'unificazione in cui si afferma un centralismo debole, caratterizzato da un accentuato particolarismo. Dunque, l'anomalia italiana sta nel fatto che lo Stato è rimasto a metà nel processo di modernizzazione istituzionale.

Antonio CASSESE  
*I diritti umani*  
*nel mondo contemporaneo*

Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 160  
ISBN 88-420-4405-9, L. 20.000

L'autore, noto studioso di Diritto internazionale, ha presieduto per quattro anni il Tribunale internazionale delle Nazioni Unite per i crimini nell'ex Jugoslavia, oltre ad aver ricoperto altri importanti incarichi presso organismi internazionali.

Il volume parte dal presupposto che la tutela dei diritti umani svolga la funzione di affermare ed accrescere la dignità della persona anche attraverso l'opera di razionalizzazione delle istituzioni politiche e sociali di tutti gli Stati.

Il libro ricostruisce la fortuna dei diritti umani sulla scena mondiale tra il 1917 e il 1945; ma

è soprattutto nel secondo dopoguerra che assistiamo all'irrompere della dottrina giusnaturalistica dei diritti umani, alla sua tematizzazione come oggetto del rapporto tra cittadino e Stato.

In Appendice sono riportati il testo della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e alcune utili schede informative sulle principali organizzazioni internazionali attive in questo campo.

Paolo COLOMBO  
*Il re d'Italia*  
*Prerogative costituzionali e potere*  
*politico della-Corona*  
*(1848-1922)*

Milano, FrancoAngeli, 1999, pp. 460  
ISBN 88-428-0941-1, L. 40.000

L'autore analizza le vicende della monarchia sabauda dalla concessione dello Statuto all'avvento del Fascismo. Questo libro ha, innanzi tutto, il pregio di colmare una lacuna vistosa nella storiografia italiana politico-istituzionale, dove in generale appare scarsa l'attenzione riservata al ruolo della Corona nel sistema dei poteri pubblici.

Il volume si articola in tre parti. La prima analizza le attribuzioni del re in quanto persona; la seconda, attraverso la struttura della Real Casa, si sofferma sull'apparato amministrativo che coadiuva il monarca; la terza inquadra le prerogative statutarie del sovrano, soffermandosi anche su questioni generalmente ignorate in sede storica, quali la partecipazione del re al Consiglio dei ministri

(con assunzione della presidenza) e la «riserva regia» sulle crisi di governo.

Paolo COLOMBO  
*Storia costituzionale  
della monarchia italiana*

Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 160  
ISBN 88-420-6341-X, L. 30.000

Questo studio si ricollega e completa il volume segnalato nella scheda precedente, presentandoci una storia della monarchia italiana che va dalla ricostruzione della struttura istituzionale prestatutaria fino alla rivisitazione di fasi per molti versi ancora oscure, come i rapporti tra re e Duce in periodo fascista e la transizione dalla monarchia luogotenenziale al regime repubblicano.

Lo studio di Colombo propone le linee essenziali di una visione d'assieme della storia costituzionale della monarchia sabauda, considerando sia i temi più strettamente legati alla Corona stessa (l'abdicazione, il giuramento, il Discorso della Corona, la Luogotenenza), sia gli snodi fondamentali della forma di governo statutaria (la costituzionalizzazione della sacralità regale, il rapporto tra Gabinetto e Camere, la riserva regia sulle crisi ministeriali).

Luigi COMPAGNA  
*Gli opposti sentieri  
del costituzionalismo*

Bologna, il Mulino, 1998, pp. 313  
ISBN 88-15-06376-7, L. 42.000

Libro vivace e di lettura piacevole (costellato qua e là da venia-

li omissioni nel virgolettato) che riporta le radici del costituzionalismo al Settecento costituzionale inglese, americano e francese.

Il lettore è chiamato a fare i conti con Sieyès, Burke e Thomas Paine, senza dimenticare Locke e Montesquieu. Risultano efficacemente sottolineati i caratteri innovativi e rivoluzionari della sovranità costituente di matrice francese e l'universalismo utopico della stagione segnata dalle Dichiarazioni dei diritti.

L'apprezzabile utilizzazione di testi fondanti il moderno diritto pubblico, fanno di quest'opera un elemento di congiunzione tra storia del pensiero politico e storia costituzionale propriamente detta.

D

Alexander J. DE GRAND  
*L'Italia fascista  
e la Germania nazista*

Bologna, il Mulino, 1999, pp. 159  
ISBN 88-15-06228-9, L. 18.000

L'autore, attento studioso del fascismo e dell'antifascismo (si vedano i suoi lavori su Bottai e su Tasca), traccia in questo piccolo volume un confronto tra il regime nazista e quello fascista.

Entrambi i regimi si trovarono di fronte ad una base sociale borghese o piccolo borghese, ad una *élite* burocratica e a una

struttura di capitale privato che rese difficile la realizzazione di un programma radicale volto a sconvolgere le fondamenta delle istituzioni politiche e sociali.

Pur considerando le due esperienze parte delle rispettive storie nazionali l'autore esclude che in entrambi i casi si possa parlare di una degenerazione avvenuta solo dopo il 1938: «per uno storico che scrive all'interno di una tradizione democratica, è sbagliato chiedersi quando sia cominciata la loro degenerazione. Subito: questa è la sola risposta. Anche in questo un legame unisce i due regimi».

Marco DE NICOLÒ (a cura di)  
*Costituente, costituzione, riforme  
costituzionali*

Bologna, il Mulino, 1998, pp. 233  
ISBN 88-15-06796-5, L. 40.000

Il volume è stato pubblicato sotto l'Alto patronato della Presidenza della Repubblica in occasione delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario della costituzione. Esso contiene interventi di noti studiosi — storici, costituzionalisti e storici delle istituzioni — tra cui Mario Caravale, Fulco Lanchester, Guido Melis, Claudio Pavone, Pietro Scoppola.

Il libro vuole riportare il lettore alle radici del dibattito costituente e ai problemi da esso sollevati, per poter infine affrontare seriamente il riassetto delle istituzioni dello Stato e una eventuale riforma della costituzione.

## Ottantaquattro proposte di lettura

Da segnalare il saggio di Fulco Lanchester sul costituzionalismo europeo, che, secondo l'autore, possiede due significati tra loro correlati, ma non sovrapposti: costituzionalismo come limite al potere, legato alla tradizione britannica, e costituzionalismo come nuova espressione di sovranità.

Giuseppe DE VERGOTTINI  
*Le transizioni costituzionali  
Sviluppi e crisi del costituzionalismo  
alla fine del XX secolo*

Bologna, Il Mulino, 1998, pp. 231  
ISBN 88-15-06689-6, L. 18.000

Il libro, preceduto da una prefazione di Augusto Barbera, è dedicato ai tre grandi modelli del costituzionalismo moderno: quello di derivazione liberale, quello socialista e le esperienze costituzionali che sono scaturite dalla decolonizzazione.

Il primo modello si sviluppa, dopo il 1945: è lo Stato sociale di diritto, che si basa su principi derivati dalla tradizione liberale aggiornati con le esigenze dello Stato sociale.

Il modello socialista, è caratterizzato da un potere fortemente accentrato nelle strutture del partito-stato, con un totale diniego di ogni forma di pluralismo politico; l'equivoco della cosiddetta legalità socialista è che essa comporta la fedeltà ad un sistema ordinato di regole costituzionali, ma al tempo stesso aggiunge a queste ultime le regole dettate dalla discrezionalità delle decisioni politiche del partito unico o dominante.

Infine, l'elemento che caratterizza le multiformi esperienze costituzionali che scaturiscono dalla decolonizzazione può essere individuato nella finalità di modernizzazione (spesso non conseguita) che caratterizza i nuovi ordinamenti.

Ennio DI NOLFO  
*Storia delle relazioni  
internazionali, 1918-1999*

Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 1466  
ISBN 88-420-6001-1, L. 90.000

L'autore ammette che proporsi di tracciare un discorso riguardante le relazioni internazionali nel XX secolo è un compito senza confini riguardante tutti gli aspetti della vita sociale, per questo si propone di evidenziare in particolare l'aspetto politico.

Di Nolfo non si propone di fare una storia diplomatica tradizionale, sul modello ottocentesco che si concentrava nello studio dei semplici rapporti all'interno della diplomazia: metodo ritenuto valido per lo studio dei processi politici dell'*Ancien régime*, ma insufficiente per il XX secolo.

La presente edizione, riveduta e ampliata rispetto alla precedente del 1994 (che ha avuto sei ristampe fino al 1999), mette in evidenza il rapporto tra l'indebolimento e il crollo del blocco sovietico e la ripresa egemonica americana nel mondo. Grazie alle nuove fonti d'archivio disponibili, soprattutto sovietiche, l'autore propone interpretazioni sul secondo dopoguerra spesso del tutto nuove.

# F

Guglielmo FERRERO  
*Ricostruzione  
Talleyrand a Vienna (1814-1815)*  
Introduzione di Sergio Romano

Milano, Corbaccio, 1999, pp. 408  
ISBN 88-7972-276-X, L. 45.000

Secondo libro di una ideale trilogia, il cui primo volume è *Aventura. Bonaparte in Italia 1796-1797*, scritto nel 1936 (e ripubblicato recentemente da Corbaccio Editore), e il terzo è *Potere*, scritto nel 1942.

Il tema centrale di questo libro, scritto a Ginevra nel 1939, è il principio di legittimità. La Rivoluzione francese, secondo l'autore, cambia il concetto tradizionale di legittimità (la decapitazione di Luigi XVI distrugge la legittimità di *Ancien régime*) e cerca di introdurre forme nuove di potere.

Contro il tradizionale giudizio negativo nei confronti di Talleyrand, espresso dai monarchici, dai bonapartisti e dalla Chiesa, Ferrero sostiene che il lavoro svolto a Vienna da Talleyrand e da Alessandro I, zar di Russia, non fu una semplice «restaurazione» ma una vera e propria ricostruzione dell'edificio politico europeo, attraverso la restituzione di ogni Stato al suo legittimo sovrano.

Maurizio FIORAVANTI

*La scienza del diritto pubblico  
Dottrine dello Stato e della costi-  
tuzione tra Otto e Novecento*

Milano, Giuffrè, 2001, 2 tomi, pp. 918  
ISBN: 88-14-08570-6, L. 140.000

Il sottotitolo dell'opera ben sintetizza questa panoramica sulla storia del pensiero giuridico moderno che esordisce con una analisi del pensiero e dell'opera di Savigny, sullo sfondo del dibattito giuridico-metodologico intorno al concetto di Stato che caratterizza il diciannovesimo secolo tedesco. L'autore si sposta poi sulla produzione italiana, analizzando particolarmente i contributi di Orlando, Arcoleo e Mosca in materia di diritto costituzionale e di definizione del concetto di Stato di diritto.

Fioravanti non trascura la scienza del diritto amministrativo, che — grazie particolarmente al contributo di Mayer — si inserisce stabilmente nell'ambito pubblicistico; ma ampio spazio riserva anche al fondamentale ruolo svolto in materia dalla giuspubblicistica italiana (Cammeo, Romano).

La disamina sugli ambiti della scienza del diritto pubblico prosegue con una lettura della dottrina dello Stato e della costituzione attraverso l'opera di Kelsen, Schmitt e Mortati. Dopo un bilancio sul «modello europeo» di costituzione, questa opera si chiude gettando luce sul futuro, non tanto di un modello di costituzione, ma della costituzione in sé.

Alan FORREST

*La Rivoluzione francese*

Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 191  
ISBN 88-15-06837-6 L. 18.000

Preceduto da un'ampia introduzione di carattere metodologico che ripercorre le varie fasi dello studio della Rivoluzione francese nel XIX e XX secolo, il volume propone una lettura degli eventi rivoluzionari al di fuori sia del paradigma marxista di una rivoluzione che portò la Francia dal feudalesimo al capitalismo, sia delle tesi revisionistiche che vedono nell'Ottantanove il principio della degenerazione terroristica.

Sull'esempio di Lynn Hunt e Keith Baker l'autore si propone di focalizzare il suo interesse sulla cultura politica: uno dei compiti primari dei rivoluzionari fu quello di costruire un nuovo ordine rivoluzionario, una nuova e peculiare cultura politica.

Dalle nuove ricerche in corso sulla Rivoluzione francese, che vanno dalla storia delle mentalità, delle attitudini collettive, della cultura popolare, della militarizzazione, dell'opposizione della campagna a Parigi fino al ruolo della donna e della famiglia, non è emerso alcun modello o paradigma univoco in grado di rimpiazzare quello precedente, e questo, secondo l'autore, non è affatto un male.

G

Emilio GENTILE

*Fascismo e antifascismo. I partiti  
italiani tra le due guerre*

Firenze, Le Monnier, 2000, pp. 545  
ISBN 88-00-85720-5, L. 32.000

Sempre nell'ottica di un autore che abbiamo imparato a conoscere attraverso i suoi fondamentali scritti sul partito e la milizia fascista, sull'ideologia fascista, sul totalitarismo, sul mito dello Stato, e soprattutto sul «culto» nella politica fascista, questo nuovo libro parte dalla crisi dello Stato liberale dovuta alla «rivoluzione della politica» avvenuta dopo la prima guerra mondiale.

A questa rivoluzione "nella" e "della" politica la classe dirigente liberale non ha saputo o non ha voluto trovare una risposta adeguata; soprattutto non ha saputo confrontarsi con un soggetto nuovo della politica: le masse. Nel 1919 avviene la «Caporetto del liberalismo» a tutto vantaggio di partiti che nascevano da una logica antagonista allo Stato liberale, come i cattolici, i socialisti, i fascisti.

Da segnalare un'ampia appendice statistica unica nel suo genere, che presenta una serie di dati sulla politica italiana tra le due guerre: composizione della Camera dei deputati, gruppi dirigenti dei partiti, gerarchie del PNF.

## Ottantaquattro proposte di lettura

Jean Paul GOFFINON  
*Aux origines de la révolution  
américaine: John Adams. La  
passion de la distinction*

Bruxelles, Editions de l'Université de  
Bruxelles, 1996, pp.194  
ISBN 2-8004-1138-4 [s. i. p.]

Una biografia intellettuale di uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, rivisitata alla luce della filosofia arendtiana e del «momento machiavelliano» di John G. A. Pocock.

Goffinon colloca la riflessione di John Adams tra passato e futuro: la preferenza accordata dallo statista americano al governo misto di polibiana memoria non può essere infatti interpretata, secondo l'autore, come una scelta meramente passatista. Costituirebbe, invece, il tentativo di individuare nella storia un modello da interpretare e prendere ad esempio per la fondazione di un ordine politico nuovo.

Elemento fondamentale di questo nuovo ordinamento sarebbe stato il «principio dell'emulazione». Goffinon sottolinea infatti come, per il pensatore americano, «la passione per la distinzione», caratteristica costante dell'uomo nel tempo, avesse determinato la nascita dell'aristocrazia in ogni società. Da ciò la necessità della costituzionalizzazione dell'elemento aristocratico, così come, più in generale, l'opportunità della nascita di un governo bilanciato nel quale i diversi interessi avrebbero

potuto interagire entro la legalità repubblicana.

Eric GOJOSSE  
*Le concept de République en  
France  
(XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle)*

Aix-en-Provence, Presses Universitaires  
d'Aix-Marseille, 1998, pp. 543  
ISBN 2-7314-0147-8, 250 FF

Nell'ultimo decennio gli studiosi transalpini, superando l'iniziale diffidenza dei giuristi, hanno dedicato una crescente attenzione al concetto di Repubblica. Ne è testimone questa importante monografia in cui l'autore parte dal significato polisemico rivestito dal lemma prima delle Rivoluzioni americana e francese, per offrire una ricostruzione densissima sotto il profilo istituzionale e dottrinario.

Tre erano le accezioni di cui era suscettivo il termine Repubblica in Antico regime. Esso poteva indicare una comunità indeterminata (*Res publica Christiana, République des Lettres*); oppure il termine poteva essere un sinonimo di Stato; infine, serviva a designare piccoli regimi dai contorni istituzionali imprecisi (per lo più a gestione collegiale) e inadatti a grandi Stati territoriali come la Francia o l'Inghilterra.

Questo, almeno, fino al 1792 quando la Convenzione, il 21 settembre, si trovò nella necessità di mettere a punto istituzioni repubblicane per una grande potenza come la Francia.

Gustavo GOZZI  
*Democrazia e diritti  
Germania: dallo Stato di diritto  
alla democrazia costituzionale*

Roma-Bari, Laterza, 1999, pp.308  
ISBN 88-420-5730-4, L. 45.000

Concepito come prosecuzione ideale e approfondimento delle riflessioni contenute in precedenti lavori, il volume in esame si propone come ambizioso oggetto di indagine quello del rapporto democrazia-diritti nella prospettiva della storia costituzionale tedesca.

Sulla base di un conciso ma denso *excursus* storico sulle origini dei diritti di libertà, il volume analizza un arco temporale che si distende — con una visuale orientata principalmente verso l'esperienza germanica — dal XVII secolo fino alla fondazione costituzionalistica dei diritti nel XX secolo. Il nucleo tematico centrale della monografia verte sulla concreta vita dei diritti fondamentali alla luce della prassi politico-costituzionale del secondo dopoguerra.

Il "caso Germania" posto «come un modello di democrazia costituzionale» viene analizzato attraverso la vivida descrizione del dinamico processo di interdipendenza tra principi fissati nella *Grundgesetz* e giurisprudenza del *Bundesverfassungsgericht*, in un contesto espositivo che, corroborato dai risultati della migliore dottrina giuspubblicistica tedesca, coniuga dottrine politiche e storia costituzionale.

Paolo GROSSI  
*Scienza giuridica italiana*  
*Un profilo storico 1860-1950*

Milano, Giuffrè, 2000, pp. 324  
 ISBN: 88-14-08229-4, L. 44.000

L'insigne studioso mette a nostra disposizione una articolata e puntuale «storia della disciplina giuridica vista dal di dentro della stessa». Attraverso un percorso interpretativo e metodologico che consente di percepire la reale complessità della dimensione giuridica della società e delle istituzioni, Grossi ricostruisce lo sviluppo della scienza giuridica dalla fondazione dello Stato unitario ai primi anni del secondo dopoguerra.

L'illustrazione delle posizioni dei maestri del diritto è intessuta da una lucidissima trama critica sulle grandi questioni della scienza giuridica, prime fra tutte quella della molteplicità delle fonti del diritto e quella dei rapporti fra Stato, società, diritto e politica.

L'opera si caratterizza per la completezza dell'approccio e l'attenzione a tutte le diverse branche del diritto (amministrativo, civile — sostanziale e processuale — commerciale, penale, canonico), colte nella cornice unitaria dell'ordine giuridico.

# H

Eric J. HOBBSBAWN  
*Intervista sul nuovo secolo*  
 a cura di Antonio Polito

Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 165  
 ISBN 88-420-5898-X, L. 15.000

Publicato all'interno della collana "Saggi tascabili", che continua la fortunata serie delle "Interviste" della Laterza, inaugurata nel 1975 da Lucio Colletti, il volume è presentato qui nella prima edizione mondiale, in omaggio al legame che lo storico inglese ha sempre avuto con il nostro paese.

Hobsbawn analizza, con lucidità e con intuizioni e considerazioni originali, questa fine secolo, dalla guerra nei Balcani fino alla crisi dell'Occidente, legata in particolare alla crisi degli Stati-Nazione in incubazione ormai da decenni.

L'autore si sofferma sul passaggio dall'affermazione della cittadinanza civile e legale a quella politica della partecipazione fino a quella sociale. In questo processo lo Stato è andato assumendo il monopolio della legge e la detenzione legittima della forza coercitiva in maniera sempre più accentuata. Tutto ciò è ormai scomparso o andrà scomparendo nel «nuovo secolo», in cui lo Stato minimo, l'insicurezza del lavoro, l'idolatria dei valori di mercato, la

massimizzazione della crescita economica e del profitto «quasi certamente produrrà effetti negativi».

John K. HYDE  
*Società e politica nell'Italia medievale. Lo sviluppo della "società civile" 1000-1350*

Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 304  
 ISBN 88-15-07206-3, L. 34.000

Già edito in lingua italiana nel 1977, il testo di Hyde vede questa più recente ristampa da parte della casa editrice bolognese nella collana "Le vie della civiltà". Si tratta di un'opera centrata essenzialmente sulla nascita ed il declino dell'esperienza comunale e signorile nell'Italia medievale, sotto il profilo economico, sociale e politico.

La penisola come crocevia delle civiltà emerse dal crollo del mondo romano: la civiltà cattolica, quella ortodosso-bizantina e quella islamica. L'autore applica al Medioevo italiano categorie storiografiche differenti rispetto a quelle più tradizionali — feudalesimo, signoria terriera, scolastica — in ragione delle specificità della società del tempo, «dove il commercio aveva un'importanza maggiore, la società un carattere più spiccatamente cittadino e la civiltà un tono più decisamente laico» di quanto non avvenisse in certe regioni dell'Inghilterra, nella Francia settentrionale e nella Germania occidentale.

Il volume si chiude con la bibliografia ragionata di C. Azza-

## Ottantaquattro proposte di lettura

ra ed il blocco di carte storiche tese ad assicurare una lettura meglio orientata.

# I

José Maria IÑURRITEGUI  
José Maria PORTILLO (Eds.)  
*Constitución en España:  
orígenes y destinos*

Madrid, Centro de Estudios Políticos y  
Constitucionales, 1998, pp. 509  
ISBN 84-259-1070-6, 3.100 ptas.

Sono qui raccolti gli atti di un importante seminario internazionale tenuto nella città basca di Oñati in Guipúzcoa presso l'Istituto Internacional de Sociología Jurídica. In quell'occasione, studiosi di varie nazionalità e di differente formazione scientifica (costituzionalisti, storici, studiosi del pensiero politico) hanno discusso attorno a *Los fundamentos jurídico políticos del primer constitucionalismo europeo: la Constitución de Cádiz y Europa*.

Il volume allarga il respiro europeo dell'evento gaditano, ancorandolo alle esperienze rappresentative settecentesche inglese e francese e proiettandone poi l'eredità in direzione italiana (Napoli) e tedesca. La vicenda della Costituzione di Cadice del 1812 viene quindi riproposta come grande questione di dimensioni europee, riconoscendo la formazione di un modello politico-costituzionale autonomo.

Ne deriva un'operazione di storia costituzionale in quanto «historia de la cultura constitucional». Se è vero, poi, come sostengono i due curatori, che la storia costituzionale è per definizione «continente muy plural» di voci e di esperienze politico-giuridiche, si comprendono le letture combinatorie di coloro che individuano punti di contatto con la vicenda costituzionale francese del 1791, o con le riflessioni sul sistema de gobierno interne al costituzionalismo britannico (J. Varela).

# K

Hans Kelsen  
*La democrazia*

Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 391  
ISBN 88-15-06655-1, L. 28.000

In questa nuova edizione a cura di Mauro Barberis, vengono riproposti tre classici saggi di Hans Kelsen: *Essenza e valore della democrazia* (1929), *Il problema del parlamentarismo* (1925), *I fondamenti della democrazia* (1955).

Collocati tematicamente su un terreno concettuale a cavallo tra riflessione giuridica e politica, i lavori qui ripresentati in traduzione italiana offrono uno spaccato della produzione teorico-politica di uno dei massimi esponenti della scienza giuridica del '900.

Affrontando problemi scottanti quali il relativismo dei valori, la vocazione formale e procedurale della democrazia, il ruolo dei partiti e delle istituzioni parlamentari, le alternative nella scelta del sistema elettorale, l'insigne giurista scrive pagine alte della storia dell'ideologia liberal-democratica, che coniugano felicemente aspetti giuridici e politici in una sintesi sempre degna di essere riletta e meditata.

Martin KIRSCH  
Pierangelo SCHIERA (Eds.)  
*Denken und Umsetzung des Konstitutionalismus in Deutschland und anderen europäischen Ländern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts*

Berlin, Duncker & Humblot, 1999, pp. 272  
ISBN 3-428-09769-6 [s. i. p.]

Attraverso i contributi di storici, giuristi e politologi tedeschi, austriaci, spagnoli e svizzeri che hanno preso parte al convegno svoltosi nel maggio 1997 presso la Humboldt Universität di Berlino, quest'opera traccia le linee di sviluppo della dottrina costituzionale in Germania, ponendo particolare attenzione al confronto con le esperienze costituzionali di altri paesi europei nella ottocentesca fase pionieristica di riorganizzazione dello Stato moderno (dalla dissoluzione del vecchio Impero tedesco al Vormärz).

Meritano speciale menzione l'analisi di Schiera sulle interconnessioni tra il progresso scientifico e lo sviluppo del

pensiero politico in Germania, le osservazioni di Hans Boldt sulla trasformazione dell'antico *Reich* cosmopolita nella Confederazione di Stati tedeschi e le analisi comparate tra le dinamiche costituzionali prussiane e quelle britanniche (Monika Wienfort), danesi (Ursula Meyerhofer) e spagnole (Horst Dippel).

Si segnalano anche due contributi dottrinari: l'analisi del pensiero di Humboldt, ministro per la costituzione del periodo riformistico prussiano (Carla de Pascale) e le osservazioni sul repubblicanesimo nel pensiero di Kant (Otto Dann).

Mark KISHLANSKY

*L'età degli Stuart*

*L'Inghilterra dal 1603 al 1714*

Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 459  
ISBN 88-15-07216-0, £. 48.000

Secondo volume della Storia dell'Inghilterra, della collana "Le vie della civiltà", il libro ripercorre la storia dell'isola lungo l'arco del Seicento, un secolo drammatico ma carico di conseguenze importanti per un regno che in questo arco di tempo mette le basi del suo predominio europeo e mondiale.

Tre sono i temi forti che ritroviamo in tutto il volume: la crescente costituzionalizzazione della monarchia, che subisce profonde trasformazioni in direzione parlamentare-rappresentativa; la complessiva instabilità che ha caratterizzato la monarchia Stuart; ma, al tem-

po stesso, l'eredità duratura che gli Stuart lasciarono ai loro successori: vale a dire un impero in America, una prima penetrazione nel sub-continente indiano, l'unione con la Scozia e il controllo politico di quasi tutta l'Irlanda.

L

Maria Laura LANZILLO

*Voltaire*

*La politica della tolleranza*

Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 230  
ISBN: 88-420-6975-5, £. 45.000

Esce in Italia una nuova monografia dedicata al pensiero politico di Voltaire. Capo carismatico dei *philosophes* francesi, l'uomo di Ferney è una delle prime figure di intellettuale moderno, protagonista indiscusso della lotta illuminista per le riforme.

Attraverso le tappe salienti della sua avventurosa biografia, il libro ricostruisce lo stretto nesso che in Voltaire lega pensiero filosofico e azione politica: egli compie infatti una riflessione completa sulla società del suo tempo, intrecciando costantemente la sfera politica con quella etica, economica, religiosa.

Il filo di tale canovaccio è originalmente trovato nel concetto di tolleranza. E la questione della tolleranza è anche al centro della riflessione che Voltaire svolge sulle forme istituzionali della società d'Antico

regime, prendendo posizione nella lotta fra parlamenti e monarchia francese a favore di quest'ultima, in nome di una concezione moderna delle forme della rappresentanza, che viene così identificata appunto nell'istituzione monarchica, la quale diventa simbolo dell'unità della nazione francese (posto occupato invece in Inghilterra dall'istituzione parlamentare).

Massimo LA TORRE

*Norme, istituzioni, valori. Per una teoria istituzionalistica del diritto*

Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 389  
ISBN 88-420-5828-9, £. 50.000

Inserito nella collana dei "Libri del tempo", il volume segue la parabola dell'istituzionalismo giuridico da Santi Romano fino ad autori come Weimberger e MacCormick, esponenti del nuovo istituzionalismo.

Il libro prende le mosse da un problema centrale nella filosofia del diritto, che è quello del rapporto tra diritto e politica. Contrapponendo la tesi del diritto come espressione del potere, suo strumento ed emanazione, a quella, meno diffusa, del diritto come fonte o presupposto o limite del potere. In sostanza è ciò che Bobbio aveva ben individuato nella teoria generale del diritto in cui prevale il primato del potere sulla norma o, viceversa, della norma sul potere. Sviluppando queste premesse il libro segue il percorso del diritto come istituzio-

## Ottantaquattro proposte di lettura

ne, fino ad affrontare la contro-  
versa relazione tra diritto e  
morale.

Umberto LEVRA (a cura di)  
*Il Piemonte alle soglie del 1848*

Roma, Carocci, 1999, pp. 853  
ISBN 88-430-1395-5, L. 99.000

Il volume contiene gli atti del  
congresso internazionale su *Il  
Piemonte alle soglie del 1848*, svol-  
tosi a Torino dal 7 al 10 ottobre  
1998 per iniziativa del Comitato  
di Torino dell'Istituto per la Sto-  
ria del Risorgimento Italiano  
nell'ambito delle manifestazio-  
ni organizzate per il *Centocin-  
quantenario del 1848 e dello Sta-  
tuto Albertino*.

Basta scorrere l'indice ed  
osservare la suddivisione tema-  
tica dei contributi inseriti in  
quest'opera collettanea (Parte I:  
Territorio, società, economia;  
Parte II: Stato, istituzioni,  
amministrazione; Parte III:  
Politica, opinione pubblica, cul-  
tura; Parte IV: Torino e il Pie-  
monte fuori del Piemonte) per  
comprendere la rilevanza di  
questa rivisitazione critica su un  
tema già sondato dalla storiog-  
rafia, ma sempre denso di  
aspetti problematici.

Il ricco quadro presentato  
all'attenzione del lettore — ine-  
rente le condizioni del Regno  
sabaudo alle soglie del '48 sotto  
il profilo sociale, economico,  
istituzionale, amministrativo,  
politico, ideale, culturale — si  
segnala per la completezza della  
visione offerta, arricchita da uno  
sguardo sempre attento alla sto-

riografia consolidata e da un  
vivace interesse verso temi di  
indagine poco esplorati, quali lo  
studio dei profili demografici  
dei centri urbani e rurali, delle  
dinamiche centro-periferia, dei  
rapporti dialettici tra ammini-  
strazioni centrali, provinciali,  
comunali e notabilato locale,  
delle istituzioni ecclesiastiche ed  
assistenziali.

# M

Charles H. MC ILWAIN  
*Costituzionalismo antico  
e moderno*

Bologna, Il Mulino, 1998, pp. 222  
ISBN 88-15-02839-0, L. 20.000

Segno di un duraturo successo,  
giunge questa ristampa, nell'a-  
gile collana "Universale Paper-  
backs" con la densa premessa di  
Nicola Matteucci, di un classico  
della produzione storiografica  
dello studioso inglese.

Frutto di sei *lectures* tenute  
alla Cornell University, nell'an-  
no accademico 1938-39, questo  
ricco panorama della genesi del-  
le dottrine costituzionalistiche  
presenta una struttura espositi-  
va scandita sulle principali tap-  
pe dello sviluppo del pensiero  
politico e giuridico dai Greci  
fino alle soglie dei tempi  
moderni.

L'opera si segnala sempre  
per la ricchezza erudita delle  
fonti e per l'alternatività del-  
l'impianto argomentativo, entro

la cui cornice campeggiano  
figure di antichi legisti come  
Henry de Bracton. Di particola-  
re interesse la rievocazione del-  
la tradizione inglese, costruita  
intorno al contrasto tra *guberna-  
culum e iurisdictio*, in cui il crite-  
rio interpretativo si carica di  
una valenza paradigmatica tale  
da porsi (in queste pagine intri-  
se di tensione morale di uno  
studioso che — per dirla con  
Matteucci — «interroga il pas-  
sato» volendo dare risposta ad  
«un problema del presente,  
quello del miglior *government*») come  
elemento di valutazione  
anche per i nostri tempi.

Maria Grazia MAIORINI  
*I presidi nel primo periodo borbo-  
nico: dall'amministrazione della  
giustizia al governo delle province*

Napoli, Università di Napoli "Federico  
II", Quaderni della Facoltà di Scienze  
Politiche, n. 45, 1999, pp. 386 [s. i. p.]

Si tratta dell'attenta disamina di  
una figura istituzionale centrale  
nel progetto di governo della  
monarchia borbonica: quella del  
«preside», vertice gerarchico  
del Tribunale provinciale, non-  
ché soggetto deputato a fungere  
da «cinghia di trasmissione»  
tra il centro (espressione della  
volontà sovrana) e la periferia,  
sede di un reticolo inestricabile  
di rapporti di potere che costi-  
tuiscono l'ossatura del paese ai  
vari livelli territoriali, sociali,  
professionali.

Ebbene, è proprio nello  
svolgere della complessa dina-  
mica del rapporto centro-peri-

feria, nello scontro tra progetti di conquista del territorio e tenaci contrapposizioni di natura particolaristica — efficacemente rievocati nel corso della narrazione — che si rendono evidenti i profili giuridici e professionali del preside, destinato ad assumere un difficile compito politico amministrativo di rappresentanza del potere regio in provincia.

Supportato da uno scavo archivistico ed in sintonia con i risultati della migliore letteratura specialistica, lo studio si dipana agilmente delineando tutte le sfaccettature (criteri di nomina, estrazione sociale, cultura, mentalità, competenze funzionali) di una figura pubblica che si pone come risultante di un ondivago e precario confronto dialettico tra istituzioni e società.

Anna Gianna MANCA

Wilhelm BRAUNEDER (a cura di)

*L'istituzione parlamentare nel XIX secolo. Una prospettiva comparata*

Bologna, il Mulino, 2000

ISBN: 88-15-07752-9, £ 54.000

Il volume trova la propria origine in un convegno organizzato dall'Istituto storico italo-germanico di Trento nell'ambito del progetto "Il costituzionalismo europeo ottocentesco. Modelli e codificazioni tra Italia, Germania e Austria".

La sollecitazione a riavvicinare e mettere a confronto le famiglie costituzionali europee

ottocentesche appare particolarmente ben mirata, all'interno di una storia costituzionale sostanzialmente distratta rispetto alla necessità di una visione d'insieme dei propri percorsi.

Questa raccolta di saggi non perde però di vista le peculiarità di ciascuna esperienza parlamentare, riservando attenzione — in una prima parte che si muove sul piano più strettamente costituzionale — alla realtà italiana come a quella spagnola, alla francese come all'austriaca, alla tedesca come alla elvetica; una seconda e interessante parte è riservata poi al rapporto tra parlamento e amministrazione.

Luca MANNORI

Bernardo SORDI

*Storia del diritto amministrativo*

Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. XII-551

ISBN 420-6235-9, £. 58.000

Frutto di un lavoro collegiale il volume — dall'impianto solido e dal respiro ampio su uno scenario cronologico e spaziale che muove dal Medioevo per giungere all'età contemporanea — ci sembra raggiungere lo scopo, dichiarato dagli autori nella Prefazione, di non voler tipicizzare in una categoria, storica e astratta, il farsi delle istituzioni politiche, giuridiche e, soprattutto amministrative negli Stati d'Europa, con qualche breve incursione in terra anglo-americana.

Fra evoluzioni e strappi, attestazioni e negazioni, sviluppi e continuità, emerge la "spe-

cificità" del diritto amministrativo non in lontana ipostasi, ma concepito in senso ampio e pluridisciplinare, nel divenire della sua sostanza e delle sue forme.

Un cammino a ritroso ripercorso con chiarezza, pur nella complessità e molteplicità dei differenti piani di indagine e dei risultati, che non sono mai giudizi definitivi ma, a loro volta, premessa di una sempre ulteriore spinta in avanti.

John MARSHALL

«*Judicial Review*»

e *Stato federale*

A cura di Giuseppe Buttà

Milano, Giuffrè, 1998, pp. 216

ISBN 88-14-06809-7, £. 40.000

Inserita nella collana "Civiltà del diritto", come primo di una serie di contributi dedicati alla storia della giustizia costituzionale americana, questa raccolta delle sentenze più importanti emanate durante il lungo periodo in cui J. Marshall ricoprì la carica di *Chief Justice* della Corte Suprema, offre uno spaccato del peculiare contesto politico-costituzionale in cui viene a trovarsi esercitata la funzione giudiziaria in terra statunitense.

Precedute da una breve ma densa introduzione di Giuseppe Buttà, noto studioso del pensiero politico americano, le decisioni giurisprudenziali marshalliane — articolate su tre principali direttrici tematiche: sistema di *checks and balances*; rapporti federali; garanzia dei diritti privati e della libertà di con-

## Ottantaquattro proposte di lettura

tratto — ci restituiscono, in una prospettiva storica, l'immagine dinamica del funzionamento della *judicial review* in una democrazia costituzionale e federale.

William MARSHALL

*Pietro il Grande  
e la Russia del suo tempo*

Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 180  
ISBN 88-15-07188-1, L. 18.000

La collana "Universale Paperbacks" ospita la traduzione italiana del testo originale del 1996 dedicato da Marshall alla figura di Pietro il Grande di Russia. Animato da una pressante «voglia di occidentalizzazione» e, conseguentemente, «criticato per aver portato una frattura duratura nella società russa fra l'élite occidentalizzata e la massa di russi [...] rimasti sostanzialmente moscoviti», Pietro I Romanov sarebbe stato l'artefice di una rivoluzione conservatrice tesa alla «modernizzazione delle istituzioni e delle strutture di autorità per il mantenimento dei principi fondamentali del regime tradizionale».

Riconosciuto il proprio debito teorico nei confronti dello storico E. V. Anisimov, l'autore vede nei quarantatre anni del regno di Pietro (1682-1725) il momento di svolta per la Russia di un cammino da grande potenza già avviato da Ivan IV, ma accelerato da Pietro, e conclusosi al momento con lo smantellamento dell'URSS nel 1991.

Roberto MARTUCCI

*L'invenzione dell'Italia unita  
1855-1864*

Milano, Sansoni, 1999, pp. 507  
ISBN 88-383-1828-X, L. 38.000

Partendo dai *Carteggi* Cavour (spesso sottoutilizzati in sede storiografica) l'autore ricostruisce l'operazione politico-militare che in meno di due anni trasforma una penisola divisa tra più Stati sovrani, nel Regno d'Italia.

La puntuale rilettura di documenti pubblici, Memorie, epistolari, consente di far emergere gli elementi di fragilità istituzionale e sociale del nuovo Stato.

Particolare attenzione viene riservata alla carente legittimazione dal basso delle nuove istituzioni rappresentative, operanti all'interno di un sistema elettorale pesantemente (e ottusamente) censitario.

I due capitoli finali del volume sono dedicati al sistema politico sardo-italiano: dalla centralità del re (come persona e come vertice monarchico dell'esecutivo) alla ridotta influenza del Parlamento.

Roberto MARTUCCI

*L'incisore di monete*

Milano, il Saggiatore, 2000, pp. 156  
ISBN 88-128-0941-1, L. 39.000

Collocato nella prestigiosa collana del "Mestiere d'Arte" promossa dalla Fondazione delle Arti e dei Mestieri, questo volume ci restituisce l'incisore di conii monetari in una dimen-

sione di lunghissima durata che abbraccia ventisette secoli dalle origini lidie fino ai giorni nostri.

L'incisore vi appare nella duplice veste di artigiano abilissimo e di mediatore culturale, in grado di dar voce al suo ordinamento politico (regno, *polis*, repubblica) grazie a un'immagine incisa in rilievo su un tondello metallico inferiore ai 40 mm. di diametro. Messaggere di sovranità e propaganda, circolando e veicolando il ritratto ufficiale del sovrano regnante, le monete (soprattutto e per lunghissimo tempo metalliche) hanno rafforzato per secoli l'identità collettiva, fornendo agli storici (e non solo ai numismatici) informazioni preziosissime sulla successione di regimi politici e sulla rilevanza della simbologia iconografica.

Di particolare interesse la suggestione finale, relativa all'assenza di simboli iconografici "forti" per la monetazione (metallica o cartacea) della Repubblica Italiana; quasi che il regime politico, nato dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946 avesse programmaticamente deciso di poter fare a meno di segni identitari connotati inequivocabilmente come repubblicani.

Guido MELIS

*La burocrazia*

Bologna, Il Mulino, 1998, pp. 109  
ISBN 88-15-06729-9, L. 12.000

All'interno della collana "Farsi un'idea", questo agile volumet-

to aiuta il lettore a orientarsi nella burocrazia italiana attraverso una ricostruzione dei suoi uomini e delle sue strutture.

Il libro parte dalla figura letteraria di *Mosù Travet* come simbolo dell'impiegato in mezze maniche diviso tra orgoglio di servire lo Stato appena nato e la frustrazione di uno stipendio magro, «stretto — come scrive l'autore — tra la velleità dell'apparire e la realtà dell'essere». Attraverso la burocrazia si può cogliere nel libro la parabola della storia dell'Italia unita: lo sviluppo dei ministeri e l'emarginazione dei tecnici; la sindacalizzazione del pubblico impiego nel periodo giolittiano; la crisi del dopoguerra e la «fascistizzazione ambigua»; l'epurazione mancata, il cambiamento e la continuità, fino alle riforme dei ministri Cassese e Bassanini.

Guido MELIS

*Uomini e scrivanie. Personaggi e luoghi della pubblica amministrazione*

Roma, Editori Riuniti, 2000, pp. 239  
ISBN 88-359-4917-3, L. 28.000

Primo volume della nuova serie della "Storia fotografica della società italiana" questo libro ha una veste grafica più moderna e più maneggevole dell'opera precedente.

Attraverso più di trecento foto il libro ripercorre la storia della pubblica amministrazione dell'Italia unita: dai prospetti biografici dei funzionari di Stato, le prime donne dirigenti, i

prefetti, i *grands commis* di Stato fino ai computer e alle nuove strutture pubbliche. Numerose le immagini dedicate all'architettura e ai modelli di sviluppo urbanistico dei luoghi della burocrazia.

Sintetica ma pregevole l'introduzione dell'autore che traccia un quadro dell'immagine dell'impiegato italiano più sfumata di quanto si creda. Ovviamente un ruolo importante nella riuscita del libro lo ha avuto la ricerca iconografica svolta, tra gli altri, dalla brava archivistica Silvia Monsgrati.

Sandro MEZZADRA

*La costituzione del sociale  
Il pensiero politico e giuridico di  
Hugo Preuss*

Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 380  
ISBN 88-15-06703-5, L. 50.000

Preuss giocò un ruolo decisivo e di diretto protagonismo politico nel processo che condusse alla promulgazione della costituzione di Weimar, di cui è considerato a ragione il padre.

Per quanto dedichi opportuno spazio a questo rapporto di "filiazione", questo volume si propone di ricostruire l'opera complessiva di Preuss, soffermandosi sullo sviluppo del suo pensiero giuridico negli anni del secondo *Reich*, sul suo contributo ai dibattiti sulla riforma della struttura amministrativa prussiana e sulla storia della città tedesca, nonché sull'analisi da lui condotta della forma costituzionale del *Kaiserreich*.

Motivata dall'intento di coniugare storia dei concetti e storia costituzionale, la ricerca di Mezzadra riconduce continuamente l'opera di Preuss allo sviluppo dei dibattiti coevi all'interno delle scienze del diritto, della società e dello Stato, rapportandola al tempo stesso alle grandi trasformazioni che contrassegnarono la storia sociale, politica e costituzionale tedesca a cavallo tra Otto e Novecento. Quel che ne emerge è un'originale lettura del contraddittorio processo di democratizzazione sfociato nell'esperimento weimariano.

Marcel MORABITO

*Histoire constitutionnelle de la  
France (1789-1958)*

Paris, Montchrestien, 2000, pp. 429  
ISBN 27-06-61100-X, 180 FF

La VI<sup>a</sup> edizione dell'importante (e fortunato) manuale di storia costituzionale transalpina è firmata dal solo Morabito che ha rinunciato alla collaborazione di Daniel Bourmaud, coautore dell'opera fino alla V<sup>a</sup> edizione.

Il rigore dell'impianto e l'asciuttezza cartesiana della ricostruzione (attentissima a inserire la dinamica costituzionale nei contesti storico-politici), fanno del libro una fondamentale e irrinunciabile opera di riferimento, accompagnando il lettore sul lungo percorso della modernizzazione istituzionale francese dopo la rottura rivoluzionaria.

Centrale la riflessione sullo svuotamento dell'esecutivo

## Ottantaquattro proposte di lettura

(monocratico/collegiale) e sull'incapacità assembleare di esercitare in prima persona il monopolio della decisione politica.

# O

Moisei Yakovlevich OSTROGORSKI  
*La costituzione inglese*

Napoli, Guida editore, 1998, pp. 158  
ISBN 88-7188-235-0, L. 18.000

Per provvida iniziativa di Gaetano Quagliariello, compare per la prima volta in lingua occidentale un'opera, finora rimasta nell'oscurità, del famoso studioso russo Moisei Ostrogorski, reputato uno dei fondatori della scienza politica in virtù della sua opera più famosa *La democrazia e l'organizzazione dei partiti politici*, pubblicata nel 1903.

Il breve saggio, il cui titolo originale è *L'evoluzione della costituzione inglese nel corso dell'ultima metà del secolo*, risale al 1916 e riunisce quattro articoli pubblicati, tra il 1912 ed il 1913 sulla rivista di studi russa «Il Messaggero d'Europa».

Costruito, per esplicita ammissione dell'autore, come continuazione ideale del famoso libro di Walter Bagehot *The English Constitution*, il volume espone lo sviluppo del costituzionalismo inglese dagli anni '60 del XIX secolo fino ai primi anni del XX secolo.

Fedele alla propria im-

postazione, che privilegia lo studio della forze politiche, in una prospettiva che non «si muove solo per le grandi strade della storia costituzionale, ma anche per gli stretti sentieri della storia del diritto parlamentare», l'autore rievoca le linee essenziali dell'evoluzione della costituzione materiale inglese, in quello che, a suo modo di vedere, è stato il passaggio dall'antica e consolidata configurazione dei poteri, imperniata sulla nozione di *balance*, alla egemonia del gabinetto e del suo *premier* su ogni altro organo.

# P

Pasquale PASQUINO  
*Sieyès et l'invention  
de la constitution en France*

Paris, Éditions Odile Jacob, 1998, pp. 262  
ISBN 2-7381-0582-3, 150 FF

Come è noto agli studiosi di teoria costituzionale Pasquale Pasquino è uno dei maggiori specialisti del pensiero di Emmanuel Sieyès, nonché il vessillifero della assoluta rilevanza della teoria del *pouvoir constituant* — fino a fargliene passare in secondo piano le origini americane — una teoria che rese possibile la rivoluzione costituzionale del 1789.

Alla comunità scientifica che attende — da anni e con impazienza — una sua monografia

sull'abate che fu "oracolo del Terzo Stato" e che non può che prefigurarsi come lo studio definitivo in materia, viene ora proposto a guisa di ghiottissimo antipasto una sorta di lavoro interlocutorio.

Qui Pasquino ripresenta in un contesto reso unitario da una sintetica quanto densa prefazione otto saggi già pubblicati precedentemente in lingua francese, costruiti sulla centralità dell'abate rispetto allo sviluppo del costituzionalismo degli ultimi due secoli.

Tanto maggiore diviene, dunque, l'interesse per questo lavoro, solo che si pensi che all'eminente figura di chi ha aperto (11 giugno 1789) e chiuso (18 brumaio) la Rivoluzione francese, nel corso dell'intero Novecento sono stati dedicati solo due libri, il classico ma superato testo di Paul Bastid (1939) e il più recente e documentatissimo lavoro di Jean-Denis Bredin (1988). Tanto più che neppure l'inflazione bibliografica legata alle celebrazioni del Bicentenario della Rivoluzione ha lambito uno dei maggiori protagonisti della campagna elettorale del 1789 e della successiva crisi costituzionale del giugno-settembre.

Dopo aver giustamente richiamato la coppia antinomica *pouvoir constituant/pouvoirs constitués* (e la necessaria limitatezza di questi ultimi, grazie a competenze rigidamente fissate da una costituzione scritta), Pasquino compie però un ulte-

riore passo, facendo di Sieyès il fautore della gerarchia delle norme (un Kelsen *ante litteram*) ed enfatizzando di conseguenza gli elementi innovativi del suo *Jury constitutionnaire* che, come ben sanno gli specialisti, lungi dall'anticipare le moderne Corti costituzionali e il loro controllo di costituzionalità, prefigura piuttosto il *Sénat conservateur* (*de la constitution*) introdotto dalla costituzione consolare dell'anno VIII, pomposamente inoperoso lungo l'arco del quindicennio napoleonico.

In appendice vengono utilmente proposti otto inediti dello stesso Sieyès e il progetto di *Jury*.

Enza PELLERITI

1812 – 1848

*La Sicilia fra due costituzioni*

Con un'appendice di testi

Milano, Giuffrè, 2000, pp. 360  
ISBN 88-14-07257-4, L. 52.000

Il volume, incentrato su un'utile silloge documentaria di fonte archivistica, offre uno spaccato delle vicende costituzionali del Regno di Sicilia nel periodo caldo compreso tra il protettorato inglese — collocabile nel torno di tempo precedente la conclusione dell'avventura napoleonica — e la fiammata rivoluzionaria quarantottesca.

Nell'introduzione dell'autrice si ripercorre il succedersi degli eventi che conducono alla promulgazione delle due Carte

del 1812 e del 1848. Si tratta di documenti legati da un'intima connessione ideale, sebbene distanti sotto il profilo formale e contenutistico, che ci vengono proposti in un quadro espositivo che coniuga storia politico-fattuale e riferimenti istituzionali. In tal modo, vengono restituite le radici ideologiche e le intime aspirazioni scaturenti dal vivo della lotta politica, consustanziali al processo costituente.

Michel PERTUÉ

[textes réunis par]

*L'administration territoriale de la France (1750-1940)*

Actes du Colloque d'Orléans  
(30 septembre, 1<sup>er</sup> et 2 octobre  
1993)

Orléans, Presses Universitaires d'Orléans, 1998, pp. XXXV-671  
ISBN 2-913454-003, 290 FF

È impossibile dar conto dei contenuti dei quarantasei saggi contenuti nel volume. Basterà dire che storici, giuristi, politologi ed alti funzionari statali si sono interrogati sulla genesi e il funzionamento delle amministrazioni locali.

L'indagine ha guardato indietro fino al settantennio 1750-1820, un'epoca decisiva per la moderna amministrazione francese; ha invece considerato come *terminus ad quem* la Seconda guerra mondiale, per sottrarsi alle suggestioni della più immediata contemporaneità. I contributi abbracciano tre grandi aree tematiche tuttora di gran-

de attualità — spazio e territorio, centro e periferia, notabili e funzionari — esplorando le grandi costanti del sistema, le permanenze e le continuità (strutture, funzionamento, comportamento e conflitti degli attori).

Paolo POMBENI

*La politica nell'Europa del '900*

Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 167  
ISBN 88-420-5626-X, L. 14.000

Publicato all'interno della collana "Biblioteca essenziale", il volume analizza un secolo di storia d'Europa, dalla crisi di fine secolo fino alla caduta del muro di Berlino.

Le dimensioni del volume non permettono di sviluppare pienamente tutti gli aspetti di cento anni di storia europea, ma l'autore analizza in particolare i casi inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo, attraverso un'analisi comparata dei vari sistemi politici.

Il problema che accomuna tutti i paesi europei alla vigilia del nuovo secolo è quello della modernizzazione politica, legata alle riforme istituzionali e alla ricerca di nuovi equilibri costituzionali.

Una possibile chiave di lettura consiste nel seguire lo sviluppo dei sistemi di governo dei principali paesi europei, e in particolare lo sviluppo del costituzionalismo, messo a dura prova dalla «tirannide» mussoliniana e dal regime nazista, e infine la vittoria — secondo l'autore, definitiva — del modello liberal-democratico.

## Ottantaquattro proposte di lettura

José María PORTILLO VALDEZ

*Revolución de nación*

*Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812*

Madrid, BOE Centro de estudios políticos y constitucionales, 2000, pp. 522  
ISBN 84-340-1212-X, 3.800 ptas

Stimolata in ambiente italiano — il Laboratorio di Storia costituzionale “Antoine Barnave” — la riflessione di J. M. Portillo Valdez riguarda il processo di crisi e rivoluzione consumatosi fra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo nella monarchia spagnola; quella «inmensa monarquía europea, americana, africana y asiática», alla quale mal si addice l'espressione *sistema de gobierno*, poichè in essa «[los] limites no estaban muy claramente establecidos y conocidos».

L'autore scorge i tratti di una rivoluzione politica in piena regola, promossa nel settembre del 1810 dai deputati che a Cadice si costituirono in *Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española*. Una rivoluzione non meno “illuminata” che altrove, sebbene imperniata su un soggetto politico diverso dall'individuo giusnaturalisticamente inteso: la «nación católica», in cui l'individuo ha rilevanza in quanto cattolico che gode di piena cittadinanza e come parte della *communitas* nazionale. All'interno di questo paradigma interpretativo è l'appartenenza religiosa che fonda l'identità politica.

## R

Sandro ROGARI

*Alle origini del trasformismo  
Partiti e sistema politico nell'Italia liberale 1861-1914*

Roma-Bari Laterza, 1998, pp. 270  
ISBN 88-420-5644-8, L. 40.000

Il volume ricostruisce la genesi e lo sviluppo del sistema politico dell'Italia liberale, con le sue peculiari dinamiche e le regole non scritte di funzionamento, fino alla sua crisi.

Secondo Rogari, Cavour ha avuto il merito di tracciare uno sviluppo istituzionale di tipo parlamentare, nonostante la forma costituzionale pura delineata dallo Statuto Albertino. L'autore si sofferma in modo particolare sullo sviluppo del trasformismo politico trovandosi in disaccordo con la storiografia che vede nel connubio Cavour-Rattazzi l'antecedente dell'accordo Minghetti-Depretis per le elezioni a suffragio allargato del 1882.

Il libro prende rapidamente in considerazione anche l'attività delle forze extraparlamentari, mazziniane e anarchiche. Ampio spazio è dato al giolittismo, alla sua crisi e al suo tramonto, dovuto all'incontro mancato con Turati, agli esiti negativi del patto Gentiloni e al movimento nazionalista.

Pierre ROSANVALLON

*La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France*

Paris, Éditions Gallimard, 2000, pp. 440  
ISBN 20-7075-937-7, 185 FF

Il volume completa una ideale trilogia aperta dal *Sacre du citoyen* (Gallimard, 1992, pubblicata in lingua italiana come *La rivoluzione dell'uguaglianza. Storia del suffragio universale in Francia*, Milano, Anabasi, 1994) e proseguita poi con *Le peuple introuvable* (1998).

Come ricorda lo stesso autore tale trilogia si pone come una «unitaria storia intellettuale della democrazia moderna» in area francese. La democrazia come attuazione concreta della sovranità popolare si è rivelata una creatura fragile, di cui l'autore ci disvela gli arcani, inseguendoli da Sieyès alla Vª Repubblica, con picchi coltissimi e qualche disinvoltura ermeneutica.

## S

Heinz SCHILLING

*Corti e alleanze. La Germania dal 1648 al 1763*

Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 586  
ISBN 88-15-06685-3, L. 58.000

È stato pubblicato il secondo volume della Storia della Germania inserito nella prestigiosa collana “Le vie della Civiltà” (il primo volume dello stesso

Schilling riguardava il XVI secolo. *Ascesa e crisi. La Germania dal 1517 al 1648*).

Il libro parte dal superamento delle crisi che hanno caratterizzato il XVI secolo fino alla guerra dei Trent'anni, che si chiude con la pace di Westfalia e con il raggiungimento di una certa stabilità in Europa e in Germania, e arriva fino alla guerra dei Sette anni, «ultima grande guerra di alleanza della vecchia Europa», che vedrà il prevalere della Prussia?

Fa da filo conduttore di tutto il libro l'interrogativo riguardante chi avrebbe assunto il compito di guida nel lungo processo di costruzione dello Stato nazionale tedesco: Asburgo o Prussia.

Stefano SOLIMANO

*Verso il Code Napoléon*

*Il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1708-1799)*

Milano, Giuffrè, 1998

ISBN: 88-1407-175-6, L. 54.000

La visione dell'opera di codificazione napoleonica, a lungo accreditata dalla storiografia, descriveva il *Code Napoléon* come parto esclusivo e originale dell'epoca bonapartista, se non addirittura come creazione del "piccolo generale" in persona.

Una simile impostazione presupponeva in tal senso nel brumaio dell'anno VIII un drastico momento di cesura tra un periodo di sforzi falliti (quello rivoluzionario) e uno di felici realizzazioni (quello napoleonico).

All'interno di una linea di

ricerca che da qualche tempo critica questa interpretazione, il volume di Solimano prende spunto da un inedito progetto di codice manoscritto da Target per mostrare le radici termidoriane di un processo di creazione giuridica assai esteso, che avrebbe poi trovato in Napoleone solo un geniale catalizzatore finale.

In questa prospettiva di più ampia contestualizzazione storica, lo stesso spirito del *Code Napoléon* rivela aspetti finora trascurati. Solimano ripercorre così, passando per una ricostruzione dell'ambiente politico di incubazione del codice (tra termidoro e brumaio) e del profilo biografico e intellettuale di Target, una traccia di continuità che dà più chiara ragione di uno dei momenti fondamentali della storia giuridica e istituzionale europea.

Donald M. G. SUTHERLAND

*Rivoluzione e controrivoluzione*

*La Francia dal 1789 al 1815*

Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 518

ISBN 88-15-07845-2, L. 56.000

Tardiva traduzione di un testo già noto agli studiosi italiani più attenti (la prima edizione inglese è del 1985), questo volume, parte della Storia della Francia della collana "Le vie della civiltà", è una sorta di manuale che va dalla «rivoluzione dei notabili» del 1787 fino alla caduta di Napoleone a Waterloo, ricco di suggestioni sia per studenti che per studiosi.

La tesi centrale del libro è che le idee forti portate e imposte dal-

la rivoluzione, come la libertà individuale, il diritto di proprietà senza restrizioni, la tolleranza religiosa, la base consensuale del potere, l'indipendenza del clero, furono sconvolgenti per una gran parte della Francia e dell'Europa: la controrivoluzione non fu solo un fenomeno aristocratico, ma una realtà ampia, durevole, popolare.

T

Giovanni TABACCO

*Dai re ai signori, Forme di trasmissione del potere nel Medioevo*

Torino, Bollati Boringhieri, 2000, pp. 163

ISBN 88-339-5632-6, L. 30.000

Il volume contiene quattro saggi di Giovanni Tabacco pubblicati tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, tre dei quali in riviste francesi e italiane, mentre il quarto era stato inserito negli Atti di un convegno internazionale. In questi contributi l'autore propone una nuova lettura della trasmissione del potere nei secoli centrali del Medioevo (XI e XII).

Sulla scia di alcune ricerche pubblicate nella metà del Novecento da medievisti francesi e tedeschi, Tabacco si propone di scomporre l'immagine monolitica — costruita in gran parte da storici del diritto italiani di fine Ottocento e perpetuata a lungo — di un Medioevo come indistinto «mondo feudale», nel

## Ottantaquattro proposte di lettura

quale ogni passaggio del potere risulta inquadrabile in una dimensione esclusivamente vassallatico-beneficiaria.

L'autore invita, invece, a considerare una diversa forma di trasmissione del potere, che inizia a manifestarsi già in età carolingia, accanto a quella di tipo «beneficiario». Questa nuova forma si fonda sulla prassi della «concessione allodiale». Secondo questa pratica, i re cedevano terre e diritti comitali in allodio, ovvero accordando la «piena proprietà» su di essi, a soggetti privati, come i proprietari di castelli («i castra propria») o di chiese («le castra propria») che assumevano così competenze giurisdizionali sui beni acquisiti.

In tal modo, attraverso una dettagliata ricostruzione storica, condotta in ambito europeo e italiano, Tabacco consegna alla storiografia politico-istituzionale un importante contributo sulle istituzioni politiche medievali.

Timothy TACKETT

*In nome del popolo sovrano  
Alle origini della  
rivoluzione francese*

Roma, Carocci, 2000, pp. 368  
ISBN 88-430-1508-7, L. 4.8.000

Questo lavoro, solido e ricchissimo, restituisce al lettore la fase iniziale di attività dell'Assemblea Costituente fino al 1790, interrogandosi sugli schieramenti parlamentari, sul peso dei clubs, sulla crescente radicalizzazione dei deputati.

Eccessiva la tesi che presenta una Destra egemone dei lavori assembleari fino al '90; del pari eccessivo lo schematismo che porta l'autore a presentare i *Monarchiens* anglomani (Mounier, Clermont-Tonnerre, Lally-Tolendal) come "moderati" nell'estate dell'89, quando invece allora costituivano un settore importante del *Parti Patriote* (di centro-sinistra). Ma nel complesso, il quadro ricostruttivo che ne emerge è di grande interesse storico-politico e prosopografico.

Jacob L. TALMON

*Le origini della democrazia  
totalitaria*

Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 448  
ISBN 88-15-0741-63, L. 34.000

Riedizione italiana di un «classico nella storia delle ideologie politiche», dove ideologia è assimilata a religione, nel convincimento espresso da Talmon che «le azioni degli uomini politici, le aspirazioni del popolo, le idee, i valori, le preferenze e i pregiudizi di un'epoca sono le manifestazioni esteriori della sua religione nel senso più lato».

Apparso per la prima volta nell'edizione inglese del 1952, il libro introduce la distinzione fra democrazia liberale e democrazia totalitaria, restringendo l'analisi alla sola variante totalitaria.

Quest'ultima, fattore integrante della cultura occidentale, si sarebbe sviluppata — in maniera forse meno pacifica di quanto non creda l'autore — attraverso

tre stadi, che costituiscono altrettante parti dell'opera: «il postulato del diciottesimo secolo, l'improvvisazione giacobina e la cristallizzazione babouvista». Altri menti detto, «la moderna democrazia totalitaria» — leggi il comunismo economico e la dittatura del partito unico — troverebbe il proprio antesignano teorico negli ideali settecenteschi di ordine naturale e di religione laica, instillati nell'azione politica popolare dal giacobinismo prima, dal babouvismo poi.

Alessandro TORRE

*Interpretare la costituzione  
britannica. Itinerari culturali  
a confronto*

Torino, Giappichelli, 1997, pp. 774  
ISBN 88-348-7094-8, L. 88.000

Come comprendere il costituzionalismo britannico espressione della precoce realtà dello Stato nazionale inglese e della contaminazione tra la politica e il *common law*, osservandolo con gli occhi del "continentale"? Torre offre una rassegna di autori europei che si sono occupati del tema, iniziando dai classici: de Lolme, Montesquieu e Tocqueville.

Uno dei passaggi più intensi dell'opera, esemplifica tanto le difficoltà incontrate dagli interpreti quanto l'approccio di Torre: Tocqueville, ne *L'ancien régime et la Révolution*, dichiara la costituzione inglese formalmente inesistente, in quanto priva della "protezione" formale offerta dalle Carte

francesi del 1814 e del 1830. Ma la traduzione brunialtiana di Tocqueville, del 1884, non coglie questa sfumatura e traduce letteralmente: «l'Inghilterra non v'ha costituzione». Invece, per Tocqueville, la costituzione c'è, e più che sul diritto pubblico si fonda sul *rule of law*.

Un'interpretazione non formale è ovviamente lontana dal metodo dei giuristi sistematici dell'Ottocento, specialmente di quelli tedeschi come Savigny o Laband, o dell'italiano Orlando. Tuttavia, altri pensatori italiani (Balbo, Bertolini, Arcoleo, Mortati) non si sono fermati davanti alla "incommensurabilità" del sistema inglese. Per Torre la strada da seguire è allora quella indicata da Mortati: la costituzione britannica è una «costituzione storica» e come tale essa va interpretata: cioè, come, risultato degli avvenimenti storico-politici.

V

José María VALLEJO GARCÍA-HEVIA  
*La Monarquía y un ministro,  
Campomanes*

Madrid, Centro de estudios políticos y constitucionales, 1997, pp. 616,  
ISBN 84-259-1035-8, 2.700 ptas

Biografia fra le più complete e meglio coneggiate di Pedro Rodríguez Campomanes, illu-

stre asturiano al servizio della monarchia spagnola, al tempo di Carlo III.

Figura pubblica di straordinaria poliedricità, in cui la formazione giuridica si combina con l'interesse economico-amministrativo, nonché con un'instancabile passione storica e, più latamente, bibliofila. Campomanes vivrà tra il 1723 ed il 1802, vestendo i panni dell'avvocato, del *primer fiscal* della monarchia e del governatore del Consiglio Reale di Castiglia ed imponendosi come uno dei principali esponenti della cosiddetta «aportación asturiana a la modernización del Antiguo Régimen».

Ministro del Re, dunque, ma prima ancora rappresentante dell'Illuminismo spagnolo, quella «ilustración jurídica, política, histórica y económica» per l'approfondimento della quale l'autore rinvia alla riflessione ultraventennale di Bartolomé Clavero.

Salvatore VECA  
*La filosofia politica*

Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 136  
ISBN 88-420-5625-1, L. 14.000

Dopo essere partito dalle domande elementari che si deve porre chi studia filosofia politica, l'autore si concentra su un argomento al quale ha già dedicato molti dei suoi studi, cioè alle teorie della giustizia, incentrando tutto il libro sull'opera di John Rawls, *Una teoria della giustizia*. «La giustizia — scrive Veca citando Rawls

— è la prima virtù delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei sistemi di pensiero».

L'autore parte dai diversi modelli di utilitarismo, accomunati dall'idea secondo cui il criterio di valutazione morale deve essere sensibile alle conseguenze delle scelte; analizza uno dei temi centrali della filosofia politica moderna che è il contrattualismo: da Hobbes fino a Rawls; si sofferma quindi sul libertarismo e in particolare su Robert Nozick e il suo *Anarchia, stato e utopia*; riflette sull'idea della scoperta delle virtù e dei criteri condivisi entro un contesto o una tradizione; infine dedica molto spazio al liberalismo politico, in cui il termine «politico» è sinonimo di «costituzionale».

Giuseppe VOLPE  
*Il costituzionalismo  
del Novecento*

Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 327  
ISBN 88-420-5967-6, L. 65.000

Il volume, inserito nella collana "Libri del tempo" sempre attenta ai problemi istituzionali e costituzionali, si apre con la crisi del positivismo sulla spinta delle correnti irrazionalistiche forti anche nel campo giuridico all'inizio del XX secolo.

L'autore ricostruisce la storia del costituzionalismo del Novecento attraverso la formazione di concetti nuovi che, dalla crisi del positivismo conducono alla crisi del diritto nella società tecnocratica: l'idea di comunità e di costituzione organica, la nascita di un nuovo soggetto politico, il "capo",

## Ottantaquattro proposte di lettura

nuovo principe della politica, secondo le coordinate weberiane, e poi l'affermarsi del partito come istituzione, le nuove teorie della riduzione del mondo al linguaggio, la costituzione democratica del dopoguerra, e ancora la crisi del costituzionalismo democratico di fronte agli "anarco-capitalisti", "guru" del mercato e della costituzione spontanea, e infine l'etica della tecnica che pone fine alla costituzione come fondamento della convivenza sociale.

Sotto i colpi della postmodernità «cade il grande mito della modernità: la fede nel progresso lineare e infinito che la storia sia un continuo miglioramento della condizione umana, una costante ascesa verso l'emancipazione dell'uomo dalle catene del male e dell'ignoranza».

Michel VOVELLE

*I giacobini e il giacobinismo*

Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 166  
ISBN 88-420-5516-6, L. 14.000

All'interno dell'agile collana "Biblioteca essenziale", questo piccolo volume è un buon esempio di sintesi su un argomento vasto e molto discusso come il giacobinismo.

La prima parte del libro è dedicata ad una sintetica ricostruzione dell'esperienza giacobina francese nel decennio rivoluzionario, 1789-1799, dal club bretone fino ai neogiacobini. L'autore accetta, seppure con alcune modifiche e sfumature, la classica ripartizione fatta da Michelet delle tre fasi del giaco-

binismo: il giacobinismo parlamentare e nobiliare di Adrien Du Port e di Antoine Barnave, il giacobinismo dei giornalisti repubblicani, tra i quali prevale Robespierre, infine quello dell'anno II, di Couthon e Saint Just, che «dovrà logorare Robespierre e logorarsi con lui».

La seconda parte è dedicata ai giacobini europei e alla «diaspora giacobina», con particolare attenzione al giacobinismo polacco e italiano. L'ultima parte, la più ricca di suggestioni, è dedicata al concetto di giacobinismo nella storia, dai primi dell'Ottocento, passando per Taine e Jaurès, fino a Marx, Lenin e Gramsci.



Anthony WOOD

*La rivoluzione russa*

Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 137  
ISBN 88-15-07197-0, L. 16.000

Prima edizione italiana, nella collana "Paperbacks", questo studio inglese del 1978 parte dall'analisi dell'arretratezza economica e sociale della Russia di Nicola II governata da un'autocrazia basata sull'esercito, sulla polizia e sulla burocrazia.

A partire da questa analisi del contesto storico di riferimento l'autore si sofferma, quindi, sul pensiero rivoluzionario russo, sulla rivoluzione del 1905 e sulle sue conseguenze,

sull'impatto della prima guerra mondiale che Lenin, l'«*enfant terrible*» del partito socialdemocratico», vedeva come fase di preparazione della guerra civile dei soldati proletari contro i loro stessi governi.

Ampio spazio è dedicato alla presa del potere da parte dei bolscevichi, alla fase del suo consolidamento e alla guerra civile. Il libro si conclude con una critica della concezione del partito di Lenin sintetizzata nelle parole di Trockij: «I metodi di Lenin portano a questo. L'organizzazione del partito sulle prime si sostituisce al partito nel suo insieme; in seguito, il comitato centrale si sostituisce all'organizzazione; e infine un solo dittatore si sostituisce al comitato centrale».



Agenda Barnave





# Laboratorio di Storia Costituzionale “Antoine Barnave”

UNIVERSITÀ DI MACERATA (ITALIA)

1)

## Notizia

LE ORIGINI

*Uno spazio culturalmente aggregante.* Nell'aprile 1992 il Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Macerata deliberava l'istituzione di un centro internazionale di riflessione interdisciplinare sullo Stato moderno e le sue istituzioni rappresentative: il Laboratorio di Storia Costituzionale, dedicandolo ad una eminente (e al tempo stesso sfortunata e discussa) figura di respiro europeo: Antoine Barnave (1761-1793), deputato alla Costituente francese e poi ghigliottinato durante il Terrore.

La proposta di istituire un Laboratorio di ricerca a carattere residenziale nasceva anche dalle particolari condizioni dell'Università di Macerata, dove per impulso del Rettore Alberto Febbrajo prendeva corpo negli stessi anni un *campus* universitario in un contesto urbano: vale a dire un campus che utilizzava come “contenitori” per facoltà, dipartimenti, laboratori, foresterie (per studenti, dottorandi e professori) un imponente gruppo di palazzi del XVIII secolo.

E questo, proprio mentre le maggiori Università italiane (Roma, Bologna, Milano, Torino, Bari, Napoli, ecc.) facevano i conti con uno sviluppo caotico e incontrollato. Viceversa, a Macerata (45.000 abitanti, circa 14.000 studenti universitari), con l'accorta regia del Rettore Alberto Febbrajo si è provveduto al potenziamento e al rilancio di una Università di radicatissime tradizioni (risalirebbe al XIII secolo), *Studium generale* dello Stato Pontificio fin dal Rinascimento.

Il progetto ambizioso di dar vita a un Laboratorio di ricerca specialistica in una Università di medie dimensioni ha preso corpo partendo dalla considerazione che gran parte delle fonti legislative e dottrinarie e del retroterra bibliografico della storiografia costituzionale ed amministrativa si trova polverizzata in decine di Università europee ed americane (spesso all'insaputa l'una dell'altra).

Alla polverizzazione ed alla dispersione delle risorse, l'iniziativa maceratese ha risposto in quasi dieci anni di attività con una offerta culturale che non è stata la replica dell'offerta culturale di altri istituti di ricerca.

*Perché Barnave?* In Antoine Barnave, giovanissimo deputato alla Costituente francese nel 1789-91 (arrestato e ghigliottinato durante il Terrore), elemento-chiave del *Comité de Constitution*,

inventore della dialettica assembleare e dello stile di lavoro dei comitati legislativi dell'assemblea, si è individuata la figura simbolica dell'innovatore nel processo di decisione legislativa. Caratteristica accentuata dalla lineare struttura giuridico-argomentativa dei suoi interventi improvvisati in aula (per controbattere colleghi abituati a leggere discorsi già strutturati ed immodificabili), e tuttavia lucidi e densi di riflessioni su quella che sarebbe poi diventata la Costituzione "liberale" del 3 settembre 1791.

A lui si deve una prima riflessione sulla natura del governo rappresentativo oltre che un abbozzo di analisi sui nessi esistenti tra politica costituzionale ed economia, sfociati poi nell'importante saggio *De La Révolution et de la Constitution*, scritto in carcere durante il processo istruito dal *Tribunal criminel extraordinaire* e rimasto incompleto e manoscritto fino alla metà del XIX secolo.

Quell'antico e, al tempo stesso, giovanissimo costituente e giurista è ora l'eponimo del Laboratorio maceratese di Storia costituzionale.

*Il Laboratorio di Storia costituzionale nel decennio 1992-2001.* In questo decennio il Laboratorio di Storia costituzionale "Antoine Barnave" si è mosso in quattro direzioni:

- 1) Colloqui internazionali
- 2) seminari di ricerca;
- 3) pubblicazioni;
- 4) attivazione del Dottorato di ricerca in Storia e teoria delle costituzioni moderne e contemporanee.

## L'ATTIVITÀ

### *I. Colloqui internazionali*

A. Constitution & Révolution aux États-Unis d'Amérique et en Europe (1776-1815), Macerata, 15-17 aprile 1993;

B. Le suffrage. Citoyenneté, élections et démocratie (XVII-XX siècles), Macerata, 13-15 settembre 1995.

### *II. Seminari di ricerca*

1) Paolo Viola (Università di Palermo) e Antonino De Francesco (Università di Catania), Il crollo dell'Antico regime, 14 aprile 1993;

2) José Maria Portillo Valdez (Università di Vitoria-Gasteiz, Paesi Baschi, Spagna), Alle origini della costituzione di Cadice, 25-29 ottobre 1993;

3) John G.A. Pocock (Università di Baltimora, U.S.A.), Sovranità britannica e Rivoluzione americana, 29 novembre - 3 dicembre 1993;

4) Luciano Guerri (Università di Torino), Aspetti della storiografia sulla Rivoluzione francese, 19-20 aprile 1994;

5) Jacques de Saint-Victor (Paris), Sulla costituzione francese d'Antico regime, 9-12 maggio 1994;

6) Michel Pertué (Università d'Orléans, Francia), I progetti costituzionali del 1793, 2-5 maggio 1995;

7) Marcel Morabito (Institut d'Études Politiques di Rennes, Francia), Capo dello Stato e potere esecutivo durante la Rivoluzione francese, 18-23 aprile 1996;

8) Roger Dupuy (Università di Rennes, Francia), L'insurrezione della Vandea: città e campagne durante la Rivoluzione francese, 3-5 marzo 1997;

9) François Burdeau (Università di Rennes, Francia), Il potere amministrativo. Stato e amministrazione in Francia dall'Antico regime al Secondo Impero, 15-16 aprile 1997;

10) Patrice Gueniffey (Institut Raymond Aron, Parigi, Francia), Da sospetto a nemico del popolo. Violenza politica e Terrore durante la Rivoluzione francese, 12-14 maggio 1997;

11) Joaquín Varela Suanzes (Università di Oviedo, Spagna), Governo e opposizione agli albori del pensiero costituzionale europeo (1688-1833), 25-26 marzo 1998;

12) Michel Porret (Università di Ginevra, Confederazione Elvetica), L'occhio del Procuratore generale: l'amministrazione della giustizia a Ginevra in Antico regime, 13-14 aprile 1999;

13) Eric Gojosso (Università d'Orléans, Francia), L'idea di Repubblica nella Francia di Antico regime, 15 aprile 1999;

14) Marco Meriggi (Università di Napoli), La storiografia costituzionale tedesca, 4-6 ottobre 2000;

15) Bronislaw Baczko (Università di Ginevra, Confederazione Elvetica), Democrazia e scosse rivoluzionarie: Francia 1789-1799, 14-16 novembre 2000;

16) Francesco Benigno (Università di Teramo), Potere e ceti nell'Europa di Antico regime, 13-15 febbraio 2001;

17) Michel Pertué (Università d'Orléans, Francia), Il veto del re nella costituzione francese del 1791, 24-26 aprile 2001.

### III. Pubblicazioni

Roberto Martucci (sous la direction de), *Constitution & Révolution aux États-Unis d'Amérique et en Europe (1776-1815)*, Macerata, Laboratorio di Storia costituzionale, 1995, pp. XVI-753;

John G.A. Pocock, *La ricostruzione di un impero. Sovranità britannica e federalismo americano*, Manduria, Piero Lacaita Editore, 1996;

Marcel Morabito, *Il comando negato. Rivoluzione francese e potere esecutivo*, Manduria, Piero Lacaita Editore, 1997;

José Maria Portillo Valdez, *La Nazione cattolica. Cadice 1812: indipendenza e costituzione*, Manduria, Piero Lacaita Editore, 1997;

Antoine Barnave, *Potere costituente e revisione costituzionale. Discorso sul potere costituente, le Convenzioni nazionali e il potere di revisione (1791)*, a cura di Roberto Martucci, Manduria, Piero Lacaita Editore, 1996;

Pellegrino Rossi, *Per la Patria comune. Rapporto della Commissione della Dieta ai ventidue Cantoni sul progetto d'Atto federale da essa deliberato a Lucerna il 15 dicembre 1832*, con Introduzione di Luigi Lacché, Manduria, Piero Lacaita Editore, 1997.

2)

## Dottorato di ricerca in Storia e teoria delle costituzioni moderne e contemporanee

Nell'anno accademico 1999-2000, con il XV ciclo, è stato attivato dall'Università degli Studi di Macerata — presso il Laboratorio di storia costituzionale "Antoine Barnave" (Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo) — il dottorato in Storia e teoria delle costituzioni moderne e contemporanee. Il collegio dei docenti è composto dai professori Luigi Lacché, Sergio Luzzatto, Roberto Martucci (direttore del corso), Cesare Pinelli e Giulio Salerno.

Seguono attualmente i corsi di dottorato quattro borsisti: Paola Mandillo, Paola Persano (XV ciclo), Marco Fioravanti, Alessandro Macri (XVI ciclo).

Caratteristica peculiare di questo dottorato, che prevede ogni anno l'assegnazione di due posti con borse di studio, è che l'attività di ricerca si svolga essenzialmente presso il Laboratorio "Antoine Barnave" dell'Università di Macerata, utilizzandone strutture, fonti bibliografiche e letteratura secondaria.

Dal punto di vista logistico, l'Università ha attrezzato una propria foresteria nelle immediate vicinanze del Laboratorio (in un prestigioso palazzo del XVIII secolo disegnato dal Vanvitelli); il borsista che ne faccia richiesta può ottenere l'assegnazione di una stanza dietro pagamento di una retta di duecentomila lire mensili.

La residenzialità dei dottorandi è prevista per l'intera durata del triennio; a meno che comprovate esigenze di ricerca, espressamente approvate dal direttore del corso di dottorato, non richiedano soggiorni mirati presso importanti biblioteche o archivi. A tal proposito viene incoraggiato il soggiorno presso centri di studio esteri (con incremento della dotazione prevista per la borsa) per periodi di due mesi all'anno, eventualmente cumulabili nella forma di un'unica permanenza semestrale nell'arco dell'intero triennio.

L'attività del Dottorato è stata organizzata secondo quattro direttrici di approfondimento, fra loro strettamente coordinate:

a) *percorso di letture guidate dal Collegio dei docenti*

esso mira ad integrare il precedente *curriculum* universitario dei dottorandi, irrobustendone le competenze in ambito storico (istituzionale e dottrinale, moderno e contemporaneo), giurispubblicistico e politologico;

b) *relazioni di lettura e approfondimento*

con un preavviso di una o due settimane, su proposta del *tutor* o di uno dei membri del Collegio dei docenti, ogni dottorando è chiamato a riferire oralmente su un libro o su un gruppo di saggi tematicamente affini. Nell'arco di un anno accademico ogni singolo dottorando è chiamato a relazionare non meno di sei volte. Tali relazioni sono seguite da discussioni generali del gruppo; talora esse preludono ad iniziative di più ampio respiro, preparando il terreno per successivi seminari tenuti da studiosi esterni;

c) *seminari a carattere interno*

sono tenuti dai docenti dell'Ateneo maceratese e, talora, riguardano ricerche in itinere, non ancora pubblicate; questo accentua il carattere di "cantiere di ricerca" di tali iniziative che spesso si soffermano su aspetti destinati a trovare poco spazio in sede di pubblicazione definitiva: critica delle fonti, organizzazione degli schedari (bibliografico, prosopografico, tematico, ecc.), messa a punto dello schema di lavoro;

d) *cicli di lezioni impartite da studiosi italiani e stranieri*

rappresentano il momento alto della didattica di dottorato e sono destinati a trovare collocazione nell'apposita rubrica del Giornale di storia costituzionale. A tale proposito è utile ricordare che le iniziative succedutesi fino a questo momento hanno coinvolto i professori Bronislaw Baczko, Franco Benigno, Marco Meriggi e Michel Pertué (cfr. *retro* "Seminari di ricerca", p. 208).



